

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2026-2028**

CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO
2026-2028

Premessa

Onorevoli senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028, pur considerando le nuove regole di *governance* economica introdotte nel 2024 a livello unionale e nelle more del conseguente allineamento del quadro normativo contabile interno, è presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il provvedimento interviene in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora caratterizzato da elementi di incertezza ed è diretto a coniugare l'azione di sostegno del potere di acquisto e della riduzione del carico fiscale e degli interventi per il sociale con la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con il percorso della spesa netta indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP 2025), approvato il 9 ottobre 2025 dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari.

Il quadro finanziario e i principali interventi

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di competenza.
(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni DLB Integrato 2026-2028					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026		2027		2028	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)
ENTRATE								
Tributarie	643.956	652.425	675.107	936,7	689.058	774,4	703.467	-516
Extra Tributarie	84.531	91.857	85.353	1.536	83.617	1.439	82.620	476
Altre	345	355	252	0	253	0	251	0
Entrate finali	728.833	744.637	760.712	2.473	772.928	2.213	786.338	-40
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	669.049	681.314	677.918	7.039	676.282	5.676	676.193	4.328
Interessi	106.269	104.040	108.908	88	112.973	147	114.364	313
Spese in conto capitale	140.451	148.553	128.742	-37	122.134	2.092	87.887	2.463
Spese finali	915.769	933.907	915.569	7.090	911.389	7.915	878.443	7.104
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	330.045	232	302.889	235	340.809	239
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	-46.830	-41.071	-26.367	-4.654	-16.580	-3.610	-4.469	-4.681
Saldo netto da finanziare	-186.937	-189.270	-154.857	-4.617	-138.461	-5.702	-92.105	-7.144
Avanzo primario	-80.668	-85.229	-45.948	-4.529	-25.488	-5.555	22.259	-6.831
Ricorso al mercato	-470.712	-471.657	-484.901	-4.849	-441.350	-5.937	-432.914	-7.382

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di cassa.
(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni DLB Integrato 2026-2028					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026		2027		2028	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)
ENTRATE								
Tributarie	620.723	631.300	644.550	346,0	658.966	677,8	671.895	-541,9
Extra Tributarie	66.770	73.824	68.464	1.266	66.746	1.246	66.110	306
Altre	341	372	249	0	250	0	248	0
Entrate finali	687.834	705.496	713.263	1.612	725.962	1.924	738.253	-235
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	684.869	695.072	692.903	7.039	687.447	5.676	685.440	4.328
Interessi	106.070	103.769	108.908	88	112.973	147	114.364	313
Spese in conto capitale	144.516	156.759	139.144	-37	126.940	2.092	91.474	2.463
Spese finali	935.456	955.600	940.955	7.090	927.360	7.915	891.278	7.104
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	330.045	232	302.889	235	340.809	239
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	-103.447	-93.717	-88.797	-5.514	-74.708	-3.899	-61.799	-4.877
Saldo netto da finanziare	-247.622	-250.104	-227.692	-5.478	-201.398	-5.991	-153.025	-7.339
Avanzo primario	-141.552	-146.335	-118.784	-5.390	-88.424	-5.844	-38.662	-7.026
Ricorso al mercato	-531.398	-532.491	-557.737	-5.709	-504.287	-6.226	-493.834	-7.578

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2025-2027. Saldo netto da finanziare.

(in milioni di euro)

	MANOVRA		
	2026	2027	2028
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	2.473	2.213	-40
VARIAZIONE NETTA SPESE	7.090	7.915	7.104
- variazione netta spesa corrente	7.127	5.823	4.641
- variazione netta spesa capitale	-37	2.092	2.463
SALDO FINALE	-4.617	-5.702	-7.144

Il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione e costituisce la manovra di finanza pubblica 2026-2028.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica attestano il saldo netto da finanziare a circa 155 miliardi nel 2026, 138,5 miliardi nel 2027 e 92,1 miliardi nel 2028, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 4,6 miliardi nel 2026, di 5,7 miliardi nel 2027 e di 7,1 miliardi nel 2028. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2026 ammontano a circa 760,7 miliardi, 772,9 miliardi nel 2027 e 786,3 miliardi nel 2028. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2026 ammontano invece a circa 915,6 miliardi, 911,4 miliardi nel 2027 e 878,4 miliardi nel 2028.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

Fisco e sostegno al potere d'acquisto

In materia fiscale, si prevede a decorrere dal 2026 la revisione della seconda aliquota IRPEF (scaglione di reddito 28.000-50.000 euro), che viene ridotta dall'attuale 35 per cento al 33 per cento (circa 2,9 miliardi nel 2026, e circa 3,0 miliardi dal 2027). Si introducono disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche e un regime fiscale agevolato per i rinnovi contrattuali, i premi di produttività e il lavoro notturno e festivo dei dipendenti del settore privato. Nel dettaglio, per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, i compensi per il trattamento economico accessorio saranno assoggettati, per il solo anno 2026, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro (circa 0,4 miliardi nel triennio 2026-2028). Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro di importo non superiore a 28.000 euro, gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, saranno assoggettati a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 5 per cento (complessivamente circa 0,5 miliardi nel triennio 2026-2028). Sempre per il settore privato un'altra misura prevede per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dal 5 per cento all'1 per cento dell'aliquota

dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e innalza da 3.000 euro a 5.000 euro il limite di reddito agevolabile (0,6 miliardi nel triennio di riferimento). Per il periodo di imposta 2026 ancora a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a 40.000 euro nell'anno 2025 talune somme corrisposte a titolo di trattamento accessorio saranno assoggettate a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite complessivo annuo di 1.500 euro (0,6 miliardi nel 2026). Per l'anno 2026 si prorogano: la detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sulle abitazioni principali, quella al 36 per cento per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale e la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Complessivamente queste misure comportano un beneficio fiscale pari a circa 1,1 miliardi nel triennio di riferimento. Si confermano per il 2026, alle stesse condizioni previste dalla normativa vigente, le misure di esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (0,13 miliardi nel biennio 2027-2028). Per il 2026 si confermano le condizioni di accesso al regime fiscale agevolato c.d. flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 35mila euro (circa 0,22 miliardi nel biennio 2026-2027). Si differisce, al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c. d. plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) per un importo complessivo pari a 0,38 miliardi nel triennio di riferimento. Si introducono ulteriori disposizioni in materia di pacificazione fiscale, prevedendo la possibilità per il debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi residui affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte, o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS (considerando nel complesso gli effetti di competenza e cassa circa 1,5 miliardi nel 2026, 0,6 miliardi nel 2027 e 0,5 miliardi nel 2028). Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2028 si prevede l'abrogazione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (0,35 miliardi nel 2028, 0,33 miliardi nel 2029 e 0,34 miliardi a decorrere dal 2030).

Famiglia, lavoro e previdenza sociale

A sostegno delle famiglie, al fine di favorire l'accesso a determinate prestazioni agevolate, si prevede a decorrere dal 2026 una revisione della disciplina per il calcolo dell'ISEE attraverso la modifica delle scale di equivalenza e della franchigia di esclusione della prima casa (circa 0,5 miliardi annui nel triennio di riferimento). Per le lavoratrici madri di due o più figli titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua si riconosce, anche per l'anno 2026, potenziandola rispetto al 2025, una integrazione al reddito pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo (0,7 miliardi nel 2026). A supporto della natalità

si prevedono, tra l'altro, misure di rafforzamento dei congedi parentali e malattia per i figli minori, di promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici nonché incentivi per la trasformazione dei contratti che agevolino la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata (complessivamente 0,14 miliardi nel triennio di riferimento). Sono altresì finanziati, in via permanente per 60 milioni di euro annui le iniziative dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi. Si stanziavano risorse da destinare ad interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (1,15 milioni per il 2026 e circa 0,2 miliardi annui a decorrere dal 2027). Si rifinanzia, inoltre, il fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te” (0,5 miliardi annui nel biennio 2026-2027). Si autorizza la spesa di 0,15 miliardi per l'anno 2026, 0,4 miliardi per l'anno 2027 e 0,27 miliardi per l'anno 2028 finalizzata a finanziare misure volte ad incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, nonché a sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Nel settore previdenziale, ferma la sterilizzazione per particolari categorie di lavoratori (quali gli usuranti e i gravosi), si dispongono misure di graduale adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 (1,2 miliardi nel 2027 e 0,5 miliardi nel 2028). Si incrementa, a partire dal 2026 in favore dei soggetti che si trovano in condizioni disagiate l'importo delle maggiorazioni sociali e i relativi limiti reddituali per un ammontare di 20 euro mensili (0,3 miliardi dal 2026) e solo per il 2026 viene prorogata la prestazione c.d. ape sociale con riferimento a determinate fattispecie, confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 e 2025 in 63 anni e 5 mesi (0,8 miliardi nel triennio 2026-2028).

Investimenti privati e pubblici, emergenze e protezione civile

Per favorire gli investimenti privati è riproposta, con alcune modifiche, la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave transizione 4.0, effettuati nel 2026 o, al verificarsi di determinate condizioni, fino al 30 giugno 2027. Tali agevolazioni sono estese anche ai beni transizione 5.0 e rafforzate se gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica (circa 4 miliardi nel periodo 2027-2034). Si estende anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il credito d'imposta per le zone logistiche semplificate (ZLS), nella misura di 100 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028, nonché il credito di imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) per un ammontare pari a 2,3 miliardi nel 2026, 1 miliardo nel 2027 e 0,75 miliardi nel 2028. Per le annualità 2026 e 2027, con l'obiettivo di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese si incrementano le dotazioni di bilancio per la misura agevolativa c.d. nuova Sabatini (0,2 miliardi nel 2026 e 0,45 miliardi nel 2027). Inoltre, per potenziare il sostegno alle esportazioni e

all'internazionalizzazione delle imprese italiane, si rifinanzia il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di 0,3 miliardi per il periodo 2026-2028 e si stanziavano risorse aggiuntive complessivamente pari a 0,45 miliardi nel triennio di riferimento per i contratti di sviluppo in favore delle imprese e per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del settore turistico. Per il rafforzamento degli investimenti pubblici si rifinanziano i contratti di programma e di servizio infrastrutture con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e ANAS s.p.a. per 0,18 miliardi nel 2026, 2,35 miliardi nel 2027, 3 miliardi nel 2028, e 0,09 miliardi a decorrere dal 2029. In materia di sicurezza e protezione civile si istituisce un fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale (0,35 miliardi nel 2026), si rifinanziano il fondo emergenze nazionali (0,3 miliardi nel 2026, e circa 0,4 miliardi annui nel 2027 e nel 2028) e le misure in favore dei territori colpiti da eventi catastrofici (circa 0,5 miliardi annui nel 2026 e 2027 e 0,4 miliardi nel 2028).

Sanità

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, in aggiunta ai rifinanziamenti già disposti con la precedente legge di bilancio dello scorso anno, è ulteriormente incrementato per un importo di 2,4 miliardi di euro nel 2026, 2,65 miliardi annui a decorrere dal 2027. Una quota di tali risorse sarà destinata, tra l'altro, alle misure di prevenzione, all'incremento dei tetti alla spesa farmaceutica e per dispositivi medici, all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, per le assunzioni e per l'incremento delle indennità del personale del servizio sanitario nazionale.

Altri interventi

Tra gli altri interventi rilevano a beneficio degli Enti territoriali le disposizioni per la cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni con conseguente ampliamento della relativa capacità di spesa; nonché misure in favore degli enti locali sulle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (che non determinano effetti sul bilancio dello Stato). Sono stanziati, inoltre, risorse pari a 0,2 miliardi annui dal 2027 per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" attraverso il rafforzamento dei gruppi di lavoro multidisciplinari. In materia di istruzione e università, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, a decorrere dal 2026 si rifinanzia il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (0,25 miliardi a decorrere dal 2026). Si introduce a partire dall'anno 2027 la carta elettronica "Valore" che sostituisce le precedenti misure carta elettronica "del merito" e carta elettronica della "cultura giovani", prevedendo l'assegnazione di un credito utilizzabile dagli studenti nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, per l'acquisto di prodotti culturali (0,18 miliardi annui dal 2027). Infine, si rifinanzia il fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (0,25 miliardi nel

2026) e si precostituiscono risorse pari a circa 2 miliardi per l'anno 2026 per far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

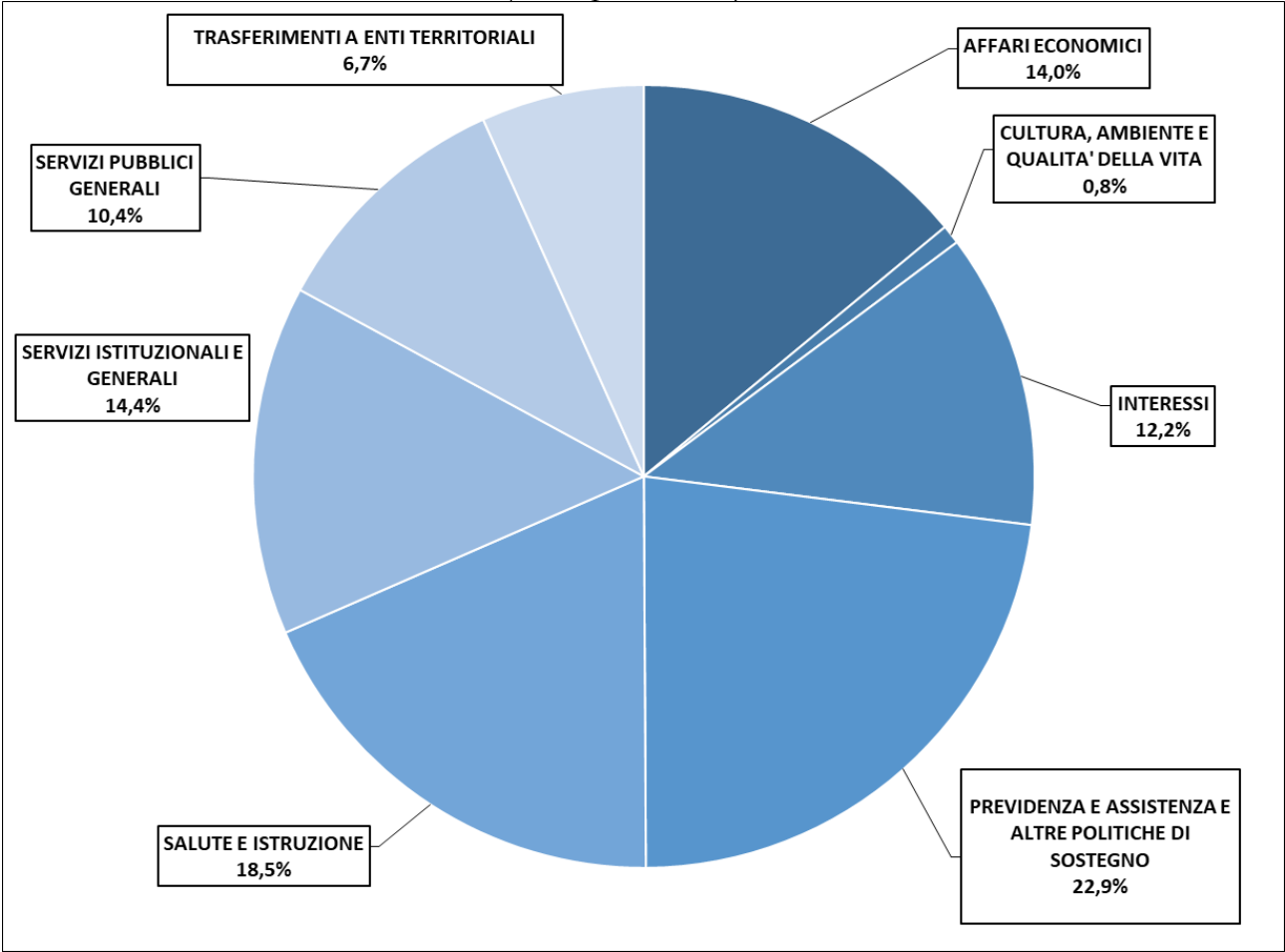
In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione)¹, il 22,9 per cento degli stanziamenti (204,6 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali" (114,0 miliardi). Una quota pari al 18,6 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (165,5 miliardi), mentre agli affari economici è destinato il 14,0 per cento delle risorse (124,9 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,4 per cento del totale (128,8 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali il 10,4 per cento (92,4 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (31,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (29,5 miliardi). La spesa per interessi rappresenta il 12,2 per cento del totale (108,8 miliardi) mentre il 6,7 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (60,1 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti di circa 7 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato nelle principali aree di spesa²).

¹ Le somme stanziate nel 2026 per il rimborso del debito (Titolo III) e per i fondi da ripartire ammontano complessivamente a 353,4 miliardi che rappresentano il 28,4 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio. La composizione della spesa commentata e rappresentata nella figura I.1 rappresenta quindi il 71,6 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio.

² Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti agli enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico.

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2026, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire).

(valori percentuali)



Legenda Figura I.1

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.	
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.	

Il **disegno di legge di bilancio 2026-2028** è articolato in **34 missioni** e **181 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi**, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa³, costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**⁴. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2026-2028 sono **728**, ovvero 578 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

I **programmi** e le **azioni** tengono conto del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2025 alcuni Ministeri, incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	109	94	97
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	180	178	181
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	717	724	728
di cui azioni Spese di personale per il programma										140	140	141	140	142	147	150	147	147	150

Nota alla Tavola I.3:

I programmi **32.2 Indirizzo politico** e **32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti gli stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta.

Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti.

Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche.

In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).

Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle **spese di personale per il programma**. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra). Inoltre, il numero delle azioni Spese di personale per il programma comprende anche le due seguenti azioni: 22.17.3 e 22.18.3 denominate "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali".

Nel 2026 sono confermati i **15 stati di previsione della spesa**, mentre aumentano i **centri di responsabilità amministrativa** (CDR) che passano da 94 a 97, con un incremento complessivo di 3 unità. Su tale incremento incide il

³ I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

⁴ Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

profondo processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero dell'università e della ricerca⁵.

La struttura del disegno di legge di bilancio 2026-2028 tiene conto anche della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a parità di centri di responsabilità amministrativa⁶.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, **il numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2026-2028 **aumenta complessivamente di 3 unità**, per la soppressione di 3 programmi e l'istituzione di 6 nuovi programmi.

I **programmi di nuova istituzione** sono i seguenti:

Missione L'Italia in Europa e nel mondo

programma 4.19 *Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica*

Missione Ricerca e innovazione

programma 17.23 *Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca*

Missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

programma 23.6 *Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

programma 23.7 *Programmazione e valutazione del sistema universitario*

programma 23.8 *Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

programma 23.9 *Sviluppo della formazione post-universitaria*

Vengono invece **soppressi i seguenti programmi**:

Missione L'Italia in Europa e nel mondo

programma 4.18 *Diplomazia pubblica e culturale*

Missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

programma 23.2 *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*

Nel 2026 aumenta il **numero delle azioni** che passano da 724 a 728 con **un incremento complessivo di 4 unità**.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette altresì spostamenti di azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione** per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa

⁵ Con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero passa da 7 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 5 Direzioni generali) a n. 10 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 8 Direzioni generali).

⁶ Il provvedimento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato approvato dal Consiglio dei ministri n. 139 del 28 agosto 2025.

tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute, come risultanti dal presente disegno di bilancio, è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito della missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, vi è un cambiamento nella collocazione delle spese destinate al funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) che nel 2026 sono allocate per il programma *1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL*⁷ nella nuova azione 1.3.4 "Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali"; in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *1.1 Organi costituzionali* (azione 1.1.5 "Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali", ora soppressa).

Nella missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, il programma *29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* nel 2026 riunisce le somme destinate ai rimborsi delle imposte dirette, delle imposte indirette e a restituzioni a vario titolo, in un'unica azione 29.5.1 "Rimborsi di imposte e restituzioni di tributi" (in precedenza denominata "Rimborsi di imposte dirette") assorbendo le azioni 29.5.2 "Rimborsi di imposte indirette" e 29.5.3 "Restituzione di imposte e rimborsi", ora soppresse.

Il **Ministero della giustizia**, nell'ambito della missione Giustizia, il programma *6.2 Giustizia civile e penale* acquisisce la nuova azione 6.2.8 "Magistratura onoraria", spostata qui dal programma *6.6 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* dove aveva il codice 6.6.3 con pari denominazione.

Il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** ha apportato modifiche all'articolazione di bilancio, attraverso il provvedimento di riorganizzazione che, come risulta dalla relazione illustrativa di quest'ultimo, è finalizzato ad adeguare la struttura organizzativa del Ministero alle sfide derivanti dall'attuale contesto internazionale sul piano politico e securitario e per consentire allo stesso un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all'estero attribuiti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132⁸. In particolare, la riorganizzazione risponde al potenziamento dell'azione del Ministero per la crescita e la proiezione internazionale dell'Italia attraverso il coordinamento della proiezione politica e di sicurezza; la gestione sinergica degli strumenti di promozione economica; la valorizzazione del ruolo dell'Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale; la cibersicurezza e l'innovazione tecnologica; il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; la valorizzazione e la formazione delle risorse umane.

La nuova articolazione di bilancio vede l'**istituzione del programma 4.19 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica** e la **soppressione del programma 4.18 Diplomazia pubblica e culturale**, non risultando dunque

⁷ In precedenza, il programma 1.3 era denominato "Presidenza del Consiglio dei Ministri".

⁸ Ai sensi del Regolamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, approvato dal Consiglio dei ministri n.139 del 28 agosto 2025.

modifiche al numero di programmi rispetto alla precedente struttura. Risulta modificato, invece, il numero delle azioni che passa da 45 a 47 come risultato dell'**istituzione di 7 nuove azioni** e della **soppressione di 5**.

Il **nuovo programma** 4.19 *Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica* è articolato con due nuove azioni:

- 1) 4.19.1 “Spese di personale per il programma”, che è alimentata con parte delle risorse dell’azione 4.18.1 “Spese di personale per il programma”;
- 2) 4.19.2 “Gestione dei sistemi informativi” in cui sono state allocate le risorse provenienti in quota parte dalle azioni: 4.14.2 “Programmazione e coordinamento dell’Amministrazione”; 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi” che, oltre le risorse perde anche parte della sua denominazione (ora azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”), e dall’azione 4.18.2 “Promozione e diffusione delle lingue e della cultura italiana all’estero”.

Le risorse del **soppresso programma** 4.18 *Diplomazia pubblica e culturale*, non confluenti nel nuovo programma 4.19 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica, sono ridistribuite nei seguenti programmi:

- 1) programma 4.6 *Promozione della pace e sicurezza internazionale*, all’interno del quale si ritrova l’azione “Attività di Pianificazione delle Politiche” (azione 4.6.4), derivante dall’omonima azione soppressa 4.18.5;
- 2) programma 4.8 *Italiani nel mondo e politiche migratorie* all’interno del quale si trovano due nuove azioni:
 - a) 4.8.4 “Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero” *trasferita* dall’azione 4.18.4 soppressa;
 - b) 4.8.5 “Sistema della formazione italiana nel mondo” parte dell’azione soppressa 4.18.2 “Promozione e diffusione delle lingue e della cultura italiana all’estero”.
- 3) programma 4.14 *Coordinamento dell’Amministrazione in ambito Internazionale*, all’interno del quale è stata istituita l’azione 4.14.5 “Comunicazione istituzionale e rapporti con i media” con le risorse dell’omonima azione del programma soppresso (azione 4.18.6).
- 4) programma 16.5 *Sostegno all’internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese*, che risulta aggiornato nella denominazione precedente *Sostegno all’internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*, e ristrutturato con una nuova azione 16.5.5 “Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero” con parte delle risorse dell’azione soppressa 4.18.2 “Promozione e diffusione delle lingue e della cultura italiana all’estero”) e con azione 16.5.1 “Spese di personale per il programma” che risulta integrata nelle risorse di provenienza dall’azione 4.18.1 “Spese di personale per il programma”.

Per il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nell’ambito della missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*, acquisisce nel 2026 le risorse relative alla compensazione in favore del Consorzio per le autostrade siciliane per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale Villafranca Tirrena della A-20 Messina-Palermo conseguente allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (azione 14.11.3 “Infrastrutture autostradali in concessione”); in precedenza tali risorse erano collocate nella missione Diritto

alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma *13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* (azione 13.1.3 “Interventi per la sicurezza stradale”). Al contempo, nel 2026 il programma *14.11* cede le somme da destinare alla realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa - Goccia e del nuovo campus del Politecnico Campus Nord a Bovisa – Milano (azione 14.11.7 “Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile”) al programma *14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (azione 14.10.3 “Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio”).

Nella missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, il programma *13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* acquisisce le somme da destinare al completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia centrale umbra (azione 13.6.5 “Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa”); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* (azione 13.5.2 “Interventi sulle infrastrutture ferroviarie”).

Per il **Ministero dell'università e della ricerca**, è stato emanato un nuovo regolamento di organizzazione del dicastero al fine di adeguare la struttura organizzativa all'evoluzione degli indirizzi politici e al mutato contesto tecnologico, economico e culturale del Paese⁹. La nuova organizzazione ministeriale adotta un criterio di ripartizione di tipo funzionale e non più sulla base dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale), pertanto a ciascuna direzione generale sono attribuite delle funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati. Rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2025, il Ministero passa da 7 a 10 centri di responsabilità amministrativa e si articola ora in otto direzioni generali¹⁰, coordinate da un Segretariato generale (compreso il Gabinetto del Ministro).

Nell'ambito della missione Ricerca e innovazione, risulta **istituito il programma 17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca** con l'obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la valutazione dei progetti di ricerca. Il nuovo programma 17.23 riceve parte delle risorse del programma 17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*. Si compone delle seguenti azioni:

- azione 17.23.1 “Spese di personale per il programma”;
- azione 17.23.2 “Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca” che riceve parte delle risorse dell'azione 17.22.4 “Interventi di sostegno alla ricerca pubblica” (spese di funzionamento e somme da assegnare agli enti della ricerca scientifica e dell'università provenienti dalla quota del 5 per mille dell'importo sul reddito delle persone fisiche);

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

¹⁰ Direzione generale dell'internazionalizzazione; Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali e della comunicazione; Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore; direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Direzione generale del diritto allo studio; Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria; Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica; Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.

- azione 17.23.3 “Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati”, dove confluiscono le risorse del Programma nazionale di ricerche in Antartide-PNRA e quelle per la diffusione della cultura scientifica, per contributi a enti privati di ricerca (in precedenza nell’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati”), nonché le risorse per il programma nazionale di ricerche aerospaziali-PRORA (in precedenza nell’azione 17.22.4 “Interventi di sostegno alla ricerca pubblica”).

Nel programma 17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati”) con la manovra di sezione I del disegno di legge di bilancio 2026-2028 è stato istituito il “Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)” che assorbe le risorse a legislazione vigente del Fondo integrativo speciale per la ricerca-FISR, del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale-FRES, del Fondo italiano per la scienza-FIS, del Fondo italiano per le scienze applicate-FISA e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-FIRST. In precedenza, tali risorse erano collocate in varie azioni del medesimo programma, ad eccezione di quelle destinate a progetti di cooperazione internazionale del FIRST che erano nel programma 23.5 *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale*; il nuovo FPR è stato al contempo rifinanziato di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

Nell’ambito della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, **sono soppressi due programmi**: il 23.2 *Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* e il 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*.

Al contempo, risultano **istituiti quattro programmi**:

- 1) programma 23.6 *Programmazione e valutazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*;
- 2) programma 23.7 *Programmazione e valutazione del sistema universitario*;
- 3) programma 23.8 *Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*;
- 4) programma 23.9 *Sviluppo della formazione post-universitaria*.

In particolare, il nuovo programma 23.6 *Programmazione e valutazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* riceve parte delle risorse del soppresso programma 23.2. Si articola in tre azioni:

- 1) azione 23.6.1 “Spese di personale per il programma”;
- 2) azione 23.6.2 “Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” che acquisisce parte delle risorse allocate in precedenza nell’ex azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, tra cui quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- 3) azione 23.6.3 “Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura” dove sono trasferite le risorse allocate nell’ex azione 23.2.5 di eguale denominazione.

Il nuovo programma 23.7 *Programmazione e valutazione del sistema universitario* acquisisce le risorse del soppresso programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*. Si compone delle seguenti cinque azioni:

- 1) azione 23.7.1 “Spese di personale per il programma”;
- 2) azione 23.7.2 “Finanziamento delle università statali” (ex azione 23.3.2);

- 3) azione 23.7.3 “Contributi a favore delle università non statali” (ex azione 23.3.3);
- 4) azione 23.7.4 “Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria” che accorpa l'ex azione 23.3.4 “Interventi di edilizia universitaria” e l'ex azione 23.3.6 “Ammortamento mutui per edilizia universitaria”;
- 5) 23.7.5 “Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario” (ex azione 23.3.5).

Il nuovo programma 23.8 *Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* acquisisce parte delle risorse del programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* e parte delle risorse del soppresso programma 23.2 *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*. Si compone delle seguenti cinque azioni:

- 1) azione 23.8.1 “Spese di personale per il programma”;
- 2) azione 23.8.2 “Spese di personale per il programma (docenti)” (ex azione 23.2.2);
- 3) azione 23.8.3 “Spese di personale per il programma (personale amministrativo)” (ex azione 23.2.3);
- 4) azione 23.8.4 “Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria” (ex azione 23.2.6);
- 5) azione 23.8.5 “Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM” che riceve le risorse per il cofinanziamento dello Stato per la stipula da parte delle università di patti territoriali per l'alta formazione per le imprese (in precedenza nell'azione 23.1.3 “Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari”, ora soppressa); le risorse destinate ai contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti, nonché risorse per la formazione e aggiornamento del personale (quota parte dall'ex azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”) e tutte le risorse della soppressa azione 23.2.7 “Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa”.

Infine, il nuovo programma 23.9 *Sviluppo della formazione post-universitaria* che acquisisce parte delle risorse del programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore*. Si articola in due azioni:

- 1) azione 23.9.1 “Spese di personale per il programma”;
- 2) azione 23.9.2 “Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria” che acquisisce tra l'altro le risorse destinate alle borse di studio agli specializzandi medici periodo 1983-1991 e quelle destinate al rimborso alle università per le spese sostenute per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (quota parte dell'ex azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore”) nonché le risorse destinate al funzionamento della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (quota parte delle risorse dell'ex azione 23.1.3 “Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari”).

Sempre nell'ambito della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, risulta modificato nella denominazione e nel contenuto il programma 23.1 *Diritto allo studio*, in precedenza *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore*. Oltre ai cambiamenti già descritti per la confluenza

di risorse nei nuovi programmi, vengono soppresse due azioni (la 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore” e la 23.1.3 “Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari”) e, contestualmente, si istituisce l'azione 23.1.5 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative”. Quest'ultima azione riceve risorse da parte delle due azioni soppresse.

Risultano altresì modificati nel contenuto, ma non nella denominazione, il programma 23.5 *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* e il programma 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*. L'azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”, infatti, cede risorse all'azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi” per quanto attiene alle spese in materia di comunicazione istituzionale.

Per il **Ministero della difesa**, vi è una ricollocazione delle spese per acquisto, espropriazione di immobili e di diritti immobiliari, occupazioni d'urgenza di immobili, spese di cancelleria tecnica, notifiche, trascrizione e volturazione decreti prefettizi, spese per perizie giudiziarie, compensi a tecnici professionisti privati per rilevamenti catastali che nel 2026 passano al programma 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.5 “Attività di supporto istituzionale”); in precedenza, erano collocate nel programma 5.6 *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali* (azione 5.6.8 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate”).

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2025-2027¹¹.

¹¹ Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione “La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni statistiche/la spesa delle amministrazioni centrali dello stato/>

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2026-2028

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Entrate di competenza.
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2026			Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2026	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028
ENTRATE TRIBUTARIE	674.170	937	675.107	688.283	774	689.058	703.983	-516	703.467
Imposte sul patrimonio e sul reddito	374.464	-152	374.312	381.477	-675	380.802	390.625	-2.346	388.279
Tasse ed imposte sugli affari	246.295	643	246.938	252.429	511	252.940	258.520	495	259.015
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.102	232	35.334	35.852	472	36.324	36.179	539	36.717
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.821	213	12.034	11.822	466	12.288	11.826	797	12.623
Tasse e imposte su attività di gioco	6.489	0	6.489	6.704	0	6.704	6.833	0	6.833
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	83.817	1.536	85.353	82.178	1.439	83.617	82.144	476	82.620
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.758	0	1.758	1.757	0	1.757	1.757	0	1.757
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.877	-15	2.862	1.163	-15	1.148	1.163	-15	1.148
Entrate di tipo finanziario	11.912	-313	11.599	13.236	-301	12.935	13.246	-288	12.957
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	17.726	185	17.911	17.726	185	17.911	17.715	220	17.935
Entrate da contributi versati allo Stato	9.242	0	9.242	8.935	0	8.935	8.931	0	8.931
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.790	585	10.375	9.893	573	10.466	9.897	561	10.458
Partite che si compensano nella spesa	616	0	616	616	0	616	616	0	616
Altre entrate extratributarie	26.596	1.094	27.690	25.353	996	26.349	25.220	-1	25.219
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	252	0	252	253	0	253	251	0	251
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	0	18	17	0	17	16	0	16
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	0	234	236	0	236	235	0	235
TOTALE ENTRATE FINALI	758.239	2.473	760.712	770.715	2.213	772.928	786.378	-40	786.338

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2026-2028 – Entrate di cassa.
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2026			Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2026	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028
ENTRATE TRIBUTARIE	644.204	346	644.550	658.288	678	658.966	672.437	-542	671.895
Imposte sul patrimonio e sul reddito	362.078	-410	361.668	369.062	-717	368.345	377.544	-2.358	375.186
Tasse ed imposte sugli affari	228.871	311	229.182	235.005	457	235.462	240.216	481	240.697
Imposte sulla produzione e sui consumi	34.938	232	35.170	35.688	472	36.160	36.012	539	36.550
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.822	213	12.035	11.823	466	12.289	11.827	797	12.624
Tasse e imposte su attività di gioco	6.496	0	6.496	6.710	0	6.710	6.839	0	6.839
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	67.197	1.266	68.464	65.500	1.246	66.746	65.803	306	66.110
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.303	0	3.303	3.503	0	3.503	3.603	0	3.603
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.765	0	1.765	1.764	0	1.764	1.764	0	1.764
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.869	-15	2.854	1.155	-15	1.140	1.156	-15	1.141
Entrate di tipo finanziario	10.080	-340	9.741	11.396	-321	11.076	11.445	-306	11.139
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	4.089	-58	4.031	4.046	11	4.058	4.316	67	4.383
Entrate da contributi versati allo Stato	9.218	0	9.218	8.910	0	8.910	8.908	0	8.908
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.710	585	9.295	8.806	574	9.380	8.824	562	9.386
Partite che si compensano nella spesa	616	0	616	616	0	616	616	0	616
Altre entrate extratributarie	26.546	1.094	27.640	25.303	996	26.299	25.170	-1	25.169
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	249	0	249	250	0	250	248	0	248
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	0	18	17	0	17	16	0	16
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	231	0	231	233	0	233	232	0	232
TOTALE ENTRATE FINALI	711.651	1.612	713.263	724.038	1.924	725.962	738.488	-235	738.253

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di competenza.
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2024 (ridassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Bilancio 2025 (ridassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Previsioni DLB Integrato 2026-2028								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	2026			2027			2028		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.055	3.375	3.694	3.886	3.245	114	3.359	2.837	73	2.910	2.774	72	2.846
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	882	940	938	1.051	834	-2	832	764	-2	762	754	-1	753
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.386	152.958	151.105	152.614	155.133	1.587	156.720	154.711	1.392	156.103	153.587	2.125	155.712
L'Italia in Europa e nel mondo	32.551	34.797	38.392	37.707	43.370	-162	43.208	42.030	-39	41.991	39.814	-39	39.776
Difesa e sicurezza del territorio	29.015	30.027	30.963	32.473	31.724	90	31.814	32.483	-23	32.460	31.878	-76	31.803
Giustizia	11.456	11.756	11.732	11.997	11.756	-134	11.622	11.615	-76	11.539	11.235	63	11.298
Ordine pubblico e sicurezza	12.953	13.916	13.071	13.954	13.004	-139	12.864	13.366	-192	13.174	13.123	-125	12.998
Soccorso civile	5.814	6.710	5.644	6.647	5.704	854	6.558	5.638	531	6.169	5.436	563	5.999
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.485	2.431	1.938	2.009	1.208	427	1.635	1.045	457	1.502	929	-46	882
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.109	1.377	908	1.209	1.301	-239	1.062	1.157	-129	1.028	1.101	-102	999
Competitività e sviluppo delle imprese	63.633	82.572	78.299	84.585	70.782	2.620	73.402	52.200	1.901	54.101	28.320	963	29.283
Regolazione dei mercati	42	41	38	38	37	0	37	37	0	37	37	0	37
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.641	18.355	17.102	17.382	14.598	-311	14.287	21.497	1.344	22.841	20.161	1.706	21.867
Infrastrutture pubbliche e logistica	8.207	8.930	6.321	6.395	8.014	-729	7.285	10.092	233	10.326	8.474	961	9.434
Comunicazioni	1.371	1.421	1.007	1.011	900	-2	898	776	-2	774	774	0	774
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	570	716	455	457	524	123	647	369	133	502	368	133	501
Ricerca e innovazione	4.862	5.013	4.295	4.330	4.320	-68	4.252	4.511	-35	4.476	4.392	-53	4.340
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.088	3.490	2.937	3.177	3.149	-268	2.881	2.647	-175	2.472	2.182	-128	2.054
Casa e assetto urbanistico	863	851	714	781	816	-2	813	429	32	461	271	30	301
Tutela della salute	1.930	2.180	1.993	2.220	2.169	-55	2.114	1.879	-22	1.858	1.853	-10	1.843
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.414	3.242	2.962	3.100	3.063	-255	2.808	3.303	-224	3.080	3.184	-331	2.853
Istruzione scolastica	52.090	55.665	56.821	57.426	57.913	-141	57.772	57.419	-225	57.194	57.242	-244	56.998
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.446	11.410	11.583	11.612	11.191	225	11.415	11.378	226	11.604	11.157	224	11.381
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.174	63.351	66.210	66.262	67.896	1.544	69.440	69.063	917	69.980	69.913	1.037	70.950
Politiche previdenziali	135.111	135.279	122.496	122.627	113.424	607	114.031	111.277	2.408	113.685	109.804	1.402	111.206
Politiche per il lavoro	17.731	18.278	17.572	17.599	17.190	1	17.191	17.045	10	17.055	16.981	10	16.991
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.230	3.475	3.514	3.458	3.209	-53	3.157	3.201	-49	3.152	3.054	-4	3.049
Sviluppo e riequilibrio territoriale	13.487	13.297	14.865	15.000	8.817	-100	8.717	11.214	-100	11.114	9.861	-100	9.761
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	118.890	126.661	121.513	130.512	125.430	-767	124.663	125.404	-568	124.836	126.788	-1.428	125.361
Giovani e sport	937	1.397	1.092	1.117	1.251	14	1.265	1.143	14	1.157	984	-1	984
Turismo	347	375	405	405	225	23	248	249	23	272	123	63	186
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.389	4.614	4.341	4.547	4.641	-75	4.566	4.362	-60	4.302	4.275	-69	4.206
Fondi da ripartire	23.530	12.023	21.583	19.292	20.763	2.589	23.352	24.118	306	24.424	25.194	508	25.702
Debito pubblico	418.396	414.234	383.046	379.411	430.691	7	430.697	406.870	69	406.939	445.885	239	446.124
Totale	1.215.086	1.245.155	1.199.545	1.216.295	1.238.292	7.322	1.245.613	1.206.128	8.150	1.214.278	1.211.910	7.342	1.219.252

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di cassa.
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Previsioni DLB Integrato 2026-2028								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asestate	2026			2027			2028		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.054	3.380	3.698	3.889	3.248	114	3.362	2.837	73	2.910	2.774	72	2.846
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	882	944	938	1.054	834	-2	832	764	-2	762	754	-1	753
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	148.753	156.784	154.182	155.660	156.925	1.587	158.512	157.001	1.392	158.393	153.587	2.125	155.712
L'Italia in Europa e nel mondo	32.591	34.953	38.392	37.775	43.370	-162	43.208	42.030	-39	41.991	39.814	-39	39.776
Difesa e sicurezza del territorio	29.289	30.525	31.219	32.720	31.780	90	31.870	32.713	-23	32.690	32.023	-76	31.947
Giustizia	11.501	11.833	11.732	12.046	11.806	-134	11.672	11.615	-76	11.539	11.235	63	11.298
Ordine pubblico e sicurezza	13.016	14.126	13.071	14.222	13.003	-139	12.864	13.365	-192	13.172	13.118	-125	12.993
Soccorso civile	6.694	7.682	6.354	7.373	6.740	854	7.594	6.288	531	6.819	5.989	563	6.552
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.885	3.173	2.038	2.142	1.208	427	1.635	1.045	457	1.502	929	-46	882
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.109	1.282	908	1.209	1.301	-239	1.062	1.157	-129	1.028	1.101	-102	999
Competitività e sviluppo delle imprese	69.633	89.243	81.789	88.262	73.782	2.620	76.402	55.200	1.901	57.101	31.320	963	32.283
Regolazione dei mercati	42	56	38	38	37	0	37	37	0	37	37	0	37
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.641	18.736	17.132	17.453	14.598	-311	14.287	21.499	1.344	22.844	20.164	1.706	21.870
Infrastrutture pubbliche e logistica	8.285	9.011	5.933	6.114	9.339	-729	8.610	10.170	233	10.404	8.474	961	9.434
Comunicazioni	1.371	1.549	1.150	1.146	900	-2	898	928	-2	926	774	0	774
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	570	727	455	458	524	123	647	369	133	502	368	133	501
Ricerca e innovazione	5.116	5.412	4.420	4.558	4.395	-68	4.327	4.496	-35	4.461	4.394	-53	4.341
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.163	3.670	3.019	3.262	3.149	-268	2.881	2.647	-175	2.472	2.182	-128	2.054
Casa e assetto urbanistico	863	876	714	778	816	-2	813	429	32	461	271	30	301
Tutela della salute	1.930	2.911	1.993	2.210	2.169	-55	2.114	1.879	-22	1.858	1.853	-10	1.843
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.518	4.278	3.083	3.391	3.269	-255	3.014	3.303	-224	3.080	3.184	-331	2.854
Istruzione scolastica	52.765	57.258	57.162	57.968	58.033	-141	57.892	57.445	-225	57.220	57.267	-244	57.023
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.514	12.137	11.756	11.785	11.224	225	11.448	11.378	226	11.604	11.384	224	11.608
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.174	64.116	67.209	67.719	68.833	1.544	70.377	69.173	917	70.090	69.913	1.037	70.950
Politiche previdenziali	135.111	134.914	122.496	122.587	113.424	607	114.031	111.277	2.408	113.685	109.804	1.402	111.206
Politiche per il lavoro	17.731	17.883	17.572	17.190	17.190	1	17.191	17.045	10	17.055	16.981	10	16.991
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.490	4.111	3.544	3.488	3.209	-53	3.157	3.201	-49	3.152	3.054	-4	3.049
Sviluppo e riequilibrio territoriale	8.582	10.092	10.488	12.123	12.574	-100	12.474	10.982	-100	10.882	9.065	-100	8.965
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	119.916	127.726	123.322	132.856	125.926	-767	125.159	126.066	-568	125.499	127.451	-1.428	126.024
Giovani e sport	937	1.404	1.092	1.117	1.251	14	1.265	1.143	14	1.157	984	-1	984
Turismo	347	498	405	405	225	23	248	249	23	272	123	63	186
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.590	5.467	4.343	4.695	4.641	-75	4.567	4.381	-60	4.321	4.294	-69	4.225
Fondi da ripartire	33.086	12.613	34.738	31.135	33.263	2.589	35.852	33.118	306	33.424	34.194	508	34.702
Debito pubblico	418.396	416.505	382.848	379.159	430.691	7	430.697	406.870	69	406.939	445.885	239	446.124
Totale	1.231.545	1.265.875	1.219.231	1.237.987	1.263.678	7.322	1.271.000	1.222.099	8.150	1.230.249	1.224.745	7.343	1.232.087

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di competenza

(in milioni di euro)

	2025		Previsioni DLB Integrato 2026-2028								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026			2027			2028		
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	114.434	117.113	114.010	-74	113.936	115.323	-35	115.288	116.924	29	116.953
Consumi intermedi	15.836	17.118	15.944	-94	15.850	15.162	-72	15.091	15.011	-75	14.936
IRAP	5.726	5.952	5.829	0	5.829	5.780	0	5.780	5.751	0	5.751
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	369.491	371.792	365.053	4.100	369.153	363.981	4.907	368.889	362.166	4.713	366.879
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.812	15.355	15.000	324	15.325	14.903	284	15.187	14.717	348	15.065
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	164.974	166.445	168.347	1.367	169.714	168.848	1.016	169.865	167.843	1.745	169.588
- Regioni e province autonome	140.922	142.226	144.568	957	145.525	144.536	438	144.974	143.557	1.215	144.772
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.427	13.633	13.446	168	13.614	13.963	335	14.298	13.941	287	14.228
- Altre amministrazioni	10.625	10.586	10.333	243	10.576	10.350	243	10.592	10.345	243	10.588
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	189.704	189.992	181.706	2.408	184.114	180.230	3.607	183.837	179.606	2.620	182.226
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.131	15.446	14.335	500	14.834	14.524	481	15.004	14.522	-18	14.504
Trasferimenti correnti a imprese	9.429	9.592	8.920	113	9.033	8.855	232	9.087	8.128	231	8.359
Trasferimenti correnti a estero	1.581	1.742	1.888	92	1.980	1.786	16	1.802	1.345	16	1.361
Risorse proprie UE	22.560	21.560	25.560	0	25.560	25.960	0	25.960	27.750	0	27.750
Interessi passivi e altri oneri finanziari	106.269	104.040	108.820	88	108.908	112.827	147	112.973	114.051	313	114.364
Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.903	110.392	105.353	-255	105.098	104.492	-300	104.192	105.799	-1.184	104.615
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	3.168	3.289	3.340	0	3.340	3.378	0	3.378	3.289	0	3.289
Fondi da ripartire di parte corrente	9.791	7.317	10.648	2.656	13.305	11.364	447	11.811	11.179	618	11.797
TOTALE SPESE CORRENTI	775.318	785.354	779.700	7.127	786.827	783.432	5.823	789.255	785.915	4.641	790.556
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	669.049	681.314	670.880	7.039	677.918	670.605	5.676	676.282	671.865	4.328	676.193
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.160	12.582	14.058	-912	13.146	15.212	-715	14.498	13.955	-645	13.310
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.548	45.995	41.807	-1.513	40.295	43.664	-332	43.332	35.640	214	35.854
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	31.990	32.200	28.111	-750	27.361	30.734	181	30.915	24.171	722	24.893
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	13.558	13.796	13.696	-763	12.933	12.930	-513	12.417	11.469	-508	10.961
- Regioni e province autonome	4.513	4.756	4.839	-411	4.428	4.393	-238	4.155	3.913	-93	3.820
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	7.900	7.806	7.765	-237	7.527	7.351	-171	7.179	6.790	-316	6.474
- Altre amministrazioni	1.144	1.233	1.092	-115	977	1.186	-104	1.082	767	-100	667
- Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Contributi agli investimenti ad imprese	71.828	78.824	64.193	1.802	65.995	51.879	2.729	54.608	28.181	2.353	30.534
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	185	238	321	0	321	318	0	318	43	0	43
Contributi agli investimenti ad Estero	546	579	573	46	620	577	-4	574	514	-1	514
Altri trasferimenti in conto capitale	3.401	4.047	3.454	677	4.131	3.135	493	3.629	2.929	596	3.525
Fondi da ripartire in conto capitale	3.999	3.493	2.659	-123	2.536	3.672	-131	3.541	3.018	-84	2.934
Acquisizione di attività finanziarie	2.784	2.795	1.713	-14	1.699	1.584	51	1.635	1.143	29	1.172
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	140.451	148.553	128.779	-37	128.742	120.042	2.092	122.134	85.424	2.463	87.887
TOTALE SPESE FINALI	915.769	933.907	908.479	7.090	915.569	903.474	7.915	911.389	871.339	7.104	878.443
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	809.501	829.867	799.658	7.002	806.660	790.647	7.768	798.415	757.289	6.791	764.079
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	232	330.045	302.654	235	302.889	340.571	239	340.809
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.199.545	1.216.295	1.238.292	7.322	1.245.613	1.206.128	8.150	1.214.278	1.211.910	7.342	1.219.252

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2026-2028.

Stanziamenti di cassa

(in milioni di euro)

	2025		Previsioni DLB Integrato 2026-2028								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026			2027			2028		
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
dditi da lavoro dipendente	117.935	120.612	116.010	-74	115.936	115.449	-35	115.414	116.934	29	116.963
nsumi intermedi	15.963	17.489	15.991	-94	15.898	15.195	-72	15.123	15.046	-75	14.971
iP	5.726	5.954	5.829	0	5.829	5.780	0	5.780	5.751	0	5.751
isferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	372.567	373.133	367.483	4.100	371.583	366.095	4.907	371.002	362.459	4.713	367.172
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.886	15.463	15.074	324	15.398	14.973	284	15.257	14.787	348	15.135
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	167.977	168.498	170.704	1.367	172.071	170.892	1.016	171.908	168.067	1.745	169.811
- Regioni e province autonome	143.762	145.075	146.892	957	147.849	146.579	438	147.018	143.557	1.215	144.772
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.507	12.871	13.446	168	13.614	13.963	335	14.298	13.941	287	14.228
- Altre amministrazioni	10.707	10.553	10.366	243	10.609	10.350	243	10.592	10.568	243	10.811
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	189.704	189.172	181.706	2.408	184.114	180.230	3.607	183.837	179.606	2.620	182.226
isferimenti correnti a famiglie e ISP	15.212	15.836	14.341	500	14.840	14.524	481	15.004	14.523	-18	14.504
isferimenti correnti a imprese	9.464	9.636	8.920	113	9.033	8.766	232	8.998	8.054	231	8.285
isferimenti correnti a estero	1.581	1.744	1.888	92	1.980	1.786	16	1.802	1.345	16	1.361
orse proprie UE	22.560	21.560	25.560	0	25.560	25.960	0	25.960	27.750	0	27.750
eressi passivi e altri oneri finanziari	106.070	103.769	108.820	88	108.908	112.827	147	112.973	114.051	313	114.364
nborsi e poste correttive delle entrate	101.903	110.392	105.353	-255	105.098	104.474	-300	104.174	105.781	-1.184	104.597
mortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
re uscite correnti	3.168	3.287	3.340	0	3.340	3.378	0	3.378	3.289	0	3.289
ndi da ripartire di parte corrente	18.791	15.427	21.148	2.656	23.805	20.364	447	20.811	20.179	618	20.797
TOTALE SPESE CORRENTI	790.939	798.841	794.684	7.127	801.811	794.597	5.823	800.420	795.163	4.641	799.804
ULE SPESE CORRENTI netto interessi	684.869	695.072	685.864	7.039	692.903	681.770	5.676	687.447	681.112	4.328	685.440
SPESE IN C/CAPITALE											
estimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.569	13.494	14.316	-912	13.404	15.344	-715	14.629	14.108	-645	13.463
ntributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	43.104	46.192	47.325	-1.513	45.812	44.337	-332	44.005	35.396	214	35.611
Contributi concessi in c/Investimenti ad Amministrazioni centrali	27.405	29.243	32.274	-750	31.524	30.498	181	30.679	23.375	722	24.097
Contributi concessi in c/Investimenti a Amministrazioni locali	15.698	16.949	15.051	-763	14.288	13.839	-513	13.326	12.022	-508	11.514
- Regioni e province autonome	4.809	4.986	5.294	-411	4.883	4.749	-238	4.511	3.913	-93	3.820
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	9.607	10.469	8.665	-237	8.427	7.901	-171	7.729	7.340	-316	7.024
- Altre amministrazioni	1.282	1.493	1.092	-115	977	1.189	-104	1.085	769	-100	670
- Contributi concessi in c/Investimenti a Enti di Previdenza e assistenza	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ntributi agli investimenti ad imprese	72.082	80.116	64.991	1.802	66.793	52.209	2.729	54.938	28.191	2.353	30.544
ntributi agli investimenti a famiglie e ISP	185	263	321	0	321	318	0	318	43	0	43
ntributi agli investimenti ad Estero	546	493	573	46	620	577	-4	574	514	-1	514
ri trasferimenti in conto capitale	3.561	4.316	3.945	677	4.622	3.240	493	3.734	2.934	596	3.530
ndi da ripartire in conto capitale	5.267	4.740	2.996	-123	2.873	4.238	-131	4.107	3.681	-84	3.597
quisizione di attività finanziarie	7.202	7.145	4.713	-14	4.699	4.584	51	4.635	4.143	29	4.172
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	144.516	156.759	139.181	-37	139.144	124.848	2.092	126.940	89.012	2.463	91.474
TOTALE SPESE FINALI	935.456	955.600	933.865	7.090	940.955	919.445	7.915	927.360	884.174	7.104	891.278
ULE SPESE FINALI netto interessi	829.385	851.831	825.045	7.002	832.047	806.618	7.768	814.386	770.124	6.791	776.914
nborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	232	330.045	302.654	235	302.889	340.571	239	340.809
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.219.231	1.237.987	1.263.678	7.322	1.271.000	1.222.099	8.150	1.230.249	1.224.745	7.343	1.232.087

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- Rimodulazioni compensative “verticali” di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))
- Rimodulazioni compensative “orizzontali” per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))
- Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE
2026-2028

II.1 Saldi del bilancio dello Stato a legislazione vigente

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2026-2028 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2025 e nel corso degli anni precedenti aventi effetti pluriennali.

In ordine ai dati del bilancio assestato, tenuto conto del calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2025, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il bilancio dello Stato presenta nel 2026 un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali) pari a -150,2 miliardi in termini di competenza e a -222,2 miliardi in termini di cassa. Il saldo netto evidenzia un miglioramento di 39 miliardi per la competenza e di 27,9 miliardi per la cassa rispetto al dato assestato del 2025 (pari a -189,3 miliardi per la competenza e a -250,1 miliardi per la cassa). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+13,6 miliardi per la competenza; +6,1 miliardi per la cassa) e di una riduzione delle spese finali (-25,4 miliardi per la competenza; -21,6 miliardi per la cassa).

Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+21,7 miliardi per la competenza; +12,9 miliardi per la cassa), che risentono del miglioramento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-8 miliardi per la competenza; -6,6 miliardi per la cassa).

Con riferimento alle spese finali, si riducono in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per i rimborsi e le poste correttive dell'entrata (-5 miliardi), principalmente per il venir meno dei consistenti rifinanziamenti disposti nel 2025 per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della contabilità speciale, scontate nei tendenziali di finanza pubblica, per le compensazioni e i rimborsi d'imposta. Aumentano, d'altro canto, gli stanziamenti per gli interessi passivi (+5 miliardi circa), che risentono della dinamica crescente dello stock di titoli governativi, e dell'accumularsi nello stock stesso di titoli emessi negli anni passati che hanno recepito gli effetti della restrizione monetaria attuata dalla BCE dalla seconda metà del 2022 fino a inizio 2024.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, vengono meno gli stanziamenti per i crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, finanziati a legislazione vigente fino al 2025 (-6,8 miliardi), e si riducono gli stanziamenti del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-3,2 miliardi), rifinanziato in misura maggiore per il 2025 dai decreti-legge e dalle manovre di finanza pubblica, in relazione alla proroghe del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato disposte per fronteggiare l'emergenza pandemica ed energetica e al connesso profilo delle perdite attese. Si riducono altresì gli stanziamenti per i contributi in conto capitale a Ferrovie (-2,4 miliardi), che risentono delle riprogrammazioni delle varie manovre di finanza pubblica.

Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento, attestandosi, in termini di competenza, a -132,7 miliardi di euro nel 2027 e a -84,9 miliardi nel 2028.

Nel biennio considerato le entrate finali aumentano di 28,1 miliardi per la competenza, per effetto dell'incremento delle entrate tributarie (+29,8

miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali si riducono nel biennio di 37,1 miliardi. Nell'ambito della spesa in conto capitale, si riducono, in particolare, gli stanziamenti per i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi (-37,6 miliardi) e vengono meno nel 2028 gli stanziamenti del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (finanziato per 3,4 miliardi nel 2026 e 1,7 miliardi nel 2027) e quelli del fondo per l'attuazione del programma Next Generation Ue (finanziato fino al 2026, per 2,5 miliardi). Di contro, aumentano, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per le risorse proprie Ue (+2,2 miliardi), in relazione alle crescenti esigenze di finanziamento del bilancio comunitario, gli stanziamenti per gli interessi passivi (+5,2 miliardi), che risentono della politica monetaria restrittiva adottata dalla Banca Centrale Europea a partire dalla seconda metà del 2022 fino all'inizio del 2024, il cui impatto diventa sempre più visibile nel corso degli anni, in relazione alla struttura del debito pubblico italiano, che tende a diluire nel tempo gli effetti sui rendimenti dei titoli di Stato, nonché gli stanziamenti per i redditi da lavoro dipendente, su cui incidono i crescenti oneri per i rinnovi dei contratti del personale delle amministrazioni statali, finanziati dalla legge di bilancio per il 2025 (crescono, in particolare, di 2 miliardi nel triennio gli stanziamenti per il rinnovo 2025-2027 e si registrano stanziamenti pari a 1,9 miliardi nel 2028 per il rinnovo 2028-2030).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 222,2 miliardi di euro nel 2026, a 195,4 miliardi nel 2027 e a 145,7 miliardi nel 2028. La differenza tra i due saldi (il saldo netto di cassa è peggiore rispetto a quello di competenza per circa 72 miliardi nel 2026, 62,6 miliardi nel 2027 e 60,7 miliardi nel 2028) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per circa 47 miliardi annui). La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 25,4 miliardi nel 2026, circa 16 miliardi nel 2027 e 12,8 miliardi nel 2028), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (1,4 miliardi nel 2026 e 1,9 miliardi nel 2027), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (10,5 miliardi nel 2026 e 9 miliardi annui nel biennio 2027-2028), nell'ambito dei fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (3 miliardi annui nel triennio), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

Come il saldo netto da finanziare, anche l'avanzo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto degli interessi) e il risparmio pubblico (differenza tra la somma di entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) registrano nel triennio un progressivo miglioramento. L'avanzo primario di competenza presenta valori negativi nel 2026 (-41,4 miliardi) e nel 2027 (circa -20 miliardi) e un valore positivo nel 2028 (circa 29 miliardi), per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali al netto degli interessi. In termini di cassa, l'avanzo primario passa da

-113,4 miliardi nel 2026 a -31,6 miliardi nel 2028. Anche il risparmio pubblico di competenza risulta negativo nel 2026 (-21,7 miliardi) e nel 2027 (-12,9 miliardi) e positivo nel 2028 (0,2 miliardi). In termini di cassa, il risparmio pubblico passa da -83,3 miliardi nel 2026 a -56,9 miliardi nel 2028.

Tavola II.1.a - Previsioni 2026-2028. Stanziamenti di competenza
(in milioni di euro)

	2025		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028
ENTRATE					
Tributarie	643.956	652.425	674.170	688.283	703.983
Extra Tributarie	84.531	91.857	83.817	82.178	82.144
Altre	345	355	252	253	251
Entrate finali	728.833	744.637	758.239	770.715	786.378
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	669.049	681.314	670.880	670.605	671.865
Interessi	106.269	104.040	108.820	112.827	114.051
Spese in conto capitale	140.451	148.553	128.779	120.042	85.424
Spese finali	915.769	933.907	908.479	903.474	871.339
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	302.654	340.571
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-46.830	-41.071	-21.713	-12.970	212
Saldo netto da finanziare	-186.937	-189.270	-150.239	-132.760	-84.961
Avanzo primario	-80.668	-85.229	-41.419	-19.933	29.090
Ricorso al mercato	-470.712	-471.657	-480.052	-435.414	-425.531

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.1.b - Previsioni 2026-2028. Stanziamenti cassa
(in milioni di euro)

	2025		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028
ENTRATE					
Tributarie	620.723	631.300	644.204	658.288	672.437
Extra Tributarie	66.770	73.824	67.197	65.500	65.803
Altre	341	372	249	250	248
Entrate finali	687.834	705.496	711.651	724.038	738.488
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	684.869	695.072	685.864	681.770	681.112
Interessi	106.070	103.769	108.820	112.827	114.051
Spese in conto capitale	144.516	156.759	139.181	124.848	89.012
Spese finali	935.456	955.600	933.865	919.445	884.174
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	302.654	340.571
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-103.447	-93.717	-83.283	-70.809	-56.922
Saldo netto da finanziare	-247.622	-250.104	-222.215	-195.407	-145.686
Avanzo primario	-141.552	-146.335	-113.394	-82.580	-31.635
Ricorso al mercato	-531.398	-532.491	-552.028	-498.061	-486.256

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

II.2 Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2026-2028. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge corrispondono ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Lo stesso è a dirsi per le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), che hanno riguardato situazioni del tutto marginali.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 132 milioni di euro nel 2026, un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2027 pari a circa 288 milioni di euro, di un incremento nel 2028 pari a circa 16,8 milioni di euro e una riduzione negli anni successivi per 172,6 milioni di euro.

**Tavola II.2 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per
Amministrazione**
(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2026	2027	2028	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-5,6	-1,1	6,7	0
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	-100,4	51,3	49,2	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	190,0	-140,0	-50,0	0
MINISTERO DELL'INTERNO	10,8	1,2	-11,5	-0,5
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-38,9	38,9	0	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-107,2	72,8	76,0	-41,6
MINISTERO DELLA DIFESA	12,7	244,8	-137,0	-120,5
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	9,5	-9,5	10,0	-10,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-103,0	29,5	73,4	0
Totale rimodulazioni orizzontali	-132,2	288,0	16,8	-172,6
	Flessibilità verticale (variazioni assolute) (1)			
	2026	2027	2028	Totale rimodulazioni triennio (2)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	907,2	0	0	907,2
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	4,5	3,5	3,5	11,5
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	0	1,2	0	1,3
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1,0	0	0	1,0
MINISTERO DELLA CULTURA	32,3	32,3	32,3	97,0
MINISTERO DELLA SALUTE	2,6	2,3	1,2	6,1
MINISTERO DEL TURISMO	1,4	1,4	1,4	4,1
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	949,0	40,7	38,5	1.028,1

(1) Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

(2) Dati espressi in milioni di euro. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi con le componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti.

II.3 Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate¹². Le riassegnazioni di entrate determinano in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento incide sulla funzione allocativa del bilancio e può limitare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni,

¹² Articolo 24, legge n. 196 del 2009.

alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente al ricorrere di determinate condizioni di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura cosiddetta di “stabilizzazione” prevede la possibilità di iscrivere nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2026-2028, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate” sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge¹³.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2026-2028 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 960 milioni annui. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2025-2027, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché da una nuova stabilizzazione pari a 150 mila euro annui.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2026-2028 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 867,8 milioni nel 2026, 871,4 milioni nel 2027 e nel 2028 (cfr. Tavole II.3.1 e II.3.2)¹⁴. Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione

¹³ Nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative riportate nella circolare RGS n. 4 del 2025, che sono aggiornate come segue: il decreto legislativo n. 36 del 2023, articolo 100, comma 10 sostituisce il decreto legislativo 50 del 2016, articolo 216, comma 14; il decreto-legge n. 92 del 2024, articolo 8, comma 6-bis, si aggiunge alle norme preesistenti.

¹⁴ Per il Ministero della cultura, l'importo stabilizzato in bilancio sul capitolo di entrata 2584/30, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale e afferenti agli uffici dotati di autonomia speciale, corrisponde alla quota di 22,5 milioni di euro che la legge n. 160/2019, articolo 1, comma 362, destina a copertura degli oneri relativi al pagamento delle competenze accessorie del personale non dirigenziale del Ministero.

parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni.

Gli importi stabilizzati nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 rappresentano circa il 4 per cento delle riassegnazioni complessivamente effettuate nell'esercizio finanziario 2024; il rapporto sale a circa il 53 per cento considerando le sole riassegnazioni effettuate nel 2024 sui capitoli-piani di gestione interessati dalle stabilizzazioni del 2026¹⁵.

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

¹⁵ Tali percentuali, costruite con riferimento ad anni diversi, sono significative del ruolo delle stabilizzazioni previsto nel 2026 sotto l'ipotesi che il rapporto fra importi stabilizzati e ulteriori riassegnazioni nello stesso anno resti costante (era pari a 45,5 nel 2024).

Tavola II.3.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione (all'euro).

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	168.128	171.475	171.475
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.669.179	2.669.179	2.669.179
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.479.599	5.468.345	5.468.345
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	260.250.000	260.250.000	260.250.000
	Debito pubblico	200.000.000	200.000.000	200.000.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Regolazione dei mercati	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	5.027.500	5.027.500	5.027.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	760.000	760.000	760.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	150.000	150.000	150.000
	Ordine pubblico e sicurezza	18.055.000	18.055.000	18.055.000
	Soccorso civile	10.156.310	10.156.310	10.156.310
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	16.501.392	16.501.392	16.501.392
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	64.147.637	64.272.637	64.272.637
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.681.588	10.681.588	10.681.588
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	55.070.985	57.837.833	57.837.833
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.040.258	3.437.113	3.437.113
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.807.927	9.199.343	9.199.343
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.511.132	1.511.132	1.511.132
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	12.953.078	12.953.078	12.953.078
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.534.105	5.530.378	5.530.378
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.987.394	35.987.394	35.987.394
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.851.247	4.818.332	4.818.332
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	165.250	165.250	165.250
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	22.500.000	22.500.000	22.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	10.780.728	10.780.278	10.780.278
TOTALE		867.760.328	871.395.448	871.395.448

Tavola II.3.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica (all'euro).

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	265.784.227	265.776.320	265.776.320
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.757.994	91.757.994	91.757.994
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.500	13.500	13.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	CONSUMI INTERMEDI	2.287.500	2.287.500	2.287.500
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.110.000	22.110.000	22.110.000
	CONSUMI INTERMEDI	10.186.310	8.585.310	6.251.310
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.462.252	8.462.252	8.462.252
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	1.604.140	3.205.140	8.039.140
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.500.000	2.500.000	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	CONSUMI INTERMEDI	17.761.725	17.761.725	17.761.725
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.375.000	56.500.000	56.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	450.000	450.000	450.000
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	242.500	242.500	242.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	CONSUMI INTERMEDI	62.411.771	65.295.492	65.295.492
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	760.000	800.000	800.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	831.399	1.462.797	1.462.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	CONSUMI INTERMEDI	7.601	7.601	7.601
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.491.531	1.491.531	1.491.531
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.185.136	2.185.136	2.185.136
	CONSUMI INTERMEDI	50.897.806	50.894.079	50.894.079
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.350.000	1.350.000	1.350.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	CONSUMI INTERMEDI	3.972.482	3.904.926	3.904.926
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	748.015	782.656	782.656
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	296.000	296.000	296.000
MINISTERO DELLA CULTURA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
	CONSUMI INTERMEDI	5.199.978	5.199.528	5.199.528
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.580.750	5.580.750	5.580.750
TOTALE		867.760.328	871.395.448	871.395.448

II.4.1 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2026-2028 sono illustrate nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b della relazione. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2026, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2025, sia con quelle assestate derivanti dalla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 758.239 milioni nel 2026, in 770.715 milioni nel 2027 e in 786.378 milioni nel 2028; in termini di cassa il profilo atteso, rispettivamente negli anni 2026, 2027 e 2028, è di 711.651 milioni, 724.038 milioni e 738.488 milioni.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 674.170 milioni nel 2026 a 688.283 milioni nel 2027 e a 703.983 milioni nel 2028, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 644.204 milioni nel 2026 a 658.288 milioni nel 2027 e a 672.437 milioni nel 2028.

La differenza tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare per il triennio 2026-2028 risulta essere significativa per alcune specifiche categorie. In particolare, i principali scostamenti si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (ove sono inclusi tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 29.966 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 17.424 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2026, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 83.817 milioni, 82.178 milioni e 82.144 milioni in termini di competenza, e a 67.197 milioni, 65.500 milioni e 65.803 milioni in termini di cassa, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche in alcune categorie delle entrate extra-tributarie si evidenziano differenze rilevanti tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si fa riferimento in particolare alle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada, nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, in particolare, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette. I proventi ricompresi in tale categoria di entrata si attestano a 17.726 milioni di euro per l'anno 2026, a 17.726 milioni di euro per l'anno 2027 e a 17.715 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di competenza, e a 4.089 milioni di euro, a 4.046 milioni di euro e a 4.316 milioni di euro in termini di cassa per i corrispondenti anni.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2025, le entrate finali attese per il 2026 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, in

termini sia di competenza, sia di cassa, pari rispettivamente a 13.602 milioni di euro e a 6.154 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 21.745 milioni di euro in termini di competenza e di 12.904 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 8.040 milioni di euro per la competenza e di 6.627 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 103 milioni di euro in termini di competenza e per 123 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il 2025, sopra evidenziata, è da imputarsi alla definizione maggiormente prudentiale, per il triennio di formazione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2025 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +9.280 milioni di euro, cassa +5.976 milioni di euro) nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +11.371 milioni di euro, cassa +5.986 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2025, la variazione in diminuzione delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -1.347 milioni di euro, cassa -1.467 milioni di euro), delle entrate da recuperi e rimborsi di spese (competenza -1.378 milioni di euro, cassa -1.322 milioni di euro) e delle altre entrate extra tributarie (competenza -5.137 milioni di euro, cassa -5.213 milioni di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile, principalmente, alla riduzione per il triennio 2026-2028 della previsione attesa sulle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -99 milioni di euro, cassa -119 milioni di euro).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2026-2028 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2026 è, nel complesso, pari a 252.854 milioni, di cui 239.326 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 64.402 milioni, di cui 59.240 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 216.506 milioni, di cui 191.475 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2026 è complessivamente pari a

244.002 milioni, di cui 239.326 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 61.736 milioni, di cui 59.240 milioni afferenti all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito imputabile all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 199.250 milioni, di cui 191.475 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.4.1.a -Entrate di competenza. Previsioni 2026 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2025

(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni a legislazione vigente DLB 2026 - 2028			Variazioni previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025		Variazioni previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	620.723	631.300	644.204	658.288	672.437	23.481	4	12.904	2
Imposte sul patrimonio e sul reddito	346.104	356.102	362.078	369.062	377.544	15.974	-71	5.976	-74
Tasse ed imposte sugli affari	222.549	222.885	228.871	235.005	240.216	6.321	-171	5.986	-176
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.654	33.987	34.938	35.688	36.012	1.284	-1.677	951	-1.707
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.430	11.537	11.822	11.823	11.827	392	-5.151	285	-5.240
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.987	6.790	6.496	6.710	6.839	-491	-9.456	-294	-9.619
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	66.770	73.824	67.197	65.500	65.803	428	1	-6.627	-10
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.304	3.305	3.303	3.503	3.603	-1	-1.921	-2	-2.135
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.761	1.878	1.765	1.764	1.764	4	-3.684	-113	-4.083
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.544	2.490	2.869	1.155	1.156	326	-2.227	380	-2.473
Entrate di tipo finanziario	8.222	9.288	10.080	11.396	11.445	1.858	-562	792	-632
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.788	3.781	4.089	4.046	4.316	-698	-1.533	308	-1.705
Entrate da contributi versati allo Stato	8.823	10.686	9.218	8.910	8.908	395	-624	-1.467	-701
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.887	10.032	8.710	8.806	8.824	-1.177	-667	-1.322	-748
Partite che si compensano nella spesa	605	605	616	616	616	11	-10.744	11	-11.890
Altre entrate extratributarie	26.836	31.759	26.546	25.303	25.170	-290	-152	-5.213	-178
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	341	372	249	250	248	-92	-37	-123	-49
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	12	22	18	17	16	6	-1.797	-4	-1.969
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	329	350	231	233	232	-98	-48	-119	-61
TOTALE ENTRATE FINALI	687.834	705.496	711.651	724.038	738.488	23.817	3	6.154	1

Tavola II.4.1.b - Entrate di cassa. Previsioni 2026 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2025
(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni a legislazione vigente DLB 2026 - 2028			Variazioni previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025		Variazioni previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	643.956	652.425	674.170	688.283	703.983	30.214	4,7	21.745	3,3
Imposte sul patrimonio e sul reddito	356.083	365.184	374.464	381.477	390.625	18.380	5,2	9.280	2,5
Tasse ed imposte sugli affari	235.798	234.923	246.295	252.429	258.520	10.497	4,5	11.371	4,8
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.668	34.001	35.102	35.852	36.179	1.434	4,3	1.101	3,2
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.428	11.535	11.821	11.822	11.826	393	3,4	286	2,5
Tasse e imposte su attività di gioco	6.979	6.782	6.489	6.704	6.833	-490	-7,0	-293	-4,3
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	84.531	91.857	83.817	82.178	82.144	-715	-0,8	-8.040	-8,8
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	3.300	3.300	3.500	3.600	<<	<<	<<	<<
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.754	1.871	1.758	1.757	1.757	4	0,2	-113	-6,0
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.550	2.496	2.877	1.163	1.163	327	12,8	381	15,3
Entrate di tipo finanziario	10.211	11.200	11.912	13.236	13.246	1.700	16,7	712	6,4
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	19.527	18.896	17.726	17.726	17.715	-1.801	-9,2	-1.169	-6,2
Entrate da contributi versati allo Stato	8.841	10.589	9.242	8.935	8.931	401	4,5	-1.347	-12,7
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.933	11.168	9.790	9.893	9.897	-1.143	-10,5	-1.378	-12,3
Partite che si compensano nella spesa	605	605	616	616	616	11	1,8	11	1,8
Altre entrate extratributarie	26.810	31.733	26.596	25.353	25.220	-214	-0,8	-5.137	-16,2
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	345	355	252	253	251	-93	-26,8	-103	-28,9
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	12	22	18	17	16	6	50,0	-4	-18,2
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	333	333	234	236	235	-99	-29,6	-99	-29,6
TOTALE ENTRATE FINALI	728.833	744.637	758.239	770.715	786.378	29.407	4,0	13.602	1,8

Tavola II.4.1.c - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2026-2028
(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
ENTRATE TRIBUTARIE	629.034	643.147	658.913	45.136	45.136	45.070	674.170	688.283	703.983
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	239.326	247.226	256.370	13.528	13.528	13.518	252.854	260.754	269.888
Imposta sul reddito delle societa'	59.240	58.515	58.093	5.162	5.162	5.177	64.402	63.677	63.270
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	45.298	45.098	45.475	342	342	342	45.640	45.440	45.817
Imposta sul valore aggiunto	191.475	197.131	203.109	25.031	25.031	24.960	216.506	222.162	228.069
Registro e bollo	16.194	16.404	16.359	170	170	170	16.364	16.574	16.529
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.136	32.623	32.931	97	97	97	32.233	32.720	33.028
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.821	11.822	11.826	0	0	0	11.821	11.822	11.826
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.489	6.704	6.833	0	0	0	6.489	6.704	6.833

Tavola II.4.1.d - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2026-2028*(in milioni di euro)*

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
ENTRATE TRIBUTARIE	628.951	643.063	658.826	15.253	15.225	13.611	644.204	658.288	672.437
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	239.326	247.226	256.370	4.676	4.673	4.164	244.002	251.899	260.534
Imposta sul reddito delle societa'	59.240	58.515	58.093	2.496	2.488	2.357	61.736	61.003	60.450
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	45.299	45.099	45.476	84	75	65	45.383	45.174	45.540
Imposta sul valore aggiunto	191.475	197.131	203.109	7.775	7.775	6.834	199.250	204.906	209.943
Registro e bollo	16.195	16.405	16.360	69	71	67	16.265	16.476	16.427
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.136	32.623	32.931	16	15	14	32.152	32.638	32.945
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.822	11.823	11.827	1	0	0	11.822	11.823	11.827
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.492	6.707	6.836	4	3	3	6.496	6.710	6.839

II.4.2 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2026-2028 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2025. Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2024 e 2025, per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 (Tavole II.4.2.A e II.4.2.B).

Le previsioni di spesa per il 2026 a legislazione vigente, pari a circa 1.238,3 miliardi per la competenza e a 1.263,7 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2025 di 22 miliardi per la competenza e di 25,7 miliardi per la cassa.

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2026 nel confronto con le previsioni assestate dell'esercizio precedente.

Per brevità vengono analizzate solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2026) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 10 per cento rispetto alle previsioni assestate 2025).

La missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri** è in diminuzione di 0,6 miliardi (-17 per cento). La contrazione è in corrispondenza del programma 1.3 *Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL* e sconta, tra le altre cose, l'andamento pluriennale della spesa per opere e interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 già definito da provvedimenti legislativi precedenti (legge di bilancio per il 2022¹⁶, dal decreto-legge n. 75/2023¹⁷, dalla legge di bilancio per il 2024¹⁸ e, con risorse per l'anno 2025, dalla legge di bilancio per il 2025¹⁹). La riduzione riguarda, similmente, anche gli stanziamenti finalizzati all'accoglienza dei pellegrini, finanziati dalla legge di bilancio 2024-2026²⁰ e, per l'anno 2025, dalla legge di bilancio n. 207/2024²¹. Infine, l'andamento della spesa riflette il fatto che le previsioni assestate 2025 includevano anche le risorse relative all'8 per mille del gettito IRPEF destinate per l'anno in corso alla Presidenza del consiglio dei Ministri per finalità varie.

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** registra un incremento di circa 5,7 miliardi (+15 per cento rispetto alle previsioni assestate 2025). L'aumento è concentrato nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* e, in particolare, è legato sia all'incremento di stanziamenti destinati a finanziare il bilancio dell'Unione Europea a titolo di risorse proprie basate sul Reddito Nazionale Lordo e sull'IVA (+4 miliardi), le

¹⁶ Articolo 1, comma 420 della legge n. 234/2021.

¹⁷ Articolo 43, comma 4 bis, del decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023.

¹⁸ Articolo 1, comma 488 della legge n. 213/2023.

¹⁹ Articolo 1, comma 497 della legge n. 207/2024.

²⁰ Articolo 1, comma 488 della legge n. 213/2023.

²¹ Articolo 1, comma 496 della legge n. 207/2024.

cui previsioni di spesa erano state riviste al ribasso in sede di assestamento 2025, sia alle maggiori risorse destinate ai finanziamenti nazionali del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (+2 miliardi circa). Anche le previsioni relative al Fondo per le opere indifferibili sono in aumento di circa 1 miliardo, come previsto già nella programmazione pluriennale della legge di bilancio 2023-2025²². Le risorse del Fondo sono finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nell'ambito dei contratti pubblici e delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

La missione 8 **Soccorso civile** è in diminuzione di 0,9 miliardi (-14 per cento rispetto alle previsioni assestate 2025). Nel programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-0,4 miliardi circa), le riduzioni principali riguardano i trasferimenti alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del 2023 (-0,8 miliardi), poiché i finanziamenti pluriennali di cui al Decreto-legge n. 61/2023 erano previsti fino al 2025²³. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano le risorse destinate alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (+0,4 miliardi) (come previsto dalla legge di bilancio per il 2025²⁴). Nell'ambito del programma 8.5 *Protezione civile* (-0,3 miliardi), la variazione negativa riguardante il Fondo per le emergenze nazionali (-0,3 miliardi rispetto all'assestato 2025).

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** diminuisce di 0,8 miliardi (-40 per cento rispetto all'assestato 2025). In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,6 miliardi) giunge a scadenza lo stanziamento sul Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i meno abbienti, rifinanziato per il 2025 dalla legge di bilancio n. 207/2024²⁵. Analogamente si segnalano diverse riduzioni nell'ambito del programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (-0,2 miliardi circa), tra cui quelle relative ai trasferimenti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per il rilascio di garanzie volte a favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca e i contributi per sostenere la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano invece gli stanziamenti a valere sul Fondo per le emergenze in agricoltura rispetto all'assestato 2025.

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** vede decrementare le proprie dotazioni rispetto all'assestato 2025 di 13,8 miliardi (-16 per cento). Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-7,2 miliardi) l'andamento declinante riguarda prevalentemente alcuni crediti di imposta, come quelli per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno (-6,8 miliardi rispetto all'assestato 2025), da ultimo rifinanziati con la legge di assestamento per il 2025 (per allineare le dotazioni di bilancio all'effettivo tiraggio). Da segnalare, inoltre, le riduzioni relative al programma

²² Articolo 1, comma 369 della legge n. 197/2022.

²³ L'articolo 20-quinques del decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023, ha istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni del 2023, con stanziamenti di 500 milioni per il 2023, 300 milioni per il 2024 e 200 milioni per il 2025. Relativamente all'anno 2025, sono state poi riassegnate ulteriori risorse con decreto di variazione (DRGS) n. 022302.

²⁴ Articolo 1, commi 662-668-670-671 della legge n. 207/2024.

²⁵ Articolo 1, comma 103 della legge n. 207/2024.

11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (-4 miliardi), principalmente per il ridursi delle dotazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-3,2 miliardi rispetto all'assestato 2025) e quelle del programma 11.13 *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* (-1,8 miliardi) dove, tra le varie diminuzioni rispetto all'assestato 2025, si segnalano quelle relative al Credito di imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0 - Somme da accreditare alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate (-1,9 miliardi) mentre, a parziale compensazione, aumentano le risorse a valere sul Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti (+0,2 miliardi)²⁶.

La missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** mostra una diminuzione di 2,8 miliardi (-16 per cento), che interessa in modo particolare il programma 13.8 *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (-2,4 miliardi), per il venir meno delle maggiori risorse destinate in sede di assestamento ai contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.P.A., per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra un aumento di 1,6 miliardi, pari a +25 per cento per cento rispetto all'assestato 2025. Il programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* vede aumentare le proprie risorse di 2 miliardi: le variazioni più significative riguardano il Fondo per gli investimenti dell'ANAS (+0,6 miliardi) e le somme per la realizzazione del ponte sullo Stretto (+0,4 miliardi), in coerenza con la programmazione pluriennale dell'ultima legge di bilancio²⁷ e con la specifica finalità, in quest'ultimo caso, di consentire l'approvazione del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Nella stessa missione, gli altri programmi denotano invece un andamento decrescente: tra le riduzioni più significative si distinguono il programma 14.5 *Sistemi idrici e idraulici* (-0,2 miliardi) in particolare relativamente ai minori finanziamenti del Piano straordinario invasi, e il programma 14.10 *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (-0,1 miliardi circa), con particolare riferimento alle dotazioni del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (-0,2 miliardi).

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** riflette un decremento di 6,2 miliardi (-41 per cento) nell'ambito dell'unico programma di spesa, il 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali*. La riduzione interessa il Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni pluriennali sono inserite nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La missione 30 **Giovani e Sport** vede un aumento delle proprie dotazioni di 0,1 miliardi (+12 per cento). Nel programma 30.1 *Attività ricreative e Sport* (+83

²⁶ Fondo istituito dall'articolo 22 del Decreto-Legge n. 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 24/2022, con stanziamenti annui previsti pari a 1 miliardo fino al 2030, poi ridotti dalla legge di bilancio n. 207/2024. A legislazione vigente, risulta uno stanziamento pari a 0,4 miliardi per l'anno 2026 rispetto a 0,2 miliardi del 2025.

²⁷ Articolo 1, comma 528 della legge n. 207/2024.

milioni circa) aumentano in particolare i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del Movimento sportivo italiano, in coerenza con la legge di bilancio per il 2025 n. 207/2024²⁸ e relativamente al quale si è registrato un ulteriore finanziamento per l'anno 2025 volto alla riduzione dei costi energetici nel settore sportivo²⁹. Nel programma 30.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (+51 milioni circa) aumentano infine le risorse per il Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

Le previsioni di spesa della missione 34 **Debito pubblico** sono in aumento rispetto all'asestato 2025 di 51,3 miliardi (+14 per cento)³⁰. Su tale variazione incide l'adeguamento al ribasso delle previsioni attuato con legge di assestamento del 2025³¹, che ha comportato riduzioni di 4 miliardi per il rimborso del debito e di 2,6 miliardi relativamente agli oneri. Nel programma 34.2 *"Rimborso del debito statale"* (+46,8 miliardi) aumentano rispetto all'asestato 2025 gli stanziamenti destinati al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTP), compresi gli oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi (+70 miliardi). Sono in rialzo anche le previsioni per il rimborso di prestiti internazionali e per gli oneri relativi all'attuazione e all'estinzione di operazioni di ristrutturazione di prestiti (+4,8 miliardi). Di converso, diminuiscono le previsioni di rimborso di certificati di credito del tesoro (CCT) compresi quelli riversati alla Banca d'Italia (-23 miliardi). Nel programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (+4,5 miliardi) aumentano le previsioni di spesa sui BTP (+5,9 miliardi) e su interessi e oneri sui prestiti di cui al *Recovery and Resiliency Facility* (+1,1 miliardi). Di contro, tra le voci in diminuzione si evidenziano gli interessi sui buoni postali fruttiferi (-1,1 miliardi) e sui CCT (-1 miliardo).

²⁸ Articolo 1, comma 251 della legge n. 207/2024.

²⁹ Articolo 4-quinquies del Decreto-Legge n. 19/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2025.

³⁰ L'aumento rispetto all'asestato 2025 è dovuto ad un adeguamento al ribasso delle previsioni attuato con legge di assestamento del 2025 (legge n. 142/2025), che ha comportato riduzioni di 4 miliardi per il rimborso del debito e di 2,6 miliardi relativamente agli oneri.

³¹ Legge n. 142/2025.

Tavola II.4.2.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di competenza.
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028			Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025 riclassificate		Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.055	3.375	3.694	3.886	3.245	2.837	2.774	-449	-12	-641	-17
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	882	940	938	1.051	834	764	754	-104	-11	-217	-21
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.386	152.958	151.105	152.614	155.133	154.711	153.587	4.028	3	2.519	2
L'Italia in Europa e nel mondo	32.551	34.797	38.392	37.707	43.370	42.030	39.814	4.977	13	5.663	15
Difesa e sicurezza del territorio	29.015	30.027	30.963	32.473	31.724	32.483	31.878	761	2	-749	-2
Giustizia	11.456	11.756	11.732	11.997	11.756	11.615	11.235	24	0	-241	-2
Ordine pubblico e sicurezza	12.953	13.916	13.071	13.954	13.004	13.366	13.123	-67	-1	-951	-7
Soccorso civile	5.814	6.710	5.644	6.647	5.704	5.638	5.436	60	1	-943	-14
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.485	2.431	1.938	2.009	1.208	1.045	929	-730	-38	-801	-40
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.109	1.377	908	1.209	1.301	1.157	1.101	393	43	92	8
Competitività e sviluppo delle imprese	63.633	82.572	78.299	84.585	70.782	52.200	28.320	-7.517	-10	-13.803	-16
Regolazione dei mercati	42	41	38	38	37	37	37	0	0	0	-1
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.641	18.355	17.102	17.382	14.598	21.497	20.161	-2.504	-15	-2.784	-16
Infrastrutture pubbliche e logistica	8.207	8.930	6.321	6.395	8.014	10.092	8.474	1.693	27	1.619	25
Comunicazioni	1.371	1.421	1.007	1.011	900	776	774	-106	-11	-110	-11
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	570	716	455	457	524	369	368	70	15	67	15
Ricerca e innovazione	4.862	5.013	4.295	4.330	4.320	4.511	4.392	25	1	-10	0
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.088	3.490	2.937	3.177	3.149	2.647	2.182	212	7	-28	-1
Casa e assetto urbanistico	863	851	714	781	816	429	271	101	14	34	4
Tutela della salute	1.930	2.180	1.993	2.220	2.169	1.879	1.853	176	9	-51	-2
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.414	3.242	2.962	3.100	3.063	3.303	3.184	102	3	-37	-1
Istruzione scolastica	52.090	55.665	56.821	57.426	57.913	57.419	57.242	1.092	2	487	1
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.446	11.410	11.583	11.612	11.191	11.378	11.157	-392	-3	-421	-4
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.174	63.351	66.210	66.262	67.896	69.063	69.913	1.686	3	1.634	2
Politiche previdenziali	135.111	135.279	122.496	122.627	113.424	111.277	109.804	-9.072	-7	-9.203	-8
Politiche per il lavoro	17.731	18.278	17.572	17.599	17.190	17.045	16.981	-382	-2	-409	-2
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.230	3.475	3.514	3.458	3.209	3.201	3.054	-305	-9	-248	-7
Sviluppo e riequilibrio territoriale	13.487	13.297	14.865	15.000	8.817	11.214	9.861	-6.048	-41	-6.183	-41
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	118.890	126.661	121.513	130.512	125.430	125.404	126.788	3.917	3	-5.083	-4
Giovani e sport	937	1.397	1.092	1.117	1.251	1.143	984	159	15	134	12
Turismo	347	375	405	405	225	249	123	-179	-44	-180	-44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.389	4.614	4.341	4.547	4.641	4.362	4.275	300	7	94	2
Fondi da ripartire	23.530	12.023	21.583	19.292	20.763	24.118	25.194	-820	-4	1.471	8
Debito pubblico	418.396	414.234	383.046	379.411	430.691	406.870	445.885	47.645	12	51.279	14
Totale	1.215.086	1.245.155	1.199.545	1.216.295	1.238.292	1.206.128	1.211.910	38.747	3	21.997	2

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti cassa. (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2026-2028)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028			Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025 ridassificate		Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025 ridassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.054	3.380	3.698	3.889	3.248	2.837	2.774	-449	-12	-641	-16
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	882	944	938	1.054	834	764	754	-104	-11	-219	-21
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	148.753	156.784	154.182	155.660	156.925	157.001	153.587	2.743	2	1.265	1
L'Italia in Europa e nel mondo	32.591	34.953	38.392	37.775	43.370	42.030	39.814	4.977	13	5.595	15
Difesa e sicurezza del territorio	29.289	30.525	31.219	32.720	31.780	32.713	32.023	561	2	-939	-3
Giustizia	11.501	11.833	11.732	12.046	11.806	11.615	11.235	74	1	-240	-2
Ordine pubblico e sicurezza	13.016	14.126	13.071	14.222	13.003	13.365	13.118	-68	-1	-1.219	-9
Soccorso civile	6.694	7.682	6.354	7.373	6.740	6.288	5.989	386	6	-633	-9
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.885	3.173	2.038	2.142	1.208	1.045	929	-830	-41	-935	-44
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.109	1.282	908	1.209	1.301	1.157	1.101	393	43	92	8
Competitività e sviluppo delle imprese	69.633	89.243	81.789	88.262	73.782	55.200	31.320	-8.007	-10	-14.479	-16
Regolazione dei mercati	42	56	38	38	37	37	37	0	0	0	-1
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.641	18.736	17.132	17.453	14.598	21.499	20.164	-2.534	-15	-2.855	-16
Infrastrutture pubbliche e logistica	8.285	9.011	5.933	6.114	9.339	10.170	8.474	3.406	57	3.226	53
Comunicazioni	1.371	1.549	1.150	1.146	900	928	774	-250	-22	-246	-21
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	570	727	455	458	524	369	368	69	15	66	14
Ricerca e innovazione	5.116	5.412	4.420	4.558	4.395	4.496	4.394	-25	-1	-164	-4
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.163	3.670	3.019	3.262	3.149	2.647	2.182	131	4	-113	-3
Casa e assetto urbanistico	863	876	714	778	816	429	271	101	14	37	5
Tutela della salute	1.930	2.911	1.993	2.210	2.169	1.879	1.853	176	9	-41	-2
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.518	4.278	3.083	3.391	3.269	3.303	3.184	187	6	-122	-4
Istruzione scolastica	52.765	57.258	57.162	57.968	58.033	57.445	57.267	871	2	65	0
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.514	12.137	11.756	11.785	11.224	11.378	11.384	-532	-5	-561	-5
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.174	64.116	67.209	67.719	68.833	69.173	69.913	1.623	2	1.114	2
Politiche previdenziali	135.111	134.914	122.496	122.587	113.424	111.277	109.804	-9.072	-7	-9.163	-7
Politiche per il lavoro	17.731	17.883	17.572	17.190	17.190	17.045	16.981	-382	-2	0	0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.490	4.111	3.544	3.488	3.209	3.201	3.054	-335	-9	-279	-8
Sviluppo e riequilibrio territoriale	8.582	10.092	10.488	12.123	12.574	10.982	9.065	2.086	20	450	4
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	119.916	127.726	123.322	132.856	125.926	126.066	127.451	2.605	2	-6.930	-5
Giovani e sport	937	1.404	1.092	1.117	1.251	1.143	984	159	15	134	12
Turismo	347	498	405	405	225	249	123	-179	-44	-180	-44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.590	5.467	4.343	4.695	4.641	4.381	4.294	298	7	-53	-1
Fondi da ripartire	33.086	12.613	34.738	31.135	33.263	33.118	34.194	-1.475	-4	2.128	7
Debito pubblico	418.396	416.505	382.848	379.159	430.691	406.870	445.885	47.843	12	51.531	14
Totale	1.231.545	1.265.875	1.219.231	1.237.987	1.263.678	1.222.099	1.224.745	44.447	4	25.691	2

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.c - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2025 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di competenza

(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028			Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025		Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	114.434	117.113	114.010	115.323	116.924	-424	-0,37	-3.104	-2,65
Consumi intermedi	15.836	17.118	15.944	15.162	15.011	107	0,68	-1.174	-6,86
IRAP	5.726	5.952	5.829	5.780	5.751	103	1,80	-123	-2,07
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	369.491	371.792	365.053	363.981	362.166	-4.438	-1,20	-6.739	-1,81
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	14.812	15.355	15.000	14.903	14.717	188	1,27	-355	-2,31
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	164.974	166.445	168.347	168.848	167.843	3.373	2,04	1.903	1,14
<i>- Regioni e province autonome</i>	140.922	142.226	144.568	144.536	143.557	3.646	2,59	2.342	1,65
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.427	13.633	13.446	13.963	13.941	19	0,14	-186	-1,37
<i>- Altre amministrazioni</i>	10.625	10.586	10.333	10.350	10.345	-292	-2,75	-253	-2,39
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza</i>	189.704	189.992	181.706	180.230	179.606	-7.999	-4,22	-8.287	-4,36
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.131	15.446	14.335	14.524	14.522	-797	-5,27	-1.112	-7,20
Trasferimenti correnti a imprese	9.429	9.592	8.920	8.855	8.128	-509	-5,40	-673	-7,01
Trasferimenti correnti a estero	1.581	1.742	1.888	1.786	1.345	307	19,41	146	8,40
Risorse proprie UE	22.560	21.560	25.560	25.960	27.750	3.000	13,30	4.000	18,55
Interessi passivi e altri oneri finanziari	106.269	104.040	108.820	112.827	114.051	2.552	2,40	4.780	4,59
Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.903	110.392	105.353	104.492	105.799	3.450	3,39	-5.039	-4,56
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.168	3.289	3.340	3.378	3.289	173	5,45	51	1,56
Fondi da ripartire di parte corrente	9.791	7.317	10.648	11.364	11.179	857	8,76	3.331	45,53
TOTALE SPESE CORRENTI	775.318	785.354	779.700	783.432	785.915	4.382	0,57	-5.654	-0,72
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	669.049	681.314	670.880	670.605	671.865	1.830	0,27	-10.434	-1,53
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.160	12.582	14.058	15.212	13.955	1.898	15,61	1.475	11,73
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.548	45.995	41.807	43.664	35.640	-3.741	-8,21	-4.188	-9,11
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	31.990	32.200	28.111	30.734	24.171	-3.879	-12,13	-4.089	-12,70
<i>Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali</i>	13.558	13.796	13.696	12.930	11.469	138	1,02	-100	-0,72
<i>- Regioni e province autonome</i>	4.513	4.756	4.839	4.393	3.913	325	7,21	82	1,73
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	7.900	7.806	7.765	7.351	6.790	-135	-1,71	-42	-0,53
<i>- Altre amministrazioni</i>	1.144	1.233	1.092	1.186	767	-52	-4,53	-141	-11,40
<i>- Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza</i>	0	0	1	0	0	1	0,00	1	0,00
Contributi agli investimenti ad imprese	71.828	78.824	64.193	51.879	28.181	-7.635	-10,63	-14.631	-18,56
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	185	238	321	318	43	136	73,23	83	34,68
Contributi agli investimenti ad Estero	546	579	573	577	514	27	4,97	-6	-1,03
Altri trasferimenti in conto capitale	3.401	4.047	3.454	3.135	2.929	53	1,57	-593	-14,65
Fondi da ripartire in conto capitale	3.999	3.493	2.659	3.672	3.018	-1.340	-33,51	-834	-23,87
Acquisizione di attività finanziarie	2.784	2.795	1.713	1.584	1.143	-1.071	-38,46	-1.081	-38,69
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	140.451	148.553	128.779	120.042	85.424	-11.673	-8,31	-19.775	-13,31
TOTALE SPESE FINALI	915.769	933.907	908.479	903.474	871.339	-7.291	-0,80	-25.429	-2,72
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	809.501	829.867	799.658	790.647	757.289	-9.842	-1,22	-30.209	-3,64
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	302.654	340.571	46.038	16,22	47.425	16,79
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.199.545	1.216.295	1.238.292	1.206.128	1.211.910	38.747	3,23	21.997	1,81

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.d - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2025 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2026-2028. Stanziamenti di cassa
(in milioni di euro)

	Bilancio 2025		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2026-2028			Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2025		Variazione previsioni 2026 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2025	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2026	2027	2028	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	117.935	120.612	116.010	115.449	116.934	-1.925	-1,63	-4.602	-3,82
Consumi intermedi	15.963	17.489	15.991	15.195	15.046	29	0,18	-1.497	-8,56
IRAP	5.726	5.954	5.829	5.780	5.751	103	1,80	-125	-2,10
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	372.567	373.133	367.483	366.095	362.459	-5.084	-1,36	-5.650	-1,51
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	14.886	15.463	15.074	14.973	14.787	188	1,26	-389	-2,52
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	167.977	168.498	170.704	170.892	168.067	2.727	1,62	2.206	1,31
- <i>Regioni e province autonome</i>	143.762	145.075	146.892	146.579	143.557	3.129	2,18	1.817	1,25
- <i>Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.507	12.871	13.446	13.963	13.941	-61	-0,45	576	4,47
- <i>Altre amministrazioni</i>	10.707	10.553	10.366	10.350	10.568	-341	-3,19	-187	-1,77
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza</i>	189.704	189.172	181.706	180.230	179.606	-7.999	-4,22	-7.467	-3,95
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.212	15.836	14.341	14.524	14.523	-872	-5,73	-1.495	-9,44
Trasferimenti correnti a imprese	9.464	9.636	8.920	8.766	8.054	-544	-5,75	-717	-7,44
Trasferimenti correnti a estero	1.581	1.744	1.888	1.786	1.345	307	19,41	144	8,27
Risorse proprie UE	22.560	21.560	25.560	25.960	27.750	3.000	13,30	4.000	18,55
Interessi passivi e altri oneri finanziari	106.070	103.769	108.820	112.827	114.051	2.750	2,59	5.052	4,87
Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.903	110.392	105.353	104.474	105.781	3.450	3,39	-5.039	-4,57
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.168	3.287	3.340	3.378	3.289	173	5,45	53	1,61
Fondi da ripartire di parte corrente	18.791	15.427	21.148	20.364	20.179	2.357	12,55	5.721	37,08
TOTALE SPESE CORRENTI	790.939	798.841	794.684	794.597	795.163	3.745	0,47	-4.157	-0,52
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	684.869	695.072	685.864	681.770	681.112	995	0,15	-9.209	-1,32
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.569	13.494	14.316	15.344	14.108	1.746	13,89	822	6,09
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	43.104	46.192	47.325	44.337	35.396	4.221	9,79	1.133	2,45
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	27.405	29.243	32.274	30.498	23.375	4.868	17,76	3.031	10,36
<i>Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali</i>	15.698	16.949	15.051	13.839	12.022	-648	-4,13	-1.898	-11,20
- <i>Regioni e province autonome</i>	4.809	4.986	5.294	4.749	3.913	484	10,07	308	6,17
- <i>Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	9.607	10.469	8.665	7.901	7.340	-942	-9,81	-1.804	-17,23
- <i>Altre amministrazioni</i>	1.282	1.493	1.092	1.189	769	-190	-14,81	-401	-26,87
<i>Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza</i>	0	0	1	0	0	1	0,00	1	0,00
Contributi agli investimenti ad imprese	72.082	80.116	64.991	52.209	28.191	-7.091	-9,84	-15.124	-18,88
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	185	263	321	318	43	136	73,23	58	21,94
Contributi agli investimenti ad Estero	546	493	573	577	514	27	4,97	80	16,27
Altri trasferimenti in conto capitale	3.561	4.316	3.945	3.240	2.934	384	10,79	-371	-8,59
Fondi da ripartire in conto capitale	5.267	4.740	2.996	4.238	3.681	-2.270	-43,11	-1.744	-36,79
Acquisizione di attività finanziarie	7.202	7.145	4.713	4.584	4.143	-2.488	-34,55	-2.431	-34,03
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	144.516	156.759	139.181	124.848	89.012	-5.335	-3,69	-17.578	-11,21
TOTALE SPESE FINALI	935.456	955.600	933.865	919.445	884.174	-1.591	-0,17	-21.734	-2,27
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	829.385	851.831	825.045	806.618	770.124	-4.341	-0,52	-26.786	-3,14
Rimborso passività finanziarie	283.775	282.388	329.813	302.654	340.571	46.038	16,22	47.425	16,79
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.219.231	1.237.987	1.263.678	1.222.099	1.224.745	44.447	3,65	25.691	2,08

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

III.1. La Nota integrativa – Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. La Nota integrativa è, inoltre, uno degli elementi che consentono l'integrazione tra il ciclo di bilancio, la programmazione strategica e il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama, inoltre, le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012).³²

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative:

- a) gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più

³² Il testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo;

- b) l'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa espresse dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente;³³
- c) l'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie;
- d) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**».³⁴ A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cfr. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono espone, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
 - o le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** delle AFAM del programma “Pianificazione della

³³ Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

³⁴ Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca;

- o il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - o altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.);
- e) alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione. ³⁵ Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi;
- f) similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento;
- g) le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa;
- h) nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (o *valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, i quali rappresentano l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori; ³⁶

³⁵ È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

³⁶ Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. di **risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. di **realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. di **impatto (Outcome)**, che

- i) il completamento della riforma del bilancio e le innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favoriscono l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **PIAO – Sezione II - Performance**. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**;
- j) i **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio;
- k) l'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge 4 agosto 2016 n. 163, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa;
- l) infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2025, n. 14).

III.2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2026-2028

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;

rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento;³⁷
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2026-2028 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'università e della ricerca.

Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

III.3. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2026-2028

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida operative allegate alla circolare di previsione nel corso degli anni, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, sono state gradualmente recepite dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'analisi dei dati delle Note integrative a Disegno di legge di bilancio 2026-2028 emergono ancora alcuni elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

³⁷- È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

- secondo quanto già anticipato , si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza a costruire obiettivi a volte generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano esclusivamente l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare del 15 maggio 2025, n. 14;
- le amministrazioni ancora utilizzano, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), piuttosto che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **PIAO – Sezione II – Performance**.

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2026-2028.

Nella tabella e nei grafici sottostanti sono illustrati alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri. La tabella evidenzia come l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) sia ancora limitato, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori comporta; rappresentano, infatti, solo il 9,18% del totale, una percentuale di utilizzo che

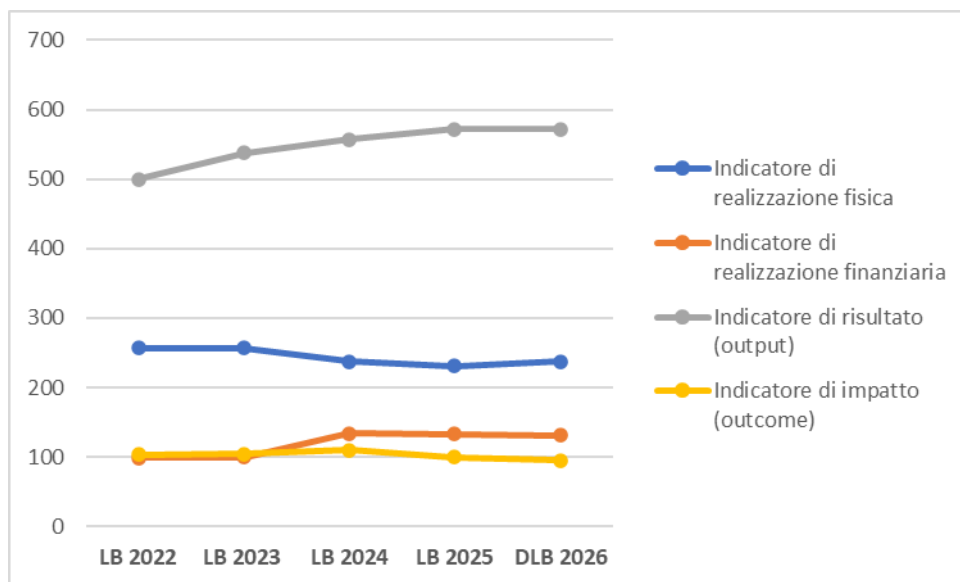
è leggermente diminuita rispetto alla legge di bilancio 2025-27. Si differenziano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in cui si riscontrano 22 indicatori di *outcome*, pari al 37,3% sul totale degli indicatori, lievemente diminuiti rispetto alla legge di bilancio 2025 (37,9%), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il 18,7% del totale, in misura uguale rispetto alla fase precedente, così come il Ministero dell'interno, che ha classificato come di *outcome* il 21,5% degli indicatori, in misura leggermente inferiore rispetto alla fase precedente (22,6%).

Tavola III.3.1 – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

MINISTERI	DLB 2026				LB 2025			
	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17,5%	36,0%	43,0%	3,5%	17,6%	37,3%	41,5%	3,6%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	3,2%		87,1%	9,7%	2,9%		88,2%	8,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16,0%	6,0%	76,0%	2,0%	16,3%	6,1%	75,5%	2,0%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	38,7%	1,6%	53,2%	6,5%	35,5%	1,6%	54,8%	8,1%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	39,7%	4,1%	56,2%		38,0%	5,1%	57,0%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	4,8%	8,1%	79,0%	8,1%	5,1%	8,5%	78,0%	8,5%
MINISTERO DELL'INTERNO	3,7%	3,7%	71,0%	21,5%	4,7%	3,8%	68,9%	22,6%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	20,3%	15,3%	27,1%	37,3%	19,0%	13,8%	29,3%	37,9%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	24,0%	22,7%	34,7%	18,7%	24,0%	22,7%	34,7%	18,7%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8,3%	2,8%	86,1%	2,8%	7,9%	2,6%	86,8%	2,6%
MINISTERO DELLA DIFESA	19,4%	8,3%	63,9%	8,3%	14,3%	8,6%	65,7%	11,4%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	60,0%	4,0%	36,0%		54,9%	3,9%	35,3%	5,9%
MINISTERO DELLA CULTURA	20,4%	6,5%	62,4%	10,8%	23,6%	6,7%	59,6%	10,1%
MINISTERO DELLA SALUTE	63,2%		33,3%	3,5%	57,9%		38,6%	3,5%
MINISTERO DEL TURISMO	18,2%	11,4%	70,5%		17,6%	13,7%	68,6%	
TOTALE	22,9%	12,7%	55,3%	9,2%	22,3%	12,8%	55,2%	9,7%

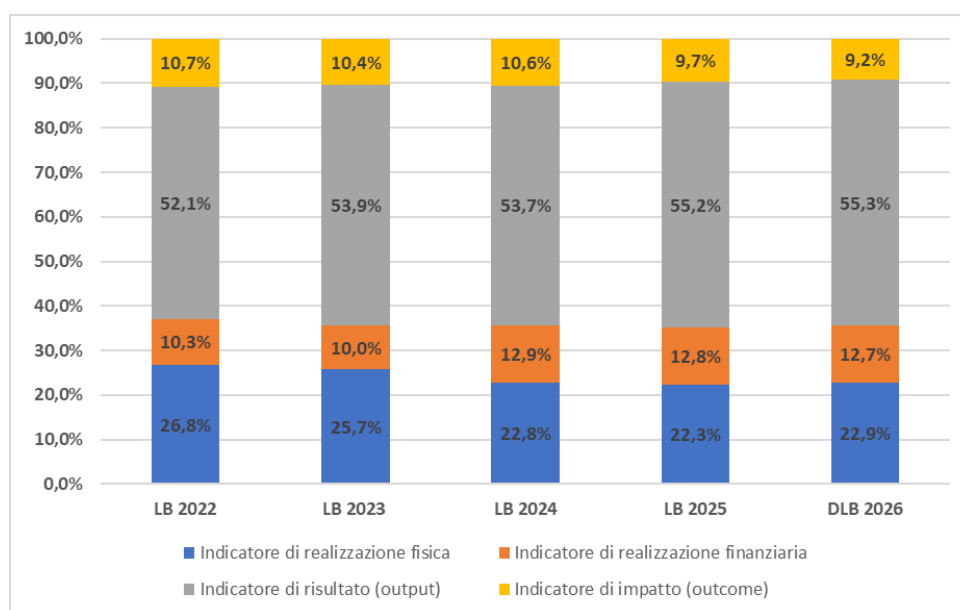
La figura di seguito rappresenta l'andamento della tipologia degli indicatori a partire dalla legge di bilancio 2022 fino ad arrivare all'attuale fase del disegno di legge di bilancio 2026-28. Si nota un andamento stabile nel tempo del numero degli indicatori di impatto, una lieve diminuzione degli indicatori di realizzazione fisica, mentre sono in aumento sia gli indicatori di realizzazione finanziaria, sia quelli di risultato.

Figura III.3.1 – Andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo, nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra la fase attuale e le precedenti.

Figura III.3.2 – Composizione percentuale del numero totale di indicatori



CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO
2026-2028

IV.1. Il Budget economico – Riferimenti normativi e contenuto

IV.1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – il Budget come strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21).

Le previsioni di costo, contenute nel budget e formulate dai centri di costo delle amministrazioni centrali, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ **risultati**.

La contabilità economica analitica per centri di costo applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

Il ciclo di programmazione economico-finanziaria, di cui il budget economico è parte, contempla anche la quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

IV.1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura** la contabilità economica analitica utilizza, per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni, le voci della sezione Componenti economiche negative (costi/oneri) del Piano dei Conti per la contabilità economico-patrimoniale, introdotta dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Il piano dei conti è collegato alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione economica dei capitoli di spesa.

IV.1.3. La classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla

missione **Ordine pubblico e sicurezza** partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** è l'unica comune a tutte le Amministrazioni.

I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività diretti al perseguimento di obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di ogni ministero e costituiscono, di conseguenza, lo strumento per la concreta realizzazione delle missioni. Essi sono, inoltre, raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2, legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

IV.1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione" e corrispondono alle articolazioni centrali (rette da dirigenti generali) e periferiche dei ministeri, nonché ai programmi di spesa sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

A partire dall'avvio del sistema informativo InIt, esclusivamente per esigenze tecniche, i centri di costo sono articolati in strutture denominate Nodi Gerarchici, i quali corrispondono prevalentemente ai Centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti o Direzioni generali) e, in alcuni casi, rappresentano insiemi di centri di costo centrali o periferici dello stesso tipo

(es: Sedi estere – Ambasciate, Rappresentanze e Consolati). Essi sono, quindi, strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni persona nell'ambito della contabilità economica analitica.

Le previsioni economiche per il triennio 2026-2028 sono state formulate sulla base di 97 centri di responsabilità, 103 nodi gerarchici e 874 centri di costo.

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2026-2028 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione.

Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

IV.1.5. Il contenuto

Il Budget espone i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni** e **Imposte dell'esercizio**. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i centri di responsabilità e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nel triennio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*Incarichi conferiti al personale, Buoni pasto, Indennità di missione, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per ***Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per altri servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.***

Nella voce **Godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi a ***Fitti, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di***

godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a **Imposte e tasse della gestione, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.**

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a **Esborso da contenzioso, Altre sopravvenienze passive, Rimborsi di imposte incassate, Minusvalenze da alienazioni, Altre minusvalenze, Insussistenze dell'attivo.** Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

La voce **Ammortamenti e svalutazioni** comprende gli ammortamenti, ossia la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio. Non comprende, invece, le svalutazioni, che rappresentano perdite durevoli di valore patrimoniale delle immobilizzazioni materiali e immateriali in uso e non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza del disegno di legge di bilancio, acquisiti automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, la competenza economica e la competenza finanziaria coincidono. Essi sono rappresentati da:

- gli **Oneri finanziari**, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza prevalentemente rappresentati dagli interessi sul debito dello Stato che matureranno per ciascun anno del triennio nei confronti dei creditori;
- i **Contributi concessi**, che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà per ciascun anno del triennio a favore di altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il budget includa anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. La formulazione del Budget 2026-2028 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare di previsione della Ragioneria generale dello Stato, n. 14 del 2025.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2026-2028, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

IV.2. Le Tavole del Budget economico - I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2026-2028

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, che di seguito si riportano e che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - **Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio**, che espone per natura i costi per singolo anno del triennio di previsione con le relative incidenze;
 - **Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024**, che espone lo scostamento dei costi tra il Budget a DLB 2026, il Budget rivisto 2025 e il Consuntivo 2024;
 - **Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione**, che espone i costi per il triennio di previsione per singola missione;
 - **Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2026 per missione**, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
 - **Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per amministrazione centrale**, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi per anno persona per singolo anno del triennio di previsione;
 - **Tavola IV.2.5 Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio**, che è il prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per singolo anno del triennio.

La **Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2026, 2027 e 2028, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024** riporta il confronto dei costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2026, il Budget rivisto 2025 e il Consuntivo 2024, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame della **Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio** e della **Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024** si evince che:

- il costo del **Personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2026-2028, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un andamento decrescente nei tre anni in esame attribuibile alle **Retribuzioni**. Tale fenomeno è riscontrabile in particolare sul Ministero della giustizia, sul Ministero della cultura e, in misura minore, sul Ministero delle imprese e del made in Italy e sul Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Rispetto alle fasi precedenti (**Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024**), l'aggregato **Personale**, per il 2026, è in linea con i dati di Budget rivisto 2025, mentre rispetto al Consuntivo 2024 è presente un aumento del 5,82%. La lieve variazione in aumento che si osserva sulle **Retribuzioni** rispetto al 2025, è determinata principalmente dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero della difesa che ha tenuto conto del nuovo contratto per le Forze Armate (2022-2024), che prevede aumenti salariali e nuove indennità; rispetto al consuntivo 2024, lo scostamento positivo è più significativo ed è determinato, oltre che dall'aumento stipendiale previsto per le Forze armate e i Corpi di Polizia a partire dal 2025, anche da un aumento degli anni persona previsti dai ministeri della Difesa e della Giustizia a cui si aggiungono in misura minore i ministeri dell'Interno e della Cultura. Nel caso del Ministero della giustizia l'incremento degli anni persona tiene conto delle assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria. Sono state, inoltre, considerate nuove assunzioni per il personale della Magistratura, che comportano un aumento complessivo delle retribuzioni. Relativamente al Ministero della difesa, tale andamento è determinato dalla previsione, da parte della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri, di un progressivo incremento degli anni persona, in linea con il fabbisogno di personale pianificato per il triennio 2026-2028 e nel rispetto dei limiti assunzionali previsti.
- Per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, il valore dei costi previsti per il triennio si mantiene perlopiù costante mentre si segnala un incremento rispetto sia al budget rivisto 2025 che al consuntivo 2024; relativamente al budget rivisto 2025, lo scostamento è imputabile principalmente al Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede maggiori costi per supplenze brevi e saltuarie che confluiscono nella voce *Incarichi conferiti al personale*, che accoglie anche i costi per compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, dei revisori dei conti e per gli esami di Stato e PCTO (Percorsi per le competenze

trasversali e l'orientamento). Anche il Ministero della difesa presenta un aumento su tale aggregato, soprattutto rispetto al 2024; tale fenomeno è dovuto ad una differente contabilizzazione di alcuni compensi per incarichi di natura straordinaria come, ad esempio, emergenze, missioni militari di pace, strade sicure che, in sede di rendicontazione, vengono comprese nelle voci stipendiali mentre in fase previsionale vengono inseriti tra i **Costi diversi del personale**;

- sull'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, è visibile un andamento leggermente decrescente tra il 2026 e il 2027 per poi rimanere costante nell'ultimo anno del triennio (**Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio**). Mentre i dati di costo del Budget a DLB 2026 sono in linea con quelli del Budget rivisto 2025, rispetto al Consuntivo 2024 (**Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024**) c'è una riduzione dei costi pari a circa il 14%, attribuibile per la quasi totalità al Ministero della difesa che prevede minori costi per **Acquisto di beni di consumo** (*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Carburanti combustibili e lubrificanti e Equipaggiamento*) da imputare a tutte le strutture operative delle Forze Armate ed in particolare all'Esercito italiano. Come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi alle risorse strumentali legate agli impegni militari all'estero, le cui necessità vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo.
- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un leggero aumento tra il primo e il secondo anno del triennio, per poi rimanere costante nel terzo anno; tale variazione è riferibile al Ministero delle imprese e del made in Italy che per il biennio 2027-2028 prevede la stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi in via di ristrutturazione. Rispetto alle precedenti fasi, la diminuzione è riferibile soprattutto al Ministero della difesa che prevede minori costi per le *Locazioni di beni immobili* per l'Arma dei Carabinieri nell'ambito della gestione del casermaggio ad opera del Ministero dell'interno e, rispetto al 2024, minori costi per *Licenze d'uso per software* da parte dello Stato Maggiore della difesa. Inoltre, anche il Ministero dell'interno prevede minori costi rispetto al 2025 per *Locazioni di beni immobili*, con riferimento agli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali ed anche il confronto con il consuntivo 2024 mostra una riduzione dei costi relativi alle *Licenze d'uso per software* riferite principalmente alle Direzioni centrali della Polizia Criminale, dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e della Direzione Investigativa Antimafia.
- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento decrescente tra primo e secondo anno per poi rimanere costante gli ultimi due anni del triennio; rispetto al budget rivisto 2025, è visibile un aumento determinato dal Ministero dell'interno sulla voce **Multe, ammende, sanzioni e oblazioni**, la cui variazione positiva viene in parte bilanciata

da una diminuzione di costi del Ministero della difesa sulla voce **Imposte e tasse**. Rispetto al 2024, all'incremento dell'aggregato, contribuisce in particolare il Ministero della difesa per una maggiore previsione di costi sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria*.

- gli **Oneri straordinari** presentano un andamento costante per tutto l'arco del triennio; rispetto al budget rivisto 2025 si rileva un decremento da attribuire principalmente al Ministero dell'interno per la voce *Esborso da contenzioso verso i cittadini* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. Appare più consistente la variazione con il Consuntivo 2024 che interessa in particolare il Ministero dell'istruzione e del merito che, in sede di consuntivo, aveva registrato maggiori costi relativi a *Esborso da contenzioso verso personale dipendente* a seguito delle controversie relative all'assegnazione della carta docente al personale scolastico;
- gli **Ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno, pur se presente su tutte le amministrazioni, si riscontra maggiormente sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia; anche rispetto alla fase di Consuntivo 2024 sono in significativo aumento per i maggiori investimenti previsti in particolare sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia.

La **Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione** espone i Costi propri e i Contributi concessi per singolo anno del triennio per missione. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei Costi propri rispetto ai Contributi concessi. È il caso, in particolare, delle missioni 22 - **Istruzione scolastica** che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali; 5 - **Difesa e sicurezza del territorio** che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 6 - **Giustizia** che include i costi degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e dell'amministrazione penitenziaria e 7 - **Ordine pubblico e sicurezza** che accoglie i costi delle attività delle forze di polizia;
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi concessi, tra le quali: la 3 - **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 25 - **Politiche previdenziali**, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 11 - **Competitività e sviluppo delle imprese**, la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI; la 24 - **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia e la 4 - **L'Italia in Europa e nel mondo** che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di

cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

Nella **Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2026 per missione** sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 3 - **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, 25 - **Politiche previdenziali** e la 11 - **Competitività e sviluppo delle imprese** appaiono le più significative; ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella **Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2026-2028 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei costi medi per il triennio 2026-2028 evidenzia differenze sensibili tra un'amministrazione e l'altra:

- il Ministero della salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;
- il Ministero della giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona, presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;
- di contro, il Ministero dell'istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La **Tavola IV.2.5 Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2026 - 2028 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio – (migliaia di euro)

Piano dei Conti	Budget DLB 2026	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2027	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2028	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	91.713.082	80,34	12,15	91.463.995	80,18	12,19	91.304.904	79,79	12,71
Retribuzioni	68.005.255	59,57	9,01	67.832.959	59,46	9,04	67.708.537	59,17	9,43
Oneri sociali	20.109.792	17,62	2,66	20.059.173	17,58	2,67	20.022.299	17,50	2,79
Costi diversi del personale	3.598.035	3,15	0,48	3.571.863	3,13	0,48	3.574.068	3,12	0,50
Acquisto di beni e servizi	12.772.796	11,19	1,69	12.334.947	10,81	1,64	12.345.313	10,79	1,72
Godimento di beni di terzi	828.896	0,73	0,11	829.449	0,73	0,11	829.448	0,72	0,12
Oneri diversi di gestione	307.248	0,27	0,04	300.030	0,26	0,04	300.012	0,26	0,04
Imposte dell'esercizio	5.780.447	5,06	0,77	5.765.801	5,05	0,77	5.755.226	5,03	0,80
Oneri straordinari	92.019	0,08	0,01	92.019	0,08	0,01	92.019	0,08	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	2.656.535	2,33	0,35	3.293.750	2,89	0,44	3.801.578	3,32	0,53
Totale Costi Propri	114.151.023	100,00	15,12	114.079.991	100,00	15,21	114.428.499	100,00	15,93
Oneri finanziari	108.908.240		14,43	112.973.475		15,06	114.363.775		15,93
Contributi concessi in c/esercizio	420.560.423		55,70	420.741.998		56,08	418.852.553		58,33
Contributi concessi in c/investimenti	107.229.747		14,20	98.831.624		13,17	66.945.280		9,32
Altri contributi concessi in conto capitale	4.131.137		0,55	3.628.526		0,48	3.524.982		0,49
Totale Costi Contributi concessi	531.921.306		70,45	523.202.149		69,74	489.322.814		68,14
TOTALE GENERALE	754.980.569		100,00	750.255.615		100,00	718.115.089		100,00

Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il budget rivisto 2025 e il consuntivo 2024 – (migliaia di euro)

Piano dei conti	Budget DLB 2026 (A)	Budget Rivisto 2025 (B)	Consuntivo 2024 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	91.713.082	89.343.744	86.671.283	2.369.338	2,65	5.041.800	5,82
Retribuzioni	68.005.255	66.498.354	64.492.105	1.506.901	2,27	3.513.150	5,45
Oneri sociali	20.109.792	19.689.757	19.084.165	420.035	2,13	1.025.627	5,37
Costi diversi del personale	3.598.035	3.155.633	3.095.014	442.402	14,02	503.022	16,25
Acquisto di beni e servizi	12.772.796	12.851.734	14.831.101	(78.938)	(0,61)	(2.058.305)	(13,88)
Godimento di beni di terzi	828.896	1.015.120	1.021.485	(186.224)	(18,35)	(192.590)	(18,85)
Oneri diversi di gestione	307.248	303.957	272.940	3.291	1,08	34.308	12,57
Imposte dell'esercizio	5.780.447	5.652.360	5.494.590	128.087	2,27	285.857	5,20
Oneri straordinari	92.019	122.927	206.061	(30.909)	(25,14)	(114.042)	(55,34)
Ammortamenti e svalutazioni	2.656.535	2.233.728	1.738.155	422.807	18,93	918.381	52,84
Totale Costi Propri	114.151.023	111.523.570	110.235.615	2.627.452	2,36	3.915.408	3,55
Oneri finanziari	108.908.240	104.039.928	87.627.848	4.868.312	4,68	21.280.393	24,28
Contributi concessi in c/esercizio	420.560.423	420.361.812	391.825.957	198.611	0,05	28.734.466	7,33
Contributi concessi in c/investimenti	107.229.747	125.208.317	101.319.395	(17.978.571)	(14,36)	5.910.351	5,83
Altri contributi concessi in conto capitale	4.131.137	4.479.143	4.106.209	(348.007)	(7,77)	24.928	0,61
Totale Costi Contributi concessi	531.921.306	550.049.272	497.251.561	(18.127.966)	(3,30)	34.669.745	6,97
TOTALE GENERALE	754.980.569	765.612.771	695.115.024	(10.632.202)	(1,39)	59.865.545	8,61

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 1/2 – (migliaia di euro)

Missioni	Budget DLB 2026			Budget DLB 2027			Budget DLB 2028		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.358.866	3.358.866		2.910.168	2.910.168		2.845.551	2.845.551
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	539.992	54.093	594.085	540.955	54.093	595.048	541.917	54.093	596.010
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.799	152.972.074	153.039.873	68.669	152.353.741	152.422.409	69.563	151.971.419	152.040.983
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.219.298	41.260.195	42.479.493	1.233.107	40.108.513	41.341.620	1.239.406	37.928.951	39.168.358
05 - Difesa e sicurezza del territorio	21.470.655	56.257	21.526.912	21.739.826	56.257	21.796.084	22.112.874	48.607	22.161.481
06 - Giustizia	10.342.976	609.645	10.952.620	10.125.498	535.515	10.661.013	9.991.017	535.740	10.526.757
07 - Ordine pubblico e sicurezza	10.047.589	399.221	10.446.810	10.063.625	327.696	10.391.321	10.139.888	325.696	10.465.585
08 - Soccorso civile	2.865.264	3.588.743	6.454.007	2.854.963	3.098.432	5.953.396	2.827.877	2.995.204	5.823.081
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	148.064	1.441.540	1.589.604	151.104	1.321.091	1.472.195	153.425	713.798	867.223
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.843	704.296	732.140	27.847	834.823	862.670	27.851	835.952	863.803
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	96.358	72.547.495	72.643.854	90.890	52.806.989	52.897.879	91.087	28.659.301	28.750.388
12 - Regolazione dei mercati	8.172	27.798	35.970	8.047	27.798	35.845	7.980	27.798	35.778
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	232.491	13.917.776	14.150.267	232.625	22.346.451	22.579.077	232.757	21.154.598	21.387.355
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	140.285	6.865.685	7.005.970	140.296	9.991.112	10.131.408	140.413	9.148.074	9.288.487
15 - Comunicazioni	54.474	828.871	883.345	52.950	711.174	764.124	51.000	711.382	762.382
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	29.855	590.066	619.921	31.375	447.085	478.460	31.755	446.085	477.839
17 - Ricerca e innovazione	34.949	4.191.983	4.226.933	34.494	4.419.092	4.453.585	34.341	4.283.476	4.317.817
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	673.256	1.277.157	1.950.414	679.821	1.359.823	2.039.644	688.572	1.006.543	1.695.115
19 - Casa e assetto urbanistico	5.434	807.784	813.218	5.435	454.895	460.330	5.435	295.104	300.539
20 - Tutela della salute	543.992	1.711.384	2.255.376	333.637	1.612.926	1.946.562	267.964	1.604.286	1.872.250

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 2/2 – (migliaia di euro)

Missioni	Budget DLB 2026			Budget DLB 2027			Budget DLB 2028		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	967.960	1.405.613	2.373.574	942.630	1.466.453	2.409.083	910.432	1.366.543	2.276.974
22 - Istruzione scolastica	54.913.269	3.077.340	57.990.609	54.913.581	2.838.359	57.751.940	54.913.893	2.849.678	57.763.571
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	716.902	10.700.287	11.417.189	714.159	10.846.358	11.560.517	713.996	10.642.708	11.356.704
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	54.622	68.949.839	69.004.461	56.257	69.545.772	69.602.029	57.770	70.514.994	70.572.764
25 - Politiche previdenziali	8.493	102.618.984	102.627.477	8.545	102.272.601	102.281.146	8.750	99.793.820	99.802.570
26 - Politiche per il lavoro	39.208	17.072.498	17.111.707	39.545	16.935.848	16.975.393	40.382	16.872.615	16.912.997
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	62.380	3.059.102	3.121.483	63.558	3.053.280	3.116.837	64.847	2.953.429	3.018.275
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		8.716.770	8.716.770		11.113.613	11.113.613		9.760.974	9.760.974
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.487.450	6.667.153	14.154.602	7.558.586	7.078.130	14.636.715	7.672.894	6.939.458	14.612.352
30 - Giovani e sport		1.265.444	1.265.444		1.156.989	1.156.989		983.889	983.889
31 - Turismo	20.405	187.865	208.270	20.488	213.041	233.530	20.572	127.536	148.107
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.331.584	938.348	2.269.932	1.347.477	845.391	2.192.868	1.369.840	866.970	2.236.809
33 - Fondi da ripartire		51.133	51.133		58.642	58.642		58.542	58.542
TOTALE GENERALE (*)	114.151.023	531.921.306	646.072.329	114.079.991	523.202.149	637.282.140	114.428.499	489.322.814	603.751.314

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2026 per missione

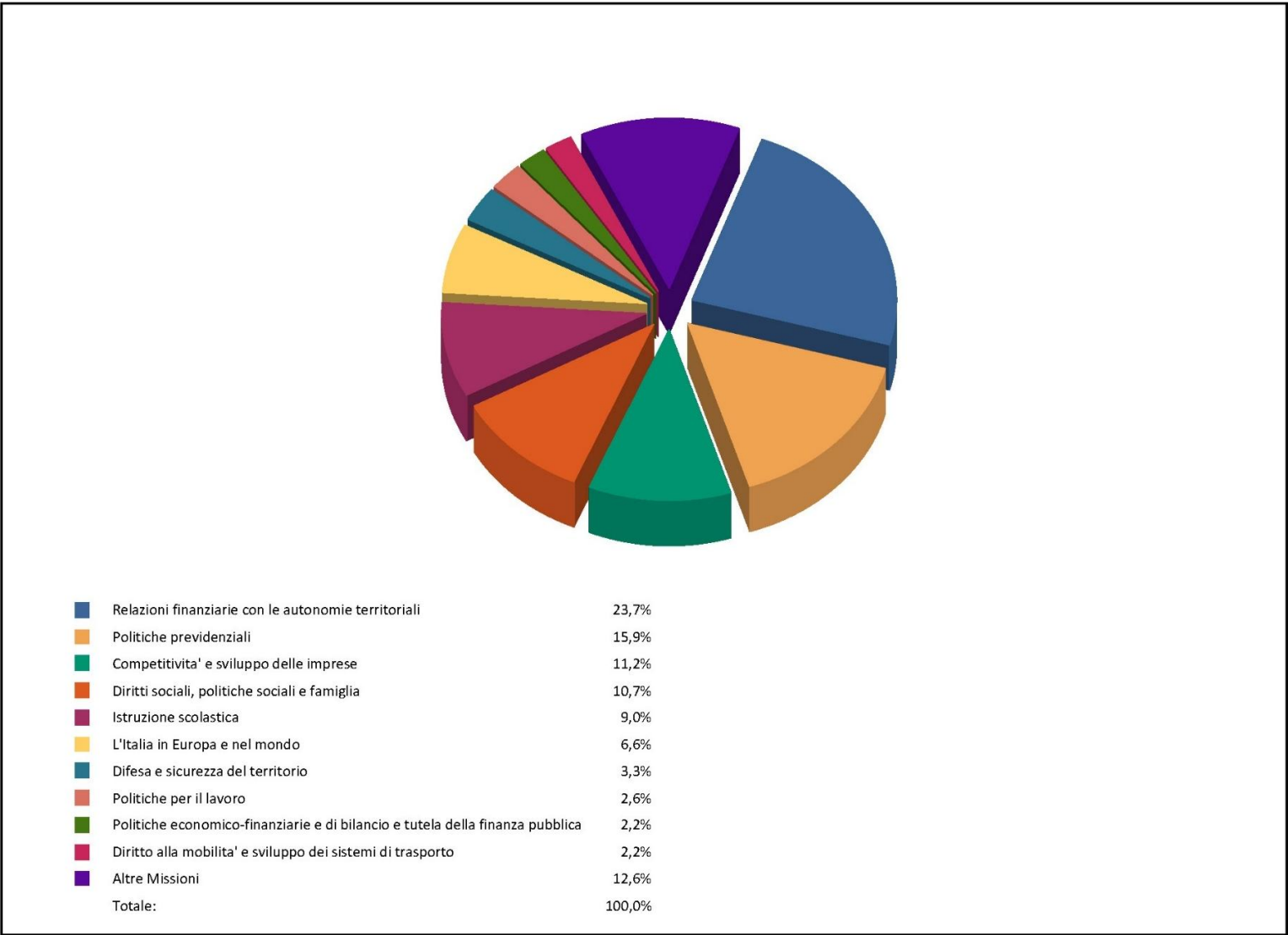


Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 1/2 – (in euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2026			Budget DLB 2027			Budget DLB 2028		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.145	4.089.920.100	59.150	69.288	4.115.026.516	59.390	69.176	4.113.455.833	59.463
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.224	127.712.815	57.421	2.114	121.062.032	57.271	2.065	119.377.846	57.800
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.038	58.839.032	56.685	1.016	57.808.176	56.898	991	56.636.026	57.150
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.665	6.803.172.253	63.188	102.212	6.560.667.382	64.187	100.096	6.427.396.311	64.212
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.555	464.009.326	54.237	8.644	467.538.365	54.090	8.642	467.336.937	54.075
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.196.650	48.452.698.427	40.490	1.196.650	48.452.698.427	40.490	1.196.650	48.452.698.427	40.490
MINISTERO DELL'INTERNO	155.000	8.130.741.525	52.457	154.493	8.091.456.576	52.374	155.295	8.103.583.734	52.182
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1.903	110.146.164	57.879	1.903	110.146.164	57.879	1.903	110.146.164	57.879
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.701	942.870.511	56.456	16.694	942.596.010	56.462	16.691	942.455.748	56.464
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.244	632.449.866	51.654	12.233	631.195.325	51.598	12.231	631.072.026	51.596
MINISTERO DELLA DIFESA	289.629	15.796.867.954	54.542	291.926	15.871.018.154	54.367	292.720	15.864.961.606	54.198
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.506	93.724.646	62.221	1.466	91.455.659	62.397	1.426	89.214.865	62.576

Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 2/2 – (in euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2026			Budget DLB 2027			Budget DLB 2028		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	13.635	642.548.791	47.125	13.053	616.494.531	47.230	12.301	582.935.775	47.390
MINISTERO DELLA SALUTE	2.907	215.321.485	74.070	2.850	210.943.175	74.017	2.796	206.994.503	74.040
MINISTERO DEL TURISMO	370	23.049.055	62.295	370	23.049.055	62.295	370	23.049.055	62.295
TOTALE GENERALE (*)	1.879.172	86.584.071.950	46.076	1.874.911	86.363.155.547	46.063	1.873.355	86.191.314.855	46.009

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola IV.2.5 Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio – (in euro)

	2026	2027	2028
Costo del Personale	91.713.082.491	91.463.995.053	91.304.903.505
Acquisto di Beni e Servizi	12.772.796.019	12.334.947.204	12.345.313.337
Godimento di Beni di Terzi	828.895.594	829.448.777	829.448.185
Oneri Diversi di Gestione	307.247.671	300.030.362	300.011.887
Imposte dell'Esercizio	5.780.446.689	5.765.801.488	5.755.225.671
Oneri Straordinari	92.018.639	92.018.637	92.018.637
Ammortamenti	2.656.535.417	3.293.749.729	3.801.578.208
TOTALE COSTI PROPRI	114.151.022.520	114.079.991.249	114.428.499.430
+/- Rettifiche ed Integrazioni	37.950.847.414	39.954.543.495	39.810.074.381
+ Contributi Concessi	531.921.306.024	523.202.149.071	489.322.814.428
+ Oneri Finanziari	108.908.240.495	112.973.474.611	114.363.774.787
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	452.682.007.428	424.067.865.902	461.326.972.050
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	1.245.613.423.881	1.214.278.024.328	1.219.252.135.076

CAPITOLO V
RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 2.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR) per quanto concerne il Titolo I, relativo all'imposta su reddito delle persone fisiche. In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), relativo alla determinazione dell'imposta riducendo dal 35 al 33 per cento l'aliquota progressiva dell'IRPEF relativa al secondo scaglione di reddito delle persone fisiche. Per effetto della modifica introdotta, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione si presentano come segue:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000,00 euro.

Le predette aliquote, oltre alla determinazione delle ritenute di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, da parte dei sostituti d'imposta nonché dell'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2026, sono applicabili anche per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2026 calcolati su base previsionale.

Il **comma 2** modifica l'articolo 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), che detta disposizioni in materia di riordino delle detrazioni fiscali.

In particolare, si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, l'applicazione di una riduzione di 440,00 euro sull'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante, determinata ai sensi dello stesso articolo 16-*ter* e dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

- a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR, o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso TUIR;
- b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014;
- c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Oltre alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano, conseguentemente, al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-*septies*.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3-

quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.

ART. 3.

(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

La disposizione reca misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, dando ulteriore continuità alle iniziative in essere.

In particolare, il **comma 1** incrementa di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 la dotazione del fondo istituito, dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante (Carta "Dedicata a Te"). Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.

Il **comma 2** rfinanzia, nella misura di euro 2.231.000,00 annui per il biennio 2026-2027, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022, a fini di copertura dei costi di gestione e attuazione delle misure previste dal comma 1, a valere sulle risorse del suddetto fondo.

ART. 4.

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

La disposizione in esame reca disposizioni in materia di tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio.

In particolare, al **comma 1**, si interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell'interesse dei lavoratori stessi.

La previsione si inserisce all'interno di un più ampio quadro d'intervento ed è coerente con quanto previsto dalla legge n. 144 del 2025, recante delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Nello specifico, si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 28.000.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** riducono, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5 per cento all'1 per cento il livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa di cui ai commi da 182 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2026 e 2027, innalzano da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite complessivo annuo entro il quale si applica la predetta imposta sostitutiva. Tale beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nel periodo d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000,00 euro. Peraltro, l'aliquota della predetta imposta è stata, negli ultimi anni, ridotta costantemente dal 10 per cento al 5 per cento e, da ultimo, con l'articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

I **commi 4 e 5** prevedono un intervento di natura fiscale con l'obiettivo di dare un impulso concreto al potere d'acquisto delle famiglie e rilanciare i consumi interni.

In particolare, per l'anno 2026, si prevedono misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni prevedendo, per tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Tale imposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Laddove il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

L'imposta sostitutiva, inoltre, non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Si prevede, inoltre, che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata all'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Infine, il **comma 6** rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, per quanto compatibili.

ART. 5.

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

La disposizione, nel novellare l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalza da 8 a 10 euro l'importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (c.d. buoni pasto) rese in forma elettronica che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

ART. 6.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione ripropone, anche per il periodo d'imposta 2026, la misura di favore contenuta nell'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge n. 232 del 2016, in base alla quale, ai fini dell'IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, zero per cento;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000,00 euro, 100 per cento.

Va ricordato che, nella determinazione dell'ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma.

Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi.

In particolare, si prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell'aliquota della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, prevista dal comma 2, secondo periodo, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, operi solo a condizione che, in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Pertanto, nel caso in cui un immobile, durante il periodo d'imposta, sia stato locato sia tramite i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite i soggetti che gestiscono portali telematici, sia senza avvalersi dei servizi resi da tali soggetti, tutti i redditi percepiti nel periodo d'imposta e derivanti dalle locazioni aventi ad oggetto il predetto immobile sono soggetti, in caso di opzione per il regime della cedolare secca, all'aliquota più elevata del 26 per cento.

Resta fermo che, non essendo interessate dalla modifica normativa, le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano a trovare applicazione. Pertanto, in linea generale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel relativo pagamento, continuano ad effettuare la ritenuta d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi medesimi all'atto del loro pagamento al beneficiario.

ART. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La disposizione reca misure in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, al **comma 1**, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Il **comma 2** prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 1 si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2025.

Il **comma 3** disciplina le modalità di riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 prevedendo che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Si dispone, altresì, che le somme erogate siano indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Il **comma 4** prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

ART. 9.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione modifica il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", prorogando, per l'anno 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025 le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi di cui:

- all'articolo 14, comma 3-*quinquies*, in materia di *ecobonus*;
- all'articolo 16, comma 1, in materia di *bonus* ristrutturazioni;
- all'articolo 16, comma 1-*septies*.1, in materia di *sisma bonus*.

Inoltre, si proroga, analogamente, la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazioni di cui all'articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. *bonus* mobili).

In materia, l'articolo 16-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), come modificato dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per l'anno 2025), stabilisce, di base, un'aliquota di detrazione pari al 30 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Con l'articolo 1, comma 55, della stessa legge n. 207 del 2024 si è inteso prevedere una disciplina più favorevole per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 relativamente agli interventi edilizi sopra elencati.

In particolare, è stato previsto che la detrazione relativa a tali interventi spetti nella misura fissa del 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Inoltre, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è innalzata al 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Inoltre, con la lettera *b*), numero 3), del medesimo comma 55, è stata prevista, per l'anno 2025, la proroga del *bonus* mobili alle medesime condizioni stabilite dalla disciplina vigente per l'anno 2024.

Con la presente disposizione si intende, in primo luogo, estendere la disciplina più favorevole sopra descritta, applicabile per l'anno 2025, anche agli interventi effettuati nell'anno 2026.

Pertanto, con riferimento a tale annualità, l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi in questione sarà pari al 50 per cento (anziché al 36 per cento, previsto a legislazione vigente), nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e al 36 per cento (anziché al 30 per cento, previsto a legislazione vigente), in tutti gli altri casi.

Restano ferme le aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute nell'anno 2027 per i medesimi interventi.

Inoltre, al comma 1, lettera *b*), numero 3), si prevede una proroga del *bonus* mobili alle condizioni applicate fino all'anno 2025 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013. Detto beneficio, che consiste in una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si applicherà,

pertanto, anche per le spese sostenute nel 2026 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro già previsto per l'anno 2025.

ART. 10.

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

La disposizione stabilisce che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2026 sia pari a 610 milioni di euro annui, incrementando, pertanto, la dotazione finanziaria da destinare alla misura di 85 milioni di euro annui.

ART. 11.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a modificare in aumento gli importi previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare, si prevede che l'importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000,00 euro a 300.000,00 euro e che, in caso di opzione per l'applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all'articolo 433 del Codice civile, l'importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Al **comma 2** si precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del Codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

La disposizione proroga, per il solo anno 2026, l'innalzamento del limite da 30.000,00 a 35.000,00 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, già operato con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025). Secondo le nuove disposizioni, coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 euro, non potranno accedere al regime forfetario nel 2026.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di criptovalute)

La disposizione intende, innanzitutto, escludere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di *token* di moneta elettronica, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) n. 2023/1114 (*Markets in crypto - assets regulation* - MICAR), che fanno riferimento al valore dell'euro. Su tali redditi, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 461 del 1997, continuerà, quindi, ad applicarsi nella misura del 26 per cento.

Nell'attuale contesto di forte sviluppo delle tecnologie finanziarie, le cripto-attività pongono rilevanti sfide in termini di legalità, sicurezza e tutela dei consumatori, oltre a potenziali rischi di utilizzo illecito dei mercati. È, quindi, necessario rafforzare il presidio istituzionale sul settore, garantendo controlli e una costante capacità di analisi preventiva.

Per rispondere a tale esigenza, è prevista l'istituzione di un Tavolo permanente sulla finanza innovativa e le cripto-attività, con il compito prioritario di consolidare i meccanismi di monitoraggio attraverso il coordinamento delle azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, dell'Unità di informazione finanziaria, della CONSOB, di Banca d'Italia e degli operatori del settore.

Il Tavolo dovrà, inoltre, assicurare la tutela degli investitori e dei consumatori, prevenendo pratiche scorrette e rischi di perdita patrimoniale, ed elaborare indirizzi strategici nazionali per la gestione dei rischi connessi al settore. A ciò si aggiunge la predisposizione di un protocollo di legalità, volto a contrastare riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché la redazione di un rapporto periodico di analisi sugli sviluppi tecnologici e sui rischi sistemici, utile a supportare le decisioni di governo e degli organi di regolazione.

La partecipazione di operatori selezionati del settore sarà prevista per garantire un confronto tecnico e la condivisione di dati utili per l'elaborazione di indirizzi strategici condivisi.

ART. 14.

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Le presenti disposizioni ripropongono la misura in passato già prevista dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge n. 28 del 1999, nonché dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565), nonché dai commi da 100 a 105 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ed infine dall'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024). Sotto il profilo IVA, non potendo derogare ai vincoli europei, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, il **comma 1** individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformino in società semplici.

Il **comma 2** individua, in primo luogo, la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva, ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ha un'aliquota dell'8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. L'aliquota è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Il **comma 3** chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Il **comma 4** dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene inoltre disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Il **comma 5** stabilisce che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell'aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell'1 per cento per quelle catastali).

Il **comma 6**, quanto al versamento dell'imposta, precisa che esso deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997). Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il **comma 7** estende l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015. In tal modo, si consente l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota dell'8 per cento, per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026.

Più in dettaglio, si dispone che l'imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2025, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2026, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. L'esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

La citata disposizione di cui al comma 7 disciplina, inoltre, i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

ART. 15.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

La disposizione, nel novellare l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), concernente le plusvalenze patrimoniali, prevede, al **comma 1**, una razionalizzazione del sistema impositivo delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, ridefinendo la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni, di aziende o rami d'azienda

e dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche.

Invero, fermo restando il principio generale per cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui sono realizzate, in base alle modifiche apportate con il comma 1:

1) le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (diversi da quelli a cui si applica l'articolo 87 del TUIR) possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di tre esercizi, qualora i predetti beni siano posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni;

2) le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d'azienda possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora le predette aziende (o rami di azienda) siano possedute per un periodo non inferiore a tre anni;

3) le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora i predetti diritti siano posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Il **comma 2** definisce la decorrenza e interviene sulle modalità di determinazione degli acconti, assumendo, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

La disposizione, al **comma 1**, prevede la riapertura, in via straordinaria, dei termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 10 per cento. Il **comma 2** prevede che si applicano le modalità di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025.

ART. 17.

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

La disposizione, al **comma 1**, modifica gli articoli 6 e 7 del decreto IRAP al fine di adeguare la normativa interna alla decisione della CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in contrasto con la direttiva n. 2011/96/UE, laddove questo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro.

Ne consegue che gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina di cui alla direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva madri-figlie).

In linea con la normativa comunitaria, inoltre, richiamando l'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), è ammessa l'esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

I **commi 2 e 3** disciplinano le modalità di recupero della maggiore IRAP relativa ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 1.

In particolare, il **comma 2** dispone che l'eccedenza possa essere esclusivamente chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che ammette il recupero dell'imposta non dovuta entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato istanza, qualora alla medesima data sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il rimborso è subordinato alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Detto obbligo non è contemplato per coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno già chiesto il rimborso ai sensi del citato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

La disposizione modifica il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti – disciplinato negli articoli 59 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) – limitando l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia imposizione economica in presenza di flussi di dividendi provenienti da società o enti i cui utili sono stati già assoggettati ad imposizione fiscale.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modifica la disciplina nel caso in cui il percettore dei dividendi sia un imprenditore individuale. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), nella nuova formulazione, prevede che gli stessi concorrono alla base imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare solo se provengono da società nella quali l'imprenditore detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Per determinare tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile (tenendo conto dell'effetto demoltiplicazione).

Il comma 1, **lettera b), numero 1)** interviene sul comma 2 dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti residenti in Italia non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare, solo nell'ipotesi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Viene, dunque, introdotto nell'ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precisi requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella "partecipazione nel capitale non inferiore al 10 per cento".

Al fine di valorizzare anche le partecipazioni detenute indirettamente dal percettore dei dividendi, si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione della percentuale rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. La *ratio* della disposizione è da ricercare nella possibilità da parte del soggetto controllante di incidere sulla distribuzione dei dividendi delle proprie controllate, che detengono ulteriori partecipazioni, rispetto a quelle possedute direttamente, dalle quali provengono parimenti dividendi.

Stante il rinvio contenuto nel comma 3, all'esclusione di cui al comma 2, non è stato operato alcun intervento sulla disciplina dei dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata (individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)).

Con le disposizioni contenute al comma 1, **lettera b), n. 2)** è stata allineata al nuovo principio generale anche la disciplina fiscale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, sono, in linea di principio, tassati integralmente (per fruire della esclusione dal reddito il percettore, con riferimento alle partecipate di cui detiene una quota non inferiore al 10 per cento, deve dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 47-*bis* ovvero che “dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”).

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-*bis*, ovvero lo svolgimento di un'attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolute dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Le modifiche sopra descritte, infine, si riflettono anche sulla specifica disciplina relativa agli utili distribuiti da una controllata residente che abbia i requisiti CFC è contenuta nell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Nell'ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-*ter* del citato articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95 per cento, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati, solo se provenienti da soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento.

In ragione delle modifiche sopra descritte, apportate agli articoli 59 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), qualora i dividendi provengano da partecipazioni nel capitale delle partecipate inferiori al 10 per cento, gli stessi concorrono integralmente al reddito imponibile al momento della relativa percezione (resta, dunque, ferma la tassazione di cassa con il credito in luogo della competenza economica).

ART. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

Con le disposizioni contenute nel presente articolo si interviene sulle regole di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela delle imprese del comparto bancario, al fine di ripartire la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Al riguardo, giova ricordare come, con l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 ("Strumenti finanziari"), nella valutazione del merito creditizio, si è passati da un approccio retrospettivo basato sulle evidenze delle perdite incorse "*incurred loss approach*", ad uno prospettico "*forward looking approach*" finalizzato ad intercettare in anticipo eventuali possibili perdite di valore, con lo scopo di rilevarne gli effetti nel conto economico senza dover attendere che le perdite stesse si realizzino.

Secondo l'IFRS 9 per la rilevazione delle rettifiche di valore non si deve, quindi, attendere che l'evento di perdita si manifesti, quanto, piuttosto, anticiparlo attraverso una stima della perdita attesa di valore (*expected credit loss* - ECL).

Come chiarito nella circolare n. 262 del 2005 di Banca d'Italia (agg.to al 17/11/2022), con il termine "stadio di rischio di credito si intende la classificazione delle attività finanziarie valutate al fair *value* con impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9 in funzione delle variazioni del loro rischio di credito (cfr. sezione 5.5 dell'IFRS 9)".

Nel bilancio bancario, ai fini della svalutazione, dunque, sono distinti i seguenti stadi di rischio:

1. primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale, la banca valuta le perdite attese su un orizzonte temporale di 12 mesi;
2. secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale, la valutazione si estende per l'intera durata (residua) del credito, anche in considerazione degli scenari macroeconomici e settoriali previsti;
3. terzo stadio: esposizioni deteriorate (c.d. attività finanziarie *impaired*), la valutazione del rischio di credito si opera avendo riguardo all'intera durata del credito, sulla base di scenari analitici.

L'intervento di cui al **comma 1** prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in luogo della deducibilità integrale delle rettifiche di valore relative ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, come sopra descritti, che dette svalutazioni iscritte in bilancio da parte degli intermediari finanziari sono deducibili ai fini IRES nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi (cinque periodi d'imposta).

Con le disposizioni di cui al **comma 2**, si stabilisce la non applicabilità alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta (di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Il **comma 3** detta la disposizione relativa all'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

ART. 20.

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Con l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale (tenuto conto delle osservazioni espresse dalla BCE) un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse rispetto all'esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito, "TUB").

Il citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell'imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-*bis*, del citato articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario. In sintesi, in luogo del versamento, le banche possono destinare un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta ad una riserva "non distribuibile", istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

È, inoltre, previsto che, qualora la riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera sia necessario versare l'imposta straordinaria aumentata di un importo pari in ragione d'anno al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza del termine di versamento dell'imposta straordinaria stessa (c.d. *recapture rule*).

Con il **comma 1** dell'articolo in esame si modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevedendo l'inserimento del comma 5-*bis*.1. Nello specifico, a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce che la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, di qualunque tipologia, attuata dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita ai sensi del comma 5-*bis* dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Il **comma 2** introduce un regime di affrancamento della riserva del citato articolo 26, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, che opera in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e al successivo, ma con aliquote differenziate al fine di incentivare la "liberazione" degli utili che costituiscono la riserva.

Il **comma 3**, infatti, stabilisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è pari al 27,5 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo.

Con il **comma 4** si conferma la disattivazione della c.d. *recapture rule* in caso di distribuzione delle riserve che sono state oggetto di affrancamento mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2. Diversamente, qualora i soggetti in esame non esercitino l'opzione per l'affrancamento, a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le distribuzioni di utili o riserve sono presuntivamente attribuite alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-*bis* dello stesso articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023, determinando l'attivazione della suddetta *recapture rule*.

L'imposta, indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta nel quale è effettuato l'affrancamento e deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

Le riserve di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, esistenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, previo pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2, con aliquota 27,5 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (quindi, entro il 30 giugno 2026). La relativa opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile). L'affrancamento è operabile anche nel periodo d'imposta 2026, previo pagamento dell'imposta sostitutiva con aliquota 33 per cento ed esercizio dell'opzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2026. A partire dal periodo d'imposta 2027 non può essere operato alcun affrancamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sostitutiva nonché del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ART. 21.

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

L'articolo prevede, al **comma 1**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e per i due successivi), un incremento dell'aliquota base IRAP di due punti percentuali, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Di conseguenza, le aliquote richiamate all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), vengono rideterminate, rispettivamente, al 6,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziarie e al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

Il **comma 2** precisa che ai fini della determinazione dell'acconto IRAP su base storica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre tenere conto dell'imposta relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2025 che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

ART. 22.

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

La disposizione prevede, al **comma 1**, il differimento di una quota di deduzione pari al 3,80 per cento, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Il **comma 2** dispone un intervento analogo a quello del comma 1, differendo una quota di deduzione pari al 12,36 per cento, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Anche il **comma 3** dispone un intervento analogo, differendo una quota deducibile pari al 9,50 per cento, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

L'eventuale maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all'80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame.

Con il **comma 4, lettera b)**, dunque, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all'uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfetaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile. Analogo intervento è effettuato per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. **comma 4, lettera a)** per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote, con un limite fissato, tuttavia, al 45 per cento del suddetto maggior reddito imponibile relativo al medesimo periodo d'imposta.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni di cui al **comma 5** estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della *fiscal unit*. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 54 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite.

Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per i tre successivi.

ART. 23.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

L'articolo in commento prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Si prevede, al **comma 1**, che tali debiti possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il **comma 2** dispone che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, scadenti:

- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, il **comma 3** stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2026, siano dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Viene precisato che non si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il **comma 4** pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Ai sensi del **comma 5**, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il **comma 6** precisa che, nella predetta dichiarazione, il debitore dovrà inoltre indicare se sono pendenti giudizi relativi ai carichi che intende definire e, in caso affermativo, assumere l'impegno a rinunciarvi. In attesa del pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto, tali giudizi verranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Successivamente, ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione avverrà a seguito del versamento della prima o unica rata e l'estinzione sarà dichiarata dal giudice d'ufficio, su presentazione, a cura del debitore o dell'agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell'ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione (recante l'indicazione delle somme da versare) prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporterà l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In tal modo, la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella "rottamazione-*quater*" in fase di riammissione *ex* articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025. Il **comma 7** dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2026.

Il **comma 8** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al **comma 9** restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il **comma 10** disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (**lettera a**) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (**lettera b**):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (**lettera c**);
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (**lettera d**), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (**lettera e**);
- la condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta *ex* articolo 28-ter del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo

(articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008) (**lettera f**). In tal modo, l'agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-*bis* e 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008;

- l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (**lettera g**).

Nel **comma 11** si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo, in ogni caso, non può essere inferiore a cento euro. A coloro che avranno presentato la dichiarazione di adesione nell'area riservata del sito *internet* dell'agente della riscossione la comunicazione in parola sarà resa disponibile soltanto sulla stessa area riservata.

Il **comma 12** individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il **comma 13** prevede, alla **lettera a**), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possono, inoltre, essere accordate nuove dilazioni i sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La successiva **lettera b**) del comma 13 permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il **comma 14** precisa che la definizione è inefficace, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive;
- c) dell'ultima rata.

Il **comma 15** ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il **comma 16** estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sebbene limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il **comma 17**, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il **comma 18**, alla **lettera a**), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al "saldo e stralcio" di cui

all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ai sensi della successiva **lettera b)**, sono definibili anche i debiti relativi ai relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002;

b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il **comma 19** stabilisce che i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16.

Il **comma 20** stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione sia automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

La disposizione, concernente la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Dette forme di definizione agevolata possono essere adottate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell'organo di revisione.

In particolare, il **comma 1** prevede che, con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, le regioni e gli enti locali possano introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Quanto sopra, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni da parte delle regioni e degli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci.

Il **comma 2** stabilisce che ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il **comma 3** prevede che, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Il **comma 4**, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Il **comma 5** prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

Il **comma 6** stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Il **comma 7** prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il **comma 8** dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il **comma 9** prevede l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

ART. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

Con il **comma 1, lettera a)**, si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendo l'articolo 54-*bis*.1, che prevede una nuova procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. Si precisa che le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni.

In particolare, il nuovo articolo 54-*bis*.1, al comma 1, stabilisce che, ferma restando la possibilità di avviare l'azione di accertamento fiscale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero nei casi di presentazione di una dichiarazione priva dei quadri dichiarativi necessari a liquidare l'imposta, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, possa liquidare l'imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA, entro il termine decadenziale previsto per l'emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Segnatamente, mettendo a confronto l'IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l'IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale. Tenuto conto dell'omissione degli adempimenti dichiarativi, la liquidazione si basa su alcune ipotesi semplificatorie. Nello specifico, non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto può essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio di cui al successivo comma 2.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-*bis*.1 prevede che l'esito della liquidazione sia comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti. Unitamente all'imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni, come declinate al successivo comma 3. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del *quantum* dell'imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre *ex novo*. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l'anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Da ultimo, viene precisato che per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l'ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.

Inoltre, sempre in base al nuovo articolo 54-*bis*.1 le sanzioni applicabili in sede di liquidazione sono le medesime previste per i casi di accertamento dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA, con possibilità di avvalersi della riduzione a un

terzo se il pagamento delle somme dovute avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 3) e, dopo la ricezione della comunicazione, il destinatario non può più avvalersi degli istituti che, a fronte di una condotta resipiscente, offrono dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni dovute (comma 4). Infine, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative che dovessero rendersi necessarie e che potranno, ad esempio, riguardare l'utilizzo di informazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente relative all'IVA (es. dati delle transazioni elettroniche), oppure l'individuazione di specifiche modalità di invio della comunicazione (comma 5).

Il **comma 1, lettere b) e c)** recano disposizioni di coordinamento finalizzate a esplicitare che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione ai sensi dell'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sia l'accertamento, l'imposta omessa su cui applicare la sanzione in sede di accertamento è quantificata in misura pari all'imposta accertata ridotta dell'imposta liquidata. Non viene contemplata l'ipotesi inversa poiché, intervenuto l'accertamento, non è più possibile effettuare la liquidazione.

Tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, non sia ancora decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

ART. 26.

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni di cui al presente articolo intervengono al fine di porre nuovi limiti.

Il **comma 1, lettera a)**, sostituendo l'attuale comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, estende l'ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. *bonus* edilizi. La **lettera b)**, invece, si limita ad aggiornare la rubrica del suddetto articolo 4-bis per renderla coerente con le modifiche recate dalla lettera a).

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° luglio 2026.

Il **comma 2** modifica la soglia prevista dall'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, riducendola da 100.000,00 euro a 50.000,00 euro. Per l'effetto, il divieto di compensazione, con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000,00 euro. Per le finalità di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

ART. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione)

Al fine di dare attuazione alla riforma dell'Amministrazione fiscale, la disposizione, al **comma 1**, inserisce all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), in base alla quale sono messi a disposizione dell'agente della

riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, e dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi *file* potranno essere utilizzati anche dall'Agenzia delle entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all'avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. "evasione da riscossione".

La definizione delle modalità di attuazione della previsione contenuta nella nuova lettera b-*ter*) è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi, ai sensi del **comma 2**, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

L'articolo 1, al **comma 1**, prevede una generale variazione (principalmente in aumento) della tassazione indiretta sui tabacchi lavorati, sottoposti al regime dell'accisa armonizzato in ambito unionale, e sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sottoposti ad una imposta di consumo nel territorio dello Stato italiano. Tali variazioni sono programmate, come già avvenuto in passato, per un periodo triennale, dal 2026 al 2028.

In particolare, con la **lettera a), numero 1)**, viene aumentata la prima delle componenti dell'accisa sulle sigarette (l'importo specifico fisso), che è applicato sul consumo di tutte le sigarette indipendentemente dal prezzo finale di vendita delle stesse al consumatore finale. Tale importo specifico sarà aumento, dall'attuale valore di 29,50 euro per 1.000 sigarette, al valore di 32,00 euro per il 2026, di 35,50 euro per l'anno 2027 e in 38,50 euro a partire dal 2028.

Con il successivo **numero 2**, della medesima lettera a), viene invece aumentata, per il predetto triennio, l'accisa minima, prevista per i sigaretti e per il tabacco trinciato utilizzato per arrotolare sigarette. Tale accisa minima rappresenta il valore minimo di tale imposta che, indipendentemente dal prezzo di vendita finale delle sigarette al consumatore finale, dovrà essere applicato alle medesime.

Con il **numero 3**, lettera a), viene, infine, aumentato progressivamente, nel triennio in parola, il c.d. onere fiscale minimo per le sigarette che rappresenta il valore della tassazione minima che deve essere applicato alle sigarette prendendo in considerazione la somma dell'accisa e dell'IVA sul prezzo di vendita delle sigarette stesse. Tale valore, attualmente fissato in misura percentuale al carico fiscale complessivo (somma di accisa e IVA) calcolate con riferimento alla classe di sigarette aventi prezzo di vendita pari a quello "medio ponderato" (c.d. PMP-sigarette), sarà fissato, a partire dal 2026, nella misura numerica stabilita direttamente dalla norma primaria e che sarà riferita al quantitativo di un chilogrammo convenzionale di sigarette (pari a 1000 sigarette).

Con la **lettera b)** del comma 1, viene variata l'accisa da applicare ai prodotti contenenti tabacco destinati ad essere utilizzati mediante inalazione senza combustione. Per tali prodotti, l'accisa da applicare è attualmente determinata in misura percentuale a quella prevista per un quantitativo equivalente di sigarette. Tale percentuale verrà fissata al 40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028.

La successiva **lettera c)** del comma 1 è finalizzata a modificare in aumento, per il triennio in questione, anche l'imposta di consumo applicata ai liquidi da inalazione da

impiegare con le c.d. sigarette elettroniche. Attualmente tale imposta è pari ad una percentuale prestabilita dell'accisa applicabile ad un quantitativo equivalente di sigarette tradizionali. Per i liquidi in questione la percentuale stessa è differenziata a seconda che i medesimi liquidi contengano o non contengano nicotina. In tale contesto la lettera c) in parola aumenta, per il triennio di riferimento, le vigenti percentuali innalzandole (in relazione alla suddetta circostanza che i liquidi in parola contengano o meno nicotina) a 18 e 13 per cento per l'anno 2026, a 20 e 15 per cento per l'anno 2027 e a 22 e 17 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Con la **lettera d)** del comma 1 sono introdotte disposizioni specifiche per i prodotti individuati all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), che si concretizzano in piccoli sacchetti da tenere in bocca per consentire il rilascio di nicotina (c.d. *nicotine pouches*). Con il **punto 1** sono introdotte specifiche disposizioni finalizzate al controllo dei trasferimenti tra depositi autorizzati allo stoccaggio dei prodotti in parola per garantire il corretto assolvimento dell'imposta di consumo che grava sui prodotti medesimi. Con i successivi **punti 2 e 3** viene introdotto il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle predette *nicotine pouches*. In tale contesto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà ordinare ai fornitori di connettività della rete internet o di altre reti telematiche o di telecomunicazione, la rimozione delle inserzioni, anche solo pubblicitarie, finalizzate alla vendita dei prodotti in questione tramite i predetti canali commerciali *on-line*.

Infine, con l'inserimento di uno specifico comma 13-*bis*.2 all'articolo 62-*quater*.1, si introducono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti che effettuassero la predetta attività di vendita a distanza, contravvenendo al divieto sopra indicato.

Con la **lettera e)** del comma 1 sono variate le aliquote di accisa "*ad valorem*" su alcuni prodotti appartenenti alla categoria dei tabacchi lavorati (sigaretti, sigarette e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) per il triennio in parola, coerentemente con le altre variazioni di tassazione sopra commentate.

Il **comma 2** introduce specifiche disposizioni in materia di etichettatura per i predetti sacchetti contenenti nicotina. È previsto che, per poter essere venduti nel territorio nazionale, gli stessi dovranno riportare, sui rispettivi confezionamenti, informazioni specifiche sugli ingredienti contenuti, sul quantitativo di nicotina contenuta in un singolo involucro ed anche avvertenze, finalizzate alla tutela della salute, che informino adeguatamente il consumatore sui rischi connessi all'impiego di tali prodotti.

Il **comma 3** stabilisce specifiche disposizioni in merito ai requisiti "fisici" che i confezionamenti dei prodotti in questione devono possedere per poter essere venduti nel territorio nazionale (chiusura a prova di bambino e manomissione) specificando altresì, al **comma 4**, che la vendita dei predetti sacchetti contenenti nicotina è comunque vietata ai minori di 18 anni.

Infine, ai sensi del **comma 5**, sarà consentito lo smaltimento delle confezioni di sacchetti contenenti nicotina prodotti in coerenza con le disposizioni previgenti a quelle sopra illustrate e che risultassero giacenti, presso i depositi di produzione e di distribuzione oppure presso i punti vendita, alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame.

ART. 29.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

L'articolo 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160 del 2019, ha istituito un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

L'efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° luglio 2026 dall'articolo 9-*bis*, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.

In tale contesto normativo, il **comma 1**, alla **lettera a)**, differisce l'efficacia delle disposizioni relative al tributo sopra menzionato al 1° gennaio 2027.

L'articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha invece istituito un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate "bevande edulcorate".

L'efficacia delle disposizioni in questione, anch'essa più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2026 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025.

La **lettera b)** differisce l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1° gennaio 2027.

ART. 30.

(Misure in materia di accise sui carburanti)

La disposizione modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise.

Si premette che il vigente articolo 3 (disposizioni in materia di sussidi ambientali dannosi) mira al superamento del SAD denominato EN.SI.24, contenuto nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli previsto dall'articolo 68 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *Green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Tale sussidio EN.SI.24 consiste nel diverso e più favorevole trattamento tributario applicato al gasolio, impiegato come carburante, rispetto a quello previsto per la benzina.

Al fine del superamento di tale SAD, il richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025 prevede, attualmente, al comma 1, un riallineamento progressivo dei due citati livelli di tassazione, da effettuarsi nell'arco di un quinquennio a partire dall'anno 2025. Tale allineamento deve avvenire riducendo progressivamente l'aliquota di accisa sulle benzine e aumentando, contestualmente e nella stessa misura, l'aliquota di accisa sul gasolio a uso autotrazione. È previsto che la misura della riduzione dell'accisa sulle benzine (e, quindi, dell'identico aumento dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione) sia determinata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ciascun anno del predetto quinquennio, nell'ambito di un intervallo compreso tra 1,0 e 1,5 centesimi di euro per litro di carburante.

Il comma 2 di tale articolo 3 prevede che la conseguente rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti in parola debba essere effettuata, annualmente, con specifici decreti, adottati d'intesa dal predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Occorre parimenti rilevare che, in data 14 maggio 2025, è stato adottato il primo dei suddetti decreti con il quale è stato realizzato il primo step del previsto riavvicinamento delle aliquote di accisa sui carburanti in parola.

Il successivo comma 3 dell'articolo 3 in questione, stabilisce, altresì, che gli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante, conseguenti al percorso di riallineamento delle aliquote previste per il gasolio e le benzine, non debbano avere effetto sulla tassazione del gasolio impiegato negli usi contemplati dai punti 5 e 9 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (lavori agricoli e attività assimilate e produzione di forza motrice con motori fissi); ciò al fine di evitare che l'aumento dell'accisa sul gasolio per carburazione possa determinare una riduzione del beneficio fiscale attualmente previsto, in materia di accisa, per il gasolio utilizzato nei citati impieghi.

Parimenti il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che i previsti aumenti dell'accisa sul gasolio non debbano comunque avere effetti su taluni biocarburanti (biodiesel e HVO), impiegati in purezza, che possono essere impiegati in sostituzione del medesimo gasolio pur avendo un costo di produzione maggiore rispetto al gasolio stesso. Per tali biocarburanti è previsto, infatti, che l'aliquota di accisa resti fissata al valore di euro

617,40 per mille litri, pari all'aliquota di accisa sul gasolio vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2025. La medesima aliquota "ridotta" troverà applicazione per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti adottati per rideterminare, in riduzione e in aumento, le aliquote di accisa rispettivamente sulle benzine e sul gasolio. Il beneficio in questione, consistente in sostanza in una differenziazione dell'accisa in favore dei citati biocarburanti, sarà riservato solo al biodiesel e all'HVO che rispettino le condizioni ambientali previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento della Commissione n. 651/2014/UE del 17 giugno 2014.

Ciò premesso il **comma 1, lettera a)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, al fine completare l'allineamento della tassazione indiretta in materia di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante fissando, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le rispettive aliquote di accisa nella stessa identica misura, pari ad euro 672,90 per mille litri. La rideterminazione è conseguente all'applicazione, in un'unica soluzione, delle variazioni che in base alla norma emendata dovevano essere realizzate in un quinquennio a partire dal 2025 al netto delle variazioni dell'accisa già intervenute, nel primo anno del medesimo quinquennio, ad opera del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 14 maggio 2025.

Correlatamente alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 in parola, il comma 1, **lettera b)** sopprime il contenuto del successivo comma 2 del medesimo articolo 3, che fa riferimento alle modalità di fissazione delle variazioni annuale da applicare attraverso l'adozione dei predetti decreti interministeriali.

Il comma 1, **lettera c)**, inoltre, sostituisce il comma 3, dell'articolo 3 in argomento, in modo che l'aumento previsto dal nuovo comma 1, dell'articolo 3, per l'aliquota di accisa sul gasolio, non trovi applicazione negli impieghi di cui ai predetti punti 5 e 9 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), coerentemente con quanto previsto dal testo vigente del medesimo comma 3 per gli aumenti della predetta tassazione del gasolio che si sarebbero stabiliti con i decreti di allineamento da adottare negli anni successivi all'anno 2025. In tal senso, coerentemente con quanto inizialmente previsto dal legislatore, al gasolio impiegato negli usi di cui ai predetti punti 5 e 9 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), non si applicherà né l'aumento dell'aliquota di accisa introdotto dal predetto decreto 14 maggio 2025 né quello previsto dalla presente proposta emendativa. In sostanza, al fine dell'applicazione dell'agevolazione fiscale inerente ai predetti impieghi, occorrerà fare riferimento all'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante in vigore precedentemente alla data di pubblicazione del decreto 14 maggio 2025.

Ai soli fini di coordinamento il comma 1, **lettera d)** apporta talune modifiche al comma 4 dell'articolo 3, perfezionando il riferimento al decreto adottato per l'anno 2025.

ART. 31.

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

Si evidenzia, in via preliminare, che per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico ai sensi degli articoli 110, comma 1-*bis* e 94, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

Con le modifiche di cui al **comma 1** sono soppresse le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS contenute nell'articolo 110, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo un *floor* unico per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati, determinato sulla base

dell'andamento del MOT negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d'imposta precedenti (articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), già vigente per OIC *adopter*).

Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di *trading*, in ragione dell'indice di giro di tali titoli.

ART. 32.

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

La rappresentazione dei fatti aziendali, sia secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, sia in applicazione delle regole contabili OIC (in seguito alla revisione del Codice civile e dei principi contabili nazionali, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015), è influenzata dal principio della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Dal 2008 per i soggetti che adottano i principi IAS/IFRS (e dal 2017 per imprese OIC *adopter*), in luogo della rilevanza fiscale della rappresentazione giuridico-formale, cui è improntato il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) (articolo 109), opera il c.d. "principio di derivazione rafforzata", secondo il quale assumono rilevanza fiscale, ai fini IRES, i criteri di "qualificazione, imputazione temporale e classificazione" previsti dai principi contabili (cc.dd. criteri Qu.I.C.).

L'adozione di regole contabili complesse dettate dagli IAS/IFRS e dagli OIC, nella misura in cui le regole internazionali sono state recepite nei principi contabili nazionali, determina oneri amministrativi significativi sia in capo ai soggetti economici sia con riferimento all'amministrazione finanziaria e, in particolare, può incidere sull'attività di controllo.

Le rappresentazioni contabili che accentuano gli aspetti valutativi e la ricostruzione sostanziale dei fatti aziendali, proprio perché sottoposti al vaglio della corretta applicazione dei principi contabili da parte dell'amministrazione, alimentano il contenzioso tributario, incidendo in modo negativo sull'attuazione delle norme finalizzate a incrementare effetti di compliance volti a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti.

In via sperimentale, istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale, sono introdotte le disposizioni del presente articolo.

Il **comma 1, lettera a)**, è finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all'OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l'applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell'operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata.

Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa (c.d. "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio") per un valore corrispondente al loro costo di acquisto.

Successivamente all'acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:

a) nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);

b) nel caso in cui l'assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l'eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.

Con il medesimo comma 1, lettera a), si include espressamente tra i ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

In particolare, la disposizione in esame considera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. Va da sé che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall'articolo 110 del TUIR.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Da ultimo, il comma 1, lettera a), introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell'assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse.

L'ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che "si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.", presumendo, dunque, ai fini della disciplina in esame, l'adozione di cui al criterio c.d. "*First-In, First-Out*" (o FIFO).

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera b)**, sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. *stock option* o *stock grant equity settled*), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. *stock option* o *stock grant cash settled*).

Come noto, l'IFRS 2 definisce l'operazione con pagamento basato su azioni come un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell'ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. *equity settled*), in cui l'impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni è classificato come "*cash-settled*", ai sensi dell'IFRS 2, quando l'impresa, in cambio dell'apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare "denaro" o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come

azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico è rappresentata da una passività finanziaria.

Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è stato chiarito che l'onere connesso ai piani di *stock option* risulta deducibile, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.

Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l'articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 è stato stabilito che detta deduzione – quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame – è limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell'articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di *stock option* (e *stock grant*) *equity settled* a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate.

La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di *stock option cash settled* a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell'effettivo pagamento del costo in esame.

Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011.

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera c)** razionalizzano le regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103).

La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l'ammortamento dell'avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC *adopter* sulla base dell'OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell'avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. "*impairment test*").

L'*impairment test* consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un'attività se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore "recuperabile" che è determinato come il maggiore tra il *fair value* e il valore d'uso del bene. La riduzione di valore dell'attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).

La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre "a prescindere dalle imputazioni contabili" quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell'avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell'*intangible*. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell'avviamento originariamente iscritto.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all'articolo 103, comma 3-bis, del TUIR ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli *intangibles* in esame si avvia

a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Con l'intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).

In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l'acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l'avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, *lettera a)*, del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica). Le quote non dedotte nei periodi d'imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate - nei limiti dell'ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta - in quelli successivi fino all'assorbimento del suo ammontare complessivo.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) trovano applicazione in relazione alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-*ter*, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.

ART. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

La disposizione, al **comma 1**, introduce una deduzione forfetaria "a scalare" dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari – come individuati dall'articolo 162-*bis* del TUIR, ad eccezione di quelli per i quali permane la disciplina disposta dal comma 13 dell'articolo 96 del TUIR (96% di deducibilità) – per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile). Dal periodo d'imposta "2030" tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Il **comma 2** conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato.

Il **comma 3** dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d'imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

ART. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

Il **comma 1** dispone l'abrogazione delle norme che disciplinano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile nonché dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 398 del 1990, attuativo della legge delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990.

Le ulteriori norme contenute nel comma 1 di cui si dispone l'abrogazione riguardano:

- a) l'estensione dell'applicazione della predetta addizionale anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali (articolo 10, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993);
- b) le modifiche alla misura dei tributi (articolo 1, comma 153, della legge n. 662 del 1996);
- c) la norma di interpretazione autentica (articolo 8 della legge n. 146 del 1998);
- d) le modifiche terminologiche e gestionali dei tributi (articolo 3 del decreto legislativo n. 26 del 2007);
- e) l'inapplicabilità dei tributi al gas naturale impiegato dalle forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento (articolo 1, comma 180, della legge n. 244 del 2007).

Al **comma 2** viene precisato che per l'accertamento dei tributi di cui al comma 1, dovuti per il secondo semestre dell'anno 2027, i soggetti obbligati, individuati dall'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 504 del 1995, dovranno indicare i versamenti effettuati nel secondo semestre dell'anno a titolo di acconto, nella relativa dichiarazione semestrale, prevista dall'articolo 26-ter, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.

Con il **comma 3** è previsto che, entro il mese di marzo dell'anno 2028, i suddetti soggetti obbligati dovranno procedere al versamento a conguaglio delle somme dovute a titolo di addizionale regionale all'accisa e di imposta regionale sostitutiva per il secondo semestre dell'anno 2027.

Il **comma 4** è finalizzato ad operare un coordinamento normativo tra le norme del decreto legislativo n. 398 del 1990, che disciplinano i tributi regionali in esame, e le nuove norme nello stesso richiamate del novellato decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per l'applicazione dei tributi di cui al comma 1 si applichino le disposizioni di cui gli articoli 26, 20-bis, 26-ter e 26-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si precisa che i tributi in questione sono stati applicati in quasi tutte le regioni a statuto ordinario e con misure assai diversificate. In tale contesto ogni regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni.

Il **comma 5** stabilisce che le regioni a statuto ordinario provvederanno ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni del comma 1, abrogando conseguentemente le proprie leggi regionali che disciplinano i tributi in esame.

Il **comma 6** dispone il ristoro, per le regioni interessate, delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dei tributi in questione. A tal fine viene prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le regioni interessate sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 35.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

La disposizione interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per realizzare una maggior conformità della normativa interna alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, il **comma 1** del presente articolo apporta modifiche all'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale, nella versione precedente alla presente novella, individuava il corrispettivo da assumere come base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Secondo quanto rilevato dai servizi

della Commissione europea nel EU Pilot (2022) 10314 inviato all'Italia, il riferimento al “*valore normale*” non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nelle cause c-33/93 (*Empire Stores*) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (*Bertelsmann AG*) del 3 luglio 2001.

Nella causa c-33/93, al punto 19, la Corte afferma, infatti, che il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto è un valore soggettivo, poiché l'imponibile IVA è il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi. Non consistendo il corrispettivo in una somma di denaro stabilita fra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale (nel caso della sentenza) costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Trattandosi della fornitura di un bene, tale valore può essere soltanto il prezzo d'acquisto che il fornitore ha versato per l'articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi.

Nella successiva causa c-380/99, ai punti 24 e 25, la Corte ribadisce che il valore della cessione, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Precisa poi che, in base al principio così enunciato nella citata sentenza *Empire Stores*, fanno parte del valore della prestazione di servizi tutte le spese sostenute dal beneficiario per l'ottenimento della prestazione di cui trattasi, ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie, individuate nel caso di specie nelle spese di spedizione, connesse alla fornitura dei beni che vanno quindi incluse nella base imponibile.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, inoltre, ha più volte ribadito, ad esempio nella causa c- 549/11 (*Orfey Bulgaria EOOD*) del 19 dicembre 2012, che il valore normale costituisce la base imponibile IVA solo se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 80 della direttiva 2006/112/CE, ovvero quando tra le parti dell'operazione vi sono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.

Il presente articolo, tenendo conto delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, ridefinisce i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, le quali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Il comma 1 stabilisce, pertanto, che il valore di tali cessioni o prestazioni è costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi, secondo il criterio soggettivo enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. A tal fine, debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio.

Il **comma 2** disciplina la decorrenza dell'efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, stabilendo che esso si applica alle operazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della norma.

ART. 36.

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione esclude, dall'ambito oggettivo di applicazione delle ritenute d'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e

dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, i proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro al fine della gestione del debito pubblico, nonché dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dal 1° gennaio 2026 le disposizioni contenute nel citato articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 239 del 1996 sono rinvenibili nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, ove sono state trasfuse.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione è volta a incentivare l'occupazione giovanile stabile, promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, nonché sostenere lo sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno, al fine di ridurre i divari territoriali.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028, destinati a finanziare la misura dell'esonero parziale dai contributi previdenziali per i datori di lavoro privati limitatamente ai contratti a tempo indeterminato (nuove assunzioni di personale non dirigenziale o trasformazioni da tempo determinato) effettuati nell'annualità 2026, per un massimo di ventiquattro mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il **comma 2**, sotto il profilo attuativo, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda a disciplinare gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa previsto, ferma restando la valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo.

Il **comma 3** prevede, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del presente disegno di legge, l'elaborazione di un progetto di valutazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con l'obiettivo di monitorare e valutare l'impatto della misura sull'occupazione.

ART. 38.

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

La disposizione, al **comma 1**, novella il decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'assegno di inclusione, prevedendo che l'erogazione del beneficio, in caso di rinnovo, avvenga senza interruzioni, eliminando pertanto l'attuale periodo di sospensione di un mese.

Più nel dettaglio, l'intervento, volto a rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, riconosce a coloro i quali abbiano già fruito del beneficio in esame per un periodo di 18 mesi la possibilità di fruire dello stesso, senza soluzione di continuità, per ulteriori 12 mesi, previa domanda di rinnovo da presentare l'ultimo mese di fruizione del beneficio e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Al termine di tale periodo, previa presentazione della domanda, il beneficio può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Il **comma 2** prevede che l'erogazione del contributo straordinario aggiuntivo dell'assegno di inclusione, previsto per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 92 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2025, avvenga in favore dei nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025.

Ai **commi 3 e 4**, infine, è determinata la quantificazione e copertura degli oneri degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

ART. 39. **(APE sociale)**

Il **comma 1** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei sessantatré anni e cinque mesi di età in una delle condizioni previste dal citato comma 179, ovvero disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, e rapporti di lavoro dipendente in particolari professioni usuranti. La disposizione provvede inoltre alla conseguente rideterminazione degli importi annuali della spesa complessiva autorizzata.

Il **comma 2** conferma che il beneficio di cui al comma 1 non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

ART. 40. **(Misure in materia di ammortizzatori sociali)**

Il **comma 1** proroga, per l'anno 2026, l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, così assicurando un sostegno economico per gli arresti dell'attività derivanti dal fermo biologico o da altre prescrizioni della normativa di settore. La procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità è regolata annualmente da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministeri della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e con successivi decreti di trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima per il pagamento delle indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Nel testo si specifica che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito al fine di evitare casi di doppio finanziamento.

Con la disposizione di cui al **comma 2** si dà seguito per l'anno 2026 ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, prorogati, da

ultimo, per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, della legge n. 207 del 2024, con riferimento: sia a quelli direttamente disciplinati dall'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e dall'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, sia a tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, e alla mobilità in deroga.

Il **comma 3** dà seguito a quanto previsto dall'intervento operato con il decreto-legge n. 92 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2025 a favore dei datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2026, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in relazione all'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per tutto il periodo di godimento del trattamento.

Il **comma 4** proroga, per il 2026, la misura di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di dodici mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 191, della legge n. 207 del 2024, viene ulteriormente prorogato per l'annualità 2026. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, di cui al citato articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 5** proroga, anche per l'anno 2026, la misura di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, per garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Il **comma 6** dispone la proroga annuale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2000, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF).

Il **comma 7** reca misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*, che, in attesa del consolidamento dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, vengono rifinanziate per l'anno 2026, oltre che con le risorse residue dei precedenti finanziamenti, con ulteriori 20 milioni di euro – a valere sul fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 – tenuto conto che le aziende del settore si trovano in una fase caratterizzata da continue trasformazioni e da una prolungata riduzione dei volumi di traffico, considerati l'evoluzione tecnologica e il sempre più diffuso utilizzo dell'intelligenza artificiale, i quali richiedono un adattamento costante da parte delle predette aziende ai fini del loro riposizionamento sul mercato.

Il **comma 8** riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità, un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa. Si ricorda che la misura è stata introdotta con l'articolo 1, comma 173, della legge n. 213 del 2023, in forza della quale è stato adottato il decreto direttoriale n. 77 del 2024 per Acciaierie di Italia, Unità produttiva di Taranto. Il decreto è stato poi revocato con il decreto direttoriale n. 1929 del 2024 a

seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della società e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e al conseguente riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993. Successivamente la misura è stata nuovamente riattivata dall'articolo 1, comma 195, legge n. 207 del 2024.

Il comma 9 proroga, per l'anno 2026, la misura introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2025, che consente, previo accordo in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività ex articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Il medesimo comma 9 prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Inoltre, sempre per l'anno 2026, si prevede che possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, la cui efficacia è stata prorogata una prima volta dalla legge n. 178 del 2020, per gli anni 2021 e 2022, ed una seconda volta dalla legge n. 234 del 2021, per gli anni 2022, 2023 e 2024, e da ultimo dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 207 del 2024, reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Con il **comma 10** si incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il limite di spesa per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale. Per effetto dell'incremento disposto con il comma in esame, il citato limite di spesa è elevato a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

ART. 41.

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata ad incrementare dal 1° gennaio 2026 di 20 euro mensili la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Essi riguardano tre categorie di beneficiari. La prima è costituita dai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale. Nel caso in cui essi siano coniugati, il limite non deve essere superato né con i redditi propri né cumulando i propri redditi con quelli del coniuge. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente

separato. La seconda e la terza categoria di beneficiari sono costituite invece dai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, e dai titolari di pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 153 del 1969. La disposizione, inoltre, incrementa di 260 euro gli importi di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38. Tali importi costituiscono le soglie massime di reddito annuale, al superamento del quale le maggiorazioni sociali non possono essere corrisposte.

ART. 42.

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La disposizione di cui al **comma 1**, fermo quanto disposto dall'articolo 43 del presente provvedimento in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita, provvede ad aggiornare l'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, si prevede per tali soggetti un ulteriore incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di tre mesi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Tale misura tiene conto degli attuali requisiti per tali categorie di soggetti e di quelli richiesti per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Si chiarisce altresì che le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente articolo non comportino l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

ART. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

La disposizione, ai **commi da 1 a 4**, prevede che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per l'anno 2027, sia applicato nella misura di un solo mese.

L'incremento, stabilito dal citato decreto direttoriale, trova invece piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Alcune categorie non saranno interessate dall'incremento dei requisiti di accesso di cui al comma 1.

La prima di esse è costituita dai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge n. 205 del 2017 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Altre categorie nei cui confronti non trova applicazione l'incremento dei requisiti di accesso di cui al comma 1 sono quelle dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita previsto dal citato decreto direttoriale non trovi applicazione per coloro i quali esercitano il diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Ai sensi del **comma 6**, coloro i quali al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 continueranno a percepire la prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato. In relazione al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 non trova applicazione limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

Il **comma 7**, prevede per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5, che le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

I **commi 8 e 9** incrementano specifici limiti di spesa. Il **comma 10** dispone che la misura di incentivo al pensionamento per coloro che siano in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, introdotta dalla legge n. 207 del 2024, si applichi anche a coloro i quali abbiano maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2026. Il **comma 11** infine stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio n. 29 del 1993, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che maturano i requisiti per il pensionamento, la liquidazione dei trattamenti di fine servizio da parte dell'ente erogatore avvenga decorsi 9 mesi, in luogo degli attuali 12 mesi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per il collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista.

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

La disposizione novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 recante il regime delle prestazioni e modelli gestionali delle forme pensionistiche complementari. In particolare, il **comma 1**, alla **lettera a)**, modifica il comma 5-bis del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, stabilendo (nuova lettera a-bis) che, con il decreto ivi previsto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, siano individuati i limiti massimi di investimento – anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 130 del 1999 – in strumenti finanziari

emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. Si prevede inoltre (nuova lettera b-bis del medesimo comma 5-bis del suddetto articolo 6) che, con il medesimo decreto ministeriale, siano individuati i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti a adottare in caso di superamento temporaneo dei predetti limiti massimi di investimento, ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

La **lettera b)** del comma 1 modifica il comma 13, lettera c-bis), dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, stabilendo che il patrimonio del fondo pensione sia investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Si prevede inoltre che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato siano in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle citate disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si provveda mediante modifica del decreto ministeriale vigente (n. 166 del 2014), da operarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

ART. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, posticipando dall'anno 2026 all'anno 2027 l'entrata in vigore della misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Il **comma 2** prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, come modificato dalla presente disposizione, per l'anno 2026, sia alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia alle lavoratrici madri autonome – iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata – che abbiano due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, sia riconosciuta, su domanda, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima somma, che non rileva ai fini fiscali e contributivi, è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, verranno corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026. Tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilita

ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

ART. 47.

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

La disposizione, ai fini dell'adeguamento del regolamento, interviene sul sistema di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore delle famiglie. L'obiettivo è di rendere più equo e inclusivo il sistema ISEE, di favorire l'inclusione sociale, il sostegno alla genitorialità e ampliare la platea dei beneficiari delle misure di *welfare*. In particolare, le prestazioni interessate dalle modifiche sono:

- a) le prestazioni dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023;
- c) dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 2021;
- d) del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016;
- e) del *bonus* nuovi nati di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024.

La disposizione interviene, altresì, sulla soglia relativa al valore del patrimonio immobiliare ai fini (ISEE) dell'abitazione principale di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo del citato regolamento, che viene innalzata da 65.000 euro a 91.500 euro, con un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo e le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento vengono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Infine, per garantire l'attuazione delle misure indicate vengono incrementate le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) assegno di inclusione di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, è incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
- b) misure destinate a servizi di supporto e accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa, complementari all'assegno di inclusione di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023 è incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
- c) assegno unico universale di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;
- d) *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- e) *bonus* nuovi nati a sostegni della genitorialità di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024, sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 48.
(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

Il **comma 1** introduce un incentivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego da almeno sei mesi. L'incentivo consiste in un esonero totale (100 per cento) dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, esclusi i premi e i contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il **comma 2**, al fine di premiare maggiormente le assunzioni stabili, disciplina, in modo diversificato, la durata dell'esonero in base alla tipologia contrattuale, prevedendo, rispettivamente, l'esonero per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione), l'esonero esteso fino a diciotto mesi dalla data dell'assunzione iniziale in caso di trasformazione a tempo indeterminato e l'esonero per ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato diretto.

Il **comma 3** prevede che ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato non si applicano gli esoneri indicati nel presente articolo, i quali non sono cumulabili con altri sgravi contributivi o riduzioni delle aliquote già previste dalla normativa vigente. Tuttavia, l'esonero è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, che riguarda le nuove assunzioni.

Il **comma 4** prevede l'esonero contributivo sia riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il presente comma, inoltre, affida all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il compito di monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, in caso di superamento del tetto, la medesima disposizione prevede che l'INPS sospenda l'accoglimento delle nuove richieste.

ART. 49.
(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro per le lavoratrici e i lavoratori con figli numerosi, il **comma 1** riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 81 del 2015, una priorità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale che determini una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Il **comma 2** prevede una misura di decontribuzione in favore dei datori di lavoro che applicano il criterio di priorità previsto dal comma 1, riconoscendo, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni attuative del predetto comma 2 siano adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 4** stabilisce che gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 non si applichino ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non siano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è previsto che i medesimi esoneri siano compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il **comma 5** definisce i limiti di spesa – individuati in 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 – stabilendo le relative attività di monitoraggio in capo all'INPS e le eventuali azioni da intraprendere in caso di raggiungimento, anche prospettico, dei suddetti limiti di spesa. Si prevede, in particolare, che l'INPS fornisca i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e che, se dall'attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, il medesimo Istituto non proceda all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso alla misura.

ART. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

La disposizione reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di tutela della maternità e paternità, con l'obiettivo di rafforzare la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.

In particolare, il **comma 1**, alle **lettere a) e b)**, estende l'operatività della fruizione delle misure di congedo parentale e di prolungamento del congedo per figli con disabilità, fino al quattordicesimo anno del figlio, anziché del dodicesimo anno di età attualmente vigente. Il medesimo comma, alle **lettere c) e d)**, opera analoga estensione, rispettivamente, per il riconoscimento dell'indennità del 30 per cento della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità, nonché per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Il **comma 2**, relativamente al congedo per malattia del figlio, riconosciuto alternativamente a ciascun genitore, prevede, da un lato, l'innalzamento, a dieci giorni, rispetto ai cinque vigenti, del limite massimo di giorni fruibili all'anno e, dall'altro lato, eleva da otto a quattordici anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

ART. 51.

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

Il **comma 1** novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilendo che, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 il contratto di lavoro possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

ART. 52.

(Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2026, un fondo, da trasferire al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui destinato al finanziamento di iniziative comunali – da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati – per attività socio-educative rivolte ai minori, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Sotto il profilo attuativo, il **comma 2** prevede che con decreto dell'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si provveda alla ripartizione delle risorse del fondo e alla definizione delle modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, nonché delle modalità di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

ART. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

La disposizione di cui al **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per le iniziative legislative a sostegno del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro nell'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati, in particolare, alla definizione della figura del *caregiver* familiare e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

L'intervento pone le basi per la costruzione di un sistema di sostegni, tutele e servizi adeguati che possa supportare concretamente i *caregiver* familiari, a partire da quelli familiari conviventi e prevalenti, e che possa altresì valorizzare il fondamentale e intenso compito di cura e assistenza che costoro assolvono quotidianamente e si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009.

ART. 54.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

La disposizione di cui al **comma 1** incrementa, a decorrere dal 2026, di 10 milioni di euro annui il fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, finalizzati a rafforzare, in relazione alle donne vittime di violenza, le azioni di orientamento e di formazione al lavoro, favorendone l'effettiva emancipazione e l'indipendenza economica.

In particolare, la disposizione nasce dall'esigenza di assicurare risorse finanziarie adeguate al finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, il cui numero è in costante aumento.

La presenza di una rete antiviolenza "forte" è fondamentale per aiutare le donne vittime di violenza a trovare supporto sul territorio e permette di far emergere il fenomeno della violenza stessa. I Centri antiviolenza non solo si fanno carico del lavoro della protezione delle donne, ma conducono anche attività importanti dal punto di vista della prevenzione della violenza. In particolare, organizzano attività formative di cui sono

destinatari soprattutto rappresentanti del sindacato, avvocati, forze dell'ordine, altre associazioni, operatori sanitari e operatori sociali. Altre attività riguardano soprattutto l'organizzazione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne, come le campagne di sensibilizzazione.

Pertanto, l'intervento normativo è teso a rafforzare e conferire stabilità di finanziamento e certezza di fondi per consentire alle strutture di programmare efficacemente le attività e i servizi da erogare ai fini dell'accoglienza e protezione delle donne nonché di accompagnamento delle stesse per la fuoriuscita dalla condizione di violenza e di violenza domestica, in coerenza anche con le disposizioni della legge di bilancio 2022 che ha reso strutturale l'adozione di un Piano Strategico nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e l'assegnazione di risorse a regime.

ART. 55.

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

La disposizione di cui al **comma 1**, al fine di sostenere le donne vittime di violenza in particolare quelle in condizione di povertà, attraverso un contributo economico che consenta loro di intraprendere percorsi di uscita e di autonomia personale, incrementa il fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

La disposizione, al **comma 1**, introduce una misura finalizzata a garantire un sostegno economico ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico (fino al compimento dei 21 anni di età), istituendo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La misura tiene conto del costante aumento, negli ultimi anni, delle separazioni e dei divorzi che generano effetti di rilevante impatto economico e sociale sulle vite delle persone coinvolte, in particolare in presenza di figli minori. Nella prassi, infatti, la permanenza nella casa coniugale viene prevalentemente attribuita al genitore convivente con i figli, mentre l'altro genitore si trova nella necessità di reperire un nuovo alloggio in tempi brevi e con risorse economiche ridotte. Tale condizione si inserisce in un contesto macroeconomico caratterizzato da un sensibile incremento del costo della vita, da un forte rialzo dei canoni di locazione e da una crescente carenza di soluzioni abitative a prezzi sostenibili, in particolare nelle aree urbane e metropolitane. La combinazione di tali fattori determina un aggravamento delle condizioni di vulnerabilità economica del genitore separato o divorziato non assegnatario della casa familiare, che spesso è costretto a sostenere un doppio onere economico: da un lato, il canone di locazione di una nuova abitazione e dall'altro, il contributo al mantenimento dei figli e, a volte, anche il contributo al pagamento del mutuo o dell'affitto della abitazione principale dove vivono i figli.

L'intervento integra, pertanto, il quadro delle politiche nazionali del Governo in materia di edilizia residenziale sociale e di sostegno economico alle famiglie, rafforzando la dimensione preventiva delle misure di *welfare* e contribuendo a ridurre il rischio di esclusione sociale dei genitori separati o divorziati con figli a carico.

Il **comma 2** rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle

modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

ART. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

La disposizione di cui al **comma 1**, al fine di potenziare le misure contro la tratta degli esseri umani, novella l'articolo 1, comma 417, della legge n. 208 del 2015, incrementando, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, le risorse destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge n. 228 del 2003, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

La disposizione, **al comma 1**, prevede che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, per l'anno 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, entro il limite di 800 euro, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Inoltre, la disciplina non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate in quanto è destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 consistenti nella riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Infine, viene concesso il suddetto beneficio anche al personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che è destinataria già delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n.73 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2024 consistenti in una imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi erogati per prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario, come previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL Sanità 2019-2021), e di quelli indicati all'articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024 relativi all'imposta sostitutiva del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.

Il **comma 2**, novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, prevedendo che a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle risorse da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio.

ART. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La disposizione reca misure in materia di dotazioni organiche e trattenimento del personale del corpo di Polizia penitenziaria.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente complessivo massimo di duemila unità di agenti del corpo di Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, nel limite massimo di cinquecento unità per l'anno 2026, di mille unità per l'anno 2027, e di cinquecento unità per l'anno 2028. Resta fermo quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in materia di concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Il **comma 2**, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 743.948,00 euro per l'anno 2026, di 24.264.464,00 euro per l'anno 2027, di 71.742.670,00 euro per l'anno 2028, di 99.203.807,00 euro per l'anno 2029, di 101.937.454,00 euro per l'anno 2030, di 101.973.896,00 euro per l'anno 2031, di 102.447.648,00 euro per l'anno 2032, di 103.285.824,00 euro per l'anno 2033, di 103.686.691,00 euro annui per gli anni 2034 e 2035, di 103.794.816,00 euro per l'anno 2036, di 105.200.441,00 euro per l'anno 2037 e di 107.687.316,00 euro annui a decorrere dall'anno 2038.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 135.500,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per le spese concorsuali connesse a quanto previsto dal comma 1; per quanto concerne, invece, le spese di funzionamento, il **comma 4** autorizza la spesa di 682.500,00 euro per l'anno 2026, di 1.755.000,00 euro per l'anno 2027, di 1.852.500,00 euro per l'anno 2028 e di 1.560.000,00 annui a decorrere dall'anno 2029.

I **commi da 5 a 8** prevedono fattispecie di trattenimento in servizio del personale del corpo di Polizia penitenziaria al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria.

In particolare, il **comma 5** autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028 e nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di centocinquanta unità di personale del corpo di Polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in parola è disposto con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha la durata di un anno, prorogabile qualora perdurino le esigenze di servizio.

Il **comma 6** stabilisce che il trattenimento in servizio di cui al comma 5 sia attivato su richiesta del dipendente, da effettuarsi nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo, e che non possa essere disposto nei confronti del personale che, alternativamente:

- a) abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" nel triennio precedente;
- b) sia sospeso cautelamente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;
- c) abbia riportato una sanzione disciplinare nel quinquennio precedente;
- d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;
- e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo.

Si specifica che la predetta circostanza di cui alla lettera e) si applichi anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il **comma 7** prevede che il personale di cui al comma 5 cessi, in ogni caso, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

ART. 60.

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

La disposizione reca misure atte a garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo», istituita con legge n. 205 del 2017 ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025 e disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge n. 205 del 2017, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso. Quanto sopra, al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma 2** novella l'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, riconoscendo (nuovo comma 555-bis) l'indennità di amministrazione al personale della predetta Agenzia appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali, nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. La disposizione precisa, inoltre, che il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632,00 euro e di 356.593,00 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, facendo salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Alla copertura degli oneri derivanti dalle presenti previsioni si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma 3** prevede che la Commissione Nazionale per Le Società e la Borsa (CONSOB), per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza e favorire l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e razionalizzazione dei sistemi informativi, possa avvalersi, sulla base di specifica convenzione, della Società Generale di Informatica S.p.A. (SOGEI).

Il **comma 4** prevede che, in deroga a quanto previsto in tema di salario accessorio e sperimentazione dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al fine della valorizzazione delle proprie figure professionali, possa incrementare, a decorrere dall'anno 2026, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del contratto collettivo nazionale 5 marzo 1998. La misura opera a valere sul bilancio ISTAT e in misura non superiore a 347.197,00 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il **comma 5** prevede che il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia un organismo consultivo del Governo composto da un massimo di trentasei membri, compreso il Presidente. Inoltre, si stabilisce che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 142 del 1992, sia un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, e sia composto da un massimo di venti membri, compreso il Presidente. Si prevede, altresì, che i membri dei citati organismi il CNB e i membri del CNBBSV siano nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle finalità, dei compiti, e le disposizioni sul funzionamento CNB e del CNBBSV stabilendo, quanto alla composizione, che il medesimo decreto individui quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici e reca, infine, le disposizioni sulla partecipazione ed i relativi limiti.

Il **comma 7** novella la legge n. 266 del 2005, per le parti concernenti le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nello specifico, è previsto che, a decorrere dall'anno 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall'attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003;
- b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999;
- c) fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo n. 208 del 2021 e n. 177 del 2021;
- d) editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi della società della informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo n. 177 del 2021;
- e) prestazione di servizi digitali nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce online inclusi quelli di *e-commerce*, di prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j) del Regolamento (UE) 2022/2065 non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.

Inoltre, il nuovo comma 66-*bis*, stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 9 del 2008, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Inoltre, si prevede che, per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93 del 2023, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi, dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento e dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Il medesimo comma, specifica la definizione di «ricavi», prevedendo che essi identificano i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

Con il nuovo comma 66-*ter*, è previsto che, in sede di prima applicazione, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui

al comma 66 (2 per mille dei ricavi) per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle predette lettere *a)* e *b)* del comma 66.

Con l'introducendo comma 66-quater, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possano essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

Infine, l'introducendo comma 66-*quinquies*, si prevede che resta fermo il potere dell'Autorità di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro.

Il **comma 8** novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo che sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, anche diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. A tal fine è previsto che la misura dei diritti amministrativi per la copertura dei costi amministrativi di cui al comma 1, sia individuata nell'allegato 12 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, stabilendo, altresì, che possano essere definite eventuali soglie di esenzione. Infine, si prevede che annualmente siano pubblicati sul sito internet del Ministero delle imprese e del *made in Italy* i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi stabilendo che, in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengano apportate opportune rettifiche.

Il **comma 9** prevede la cessazione degli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 10** novella la legge n. 112 del 2011 introducendo l'articolo 4-*bis* volto a prevedere che l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza possa sottoscrivere con gli enti interessati, nonché, in particolare, con l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, accordi di collaborazione finalizzati anche a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni.

ART. 61.

(Assunzione di magistrati ordinari)

La disposizione di cui al **comma 1**, nell'ottica di far fronte alle necessità del sistema giudiziario e nei limiti della vigente dotazione organica, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2026-2027, 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027.

Viene dunque autorizzata, per l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo, la spesa nel limite di euro 3.438.133,00 per l'anno 2026, di euro 18.456.249,00 per l'anno 2027, di euro 33.825.017,00 per l'anno 2028, di euro 39.334.069,00 per l'anno 2029,

di euro 40.982.414,00 per l'anno 2030, di euro 47.311.407,00 per l'anno 2031, di euro 51.144.208,00 per l'anno 2032, di euro 51.626.869,00 per l'anno 2033, di euro 53.055.222,00 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395,00 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230,00 annui a decorrere dall'anno 2036.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di turnover)

Le disposizioni cui al presente articolo provvedono, rispettivamente, a ripristinare il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ridotto per l'anno 2026 al 75 per cento dall'articolo 1, comma 825, lettera a), della legge n. 207 del 2024 (cfr. **comma 1**) e ad annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, disposta dal comma 824, lettera b), della medesima legge n. 207 del 2024 (cfr. **comma 2**).

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

ART. 63.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 1** prevede l'incremento di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Il **comma 2** stabilisce che una quota dell'importo previsto al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, venga destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Il **comma 3** interviene in materia di emersione di rapporti di lavoro, autorizzando le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.

Allo scopo di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e per ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome, il **comma 4** prevede che siano individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste. L'individuazione delle predette disposizioni normative si effettua mediante decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 marzo 2026.

Il **comma 5** stabilisce che una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, i quali disciplinano, altresì, rispettivamente, le modalità di ripartizione del fondo sanitario nazionale nonché l'elaborazione da parte delle regioni di specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, della salute ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 64.
(Misure di prevenzione)

La disposizione prevede un potenziamento delle misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, stabilendo, al **comma 1**, che una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a 238 milioni di euro annui, venga destinata, a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nei seguenti settori:

- a) potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, al fine di includere le donne di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e tra settanta e settantaquattro anni;
- b) potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, al fine di includere le persone di età compresa tra settanta e settantaquattro anni;
- c) prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), per una maggiore equità di accesso e per favorire l'accessibilità attraverso una più vasta copertura sul territorio nazionale e l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- d) incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge n. 232 del 2016, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccini.

Il **comma 2** stanza, per l'anno 2026, un importo aggiuntivo di 247 milioni di euro da destinare all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

Il **comma 3** autorizza inoltre la realizzazione, a cura del Ministero della salute, di campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

Il **comma 4**, prevede che i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1 siano definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

ART. 65.
(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

La disposizione reca misure atte a garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previste nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessarie per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita.

Per tali finalità, il **comma 1** prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia destinata all'implementazione ed al potenziamento delle strategie e delle azioni di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM.

Il **comma 2** prevede che una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 1 sia destinata, per il triennio 2026-2028, all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.

Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni, secondo quanto stabilito dal **comma 3**, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo decreto è chiamato a disciplinare anche le modalità di monitoraggio

dell'attuazione del PANSM, con particolare riferimento al recepimento del Piano nella pianificazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Il **comma 4** autorizza, nell'ambito dell'importo stabilito al comma 1 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM, l'utilizzo di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente ai ruoli sanitario e sociosanitario, da destinare ai servizi di salute mentale, come definiti nel Piano.

ART. 66.

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

La disposizione prevede l'incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. Quanto sopra, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi, nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

ART. 67.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

La disposizione disciplina il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, novellando l'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.

In particolare, il **comma 1**, destina l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 a favore rispettivamente dei DRG post acuzie, per l'importo di 350 milioni di euro, e dei DRG per acuti, per l'importo di 650 milioni di euro. Inoltre, a decorrere dall'anno 2027, stanZIA l'importo di 1.350 milioni di euro annui, destinato rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti.

Il **comma 2**, al fine di garantire al Servizio al sanitario nazionale le risorse necessarie per aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, vincola una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

ART. 68.

(Farmacia dei servizi)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge n. 205 del 2017, il **comma 1**, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute, integra stabilmente nel Servizio sanitario nazionale i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo n. 153 del 2009, che individua nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e stabilisce disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge n. 69 del 2009. Per quanto sopra, le farmacie pubbliche e private che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, anche in sinergia con gli

altri professionisti sanitari. Il medesimo comma prevede, altresì, che per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

Il **comma 2** vincola, per le finalità di cui al comma 1 e nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard*, una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

Il **comma 3** definisce le modalità di remunerazione dei servizi di cui al comma 1. In particolare, si prevede che tale remunerazione sia definita nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto al **comma 4**, rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie. Il **comma 5**, nel novellare l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede, da un lato (cfr. nuova lettera c-bis), una modifica nell'individuazione delle risorse, nella parte in cui si stabilisce che l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dalle norme di settore nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Dall'altro lato, si stabilisce (cfr. nuova lettera c-bis del predetto articolo 8, comma 2) che, fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinino le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla suddetta lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con cui stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1. Eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. L'intervento normativo prevede l'inclusione delle province autonome per quanto concerne la fissazione dei limiti di spesa e la previsione di accordi anche di livello provinciale per la disciplina sulle modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali. Ulteriore modifica riguarda il parametro di definizione del limite di spesa massimo relativo alla singola regione e provincia autonoma, ora non superiore a quello vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Si opera, infine, un richiamo a quanto stabilito al comma 1 nell'individuazione delle farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello.

Il **comma 6**, prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, siano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale.

ART. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione reca misure in tema di indennità del personale del Servizio sanitario nazionale ai fini della valorizzazione del personale medesimo e delle relative specificità. In particolare, il **comma 1**, ridetermina le risorse all'articolo 1, comma 350, della legge n. 207 del 2024, da 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse vengono stanziare per valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** ridetermina le risorse di cui all'articolo 1, comma 352, della legge n. 207 del 2024, da 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse vengono stanziare ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle specifiche attività da essi svolte.

Il **comma 3**, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ridetermina le risorse all'articolo 1, comma 351, della legge n. 207 del 2024 incrementando il limite dell'importo complessivo annuo lordo (da 5,5 milioni) a 13,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 4**, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ridetermina le risorse all'articolo 1, comma 353, della legge n. 207 del 2024 da 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, in tema di misure atte a far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché a ridurre le liste d'attesa. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 213 del 2023 anche in materia di incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive e di anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000,00 euro. Il predetto importo viene ripartito in 101.885.000,00 euro per i dirigenti medici e 41.615.000,00 euro per il personale sanitario del comparto sanità. Si stabilisce, inoltre, che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma siano soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive.

Si prevede, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto, valutati in 143.500.000,00 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

ART. 70.

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

La disposizione reca misure in materia di assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 1** prevede, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assunzione, per l'anno 2026, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, per garantire la riduzione delle liste di attesa nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario. A tal fine, si autorizza la spesa nel limite complessivo di euro 450.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 2** reca la copertura degli oneri previsti al comma 1.

Il **comma 3** novella l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2024 in materia di tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, con le **lettere a) e b)** si interviene sul disposto che prevede incrementi annuali, a livello regionale, dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. In particolare, la disposizione di cui alla **lettera b)** prevede che le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, possono incrementare i valori di spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni di un ulteriore importo sino al 3 per cento (oltre al 10 per cento già previsto) dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.

ART. 71.

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

La disposizione reca misure finalizzate a valorizzare la peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso.

Il **comma 1** prevede, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, la possibilità per le regioni di incrementare – in deroga a quanto previsto in materia di limite al superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 – l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura non superiore a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

Quanto sopra, fermo restando il rispetto dell'equilibrio annuale di bilancio e di quanto stabilito in tema di superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario dall'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2024, come novellato ai sensi dell'articolo 69 del presente disegno

di legge.

ART. 72.
(Cure palliative)

La disposizione novella l'articolo 12 della legge n. 38 del 2010 recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e, in particolare, prevedendo risorse incrementalmente per ulteriori 10 milioni di euro annui.

ART. 73.
(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

La disposizione, al **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 283, della legge n. 207 del 2024, prevede, in materia di accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico, che alle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, accedano, dal primo gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1 sia approvata ai sensi dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, recante il Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, a presidio del coordinamento con l'ordinamento delle Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ART. 74.
(Quote premiali)

La disposizione, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, estendendo per l'anno 2025 e per l'anno 2026, il riparto della quota premiale di cui al medesimo comma 67-bis – riguardante misure volte al contenimento della spesa – tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome da definirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1 entri in vigore nel giorno stesso di pubblicazione della presente legge.

ART. 75.
(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

La disposizione interviene sulla disciplina del contributo per il supporto psicologico (cd. "bonus psicologo") di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.

In particolare, il **comma 1** destina, a decorrere dall'anno 2026, una somma di 200.000 euro annui all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata

all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dal 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo siano trasferite all'INPS, ferma restando la ripartizione tra Regioni e Province autonome secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* e tenendo conto dei criteri reddituali definiti annualmente nell'ambito dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023).

Il **comma 3** reca le previsioni di natura finanziaria, prevenendo che gli oneri di cui al comma 1 siano coperti nell'ambito delle risorse per l'erogazione del contributo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 76.

(Revisione annuale del prontuario)

La disposizione introduce una revisione annuale del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica.

Il **comma 1** dispone che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provveda, entro il 30 novembre di ogni anno, alla revisione e all'aggiornamento del PTN per l'anno successivo, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Il **comma 2** specifica i criteri da adottare nella revisione: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, accessibilità, costo-beneficio ed economicità per il SSN. L'AIFA può riclassificare, escludere o rinegoziare i medicinali, anche in base all'ampliamento dei consumi o alla disponibilità di alternative terapeutiche più vantaggiose.

Il **comma 3** prevede che i provvedimenti adottati con determina AIFA abbiano efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il **comma 4** consente ad AIFA di prevedere misure transitorie per garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento con medicinali esclusi dal prontuario.

Il **comma 5** stabilisce che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 77.

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

La disposizione reca misure in materia di modalità di erogazione dei prodotti senza glutine.

Il **comma 1** prevede che, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, siano implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine. Il buono è rilasciato sotto forma di codice personale valido su tutto il territorio nazionale, con indicazione del limite massimo di spesa stabilito a legislazione vigente.

Il **comma 2** stabilisce che il buono dematerializzato possa essere utilizzato per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO.

Il **comma 3** prevede che le Regioni e le Province autonome stipulino convenzioni con i negozi della GDO e i negozi specializzati. Gli elenchi sono pubblicati su *internet* e aggiornati ogni sei mesi e comunicati al Sistema Tessera Sanitaria e al Ministero della salute.

Il **comma 4** stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personale, siano definiti i criteri *standard* per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema Tessera Sanitaria:

- a) del sistema centralizzato di generazione del buono;
- b) dell'assegnazione del *budget* mensile a ciascun beneficiario;

c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 5;
d) della tracciabilità del *budget* residuo;
e) delle modalità di compensazione tra Regioni e Province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede nell'ambito delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 e articolo 1, comma 275 della legge n. 207 del 2024.

ART. 78.

(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

La disposizione reca misure in materia di tetti di spesa farmaceutica, riclassificazione dei medicinali, sperimentazioni cliniche e disciplina dei rapporti tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti.

Il **comma 1** incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge n. 213 del 2023 e quello per la farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 232 del 2016.

Il **comma 2** conferma il tetto percentuale per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dall'anno 2026, non trovino più applicazione le disposizioni, di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, relative all'obbligo di corresponsione alle regioni ed all'erario da parte delle aziende farmaceutiche dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 relative alle quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Il **comma 5** prevede che per tutti i medicinali il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225 della legge n. 213 del 2023 si applichino in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.

Il **comma 6** novella il comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2023, prevedendo che, alla scadenza del brevetto relativo al principio attivo di un medicinale biotecnologico, qualora non sia stata avviata una procedura di contrattazione del prezzo per un biosimilare o un farmaco terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) avvii una nuova procedura di negoziazione del prezzo con il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale originatore. In alternativa alla contrattazione formale, l'AIFA consente al titolare dell'AIC del medicinale biotecnologico di proporre direttamente un nuovo prezzo di rimborso, purché scontato di almeno il venti per cento rispetto al prezzo precedentemente riconosciuto.

Il **comma 7** novella l'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024, precisando che le percentuali di spettanza (66 per cento per le aziende farmaceutiche e 3,65 per cento per i grossisti) si riferiscono esclusivamente ai farmaci di fascia A – quelli essenziali e per malattie croniche, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge n. 537 del

1993 – erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 8** proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche previsto all'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 9** novella il decreto legislativo n. 219 del 2006, che recepisce la direttiva europea 2001/83/CE e disciplina l'immissione in commercio dei medicinali per uso umano. In particolare, la **lettera a)** sostituisce il comma 6 del relativo articolo 34 stabilendo un obbligo più stringente per i titolari dell'AIC in caso di interruzione, sia temporanea che definitiva, della commercializzazione di una confezione di medicinale, informando l'AIFA con almeno due mesi di anticipo. Tale obbligo si applica anche quando l'interruzione è motivata da ragioni esclusivamente commerciali, e deve essere rinnovato qualora il periodo di interruzione si prolunghi. Fanno eccezione le interruzioni dovute a motivi di sicurezza del prodotto o a circostanze imprevedibili. La **lettera b)** modifica l'articolo 148 del citato decreto legislativo (cui si riferisce la successiva numerazione, salvo indicazione contraria) in tema di sanzioni amministrative. In particolare, al punto 1) si escludono dal regime sanzionatorio generale le violazioni del comma 6 dell'articolo 34, che disciplina gli obblighi di comunicazione all'AIFA in caso di interruzione della commercializzazione di un medicinale. Il punto 2) inserisce, all'articolo 148, un nuovo comma (1-bis), che prevede la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro per i titolari di AIC che violino gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 34, comma 6, limitatamente ai medicinali inclusi in un apposito elenco pubblicato da AIFA. Tale elenco comprende i farmaci per i quali sono stati adottati provvedimenti per prevenire o limitare carenze o indisponibilità, anche temporanee, e per i quali non esistono valide alternative terapeutiche. L'elenco è aggiornato almeno annualmente dall'AIFA, in collaborazione con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e le associazioni dei pazienti. Il punto 3) prevede la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per la persona qualificata che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi più rilevanti, individuati nelle lettere e) ed f) del medesimo comma, relativi alla gestione della qualità e alla farmacovigilanza.

Il **comma 10** novella l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 17 del 2014 stabilendo che le somme incassate dall'AIFA a titolo di sanzioni amministrative (Autorità competente a comminare tali sanzioni per violazioni delle norme sulla produzione, importazione e distribuzione di sostanze attive e medicinali) non confluiscono nel bilancio generale dello Stato, ma vengano trattenute dall'Agenzia stessa.

Il **comma 11** prevede che, dal 1° gennaio 2026, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove prevista. Contestualmente, vengono abrogati: l'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296 del 2006 che prevede che le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci (decisa con la delibera AIFA n. 26 del 2006) aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, nonché l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge n. 147 del 2013, che prevedono il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definiscono le modalità di applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 79.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

La disposizione novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 110 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2025 relativo al finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il **comma 1** incrementa a 70 milioni di euro la dotazione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 2** stabilisce che la disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 80.

(Spese per l'acquisto di dispositivi medici)

La disposizione, al **comma 1**, reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter.

ART. 81.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione reca misure in materia di limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

Il **comma 1** prevede l'innalzamento di 1 punto percentuale dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per accedere alle prestazioni di ricovero presso il pronto soccorso. L'ulteriore incremento è destinato per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di soggetti privati accreditati. Dette risorse incrementalmente sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, il cui accesso è consentito con codice di priorità rosso o arancio.

Il **comma 2** novella il comma 233 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che interviene sull'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, prevedendo che la rideterminazione di tale spesa, già stabilita a legislazione vigente, è operata fermo restando per le regioni l'obbligo di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario e di coprire eventuali disavanzi con risorse proprie.

ART. 82.

(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

Il **comma 1** avvia una progettualità sperimentale per l'anno 2026 rivolta agli IRCCS pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con l'obiettivo di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa e di potenziare la qualità dell'assistenza.

Il **comma 2** autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 relative alle quote destinate

all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Il **comma 3** prevede che la disposizione sia approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, a presidio del coordinamento con l'ordinamento delle Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige/ *Südtirol*.

ART. 83.

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

La disposizione reca misure in materia di realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero, per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di 985.222 euro per l'anno 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la realizzazione di infrastrutture che prevedano appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentano la traduzione e lo scambio delle ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini tramite il Sistema Tessera Sanitaria che viene gestito nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- e la società SOGEI. Tali risorse rappresentano, altresì, l'incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

Il **comma 2** prevede che la copertura finanziaria sia assicurata mediante l'utilizzo delle risorse destinate agli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale.

ART. 84.

(Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)

La disposizione reca misure in materia di riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il **comma 1** prevede che, dall'anno 2026, i contributi annuali dovuti al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Ufficio internazionale delle epizootie siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, in conformità agli atti adottati dai rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

Il **comma 2** dispone che l'assegnazione dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro della salute.

Il **comma 3** abroga la legge n. 164 del 1977 e la legge n. 927 del 1980 che prevedevano lo stanziamento di un contributo straordinario, rispettivamente, per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro e per l'Ufficio internazionale delle epizootie.

ART. 85.

(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

La disposizione reca misure in materia di potenziamento dei servizi di telemedicina.

Il **comma 1** assegna ad Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina, tramite il rafforzamento delle dotazioni di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché per favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

Il **comma 2** prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottate le relative previsioni attuative della misura, con particolare riferimenti ai dispositivi medici ed ai professionisti sanitari coinvolti per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina, nonché le modalità di assegnazione degli stessi.

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 relative alle quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

ART. 86.

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione introduce una disciplina organica per l'accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese che operano nel settore dei dispositivi medici, in caso di omissioni o irregolarità nella dichiarazione del fatturato di riferimento, prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 2024.

Il **comma 1** stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera il Ministero della salute proceda alla notifica di un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata. L'avviso determina il fatturato e il contributo dovuto, costituendo titolo esecutivo.

Il **comma 2** consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento prima della notifica dell'avviso di accertamento. In tal caso sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza applicazione di sanzioni.

Il **comma 3** prevede che, in caso di omesso o parziale pagamento dopo la notifica, si applichi una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.

Il **comma 4** dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento, le somme siano affidate all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

ART. 87.

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione chiarisce alcuni aspetti applicativi della normativa sul contributo per il governo dei dispositivi medici e disciplina l'utilizzo delle risorse del relativo fondo.

Il **comma 1** interviene per eliminare dubbi interpretativi sull'espressione "vendita al Servizio Sanitario Nazionale" contenuta nell'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2021, e nell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, istitutivi, rispettivamente, del contributo e del fondo per il governo dei dispositivi medici. La norma

chiarisce che la locuzione si riferisce esclusivamente alle vendite effettuate direttamente al Servizio Sanitario Nazionale, escludendo quelle indirette o tramite intermediari. Il **comma 2** esclude dall'obbligo di versamento del contributo le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio Sanitario Nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a 50.000 euro. La previsione introduce una soglia minima per evitare oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'entità delle operazioni.

ART. 88.

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione della peste suina africana, al fine di completare il quadro normativo relativo alle attività di depopolamento dei cinghiali.

In particolare, la disposizione, al **comma 1**, novella l'articolo 2 del citato decreto-legge inserendo il comma 2-septies che attribuisce al Commissario straordinario il compito di definire, con proprio provvedimento, i criteri per la ripartizione delle somme destinate alle regioni per la realizzazione degli interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali, nonché le misure di prevenzione e controllo della malattia e le azioni di monitoraggio sanitario, assicurando che la distribuzione avvenga in modo coerente con le finalità previste dalla legislazione vigente (comma 2-sexies del citato articolo 2).

ART. 89.

Misura in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119

L'articolo reca disposizioni in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui al decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017. In particolare, il **comma 1** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato in via obbligatoria, superando, così, il precedente regime di patrocinio autorizzato.

Il **comma 2** novella l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, eliminando l'obbligo di litisconsorzio necessario dell'Agenzia Italiana del Farmaco nei giudizi relativi alle disposizioni vaccinali, e lasciando al Ministero della salute la facoltà di richiederne il supporto tecnico-scientifico.

ART. 90.

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

L'articolo reca disposizioni sul fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche integrate con malattie rare, nonché in materia di epilessia farmacoresistente

In particolare, il **comma 1** incrementa di 2 milioni di euro annui, per il triennio 2026-2028, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e malattie rare, istituito dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 215 del 2017.

Il **comma 2** prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, sia riconosciuta, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 3, tale connotazione

di gravità sussiste per coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3 tale connotazione di gravità sussiste per coloro la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, determinando priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

ART. 91.

(Misure in materia di dipendenze patologiche)

La disposizione, al **comma 1**, novella l'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024 ampliando le finalità di utilizzo delle risorse ivi destinate alle attività di prevenzione e contrasto delle tossicodipendenze. In particolare, si consente l'utilizzo delle risorse, oltre che per le iniziative di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, anche per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, per la predisposizione di linee di indirizzo nazionali, per la realizzazione di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione e reinserimento sociale e per il potenziamento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati, indispensabili per il monitoraggio epidemiologico e la valutazione dell'efficacia degli interventi.

ART. 92.

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Il **comma 1** prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un tavolo tecnico per analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario.

Il **comma 2** dispone che al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipino i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o altri enti pubblici competenti per materia. Ai suddetti soggetti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 93.

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

La disposizione prevede che il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge n. 207 del 2024, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione prevede la reintroduzione, con alcune modifiche, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

In particolare, al **comma 1** si prevede la maggiorazione del relativo costo di acquisizione dei beni specificati al **comma 3**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper ammortamento), per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, prevedendo che l'intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

Il **comma 2** esclude dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231 del 2001). Infine, il **comma 2** dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al **comma 3** individua i seguenti investimenti agevolabili:

- a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, il medesimo comma precisa che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024.

Il **comma 4** reca la maggiorazione **base** da applicare al costo degli investimenti con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, pari a: 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, il **comma 5** prevede l'innalzamento della misura della maggiorazione a:

- 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il **comma 6** specifica, inoltre, i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il **comma 7** prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), apposita documentazione.

Il **comma 8** contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio e il comma 9 prevede che, nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Il comma 9, altresì, disciplina che nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il **comma 10** demanda le disposizioni attuative dell'incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel **comma 11** si stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi del **comma 12**, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche per le esigenze di monitoraggio di cui al comma 13.

Il **comma 13**, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo per scongiurare il verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti.

ART. 95.

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

La disposizione proroga, al **comma 1**, per il triennio 2026-2028 la disciplina del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, autorizzando la spesa di 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 1 miliardo di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni per l'anno 2028.

Il **comma 2** prescrive, per il triennio, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. Inoltre, si prevede – a pena di decadenza dall'agevolazione – che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture

elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. Infine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 3** regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028, il **comma 4** dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla rispettiva comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per quelle integrative;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
- c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

Il **comma 6** prevede che resta ferma l'applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024.

Il **comma 7** proroga sino al 2028 il credito d'imposta, istituito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, attribuibile in ragione degli investimenti effettuati nelle zone logistiche semplificate, istituite in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all'articolo 3, comma 14-*octies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, l'agevolazione in parola trova applicazione anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Ora, con la modifica qui in rassegna, l'agevolazione viene temporalmente estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2028.

L'estensione del credito d'imposta è finalizzata ad implementare l'applicazione di uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, al fine di assicurare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione. Il credito d'imposta, del resto, è diretto a finanziare l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

In termini soggettivi, è previsto l'accesso al beneficio per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati, già insediate o di prossimo insediamento in Zone logistiche semplificate già istituite o di futura istituzione a norma dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge n. 205 del 2017.

In termini oggettivi, invece, è previsto che gli operatori economici predetti effettuino investimenti nei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone, ubicate in Zone logistiche semplificate, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In considerazione dell'estensione dell'agevolazione, il **comma 8** disciplina la procedura di accesso al credito d'imposta, gravando i soggetti interessati di un duplice onere comunicativo all'Agenzia delle entrate:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
- a pena di decadenza dall'agevolazione, comunicano, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Il **comma 9** chiarisce che il direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione della medesima.

Il **comma 10** prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

ART. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione, al **comma 1**, prevede l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il predetto contributo spetta in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ed è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

Il **comma 2** stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Inoltre, nel medesimo comma si riproduce il contenuto delle disposizioni previste in materia di *recapture* dell'agevolazione, prevedendo altresì l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 3** dispone l'alternatività e la non cumulabilità del contributo in relazione agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e della maggiorazione dell'ammortamento di cui all'articolo 95 della presente legge. Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il successivo **comma 4** fissa il limite massimo di spesa dell'agevolazione pari a 2.100.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precisando che l'utilizzo del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini dei successivi controlli, il **comma 5** prevede, pena la revoca del beneficio, delle disposizioni riguardanti la documentazione e certificazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il **comma 6** demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di concessione del contributo finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, individuando altresì il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità responsabile agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

ART. 97.

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

La disposizione incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, relativa alle misure di sostegno agli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (cd. "Nuova Sabatini"). L'agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Ad oggi, infatti, la "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. Nel dettaglio, possono beneficiare dell'agevolazione le PMI appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ART. 98.

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

L'articolo reca misure per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese.

In particolare, il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 502, della legge n. 207 del 2024, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali, finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e la promozione del turismo sostenibile. I criteri, le

condizioni e le modalità per la concessione delle suddette agevolazioni sono demandati ad apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore turistico. Le modalità di concessione dei contributi sono definite con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 per il finanziamento dei contratti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e gestiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all'articolo 43, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

ART. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

La disposizione, al **comma 1**, autorizza, in favore di ANAS S.p.A., la spesa annua di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per le attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse già acquisite dalla società ai sensi della vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Il **comma 2** prevede che nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il **comma 3** prevede che la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. Inoltre, si stabilisce che la rideterminazione della durata della citata concessione non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Infine, è previsto che con apposito piano economico finanziario viene data evidenza delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione. L'obiettivo perseguito dal presente comma è quello di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione in esame e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

ART. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

Il **comma 1** autorizza, a decorrere dall'anno 2026, una spesa annua pari a 4.700.000 di euro per il rafforzamento e la stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri impegnato in attività di sorveglianza e scorta presso le sedi estere.

L'intervento si colloca nell'ambito delle misure volte a garantire maggiore sicurezza e continuità operativa nelle rappresentanze italiane all'estero, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che regola i compiti dell'Arma dei Carabinieri in materia di protezione e vigilanza.

L'intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.

ART. 101.

(Elezioni dei Comitati italiani all'estero e Consiglio generale italiani all'estero)

Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2026, una spesa pari a 14 milioni di euro destinata allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, istituiti dalla legge n. 286 del 2003, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, disciplinato dalla legge n. 368 del 1989.

L'intervento si rende necessario per garantire la regolare convocazione delle consultazioni elettorali degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all'estero, assicurando la continuità del loro funzionamento e il rafforzamento del legame con le comunità italiane nel mondo.

La misura contribuisce a sostenere la partecipazione democratica e il coinvolgimento delle collettività italiane all'estero nei processi decisionali, in coerenza con i principi di rappresentanza sanciti dalla normativa vigente.

ART. 102.

(Promozione economica e culturale)

La disposizione di cui al **comma 1** introduce misure volte a potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane istituendo un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La dotazione del fondo, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è finalizzata al rafforzamento delle iniziative di promozione del *made in Italy* all'estero e delle attività di valorizzazione in ambito economico, sportivo, scientifico, spaziale e dell'innovazione svolte dal medesimo dicastero, anche mediante la rete diplomatico-consolare. Inoltre, la misura è destinata al rafforzamento delle attività di diplomazia pubblica e culturale e all'incremento dell'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

L'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

ART. 103.

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

Il **comma 1** incrementa, per l'anno 2026, di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria relativa alla Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge n. 207 del 2024.

La misura è volta a rafforzare gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, assicurando maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e rispondendo alle esigenze operative di SIMEST nell'ambito delle politiche di promozione economica all'estero.

Il **comma 2** incrementa per l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la dotazione finanziaria del fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. La misura è volta a potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

ART. 104.

(Interventi in favore dell'Ucraina)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro, destinato all'erogazione di un contributo a dono di 50 milioni di euro a beneficio del Governo dell'Ucraina.

Il **comma 2** dispone che il contributo di cui al comma 1 sia finalizzato alla ripresa economica e al rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici, nonché vincolato all'acquisto di beni e servizi da imprese italiane.

Il **comma 3** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di affidare l'erogazione del contributo, nei limiti delle disponibilità del fondo, a società partecipate e sottoposte al suo controllo, secondo modalità da definire mediante apposita convenzione.

Il **comma 4** autorizza l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, per la gestione del contributo. Su tale conto possono operare le società eventualmente incaricate ai sensi del comma 3 nel rispetto della relativa convenzione.

Il **comma 5** prevede la stipula di un accordo di contribuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (direttamente o tramite le società incaricate di cui al comma 3) e il Governo dell'Ucraina, per definire i termini e le modalità di attuazione dell'intervento indicato al comma 1.

Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2026, una spesa fino a 100.000 euro per la copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 1.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 105.

(Misure in materia di istruzione)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, prevede l'obbligo, anziché la facoltà, per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, stabilendo altresì che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantenga la facoltà di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014, rafforza il sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico e delle relative modalità

di sostituzione. In particolare, si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre. Resta fermo che, nel caso in cui si verificino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito sia autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Il **comma 3** prevede che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui al comma 1 possano essere destinati, nella misura ivi prevista, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con il disegno di assestamento del bilancio dello Stato.

ART. 106.

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, stabilisce che l'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. La disposizione consente, comunque, di prevedere, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi, utile per garantire stabilità e pianificazione alle istituzioni scolastiche.

Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, consente che le riduzioni dell'organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 1, della legge n. 234 del 2021, prevede:

- alla lettera a) l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico;
- alla lettera b) la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, qualora la riduzione riguardi esclusivamente i posti di potenziamento dell'offerta formativa.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni in materia di determinazione dell'organico possano essere adottate anche nell'ambito del provvedimento annuale previsto dal comma 1.

Il **comma 5** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, definitivamente superando la vigente impostazione triennale.

Il **comma 6** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico di appartenenza, assicurando la tutela delle condizioni contrattuali.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107.

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della Ricerca – FPR) –

Il **comma 1** prevede l'adozione di un Piano Triennale della Ricerca, così introducendo anche il principio della pianificazione triennale, per definire i finanziamenti, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo dicastero, con esclusione delle misure finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano Nazionale Complementare (PNC). Si prevede altresì che il Piano sia comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente.

Il **comma 2** stabilisce che il Piano di cui al comma 1 ed il relativo cronoprogramma siano approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio. Il decreto definisce gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità di attivazione, i tempi di erogazione delle risorse e i requisiti di accesso e revoca delle risorse, nonché le modalità del monitoraggio. Inoltre, si prevede che entro il 30 aprile di ogni anno siano adottati i bandi competitivi per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del presente disegno di legge, possa includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano di cui al comma 1.

Il **comma 4**, in attuazione delle suddette misure, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il fondo per la programmazione della ricerca (FPR), nel quale per altro confluiscono, a decorrere dal 2026, le risorse di cui a fondi previsti da disposizioni legislative vigenti; in particolare: fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998; fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006; fondo per la ricerca in campo economico e sociale di cui all'articolo 1, comma 554, della legge n. 178 del 2020; fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2021 e fondo italiano per le scienze applicate di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 234 del 2021. È inoltre determinata la dotazione iniziale del Fondo, stabilita in euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 5** incrementa il fondo di cui al comma 4 di 150 milioni di euro per l'anno 2026 destinati al finanziamento dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 108.

(Carta elettronica “Valore”)

La norma istituisce una nuova iniziativa di promozione culturale destinata ai giovani che conseguono il diploma di maturità.

In particolare, il **comma 1** introduce, a decorrere dal 2027, la Carta elettronica denominata “Carta Valore”, destinata ai giovani che, a partire dall'annualità 2026, conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore entro il diciannovesimo anno di età. La Carta è assegnata nell'anno successivo al conseguimento del diploma e rappresenta uno strumento per favorire l'accesso alla cultura.

Il **comma 2** prevede che la Carta attribuisca un credito da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi culturali, in particolare: biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche digitali, musica registrata, strumenti musicali, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali, nonché corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

Il **comma 3** fissa un limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, prevedendo, altresì, che le somme assegnate non costituiscano reddito imponibile e non rilevino ai fini ISEE.

Il **comma 4** prevede che con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, siano definiti importi, criteri e modalità di attribuzione e utilizzo della Carta.

Il **comma 5** stabilisce gli obblighi di monitoraggio, prevedendo un monitoraggio semestrale relativamente alle spese ed all'utilizzo della Carta.

Il **comma 6** prevede che il Ministero della cultura, in caso di eventuali usi difformi o violazioni delle norme di riferimento, possa procedere alla disattivazione della carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese non ammissibili. Inoltre, è prevista la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, quali la sospensione dell'erogazione degli accrediti o, in caso di condotte gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Il **comma 7** attribuisce al prefetto il potere sanzionatorio concernente le fattispecie di cui al comma 6, regolandone altresì l'esercizio.

I **commi 8 e 9** recano disposizioni, rispettivamente, sulla durata residua della "Carta della cultura Giovani" e la "Carta del merito", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, la cui applicazione viene fatta cessare al 31 dicembre 2025, ovvero in favore dei soggetti che perfezionino i requisiti prescritti entro tale data; nonché sulle condizioni per il pagamento del credito maturato dagli esercenti presso i quali sono state utilizzate le suddette carte, stabilendo che, ai fini del pagamento, gli stessi siano tenuti a procedere agli adempimenti richiesti per la liquidazione delle fatture.

Il **comma 10** introduce l'obbligo per i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta Valore di cui al comma 1 di provvedere, per conseguire il pagamento del credito maturato, alla trasmissione della relativa fattura e di ogni altro adempimento richiesto, entro il termine di novanta dalla conclusione dell'iniziativa.

Il **comma 11** prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza per il controllo dei dati concernenti l'utilizzo della Carta Valore.

Il **comma 12**, conseguentemente a quanto previsto dal presente articolo, dispone le necessarie abrogazioni della disciplina relativa alle previgenti "Carta della cultura Giovani" e "Carta del merito".

ART. 109.

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'intervento è finalizzato a garantire un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali, con particolare riguardo alla copertura dei fabbisogni di gestione ordinaria e alle attività di valorizzazione, quali il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo e l'organizzazione di eventi.

La misura si inserisce nell'ambito delle politiche di potenziamento del sistema museale nazionale e risponde agli obiettivi del Piano Olivetti per la Cultura, volto a rendere i musei propulsori di crescita delle comunità locali e delle aree periferiche.

Il **comma 2** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della Cultura adotti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

un decreto per definire il piano di riparto delle risorse del Fondo, prevedendo, altresì, che il citato riparto possa essere annualmente modificato in relazioni ai fabbisogni.

ART. 110.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

Le disposizioni di cui al **comma 1** intervengono in modo strutturale sul testo organico di disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge n. 220 del 2016, per razionalizzarne le disposizioni relative al finanziamento pubblico del settore.

In particolare, con la **lettera a)**, si interviene sull'articolo 13, che istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, rimodulando l'importo minimo del complessivo livello di finanziamento degli interventi a valere sul fondo stesso, fissato in 550 milioni di euro per il 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Inoltre, viene sostituito l'attuale disposto del comma 5 del medesimo articolo 13, così da rinviare al decreto ministeriale l'individuazione delle tipologie, previste dalla legge, di contributi fra i quali ripartire il fondo, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II. Si superano, inoltre, le soglie minime e massime dei contributi di cui agli articoli 26 (contributi selettivi) e 27, comma 1 (contributi a progetti speciali) della legge.

La **lettera b)**, nel novellare l'articolo 21 della legge in questione, prevede che il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta della relativa sezione sia definito con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge. Si stabilisce inoltre – fermo che con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento e che, ove necessario, tale riparto possa essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno – qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19 della legge, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non possa, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti della sezione dell'articolo 21. Si stabilisce, inoltre, che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, della legge, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta di cui alla legge medesima e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

Le **lettere c), d), e)** coerentemente con la *ratio* delle disposizioni di cui al presente articolo, tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla rimessione al decreto ministeriale dell'*an* e del *quantum* dei contributi, interviene anche sulle disposizioni di cui all'articolo 27 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e 29 (Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 111.

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, destinato alla riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale derivanti da eventi imprevedibili.

Il **comma 2** stabilisce che le risorse del fondo sono finalizzate al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la realizzazione di interventi specificamente volti alla mitigazione dei rischi individuati, nei termini e con le modalità di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** stabilisce che i contributi siano riconosciuti al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità, al fine di evitare duplicazioni di finanziamento.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il **comma 1** assicura la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 per l'anno 2026, autorizzando la spesa di 2,85 milioni di euro per 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del suddetto cratere sismico.

Il **comma 2** consente al Comune dell'Aquila di derogare ai limiti in materia di spese di personale, elevando il limite massimo di spesa, previsto dalla normativa vigente, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 3**, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2026 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila.

Il **comma 4** prevede contributi straordinari per il Comune dell'Aquila e per i comuni del cratere sismico 2009 da destinare all'ufficio speciale di ricostruzione in ragione delle maggiori spese da gestire in conseguenza dei processi di ricostruzione.

Con i **commi da 5 a 10** si prevede che per il completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2025, si applichino le disposizioni del codice della ricostruzione. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 11** prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di utilizzare le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore delle medesime imprese.

I **commi 12, 13 e 14** prevedono la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione *post* sisma 2016 con le conseguenti proroghe relative alle spese per il funzionamento della struttura commissariale.

Il **comma 15** prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2026 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Il **comma 16** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.

Il **comma 17** differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 18, 19 e 20** prevedono la proroga al 31 dicembre 2026 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta

sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Si prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2026 della misura di cui all'articolo 2- *bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2026 dei mutui e dei finanziamenti, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Infine, si prevede che lo Stato concorra agli oneri connessi alle già menzionate proroghe nel limite di una somma prestabilita.

Il **comma 21** apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione, alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2025 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.

Il **comma 22** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il **comma 23** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.

Il **comma 24** prevede che il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 possa, con propri provvedimenti ripartire, una quota fino a 5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dei comuni che adottino iniziative per la riduzione dei canoni, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019, relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, prevista a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ricompresi nel cratere sismico.

Il **comma 25** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2026, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Il **comma 26** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI.

Il **comma 27** prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.

Il **comma 28** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 29** assegna 1 milione di euro per l’anno 2026 per lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 30**, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi, da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l’attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 13-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR. Si estende, infine, la proroga anche all’anno 2026 delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – INVITALIA.

Il **comma 31** proroga fino al 31 dicembre 2026, lo stato di emergenza regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 32** proroga fino al 31 dicembre 2026, le esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

I **commi da 33 a 35** prevedono la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e contestualmente l’istituzione di un nuovo contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”.

Il **comma 36** proroga per l’anno 2026 l’esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023.

I **commi 37, 38 e 39** prevedono la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici e meteorologici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017 e nell’anno 2022, prorogando conseguentemente le attività di assistenza alla popolazione e le relative spese per il funzionamento della struttura commissariale. In particolare, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione.

Il **comma 40** prevede la proroga all’autorizzazione a sostenere i territori colpiti dagli eventi sismici e meteorologici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017 e nell’anno 2022, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 41** proroga fino al 31 dicembre 2026, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge per il

sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea.

Il **comma 42** prevede che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale Comuni della città metropolitana di Catania, indicati all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, siano effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 43** prevede un incremento della dotazione per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso.

Il **comma 44** proroga al 31 dicembre 2026 il contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nell'area etnea colpita dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il **comma 45** proroga al 31 dicembre 2026 l'attuale termine del 31 maggio 2026 di durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.

Il **comma 46** proroga sino al 2028 la possibilità per le regioni e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, di aumentare le facoltà assunzionali.

I **commi 47 e 48** autorizzano la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui al decreto-legge n. 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2023, nonché la proroga dello stesso Commissario sino al 31 dicembre 2027.

Il **comma 49** dispone il rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a partire dal 16 agosto 2018.

Il **comma 50** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente gli interventi di ricostruzione e ripristino nei territori colpiti dal sisma del 2009.

Il **comma 51** autorizza una spesa complessiva di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, destinata agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia. Le risorse sono così ripartite: 16 milioni per il 2026 e 24 milioni per il 2027, ai sensi degli articoli 20 e 26, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 per la ricostruzione pubblica e privata; 4 milioni per il 2026 e 6 milioni per il 2027, in attuazione del comma 2, dell'articolo 5-*ter*, del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023 e dell'articolo 1, comma 685, della legge n. 207 del 2024 per interventi sul dissesto idrogeologico.

Il **comma 52** autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 220 milioni di euro per l'anno 2028 per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Marche del 9 novembre 2022 e nella regione Umbria del 9 marzo 2023. Inoltre, prevede che il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2023 definisca i criteri per la concessione dei contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente. Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario.

Il **comma 53** introduce il comma 8-ter.2 all'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 estendendo la detrazione fiscale del 110 per cento anche alle spese sostenute nell'anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, purché le istanze siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 67 del 2024. Il **comma 54** dispone che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2023, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le istanze presentate nei termini di cui al comma 53, al fine di consentire i controlli in sede di dichiarazione fiscale.

ART. 113.

(Misure in materia di protezione civile e interventi in materia di subacquea)

La disposizione, al **comma 1**, incrementa il fondo regionale di protezione civile di 40 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2029 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 per gli interventi diretti a fronteggiare le emergenze derivanti da eventi calamitosi che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e richiedono mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti, come disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il **comma 2** autorizza l'incremento dell'autorizzazione di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive .

Il **comma 3** prevede lo stanziamento di 2.350.000 euro per l'anno 2026 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-*alert*, al fine di garantire la continuità operativa dello strumento di allerta tempestiva per la popolazione in caso di emergenze di protezione civile.

Il **comma 4** include anche le politiche della dimensione subacquea tra le finalità che sono promosse attraverso le risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, destinato a finanziarie iniziative promozionali per un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine. Inoltre, è disposto l'incremento del citato fondo per l'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

La disposizione al **comma 1** riduce di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario disposto dall'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024.

Il **comma 2** prevede la riduzione, per ciascuna regione a statuto ordinario, del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 indicato nella tabella 1, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui al secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, in misura proporzionale alla riduzione di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede la possibilità da parte di ciascuna regione di rinunciare, entro il 15 gennaio 2026, al contributo previsto dall'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2026 (259,5 milioni per tutte le regioni). Nel caso in cui le regioni che optano per tale facoltà avessero già assegnato le risorse relative all'annualità 2026 ai comuni o ad altri soggetti attuatori, è previsto l'obbligo di garantire la copertura degli impegni già assunti con risorse proprie e nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti a legislazione vigente.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro i successivi quindici giorni, sia definita la situazione per singola regione, sia relativamente al richiamato contributo di cui al comma 134, sia relativamente al concorso alla finanza pubblica degli anni dal 2026 al 2029.

Conseguentemente, la norma prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 527, dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le regioni), nonché al comma 786, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029 complessivi per tutte le regioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

La riduzione è determinata nel limite massimo, nel caso in cui tutte le regioni esercitassero la facoltà. Da ultimo, è previsto che gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo siano attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 e le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, siano attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886 della legge n. 207 del 2024.

ART. 115.

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Il **comma 1** cancella il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinando il mancato incasso, da parte dello Stato, delle rate di ammortamento dei crediti vantati dallo Stato nei confronti delle regioni.

Il **comma 2** pone a carico dello Stato il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007. Di conseguenza, con riferimento a tali debiti, lo Stato è tenuto al pagamento alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. delle residue rate di ammortamento. L'ultimo periodo del comma 2 chiarisce che il beneficio della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2 non opera in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 5 e per le regioni che, entro il 28 febbraio 2026, non trasmettono al Ministero dell'economia e delle

finanze la delibera di cui al medesimo comma 5.

A compensazione degli effetti negativi di cui ai commi 1 e 2, i **commi 3 e 4** prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute. Quota parte del versamento, commisurata alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità oggetto di cancellazione, è riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il versamento al bilancio dello Stato compensa gli effetti negativi di cui ai commi 1 e 2, essendo corrispondente agli importi delle rate attualmente pagate e restando invariata la quota riassegnata al FATS. In sostanza, il versamento di cui ai commi 3 e 4 determina il venir meno degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui ai commi 1 e 2.

Per limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, la Conferenza delle regioni e delle province autonome richiederà una limitazione della capacità di utilizzo del risultato di amministrazione delle regioni interessate, determinata sulla base dei risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024. Come prescritto al comma 2, in assenza di tale richiesta, non opera il beneficio della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al medesimo comma 2. Parimenti, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano per le regioni che non trasmettono le delibere di cui al comma 5.

Il **comma 5** recepisce gli effetti derivanti dalla richiesta delle regioni di limitare la capacità di utilizzo del risultato di amministrazione, prevedendo:

- l'impegno, dal 2026 al 2051, delle regioni che hanno accantonato il fondo anticipazioni di liquidità nel proprio risultato di amministrazione, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato, sulla base della legislazione vigente, con riferimento ai risultati del rendiconto 2024. L'impegno della Regione Siciliana che, a legislazione vigente, conclude il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel 2045, è previsto dal 2026 al 2045.

- l'incremento del limite di cui alla lettera a) dal 2027 al 2051 di 5 milioni di euro per la regione Abruzzo e di 404 milioni di euro per la regione Lazio, al fine di tenere conto della ripresa del pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte di tali regioni, sospeso, dal 2016 al 2026, dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. In ogni caso, tale incremento è già previsto a legislazione vigente;
- l'incremento del limite di cui alla lettera a) dal 2026 al 2030 per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, degli importi previsti dall'allegato V, per un importo pari a 120 milioni di euro annui;

- la possibilità, per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto di modificare annualmente il riparto degli 120 milioni di euro di cui all'allegato V;

- in caso di mancato rispetto del limite, l'obbligo di versare al bilancio dello Stato un importo pari al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio.

Il **comma 6** dispone che la cancellazione del fondo anticipazione di liquidità, tra gli accantonamenti nel risultato di amministrazione delle Regioni, sia effettuata a decorrere dal rendiconto della gestione 2025.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

Il **comma 1, lettere a), d), e), f)**, interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 per rinviare a regime, dal 30 settembre al 31 ottobre, il termine di approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei loro enti strumentali e, al fine di non compromettere l'utilizzo dei bilanci consolidati per le analisi di finanza pubblica, prevede che il bilancio consolidato sia trasmesso alla Banca dati unitaria

delle amministrazioni pubbliche non più entro trenta giorni, ma entro sette giorni dalla sua approvazione, compensando in tal modo il rinvio del termine di approvazione del bilancio consolidato.

Il comma 1, **lettera b)**, apportando modifiche all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, attribuisce al responsabile finanziario della regione la competenza a effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie.

Il comma 1, **lettera c)**, introducendo l'articolo 51-*bis* al decreto legislativo n. 118 del 2011, consente alle regioni e province autonome di adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Inoltre, si prevede che, in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale sia tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Il **comma 2** interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 per disporre, con particolare riferimento agli enti locali, un rinvio, dal 30 settembre al 31 ottobre, del termine di approvazione del bilancio consolidato e una conseguente modifica da trenta a sette giorni del termine per l'invio alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) di tale documento contabile.

Il **comma 3**, sulla base delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, prevede un adeguamento dei termini per l'applicazione della sanzione in caso di mancata approvazione nei termini previsti o di mancato invio alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio consolidato.

ART. 117.

(Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'Addizionale regionale IRPEF)

In attesa del riordino della fiscalità degli enti territoriali, e nell'ottica di garantire una maggiore certezza prospettica rispetto alle condizioni di esercizio della leva fiscale, la disposizione, attraverso la modifica del comma 727 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, estende anche all'anno 2028 la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 vigenti fino alla data di entrata in vigore della citata legge n. 207 del 2024.

La disposizione interviene, altresì, sul comma 728 del medesimo articolo 1, della legge n. 207 del 2024 disponendo che, anche per l'anno 2028, nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale (vale a dire il 31 dicembre di ciascun anno) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Quest'ultima disposizione risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

CAPO II DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

La disposizione interviene sul decreto legislativo n. 118 del 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

In particolare il **comma 1**, prevede che entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiornati gli allegati 4/1 e 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

- a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Inoltre, è previsto che la prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio sia consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
- b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
- c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
- d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

Il **comma 2**, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 1, lettera b).

Il **comma 3** riconosce la facoltà agli enti locali di deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – *Asset management company* s.p.a. Per queste finalità, AMCO s.p.a. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società.

Inoltre, AMCO, per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 sono rimesse ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in

dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

La disposizione prevede due interventi normativi volti a migliorare la gestione contabile degli enti locali in dissesto o in disavanzo novellando, rispettivamente, l'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 1** novella l'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo che gli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, rideterminino il proprio risultato di amministrazione, riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e possono ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti.

Il **comma 2** novella, invece, l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 introducendo il comma 898-*bis*, e mira a consentire agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione che applica l'avanzo in parola.

Inoltre, è previsto che, entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dalla presente disposizione.

ART. 120.

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

La disposizione novella l'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in materia di federalismo demaniale.

Il **comma 1** mira a disapplicare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la previsione contenuta al primo periodo del comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso. La norma stabilisce, altresì, che non si dia luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Il **comma 2**, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento degli enti locali, proroga fino all'anno 2028 la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL (articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000). A legislazione vigente tale facoltà termina il 31 dicembre 2025.

Il **comma 3** incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

Il **comma 4** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente del personale non dirigente dei predetti

enti. Inoltre, si prevede che alla ripartizione delle risorse del fondo si provveda sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

ART. 121.

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

Il **comma 1** prevede l'applicazione anche per l'anno 2026 delle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge n. 213 del 2023, il quale aveva stabilito che, per l'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, potessero incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il gettito derivante dalla presente disposizione per l'anno 2026 è destinato, per il 70 per cento, agli impieghi ordinariamente previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, (interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ed il restante 30 per cento al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, per la finalità di cui al successivo comma 213, lettera a), relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

Il **comma 2** rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, nonché le modalità di compensazione in favore dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, e i criteri di assegnazione ai fondi sopra citati.

ART. 122.

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

La disposizione, nel novellare l'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024 in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto, estende il beneficio dell'anticipazione straordinaria di liquidità nell'anno 2026 anche ai comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti, rispetto al limite attualmente previsto di 1.000 abitanti, che viene mantenuto per l'anno 2025. L'ampliamento della platea degli enti beneficiari avviene a invarianza di risorse (25 milioni per l'anno 2026). La norma vigente (articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024) prevede una anticipazione, pari a un massimo di complessivi 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinata a incrementare la massa attiva delle gestioni liquidatorie dei comuni in dissesto che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL, e per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione alla data di entrata in vigore della legge. L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023. Inoltre, l'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'esigenza è quella di estendere, nel 2026, il sostegno finanziario a un numero più ampio di piccoli comuni, che presentano maggiori difficoltà nel reperire e incrementare la propria massa attiva e sono più frequentemente esposti a squilibri

strutturali e difficoltà gestionali. L'innalzamento della soglia demografica risponde altresì a una logica di equità territoriale e rafforzamento della capacità di recupero finanziario degli enti locali in dissesto, anche in considerazione dell'elevata incidenza di criticità tra i comuni di dimensioni medio-piccole.

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

- LEP

ART. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

In considerazione della specifica *milestone* per il compimento del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale), la disposizione individua, nel presente capo, la disciplina di attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

In particolare, tale norma disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone i costi, i fabbisogni *standard*, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e l'appropriatezza dei servizi.

ART. 124.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Sanità" di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione fa salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e successivi aggiornamenti. I medesimi LEA sono stati espressamente qualificati come LEP dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024 (p. 9.2 del Considerato in diritto).

ART. 125.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione chiarisce che in materia di assistenza, come parte dei servizi e delle prestazioni erogate, che deve essere fornita alle persone con disabilità in conformità ai principi e agli obiettivi della legge n. 68 del 1999, i livelli essenziali delle prestazioni devono essere attuati e monitorati, per assicurare che tutti i cittadini con disabilità abbiano accesso ai servizi fondamentali, senza discriminazioni o disuguaglianze.

ART. 126.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale, quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i predetti LEP.

Il **comma 2** prevede gli obiettivi che devono essere raggiunti dal Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale. In particolare, tale Sistema deve garantire, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicurare le prestazioni previste dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della legge n. 234 del 2021. Pertanto, il Sistema, nel settore sociale, deve assicurare, sulla base di quanto previsto dal comma 162 della citata legge n. 234 del 2021, che, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, siano erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Inoltre, il Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale deve assicurare, sulla base di quanto previsto dal comma 163 della citata legge n. 234 del 202, che alle persone in condizioni di non autosufficienza sia garantito l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità».

Sulla base di quanto previsto dal **comma 2**, il Sistema di garanzia nel settore sociale deve assicurare anche il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge n. 213 del 2023 nonché ulteriori livelli essenziali delle prestazioni. Nello specifico, tali livelli sono: un assistente sociale ogni cinquemila abitanti a livello di ATS; un'equipe multidisciplinare composta a livello di ATS da uno psicologo ogni trentamila abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico ogni ventimila abitanti; un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in base alla consistenza della platea dei beneficiari e tenendo conto delle risorse disponibili nei bilanci degli enti.

Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle ipotesi tecniche elaborate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, comunque pari all'ammontare della somma dei fabbisogni *standard* monetari dei singoli comuni componenti l'ATS. Inoltre, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà anche stabilire i criteri e gli obiettivi delle prestazioni che sono individuate al comma 2 individuando, altresì, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse, che devono tenere conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

Il **comma 4** rinvia ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, la determinazione dei sistemi operativi e le modalità integrate di monitoraggio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nonché dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023. Inoltre, è previsto che siano anche determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale. Il medesimo comma 4 prevede, altresì, che ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, debbano essere considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

Il **comma 5** prevede l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 1, comma 498 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, nel caso in cui, per effetto del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il **comma 6** destina 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a favore dell'equipe multidisciplinare, così come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni trentamila abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico ogni ventimila abitanti.

Il **comma 7** disciplina il finanziamento del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, prevedendo che lo stesso sia finanziato, ad esclusione della finalità già finanziata dal comma 6, dagli stanziamenti che, a legislazione vigente, sono destinati alle finalità di cui all'articolo 1 commi 162, 163, 169 e 170 della legge n. 234 del 2021 e dalle risorse, individuate dal decreto di cui al comma 3, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 213 del 2023. Infine, viene previsto che le amministrazioni regionali e locali concorrano ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento.

ART. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

I **commi 1 e 2** stabiliscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità, debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, è precisato che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale. Viene, altresì, stabilito che è componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato all'articolo 3, comma 4, nonché il rispetto degli *standard* qualitativi definiti all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017.

Il **comma 3** prevede l'alimentazione, entro il 31 dicembre 2027, del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. Nello specifico, è stabilito che il citato registro sia alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). A tal fine, si rinvia ad un decreto delle competenti amministrazioni la definizione dei criteri tecnici e delle modalità necessarie all'accesso, alla condivisione e all'utilizzo dei dati contenuti nel citato registro, nonché delle specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Infine, è previsto che il medesimo registro sia alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli esistenti flussi informativi.

Il **comma 4** introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, prevedendo che, nelle more della piena operatività del registro nazionale di cui al comma 3, sia individuato uno specifico obiettivo di servizio che garantisca, presso gli enti territoriali dove è più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Per tale finalità, è stabilito che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, debba essere garantita, ai fini dell'inclusione scolastica, l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI – Piano educativo individualizzato, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie ad essi trasferite. Infine, si prevede che resti salva la possibilità di ulteriormente integrare il servizio in esame con risorse presenti nel bilancio dell'ente comunale o regionale o con il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

Il **comma 5** rinvia ad un decreto delle competenti amministrazioni la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il **comma 6** disciplina la relativa copertura finanziaria.

ART. 128.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Con i **commi 1 e 2**, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e di consentire, quindi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione previsti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 e viene incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Il **comma 3** prevede che le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni siano definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il **comma 1** stabilisce, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI alla presente legge siano ridotte, per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Le riduzioni, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, si stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 2**, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri siano ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Analogamente al comma 1, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dalla legge di contabilità n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028, nonché 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 concernente la misura dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 della medesima legge. Tale riduzione è effettuata in considerazione dell'attività di monitoraggio prevista a legislazione vigente.

Il **comma 4** dispone l'abrogazione, anche per ragioni applicative, della misura di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2019.

Il **comma 5** in relazione al consolidamento delle procedure ivi richiamate, riduce, relativamente alle attività rese dall'anno 2025, di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente rideterminazione, rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Il **comma 6** prevede il versamento al bilancio dello Stato per l'importi di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Il **comma 7**, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025,

riduce di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 8** prevede che, a decorrere dall'anno 2026, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) accerti, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che, per lo svolgimento di tali verifiche, l'INPS possa avvalersi delle risorse umane e strumentali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché dei medici della sanità militare. A tal fine, si dispone che l'INPS possa attivare con i predetti enti apposite convenzioni. Le relative modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS.

Il **comma 9** prevede un obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di inserire, nel flusso mensile di trasmissione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti presenti nelle denunce UNIEMENS (ListaPosPA) verso l'INPS, le informazioni relative ai permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità, ai congedi straordinari di cui all'articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché di quelli di cui all'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori iscritti in gestione separata in presenza di determinate condizioni. In particolare, dall'entrata in vigore della legge i datori di lavoro pubblici dovranno comunicare obbligatoriamente, nel flusso già in uso, l'informazione ulteriore del dante causa, ossia la persona con disabilità grave o del bambino che si assiste. Tale adempimento è necessario per permettere il controllo del limite massimo complessivo di utilizzo e di spesa per i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, i congedi parentali nonché per verificare che non si eludano previsioni che vietano la contemporanea fruizione nello stesso periodo da parte di entrambi i familiari, della medesima prestazione (ad esempio, il congedo straordinario per lo stesso disabile).

Il **comma 10** introduce una condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto necessario per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, il professionista è tenuto a produrre la documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Il **comma 11** prevede che per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, ferme le previsioni di cui agli articoli 340 e 658 del Codice penale e le priorità di soccorso pubblico e comunque fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del Codice della navigazione, sia dovuta la corresponsione di un corrispettivo a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Si prevede, inoltre, che il medesimo corrispettivo sia dovuto anche in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

Il **comma 12** prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria oppure forfettaria per alcune voci di costo, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. Infine, si prevede l'aggiornamento annuale delle tariffe sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il **comma 13** stabilisce che l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del Codice civile è nullo qualora non sia accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, con

particolare riferimento alla normativa urbanistica, ambientale e sismica. La norma si fonda, in particolare, sull'esigenza di garantire che il trasferimento della proprietà immobiliare allo Stato in tali casi, non comporti l'acquisizione di beni che presentino criticità strutturali, ambientali o urbanistiche onerose per la finanza pubblica.

Il **comma 14** chiarisce che quanto previsto al comma 13 si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il **comma 15** prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 siano ridotte di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028.

ART. 130.

(Piani di analisi e valutazione della spesa)

Al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, il **comma 1** prevede che ciascun Ministero, entro il 30 giugno 2026, realizzi, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, la valutazione di una politica di propria competenza. Tale valutazione, come misura transitoria nelle more dell'adeguamento della legge di contabilità n. 196 del 2009 alla riforma della *governance* europea, si colloca nell'ambito delle misure per l'adempimento della riforma prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi e sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai competenti Ministri, informi periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

Il **comma 3** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il coordinamento e il monitoraggio delle attività relative alle misure previste dal presente articolo, prevedendo che il medesimo Dipartimento fornisca indicazioni metodologiche e assicuri il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

ART. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il **comma 1** prevede che i trasferimenti, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 possono essere disposti, con riferimento alla programmazione 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026 e 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il **comma 2** prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, si provveda alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183 del 1987. Inoltre, è stabilito che la ricognizione riguardi altresì i programmi di spesa a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, dei periodi di programmazione 2021-2027. A tali adempimenti provvede il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del

Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedendo in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse.

Il **comma 3** prevede che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoponga al Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), l'approvazione dell'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Con i **commi 4 e 5** sono disciplinati l'approvazione dei cronoprogrammi dei pagamenti relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le modalità per la modifica del cronoprogramma degli accordi di coesione, prevedendo che la stessa sia consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

Il **comma 6** disciplina la stipula delle convenzioni che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può attivare con SOGEI – Società generale di informatica S.p.A. per l'adeguamento dei relativi sistemi informatici già in uso. A tal fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029.

CAPO II

FONDI

ART. 132.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

Il **comma 1** individua gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità n. 196 del 2009 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026.

Il **comma 2** istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni centrali dello Stato.

ART. 133.

(Fondo sociale per il clima)

Il presente articolo reca disposizioni volte a definire il quadro giuridico nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano sociale per il clima (nel prosieguo anche il Piano) di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.

In particolare, il **comma 1** prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Piano affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE”. Tali risorse, successivamente, sono trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 178, che, contestualmente, assume la nuova denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee”. Infine, si prevede che sul medesimo conto affluiscono anche le risorse del cofinanziamento nazionale del Piano, alla cui individuazione si provvede con le procedure di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il **comma 2** prevede che all'assegnazione delle risorse del Piano, in coerenza con quanto previsto nella decisione dell'Unione europea di approvazione formalmente notificata alle Autorità italiane si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni a decorrere dalla citata decisione. La notifica della decisione di approvazione del Piano e il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituiscono base giuridica di riferimento per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Infine, viene chiarito che alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma in favore delle amministrazioni titolari delle misure e degli investimenti del Piano, si provveda con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, vale a dire con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 2, provveda al trasferimento in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al Piano. Nello specifico, il versamento di dette risorse avviene sulle contabilità speciali intestate alle medesime amministrazioni per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU* presso la tesoreria dello Stato.

Al **comma 4** si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, rinominato, ai sensi del comma 1, *"Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee"*. Il citato conto è in seguito reintegrato con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

Al **comma 5** si prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure acceleratorie previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzino i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. In relazione alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sociale per il clima si prevede l'utilizzo del sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

Il **comma 7** prevede che le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione del Piano debbano sottoporre i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti, facendo salve, in ogni caso, le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

Il **comma 8** prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano debbano correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso

dell'attuazione e, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore di soggetti attuatori o beneficiari finali, siano tenute a provvedere al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti.

Il **comma 9** prevede che le risorse per l'attuazione del Piano possano essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in materia di contrasto al disagio abitativo, nonché dal comma 402 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per le iniziative del Piano casa Italia e, infine, dai commi dal 613 al 615 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

ART. 134.

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

La disposizione istituisce un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari di sentenze che vedono lo Stato italiano soccombente per controversie nazionali. La dotazione del citato fondo è pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2026.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 135-153

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 154.

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore il 1° gennaio 2026, salvo quanto diversamente previsto.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si allegano al disegno di legge in esame le tabelle A e B che indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti dei fondi speciali ripartiti per Ministeri e destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari riferiti al bilancio triennale 2026 – 2028. Di seguito, si espongono brevi note che motivano gli importi dei fondi speciali per il prossimo bilancio triennale.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433 AC 2528);

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romana d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (AC 2396);

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (AC 1621 AS 1457).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi* e di una specifica finalizzazione per *Misure a favore di Banche per lo sviluppo e altre organizzazioni internazionali*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:

Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (A S 1484);

Istituzione della Giornata della ristorazione (AC 1672 AS 1551);

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866);

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433 AC 2528);

Disposizioni in materia di Circoscrizioni giudiziarie (AC 2646).

Il medesimo accantonamento comprende anche le risorse per il finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione, nonché le Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501 AS 1646);

Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451 AS 1645);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502 AS 1647);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (AS 1446 AC 2589);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1447 AC 2590);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L'accantonamento comprende anche le risorse finanziarie destinate alle *Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero* (AC 2369 AS 1683), nonché per far fronte a *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento sia della Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 AS 787) sia di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574), sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento delle Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (AS 1519) e di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (AS 1333) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241 AC 2365) e al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562 AC 1805) nonché alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (AC 2646) nonché agli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento sia delle Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369 AS 1683) sia per gli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle disposizioni di cui alla Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574), nonché alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

Ministero DELLA CULTURA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

Ministero DELLa SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562 AC 1805) oltre che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Relazione tecnica

Sezione I

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il comma 1 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

TITOLO II MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 2. (Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La norma in oggetto, al comma 1, prevede una riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota Irpef, che viene ridotta dall'attuale 35% al 33%.
Ne risulta, quindi, il seguente schema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%

In base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Si stima, inoltre, una variazione di TFR di circa -31,7 milioni di euro.

L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.

Tenuto conto della decorrenza della misura dal 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
Addizionale regionale	0	-2,5	-2,5
Addizionale comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2.900,7	-2.998,1	-2.997,7

(in milioni di euro)

La previsione di cui al comma 2 introduce, per i soli soggetti con reddito complessivo – al netto dell’abitazione principale - maggiore di 200 mila euro, una riduzione di 440 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, si stima che l’intervento in materia di detrazioni determini una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari della misura a decorrere dal 2026:

Irpef	2026	2027	Dal 2028
Totale	0,0	22,1	12,6

(in milioni di euro)

ART. 3.

(Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)

La disposizione proroga per gli esercizi 2026 e 2027 il fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La dotazione del Fondo è stabilita nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

La norma prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1 affinché il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo.

ART. 4.

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

Il comma 1 prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali all’Irpef pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025 e nel 2026. La norma trova applicazione, salvo rinuncia, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.

In base ai dati diffusi a luglio dall’Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni, a fine giugno 2025 erano 5,7 milioni i lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale. Da tale platea è stata

sottratta la quota rappresentata dai dipendenti pubblici e la quota rappresentata dai soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 28.000 euro. Si è, quindi, tenuto conto di un tasso di adesione pari all'85% per escludere i soggetti che non avrebbero vantaggio dall'applicazione della norma (si tratta di soggetti che non pagano imposta o la pagano in misura molto ridotta e inferiore alla sostitutiva). Si stima, pertanto, una platea di soggetti interessati alla norma pari a 3,326 milioni di lavoratori dipendenti, che include anche quelli per i quali il contratto è stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, non compresi nella stima iniziale dell'Istat.

Ipotizzando un incremento di reddito medio su base annua pari a 680 euro, si stima una base imponibile per l'imposta sostitutiva pari a 2.261 milioni di euro. Applicando l'aliquota marginale media di riferimento per la platea in oggetto, pari al 26%, si ipotizza un minor gettito Irpef e addizionali di competenza per -588 milioni di euro e un'imposta sostitutiva pari a 113,1 milioni di euro. Il minor gettito complessivo di competenza ammonta a -474,9 milioni di euro.

Il profilo di cassa dei singoli tributi risulta il seguente:

	2026	2027	2028	2029
Irpef	-533,4	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-39,6	0	0
Addizionale comunale	0	-19,5	4,5	0
Imposta sostitutiva	113,1	0	0	0
Totale	-420,3	-59,1	4,5	0,0

Milioni di euro

I commi 2 e 3 dispongono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e innalza da 3 mila euro a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile.

La legislazione vigente prevede per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 5% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2024, risulta un ammontare di premi agevolati di circa 2.973,7 milioni di euro. Per tale anno l'aliquota era pari al 5%.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% pari a 297,4 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 3.271,1 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 5% e l'1% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua di circa -130,8 milioni di euro.

Ai fini della stima dell'innalzamento del limite di reddito agevolabile, sulla base di elaborazioni dei premi agevolati dichiarati nell'anno d'imposta 2023, si stima una potenziale platea di soggetti coinvolti dalla modifica normativa di circa 250 mila. Ipotizzando un incremento medio di 1.500 euro, si stima un ulteriore reddito soggetto ad imposta agevolata

di circa 375 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento di tale ammontare di circa il 10% pari a 37,5 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 412,5 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 1% alla base imponibile, considerando un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 40%, si stima una variazione positiva delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua pari a 4,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -165 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali di circa -7,2 e -2,7 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -170,8 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,2	-7,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,6	-2,7	0,8	0,0
Irpef (sostitutiva)	-126,7	-126,7	0,0	0,0	0,0
Totale	-291,7	-302,5	-9,9	0,8	0,0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 4 prevede, per il periodo di imposta 2026, che, salva espressa rinuncia del dipendente, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Ai sensi del comma 5, il beneficio è applicato dai sostituti di imposta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro e non si applica ai settori del commercio, turismo e stabilimenti termali ai quali si applicano i benefici dell'articolo 8. Si precisa, inoltre, che non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 4 i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Ai fini degli effetti finanziari, si stima che il numero di lavoratori impiegati in settori potenzialmente interessati è di circa 10,3 milioni. Tenendo conto che i soggetti con redditi fino a 40 mila euro rappresentano il 90% del totale e che soggetti potenzialmente interessati alle maggiorazioni e indennità previste rappresentano il 25% del totale, si stima un numero di lavoratori interessati pari a 2,3 milioni. Considerando prudenzialmente l'importo massimo di 1500 euro e un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 18%, si stimano minori entrate fiscali per l'anno 2026 valutate in 621 milioni di euro. Di seguito l'andamento finanziario tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione:

	2026	2027	2028	2029
Irpef	-1.052,3	0	0	0
Addizionale regionale	0	-62,1	0	0
Addizionale comunale	0	-31,3	7,2	0
Imposta sostitutiva	517,5	0	0	0
Totale	-534,8	-93,4	7,2	0

in milioni di euro

ART. 5.

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

La disposizione modifica la lettera c) dell'articolo 51, comma 2 del Tuir, prevedendo che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rappresentate dai buoni pasto elettronici non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro.

La legislazione vigente stabilisce per i buoni pasto un limite di esenzione pari a 4 euro per quelli cartacei e a 8 euro per quelli elettronici. È riconosciuta inoltre l'esenzione per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive situate in zone prive di servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero complessivo di 5,29 euro.

Poiché negli archivi delle dichiarazioni dei redditi non sono disponibili dati relativi all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti, sono stati utilizzati i dati forniti dai principali operatori di mercato. Si stima così un valore annuo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro ed un valore medio unitario dei buoni pasto erogati di 6,75 euro. Supponendo che la quota dei buoni elettronici sia pari al 75% e che il 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro per questi buoni, si calcola una riduzione della base imponibile di circa 91,1 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro e rispettivamente di 1,6 e 0,6 milioni di euro per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale.

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari previsti dalla disposizione, considerando la sua applicazione a partire dal 2026:

	2026	2027	dal 2028
IRPEF	-27,3	-27,3	-27,3
Addizionale regionale	0,0	-1,6	-1,6
Addizionale comunale	0,0	-0,8	-0,6
Totale	-27,3	-29,7	-29,5

in milioni di euro

ART. 6.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione proroga per le persone fisiche, per l'anno 2026, la franchigia Irpef del 100 per cento fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2026, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,4 e -3,1 milioni di euro.

Considerando la validità della norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	-210,0	90	0
Addizionale regionale	0	-8,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,0	0,9	0
Totale	0	-222,4	90,9	0

in milioni di euro

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

La disposizione, modificando l'articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell'aliquota della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, opera solo a condizione che in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici.

Nel caso in cui l'immobile, durante il periodo d'imposta, sia invece stato locato tramite i soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di opzione per il regime della cedolare secca, si applica l'aliquota più elevata del 26 per cento.

In base ai dati più recenti, i soggetti che gestiscono portali telematici, nell'anno 2024, hanno versato ritenute a titolo di acconto del 21% in misura pari a 956 milioni di euro.

Ai fini della stima si ipotizza, in assenza di dati puntuali, che il 50% di tali ritenute sia riferibile a singole unità immobiliari attualmente assoggettate a cedolare secca con aliquota del 21%.

Assumendo che il 90% di tale platea continui ad avvalersi delle piattaforme per esigenze di semplificazione e rapidità delle transazioni, si stima che la proposta normativa comporti effetti finanziari positivi a regime in misura pari a circa 102,4 milioni di euro su base annua,

corrispondenti ai 5 punti percentuali aggiuntivi da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Il restante 10% della platea che sceglierebbe di non avvalersi più dei servizi delle piattaforme telematiche, verserebbe la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, senza subire la ritenuta d'acconto.

In termini di cassa, tenuto conto della decorrenza della norma, si hanno i seguenti effetti:

	2026	2027	dal 2028
Maggiore cedolare secca 90% della platea	0,0	102,4	102,4
Ritenuta d'acconto 10% della platea non versata dalle piattaforme	-47,8	-47,8	-47,8
Cedolare secca in dichiarazione 10% della platea	0,0	83,7	47,8
Totale	-47,8	138,3	102,4

in milioni di euro

ART. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La disposizione, al comma 1, prevede, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, la corresponsione di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per le prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro notturno effettuate nei giorni festivi. Il comma 2 specifica che la misura di cui al comma 1 si applica ai lavoratori dipendenti che, nel periodo d'imposta 2025, abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

I commi 3 e 4 prevedono che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista di cui all'articolo 4 comma 6-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Diversamente dalle precedenti proroghe di tale agevolazione, essendo disponibili i dati consolidati della misura agevolativa (fruibile mediante un credito d'imposta in compensazione) è possibile stimare un ammontare dell'onere, su base annua, di circa 8,5 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, pur avendo riscontrato una certa linearità nella fruizione dal 2023, tale importo viene raddoppiato, pervenendo ad una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

ART. 9.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Le disposizioni contenute al comma 1, lettere a) e b) prorogano per l'anno 2026, la detrazione IRPEF al 50% per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36% per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale.

La legislazione vigente stabilisce per l'anno 2026, la detrazione al 36% e al 30% per le spese per i suddetti interventi effettuati rispettivamente sull'abitazione principale e sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi per l'anno di imposta 2023, è stato considerato un ammontare complessivo di circa 24.900 milioni di euro. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75%.

Di seguito gli effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-53,2	-567,2	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0
IRPEF/IRES	0	192,4	-82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	16	-6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-7,4	-358,8	-443,9	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0

in milioni di euro

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-12,6	-134,6	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0
IRPEF/IRES	0,0	97,30	-41,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0,0	8,10	-3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	23,2	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-29,2	-129,3	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0

in milioni di euro

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-1,3	-14,3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6,7	0
IRPEF/IRES	0	10,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,9	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1,2	-3,0	-13,8	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	6,7	0,0

in milioni di euro

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-67,1	-716,1	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0
IRPEF/IRES	0	300,1	-128,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	25	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	71,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4,4	-391	-587	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0

in milioni di euro

Bonus mobili

La norma, al comma 1, lettera b), n. 3 prevede, inoltre, la proroga della detrazione al 50% per le spese sostenute nell'anno 2026 relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare.

Sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024, riferiti alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2023, in cui il limite era fissato a 8.000 euro, si rileva una spesa complessiva pari a circa 1.560 milioni di euro. Considerando l'abbassamento del limite a 5.000 euro e ipotizzando un decremento proporzionale di un terzo, la stima della spesa annua risulta pari a 1.040 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione stimata in 52 milioni di euro ($1.040 \times 50\% / 10$).

La disposizione è, inoltre, suscettibile di determinare effetti positivi indotti sotto forma di incremento degli investimenti nel settore, determinando maggiori entrate fiscali sia in termini di IVA sia di imposte dirette. In relazione all'ammontare della spesa totale sopra indicata, adottando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti valutazioni tecniche, si stima un aumento di gettito IVA pari a circa 18,8 milioni di euro e di gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 11,1 milioni di euro.

Gli andamenti del gettito in termini di cassa risultano i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-7,8	-83,2	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0
IRPEF/IRES	0,0	17,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IVA	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	11,0	-63,8	-60,3	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0,0

in milioni di euro

ART. 10.

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

La disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.

ART. 11.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La disposizione, al comma 1, è volta a incrementare gli importi previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'art. 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del TUIR.

In particolare, si prevede che l'importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro; altresì si prevede che, in caso di opzione per l'applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, l'importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro.

Al comma 2 si precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relativamente all'incremento da 200.000 a 300.000 si evidenzia che, in considerazione della disponibilità di dati *ex post* maggiormente consolidati rispetto alla prima introduzione della misura, può ritenersi, prudenziale, ascrivere effetti finanziari positivi.

In particolare, sulla base dei dati storici, si evidenzia che negli ultimi tre anni disponibili (2021-2023), il numero di soggetti interessati dal regime speciale per i neo-residenti ha registrato un incremento annuo di circa 270 unità in media.

Per tenere conto della tassazione più elevata che si prevede di introdurre, si ipotizza prudenzialmente che, a seguito della maggiorazione dell'imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro, il numero di neo-residenti che opereranno per l'applicazione del regime forfetario speciale subisca un incremento annuo di circa 130 soggetti (vale a dire circa la metà rispetto al flusso di neo-residenti rilevato nel triennio 2021-2023). Considerando un differenziale di imposta per soggetto pari a 100.000 euro l'anno e non tenendo conto, in un'ottica di estrema prudenza, dell'effetto cumulo che deriverebbe dall'incremento, in ciascun anno rispetto al precedente, dei soggetti interessati, si stima un effetto di gettito aggiuntivo pari a circa 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In riferimento all'aumento da 25.000 a 50.000 euro, sulla base degli ultimi dati dichiarativi disponibili, relativi all'anno d'imposta 2023, circa i familiari che hanno compilato il quadro NR relativo ai nuovi residenti e dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva in esame, si stima una platea di soggetti interessati dalla modifica normativa di circa 59 unità. Si stima che l'incremento dell'imposta sostitutiva da 25.000 a 50.000 euro determina un maggior gettito pari a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Nel complesso l'intervento determina effetti positivi sul gettito pari a 14,5 milioni di euro dal 2027.

ART. 12.

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

La disposizione, anche per l'anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario.

Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfetario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024.

Di seguito le stime dell'andamento finanziario considerando il solo anno 2026:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Totale	-72,2	-138,5	82,1	0

in milioni di euro

Oltre agli aspetti fiscali, sono da rilevare anche aspetti di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato. La norma ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.800 euro per l'anno 2026 a cui, comunque, deve essere applicato il reddito minimale stimato pari a 18.824 euro annui nel 2026;
- le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 15.000 sotto il profilo fiscale e 6.000 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione ad optare per il forfait contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché a circa il 15% secondo le attuali rilevazioni di adesioni al forfait contributivo da parte degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti);
- l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente L. 190/2014, art. 1, comma 57, lettera d-ter			
<i>Anno</i>	<i>Contributi pieni</i>	<i>Contributi ridotti del 35% (in milioni di euro)</i>	<i>Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.</i>
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2026	+20,5	+13,3	-7,2
2027	+6,8	+4,4	-2,4

Di seguito gli effetti finanziari della disposizione per gli anni 2026 e 2027 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Effetti contributivi	-7,2	-2,4	0	0
Totale	-79,4	-140,9	82,1	0

in milioni di euro

ART. 13.
(Disposizione in materia di criptovalute)

La disposizione alla lettera b) prevede che l'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Si precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

La misura non determina effetti finanziari differenziali rispetto alla valutazione effettuata in sede della legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025), in quanto l'esclusione attiene a prodotti del tutto innovativi e di recentissima istituzione nel mercato europeo, con una regolamentazione ancora da definire.

La lettera b) prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa definendone composizione e compiti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che ai componenti del citato Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 14.
(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

La disposizione, al comma 1, ripropone la disciplina dell'assegnazione agevolata di beni ai soci già prevista dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6. In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell'agevolazione e stabilisce il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il costo fiscalmente riconosciuto. Detta aliquota è prevista nella misura dell'8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un'imposta sostitutiva del 13% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. I commi 3 e 4 precisano le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell'imposta sostitutiva, nonché l'effetto sui titoli di partecipazione. Il comma 5 prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il comma 6 precisa che il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Ai fini della stima, si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (art. 1, c. 100-105 legge n. 197 del 2022). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) - e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, legge 28 dicembre 2015, n. 208) - , prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica

dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2026-2037 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2026, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	242,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	0	0	0	0	0
IRES	0	-14,8	-15,8	-19,9	-16,8	-16,8	-2	-1	3,1	0
IRPEF	0	-27,7	-29,4	-37,2	-31,3	-31,3	-3,7	-1,9	5,8	0
IRAP	0	-8,4	-8,7	-10,9	-9	-9	-0,6	-0,3	1,9	0
Totale	276,9	-54,7	-57,7	-71,8	-60,9	-57,1	-6,3	-3,2	10,8	0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 7 ripropone l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disponeva l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Dall'analisi dei dati F24 risultano versamenti per circa 13,2 milioni di euro nel 2023 corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023 stimando in circa 8,8 milioni di euro la seconda rata anche se dai versamenti effettivi risultano circa 8 milioni di euro. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti alla proposta normativa, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26%.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate (60% entro novembre 2026 e 40% entro giugno 2027).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	13,2	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-4,2	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0
Totale	13,2	4,6	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0

in milioni di euro

ART. 15.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modifica la tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l'opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l'attività d'impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell'anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all'annualità di realizzo

Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall'anno imposta 2026, e che nella determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2025 si tiene conto dell'imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

Ai fini della stima sono stati selezionati, dagli archivi dichiarativi, i soggetti che hanno riportato una plusvalenza tassata in cinque esercizi, escludendo chi risulta dante causa nella cessione d'azienda (codici negozio 1118). Su questi contribuenti è stata simulata la nuova tassazione della plusvalenza nell'anno di rilevazione o in tre quote, considerando la capienza del reddito imponibile. In assenza dei dati sugli anni di detenzione del bene, si ipotizza che le plusvalenze siano equamente distribuite tra almeno cinque anni.

Di seguito si riporta uno schema di confronto della tassazione a legislazione vigente e proposta della plusvalenza di un anno:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione meno di 5 anni	100%				

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione almeno 5 anni	33%	33%	33%		

In considerazione della natura della componente di bilancio "Plusvalenza", è stata effettuata un'analisi storica dei dati dichiarativi (plusvalenze rateizzate) per il periodo 2019-2023, che ha evidenziato una sostanziale stabilità nei valori. Pertanto, ai fini della stima, è stato preso come riferimento il dato dell'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2023 – dati provvisori).

Di seguito gli effetti finanziari, stimati con un'aliquota Ires pari al 24% e Irpef (comprese addizionali) pari al 30%, e tenuto conto della validità della norma anche ai fini dell'acconto nel 2026 (Ires/Irpef del 75% e Addizionale comunale del 30%):

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ires	258,3	295,9	232,3	132,5	26,1	0	0
Irpef	47,1	56,5	48,2	28,6	5,7	0	0
Addizionale regionale	0	3,7	3,2	2,7	1,3	0	0
Addizionale comunale	0,4	1,4	1,2	0,9	0,4	0	0
Totale	305,9	357,4	284,8	164,7	33,5	0	0

in milioni di euro

ART. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

La disposizione, al comma 1, riapre i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. Il comma 2 richiama l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. Per quanto concerne gli effetti finanziari, l'analisi dei versamenti F24, conseguenti all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - in particolare per il codice tributo "1867 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - a.14 del dl. 13 dicembre 2024, n.192" - ha consentito di rilevare un introito di 205 milioni di euro quale prima rata di quattro.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 192 del 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Imposta Sostitutiva	205,0	205,0	205,0	205,0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-63,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
IRAP	0	-13,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
IRES soci	0	28,6	16,4	16,4	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	215,9	215,9	215,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	420,9	372,6	393,8	177,9	-55,8	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5

in milioni di euro

ART. 17.

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

Con l'articolo in esame, al comma 1, si modificano gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla CGUE con la sentenza del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24, che ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in contrasto con la direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE, laddove il predetto articolo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro. In linea con la normativa comunitaria, pertanto, richiamando l'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si precisa che è ammessa l'esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

In base alla modifica normativa, gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della cd. Direttiva madre-figlia (Direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE).

Il comma 2 prevede che la norma entri in vigore con effetti a partire dal periodo d'imposta 2025. Si precisa, al riguardo, che i relativi effetti sul gettito sono stati già riflessi nelle previsioni tendenziali di bilancio, a seguito della sentenza del 1° agosto 2025.

Per quanto concerne i periodi d'imposta per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso (dal 2020 al 2024), i commi da 2 a 4 prevedono che il recupero della maggiore IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta può essere oggetto di richiesta di rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate. Con tale istanza è, altresì, ammessa la facoltà di optare, in luogo del rimborso per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20, nei termini ivi disciplinati. In tal caso, l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza; tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno già presentato le istanze di rimborso.

Il comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3 e 4.

Considerando le richieste di rimborso che verranno presentate per i periodi di imposta dal 2020 al 2024 e quelle già presentate per i periodi di imposta precedenti (dati Agenzia delle entrate) si stima un maggior onere derivante dai rimborsi di circa 800 milioni di euro nel 2026. Al verificarsi della suddetta condizione alla copertura dei relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 134.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

Le disposizioni del comma 1 intervengono a modificare il trattamento fiscale dei dividendi

percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del TUIR, limitando l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%.

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l'importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponibile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.

Per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura minore del 10%, è stato, conseguentemente utilizzato il peso delle partecipazioni verso "Altre imprese", che include le partecipazioni al 10%, sul totale delle partecipazioni riportate nello Stato Patrimoniale. Tale peso risulta essere pari a circa il 6%.

Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stata inclusa al 100% nella base imponibile una quota pari al 6% dei dividendi percepiti.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di competenza, comprensivi degli effetti dovuti all'addizionale IRES:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	953,5	1.041,4	1.050,6	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	983,2	1.071,1	1.080,3	1.080,3	1.080,3	1.080,3

in milioni di euro

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati tenuto conto che, per espressa previsione della norma, la modifica trova applicazione già in sede di acconto.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	715,1	1.019,4	1.048,3	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	20,8	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	736,1	1.049,1	1.078,0	1.080,3	1.080,3	1.080,3

in milioni di euro

ART. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

L'articolo 106, comma 3, del TUIR prevede che gli intermediari finanziari possono dedurre le svalutazioni e le perdite su crediti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio in applicazione di quanto previsto dall'IFRS 9 e dall'articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Il modello delle perdite attese di cui all'IFRS 9 (c.d. *Expected loss model o ECL*) prevede che un credito, o in generale un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, sia valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro. La rilevazione delle perdite attese sui crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2, fondata solo su elementi di natura statistica, determina, per gli enti finanziari, l'immediata deduzione di oneri futuri.

La proposta intende introdurre, per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese in base alla quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico.

Al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d'imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Gli effetti finanziari sono indicati nelle tabelle che seguono, prevedendo dal 2026 di determinare l'acconto tenendo conto della modifica.

Competenza	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRES	126,8	67,5	45,3	22,6	-126,8	-67,5	-45,3	-22,6	0
IRAP	37,3	28,0	18,7	9,3	-37,3	-28,0	-18,7	-9,3	0
Totale	164,1	95,5	64,0	32,0	-164,1	-95,5	-64,0	-32,0	0

in milioni di euro

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	95,1	82,3	50,8	28,3	-89,4	-82,3	-50,8	-28,3	-5,7	0
IRAP	31,7	29,4	20,1	10,7	-30,3	-29,4	-20,1	-10,7	-1,4	0
Totale	126,8	111,7	70,9	39,0	119,7	111,7	-70,9	-39,0	-7,1	0

in milioni di euro

ART. 20.

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Con l'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, *“a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”*, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale (tenuto conto delle osservazioni esposte dalla BCE) un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse rispetto all'esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 recante *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”* (di seguito, *“TUB”*).

La citata disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico *“redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.”*

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell'imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario, volta a consentire, in luogo del versamento, la destinazione di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta ad una riserva "non distribuibile", istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Contestualmente, è stato previsto l'obbligo di versamento - qualora la predetta riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci ed entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera - dell'imposta straordinaria dovuta, incrementata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza originaria del termine di versamento dell'imposta straordinaria stessa (c.d. *recapture rule*).

Con la disposizione in di cui al comma 1 si modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, stabilendo, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 5-*bis.1* che, a partire dal 2028, la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, attuata dai soggetti indicati al medesimo comma 1 debba riferirsi in via prioritaria alle riserve costituite ai sensi del comma 5-*bis* dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Contestualmente, al comma 2 si introduce un regime di affrancamento della riserva straordinaria di cui al citato articolo 26, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, con imposta sostitutiva crescente per i soli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare la "liberazione" degli utili che costituiscono la riserva precedentemente istituita.

In particolare, il comma 3 stabilisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 27,5 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento, per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione per tale regime, con versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per l'annualità cui si riferiscono le riserve affrancate, esclude l'applicazione delle disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 26 per il caso di distribuzione di utili sulle medesime riserve (comma 4).

Al comma 5 si prevede l'indeducibilità dell'imposta sostitutiva e si precisa il termine del relativo versamento.

Si ritiene che la previsione dell'aliquota in misura inferiore per il 2026 induca all'affrancamento della riserva straordinaria, preordinato alla libera disponibilità per la distribuzione sotto forma di utili, interamente nell'anno 2026, onde evitare di scontare una maggiore tassazione.

Ai fini della quantificazione, dagli ultimi bilanci sono state rilevate le predette riserve per le banche interessate, da cui si evince un ammontare complessivo pari a circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando, in base a un comportamento razionale degli operatori interessati, che gli stessi versino l'imposta sostitutiva più bassa, si stima un maggior gettito pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026 (6.000 x 27,5%).

Non si prevede, inoltre, una corrispondente perdita di gettito negli anni successivi al 2026 in quanto le previsioni di Bilancio attualmente non scontano effetti relativamente a tale

contributo, in un'ottica prudentiale, non essendo possibile prevedere il futuro utilizzo delle riserve in esame.

ART. 21.

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

La misura in esame modifica l'art. 16 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, limitatamente ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l'aumento di due punti percentuali delle aliquote per i soggetti:

- di cui al comma 1-bis, lett. b) - banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%)
- di cui al comma 1-bis, lett. c) - imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%)

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2024, periodo d'imposta 2023.

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85% e acconto IRES al 75%, considerando che gli effetti si producano già in sede di acconto 2026.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRAP - Banche e società finanziarie	976,3	1.148,6	1.148,6	172,3	0,0	0,0
IRAP - Imprese di assicurazione	176,7	207,9	207,9	31,2	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-17,5	-20,6	-20,6	-3,1	0,0
Totale	1.153,0	1.339,0	1.335,9	182,9	-3,1	0,0

in milioni di euro

ART. 22.

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

La norma prevede il differimento parziale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il suddetto decreto-legge ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, con le successive modificazioni, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

La legge di bilancio 2025 ha già disposto la sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029; la normativa proposta prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 6,32% al 2,52%) ed il recupero del 3,8% in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della sospensione della quota 2027 sono fatti operare già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	508,9	0	-254,5	-254,5
Irapp	0	204,2	0	-102,1	-102,1
Totale	0	713,2	0	-356,6	-356,6

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	15,83%	15,83%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	252,5	0	-126,3	-126,3
Irap	0	101,3	0	-50,7	-50,7
Totale	0	353,8	0	-177,0	-177,0

in milioni di euro

Inoltre, la disposizione stabilisce la sospensione parziale della quota deducibile per il 2027, modificando la percentuale di deducibilità dell'avviamento dal 20,58% all'8,22%. Il recupero della differenza, pari al 12,36%, avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deduzione vigente dopo LdB 2025

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Deduzione proposta LdB 2026

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	510,6	0	-255,3	-255,3
Irap	0	204,9	0	-102,5	-102,5
Totale	0	715,5	0	-357,8	-357,8

in milioni di euro

Infine, la proposta consente di compensare fino al 54% del maggior reddito imponibile, derivante dalla mancata deduzione per svalutazione crediti, IFRS9 e avviamento per il 2027, con perdite pregresse ed eccedenze ACE. La regola vale sia per il singolo contribuente che per il consolidato fiscale.

Tenendo conto dell'effetto già previsto in acconto per il 2027 e del limite dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, gli effetti complessivi della disposizione sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
IRAP	0	510,4	0	-255,3	-255,3
TOTALE	0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

in milioni di euro

Analogo intervento, in materia di limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, con un limite del 45% è previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (comma 4, lettera a), per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote.

La limitazione al 45% della utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE sul maggior reddito imponibile conseguente alle sospensioni delle deduzioni DTA nel 2026, così come definite dalla legge di bilancio 2025, permette di sottoporre a tassazione un maggiore imponibile pari a circa 4,3 miliardi di euro, con un conseguente maggior gettito, in acconto nel 2026, pari a circa 1.188 milioni di euro.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	1.188,0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
IRAP	0	510,4	0	-255,3	-255,3
TOTALE	1.188,0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

ART. 23.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

La disposizione, al comma 1, prevede la possibilità per il debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi residui affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo la possibilità di corrispondere le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza:

- a) il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- b) il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio il 31 luglio il 30 settembre il 30 novembre degli anni dal 2027 al 2034;
- c) il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio dell'anno 2035.

Nel caso di pagamento rateale il comma 3 prevede il tasso di interesse nella misura del 4 per cento annuo.

I commi da 4 a 18 disciplinano le fasi di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata, quelle operative e procedurali con i relativi effetti, ovvero le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione. Tra questi commi, in particolare:

- a) il comma 11 stabilisce nel 30 giugno 2026 il termine entro il quale l'agente della riscossione deve comunicare a coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo di quanto dovuto, e in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo non può essere inferiore a 100 euro;
- b) il comma 13 prevede che per i carichi definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non possono essere concesse nuove rateizzazioni ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602 del1973;
- c) il comma 14 stabilisce che la definizione agevolata è inefficace nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento o, nel caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata;
- d) il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture che possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli

di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- e) il comma 18, alla lett. a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in dichiarazioni di adesione alle precedenti tre rottamazioni o al “*saldo e stralcio*” di cui all’art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Ai sensi della lett. b) dello stesso comma, possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alla “*rottamazione-quater*” (rese ai sensi dell’art. 1, comma 235, della legge n. 197/2002) o alla riammissione alla medesima (prevista dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024), per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l’inefficacia della relativa definizione. Viceversa, il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “*rottamazione-quater*” (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17.

Tanto premesso, per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall’introduzione della disposizione, sono stati considerati:

- a) il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata;
- b) la perdita di riscossione ordinaria conseguente all’adesione alla nuova misura agevolativa per i carichi di cui al comma 1 della disposizione in argomento.

In primo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- a) della situazione del magazzino dei carichi residui affidati dagli enti tra il 2000 e il 31 dicembre 2023 e derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché, come previsto dal comma 16 della disposizione in commento, derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture;
- b) degli indici di adesione registrati nell’ambito nell’ultima edizione della cd. “*Rottamazione-quater*”, differenziati rispetto all’anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti) e rispetto alla natura dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- a) per i ruoli dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. “*Rottamazione-quater*”, è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggior vantaggio per il contribuente derivante dalla possibilità di corrispondere le somme dovute in un

lasso temporale più ampio;

- b) per i ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, il tasso di adesione è stato forfettariamente adeguato per considerare, da un lato il fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata e dall'altro del maggior vantaggio conseguente all'estensione del piano di pagamento.

Nella tabella seguente sono riportate le stime delle grandezze di riferimento:

<i>importi in miliardi</i>	Carichi definibili (miliardi)	Tasso di adesione vs carichi definibili totali	Carichi oggetto di adesione (miliardi)	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata (miliardi)
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché carichi iscritti dalle Prefetture per violazioni del Codice della Strada.	393,04	3,33	13,10	9,00

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione della riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata fino al 2036 basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ossia la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica) delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

In sintesi, per il periodo 2026-2036, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

importi in miliardi di euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Gettito atteso Rottamazione-Quinquies	500,06	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	500,06	0,00	9.001,00

Impatto su riscossione ordinaria	-1.978,01	-1.613,89	-1.451,77	-1.148,13	-878,37	-763,42	-682,36	-584,36	-394,99	-202,66	-81,08	-9.779,04
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1.477,95	-613,78	-451,66	-148,02	121,74	236,69	317,75	415,75	605,12	297,40	-81,08	-778,04

di cui:

Erario (Agenzia delle Entrate e Prefetture)	-860,30	-369,10	-275,48	-100,32	55,21	121,65	168,48	225,11	334,61	164,28	-46,82	-582,68
INPS	-617,65	-244,68	-176,18	-47,70	66,53	115,04	149,27	190,64	270,51	133,12	-34,26	-195,36

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

importi in milioni di euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-6,44	-3,76	-1,00	-0,53	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L'adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell'ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso.

Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo.

I commi successivi stabiliscono le modalità di attuazione della disposizione in esame evidenziando, in particolare, che: (i) l'ambito applicativo riguarda i soli tributi disciplinati e gestiti dagli enti in esame con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali; (ii) la definizione agevolata deve riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi

derivanti dalle forme di definizione agevolata; (iii) le forme di definizione agevolata possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il comma 6 precisa che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata, quindi, alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.

ART. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

La disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all'Imposta sul valore aggiunto.

Per quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, è necessario calcolare la maggiore imposta dovuta intercettabile e applicare alla stessa il tasso percentuale prospettico di versamento spontaneo e coattivo.

A tal fine, seguendo il metodo di quantificazione previsto dal comma 1 della disposizione, è stata simulata la liquidazione degli importi dovuti dai contribuenti che, per l'anno 2024, hanno omesso la dichiarazione IVA, ovvero non hanno presentato i quadri necessari a liquidare l'imposta dovuta.

Tramite tale approccio, l'imposta liquidabile è stata quantificata in 4,5 miliardi di euro.

Tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che solo una parte dei contribuenti pagherà le somme richieste in sede di comunicazione, è stato quantificato il tasso storico di versamento degli importi richiesti in sede di liquidazione automatizzata – ex articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che risulta mediamente pari al 20,6% (fonte: relazione Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato relativo al 2024).

Tale tasso viene prudenzialmente ridotto in misura pari al 50%, considerato che i contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione sono sicuramente meno propensi all'adempimento di coloro che, pur avendo presentato la dichiarazione, non versano le somme dovute.

Applicando il tasso rettificato all'imposta liquidabile, maggiorata delle sanzioni ridotte a un terzo, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 0,646 miliardi di euro.

La differenza tra l'ammontare liquidabile e quello versato in esito alla comunicazione, rappresenta il *quantum* destinato all'iscrizione a ruolo, che è pari a 8,8 miliardi di euro; per quantificare tale ultimo importo, non si è tenuto conto della riduzione a un terzo delle sanzioni poiché, diversamente, si sarebbe prodotta una sovrastima.

A tale importo viene applicato il tasso percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo, pari al 14,37% (fonte: relazione Corte dei Conti su rendiconto per il 2024).

Applicando detto tasso al totale degli importi iscrivibili a ruolo, si determina un effetto finanziario positivo pari a 1,27 miliardi di euro che, tenendo conto della possibilità di corrispondere le somme dovute in un massimo di 120 rate, viene conteggiato prudenzialmente in misura pari a dodici centovesimi (dodici di 120 rate).

Pertanto, annualmente è potenzialmente riscuotibile un ulteriore importo pari a 0,127 miliardi di euro.

Tale importo, considerata la durata decennale della rateazione, produce un effetto cumulativo annuale: nell'anno $t+1$, ad esempio, essendo riscuotibili anche le rate relative all'anno t , il totale diviene pari a 0,254 miliardi di euro.

In via prudenziale, il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle somme liquidate nel 2026, viene imputato a decorrere dalla seconda metà del 2028, così da tenere in considerazione le tempistiche necessarie a formare i ruoli e notificare le cartelle di pagamento.

In ultimo, si evidenzia che la presenza di importi iscritti a ruolo determinerà un ulteriore effetto positivo di gettito, derivante dall'applicazione del blocco delle compensazioni orizzontali, ex articolo 37, comma 49-*quiquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tale ultimo effetto, in via prudenziale, non viene quantificato. Tutto quanto sopra premesso, a seguire di riporta una tabella che sintetizza, in termini di cassa, gli effetti di gettito connessi alla disposizione:

Effetti di gettito (importi in milioni di euro)						
		2026	2027	2028	2029	2030
effetto versamento nei 60 giorni	imposta	461	461	461	461	461
	sanzioni	185	185	185	185	185
effetto rateazione dei ruoli (primo anno)	imposta	0	0	29	57	57
	sanzioni	0	0	35	70	70
effetto rateazione dei ruoli (secondo anno)	imposta	0	0	0	29	57
	sanzioni				35	70
effetto rateazione dei ruoli (terzo anno)	imposta	0	0	0	0	29
	sanzioni					35
totale		646	646	710	837	964

ART. 26.

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione di cui al comma 1 costituisce un presidio nella prevenzione di fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale. I crediti scartati dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2025 (1° gennaio – 30 settembre) sono pari a 561 milioni di euro, sulla base delle procedure di cui all'articolo 37, comma 49-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006 (a fronte di crediti sospesi pari a circa 3 miliardi di euro e per i quali, al netto di quelli già scartati, non sono

ancora stati effettuati i relativi tentativi di compensazione.). Si stimano pertanto crediti scartati annuali pari a 748 milioni di euro; i crediti inesistenti in argomento si riferiscono a tentativi di compensazione indebita sia per versare imposte erariali che contributi. L'attività antifrode di contrasto ai crediti inesistenti nel 2024 e nel 2025 ha portato alla sospensione di alcuni miliardi di euro di crediti di imposta a rischio, per il sessanta per cento circa di natura agevolativa. Si presume pertanto che la norma in argomento si riferirà a circa 448,8 milioni di euro di crediti a rischio (la restante quota è da intendersi riferibile ai crediti derivanti dalla liquidazione dei tributi). In ragione dell'incidenza delle entrate contributive sui versamenti F24 complessivi, pari a circa il venti per cento, e alla luce del fatto che la norma prevede un blocco ex ante di queste ultime compensazioni, si ritiene che l'intervento porterà pertanto effetti positivi pari a 89,8 milioni di euro su base annua. Considerato che la disposizione in esame entrerà in vigore il 1° luglio 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari positivi per il triennio 2026-2028:

Anno	Effetti finanziari (milioni di euro)
2026	44,9
2027	89,8
2028	89,8

La disposizione di cui al comma 2 interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piano di rateazione.

In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 50 e 100 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa anno, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, si è proceduto a calcolare l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 100 mila euro). Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra settembre 2024 – agosto 2025 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 100 mila euro.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle maggiori entrate derivanti dallo scarto dei crediti potenzialmente utilizzati in compensazione per effetto della disposizione è quantificato in euro 207 milioni di euro annui a partire dal 2026.

ART. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

La disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In particolare, la possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per la stima dell'incremento della riscossione coattiva sono stati presi a riferimento i valori medi registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi (il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento) ed un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600 mila (che corrisponde al numero di pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024).

Ipotizzando che l'efficacia possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi (indice di efficacia del 44,6% su circa 60.000 pignoramenti), l'incremento della riscossione coattiva è stimabile in circa 140 milioni di euro su base annua $[(60.000 \times 44,6\% \times 10.500) - (60.000 \times 22,3\% \times 10.500)]$.

Considerando le tempistiche per l'emanazione del decreto a cui sono demandate le modalità di attuazione e l'ambito applicativo dell'intervento (previste alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) e ipotizzando che la piena attuazione delle disposizioni possa essere conseguita in concreto a partire dal 2027, di seguito sono riportati gli effetti finanziari della misura:

<i>importi in milioni di euro</i>	<i>dal 2027</i>
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	140,00

di cui:

Erario	80,00
Enti previdenziali	40,00
Altri enti	20,00

ART. 28.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Sigarette

Il comma 1, lettera a), numero 1 interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo e diminuendo contestualmente il valore dell'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico (componente *ad valorem*).

In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 32 euro per kg per il 2026, 35,50 euro per kg per il 2027 e 38,50 euro per kg a partire dal 2028 e all'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico un valore pari a 49,23 per cento per il 2026, 48,50 per cento per il 2027 e 48 per cento a partire dal 2028 (comma 1, lettera e), numero 2).

Il comma 1, lettera a), numero 3 interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, prevedendo che tale onere non sia più calcolato come percentuale dell'accisa e dell'iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", bensì come un importo fisso in euro, pari a 216 euro per il 2026, 221 euro per il 2027 e 227 euro a partire dal 2028. aSi stima che gli effetti gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione siano pari a +172,6 milioni di euro per il 2026, a +371,2 milioni di euro per il 2027 e a +637,2 milioni di euro a partire dal 2028. aSi riportano di seguito le tabelle nelle quali si dà evidenza degli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 - Anno 2026

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	49,23
Importo Onere fiscale minimo	216
Importo specifico fisso	32,00

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,80	240,0	0,00	1.224	0,00	172,72	43,28	0	211,34	52,959	264,306
5,00	250,0	3,11	1.749.814	9,00	170,92	45,08	15.748.327	299.078.234	78.881.622	377.959.856
5,20	260,0	1,50	846.088	18,00	169,11	46,89	15.229.578	143.081.882	39.673.050	182.754.931
5,30	265,0	20,46	11.513.344	22,50	168,21	47,79	259.050.244	1.936.659.628	550.222.719	2.486.882.344
5,40	270,0	4,26	2.399.429	27,00	167,31	48,69	64.784.587	401.448.488	116.828.204	518.276.692
5,50	275,0	42,69	24.026.080	30,53	167,38	49,59	733.516.233	4.021.485.319	1.191.453.322	5.212.938.641
5,70	285,0	0,63	354.637	32,80	172,31	51,39	11.632.105	61.107.567	18.224.815	79.332.382
5,80	290,0	0,03	16.739	33,93	174,77	52,3	567.943	2.925.418	875.433	3.800.851
6,00	300,0	9,47	5.330.539	36,21	179,69	54,1	193.018.829	957.844.613	288.382.178	1.246.226.790
6,20	310,0	6,03	3.393.692	38,49	184,61	55,9	130.623.205	626.509.481	189.707.383	816.216.864
6,30	315,0	0,03	14.986	39,63	187,07	56,8	593.909	2.803.498	851.225	3.654.723
6,50	325,0	11,76	6.618.198	41,89	192,00	58,61	277.236.316	1.270.694.022	387.892.587	1.658.586.605
6,80	340,0	0,00	51	45,31	199,38	61,31	2.318	10.201	3.137	13.338
7,00	350,0	0,03	16.176	47,58	204,31	63,11	769.649	3.304.896	1.020.860	4.325.756
TOTALI		100,00	56.280.998	-			1.702.773.243	9.727.164.591	2.864.069.493	12.591.234.084
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-172.623.239	172.623.239	0	172.623.239

Tabella 2 - Anno 2027

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,50
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1.224	-5,00	177,72	43,28	-6.116	217.465	52.959	270.424
5,00	250,0	3,11	1.749.814	4,00	175,92	45,08	6.999.257	307.827.305	78.881.622	386.708.927
5,20	260,0	1,50	846.088	13,00	174,11	46,89	10.999.139	147.312.320	39.673.050	186.985.370
5,30	265,0	20,46	11.513.344	17,50	173,21	47,79	201.483.523	1.994.226.346	550.222.719	2.544.449.065
5,40	270,0	4,26	2.399.429	22,00	172,31	48,69	52.787.441	413.445.633	116.828.204	530.273.838
5,50	275,0	42,69	24.026.080	26,50	171,41	49,59	636.691.128	4.118.310.423	1.191.453.322	5.309.763.744
5,70	285,0	0,63	354.637	31,38	173,73	51,39	11.128.521	61.611.152	18.224.815	79.835.967
5,80	290,0	0,03	16.739	32,55	176,15	52,3	544.844	2.948.518	875.433	3.823.951
6,00	300,0	9,47	5.330.539	34,90	181,00	54,1	186.035.823	964.827.619	288.382.178	1.253.209.797
6,20	310,0	6,03	3.393.692	37,25	185,85	55,9	126.415.027	630.717.659	189.707.383	820.425.042
6,30	315,0	0,03	14.986	38,42	188,28	56,8	575.776	2.821.632	851.225	3.672.857
6,50	325,0	11,76	6.618.198	40,76	193,13	58,61	269.757.752	1.278.172.586	387.892.587	1.666.065.177
6,80	340,0	0,00	51	44,29	200,40	61,31	2.266	10.253	3.137	13.390
7,00	350,0	0,03	16.176	46,64	205,25	63,11	754.443	3.320.103	1.020.860	4.340.961
TOTALI		100,00	56.280.998	-			1.504.168.822	9.925.769.012	2.864.069.493	12.789.838.505
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-371.227.660	371.227.660	0	371.227.660

Tabella 3 - Anno 2028

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1.224	-11,00	183,72	43,28	-13.460	224.807	52.959	277.766
5,00	250,0	3,11	1.749.814	-2,00	181,92	45,08	-3.499.628	318.326.196	78.881.622	397.207.812
5,20	260,0	1,50	846.088	7,00	180,11	46,89	5.922.614	152.388.846	39.673.050	192.061.894
5,30	265,0	20,46	11.513.344	11,50	179,21	47,79	132.403.458	2.063.306.411	550.222.719	2.613.529.133
5,40	270,0	4,26	2.399.429	16,00	178,31	48,69	38.390.866	427.842.208	116.828.204	544.670.413
5,50	275,0	42,69	24.026.080	20,50	177,41	49,59	492.534.646	4.262.466.904	1.191.453.322	5.453.920.226
5,70	285,0	0,63	354.637	29,50	175,61	51,39	10.461.809	62.277.870	18.224.815	80.502.685
5,80	290,0	0,03	16.739	31,00	177,70	52,3	518.898	2.974.463	875.433	3.849.896
6,00	300,0	9,47	5.330.539	33,40	182,50	54,1	178.040.014	972.823.428	288.382.178	1.261.205.600
6,20	310,0	6,03	3.393.692	35,80	187,30	55,9	121.494.174	635.638.513	189.707.383	825.345.896
6,30	315,0	0,03	14.986	37,00	189,70	56,8	554.495	2.842.912	851.225	3.694.138
6,50	325,0	11,76	6.618.198	39,39	194,50	58,61	260.690.821	1.287.239.517	387.892.587	1.675.132.101
6,80	340,0	0,00	51	42,99	201,70	61,31	2.198	10.319	3.137	13.456
7,00	350,0	0,03	16.176	45,39	206,50	63,11	734.224	3.340.321	1.020.860	4.361.181
TOTALI		100,00	56.280.998				1.238.235.123	10.191.702.711	2.864.069.493	13.055.772.203
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-637.161.359	637.161.359	0	637.161.359

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4 - Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	4,95	0,15	0,0
5,00	5,15	0,15	3,1
5,20	5,35	0,15	1,5
5,30	5,45	0,15	20,5
5,40	5,56	0,16	4,3
5,50	5,65	0,15	42,7
5,70	5,85	0,15	0,6
5,80	5,95	0,15	0,0
6,00	6,15	0,15	9,5
6,20	6,35	0,15	6,0
6,30	6,45	0,15	0,0
6,50	6,64	0,14	11,8
6,80	6,94	0,14	0,0
7,00	7,14	0,14	0,0

Tabella 5 - Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,06	0,26	0,0
5,00	5,26	0,26	3,1
5,20	5,46	0,26	1,5
5,30	5,56	0,26	20,5
5,40	5,68	0,28	4,3
5,50	5,78	0,28	42,7
5,70	5,97	0,27	0,6
5,80	6,06	0,26	0,0
6,00	6,26	0,26	9,5
6,20	6,45	0,25	6,0
6,30	6,54	0,24	0,0
6,50	6,73	0,23	11,8
6,80	7,02	0,22	0,0
7,00	7,21	0,21	0,0

Tabella 6 - Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,19	0,39	0,0
5,00	5,39	0,39	3,1
5,20	5,59	0,39	1,5
5,30	5,69	0,39	20,5
5,40	5,81	0,41	4,3
5,50	5,91	0,41	42,7
5,70	6,09	0,39	0,6
5,80	6,19	0,39	0,0
6,00	6,38	0,38	9,5
6,20	6,56	0,36	6,0
6,30	6,66	0,36	0,0
6,50	6,84	0,34	11,8
6,80	7,13	0,33	0,0
7,00	7,31	0,31	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

Sigaretti

Il comma 1, lettera a), numero 2.1 prevede, per i sigaretti, l'aumento dell'accisa minima da 37 euro/chilogrammo convenzionale a 47 euro/chilogrammo convenzionale per il 2026, a 49 euro/chilogrammo convenzionale per il 2027 e a 51 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera e, numero 1 interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 27 per cento per il 2026, 27,50 per cento per il 2027 e 28 per cento a partire dal 2028.

Si stima che gli effetti gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +17 milioni di euro per il 2026, a +20,5 milioni di euro per il 2027 e a +24,0 milioni di euro a partire dal 2028.

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 7- Effetti sui prezzi 2026 -2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

2026				2027				2028			
EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.				€/Kg.				€/Kg.			
da	a	Δ	Quota mercato	da	a	Δ	Quota mercato	da	a	Δ	Quota mercato
70,00	83,00	13,00	0,1	70,00	86,00	16,00	0,1	70,00	89,00	19,00	0,1
88,00	101,00	13,00	0,0	88,00	104,00	16,00	0,0	88,00	107,00	19,00	0,0
89,40	103,00	13,60	0,1	89,40	106,00	16,60	0,1	89,40	108,00	18,60	0,1
90,00	103,00	13,00	0,9	90,00	106,00	16,00	0,9	90,00	109,00	19,00	0,9
92,00	105,00	13,00	0,1	92,00	108,00	16,00	0,1	92,00	111,00	19,00	0,1
96,00	109,00	13,00	19,5	96,00	112,00	16,00	19,5	96,00	115,00	19,00	19,5
98,00	111,00	13,00	0,3	98,00	114,00	16,00	0,3	98,00	117,00	19,00	0,3
100,00	113,00	13,00	31,2	100,00	116,00	16,00	31,2	100,00	119,00	19,00	31,2
104,00	117,00	13,00	2,3	104,00	120,00	16,00	2,3	104,00	123,00	19,00	2,3
108,00	121,00	13,00	17,0	108,00	124,00	16,00	17,0	108,00	127,00	19,00	17,0
112,00	125,00	13,00	0,5	112,00	128,00	16,00	0,5	112,00	131,00	19,00	0,5
116,00	129,00	13,00	1,3	116,00	132,00	16,00	1,3	116,00	135,00	19,00	1,3
120,00	133,00	13,00	0,3	120,00	136,00	16,00	0,3	120,00	139,00	19,00	0,3
124,00	137,00	13,00	0,3	124,00	140,00	16,00	0,3	124,00	143,00	19,00	0,3
126,00	139,00	13,00	0,9	126,00	142,00	16,00	0,9	126,00	145,00	19,00	0,9
128,00	141,00	13,00	2,6	128,00	144,00	16,00	2,6	128,00	147,00	19,00	2,6
128,89	142,00	13,11	3,3	128,89	145,00	16,11	3,3	128,89	148,00	19,11	3,3
130,00	143,00	13,00	0,1	130,00	146,00	16,00	0,1	130,00	149,00	19,00	0,1
138,00	151,00	13,00	0,7	138,00	154,00	16,00	0,7	138,00	157,00	19,00	0,7
140,00	153,00	13,00	2,9	140,00	156,00	16,00	2,9	140,00	159,00	19,00	2,9
150,00	163,00	13,00	0,7	150,00	166,00	16,00	0,7	150,00	169,00	19,00	0,7
152,00	165,00	13,00	0,1	152,00	168,00	16,00	0,1	152,00	171,00	19,00	0,1
156,00	169,00	13,00	0,0	156,00	172,00	16,00	0,0	156,00	174,00	18,00	0,0
160,00	171,00	11,00	0,1	160,00	174,00	14,00	0,1	160,00	177,00	17,00	0,1
168,00	179,00	11,00	0,1	168,00	181,00	13,00	0,1	168,00	183,00	15,00	0,1
170,00	181,00	11,00	4,3	170,00	183,00	13,00	4,3	170,00	185,00	15,00	4,3
172,00	183,00	11,00	5,0	172,00	185,00	13,00	5,0	172,00	187,00	15,00	5,0
173,34	184,00	10,66	0,6	173,34	186,00	12,66	0,6	173,34	189,00	15,66	0,6
176,00	187,00	11,00	2,3	176,00	189,00	13,00	2,3	176,00	192,00	16,00	2,3
180,00	192,00	12,00	0,2	180,00	194,00	14,00	0,2	180,00	196,00	16,00	0,2
184,00	196,00	12,00	0,1	184,00	198,00	14,00	0,1	184,00	200,00	16,00	0,1
192,00	204,00	12,00	0,1	192,00	207,00	15,00	0,1	192,00	209,00	17,00	0,1
196,00	209,00	13,00	0,0	196,00	211,00	15,00	0,0	196,00	213,00	17,00	0,0
200,00	213,00	13,00	0,1	200,00	215,00	15,00	0,1	200,00	218,00	18,00	0,1
204,00	217,00	13,00	0,1	204,00	220,00	16,00	0,1	204,00	222,00	18,00	0,1
208,00	221,00	13,00	0,6	208,00	224,00	16,00	0,6	208,00	226,00	18,00	0,6
212,00	226,00	14,00	0,2	212,00	228,00	16,00	0,2	212,00	231,00	19,00	0,2
213,33	227,00	13,67	0,0	213,33	230,00	16,67	0,0	213,33	232,00	18,67	0,0
220,00	234,00	14,00	0,1	220,00	237,00	17,00	0,1	220,00	240,00	20,00	0,1
224,00	238,00	14,00	0,0	224,00	241,00	17,00	0,0	224,00	244,00	20,00	0,0
228,00	243,00	15,00	0,0	228,00	245,00	17,00	0,0	228,00	248,00	20,00	0,0
230,00	245,00	15,00	0,1	230,00	248,00	18,00	0,1	230,00	250,00	20,00	0,1
234,00	249,00	15,00	0,1	234,00	252,00	18,00	0,1	234,00	255,00	21,00	0,1
240,00	256,00	16,00	0,0	240,00	258,00	18,00	0,0	240,00	261,00	21,00	0,0
280,00	298,00	18,00	0,0	280,00	302,00	22,00	0,0	280,00	305,00	25,00	0,0
292,00	311,00	19,00	0,1	292,00	314,00	22,00	0,1	292,00	318,00	26,00	0,1
330,00	352,00	22,00	0,1	330,00	355,00	25,00	0,1	330,00	360,00	30,00	0,1
332,00	354,00	22,00	0,0	332,00	358,00	26,00	0,0	332,00	362,00	30,00	0,0
340,00	362,00	22,00	0,0	340,00	366,00	26,00	0,0	340,00	370,00	30,00	0,0
360,00	384,00	24,00	0,0	360,00	388,00	28,00	0,0	360,00	392,00	32,00	0,0
420,00	448,00	28,00	0,0	420,00	453,00	33,00	0,0	420,00	458,00	38,00	0,0
436,00	465,00	29,00	0,1	436,00	470,00	34,00	0,1	436,00	475,00	39,00	0,1
460,00	490,00	30,00	0,0	460,00	496,00	36,00	0,0	460,00	501,00	41,00	0,0
480,00	512,00	32,00	0,0	480,00	517,00	37,00	0,0	480,00	523,00	43,00	0,0
504,00	537,00	33,00	0,0	504,00	543,00	39,00	0,0	504,00	549,00	45,00	0,0
516,00	550,00	34,00	0,1	516,00	556,00	40,00	0,1	516,00	562,00	46,00	0,1
592,00	631,00	39,00	0,0	592,00	638,00	46,00	0,0	592,00	645,00	53,00	0,0
664,00	709,00	44,00	0,0	664,00	716,00	52,00	0,0	664,00	724,00	60,00	0,0
716,00	763,00	47,00	0,1	716,00	772,00	56,00	0,1	716,00	781,00	65,00	0,1
800,00	853,00	53,00	0,0	800,00	862,00	62,00	0,0	800,00	872,00	72,00	0,0
820,00	874,00	54,00	0,0	820,00	884,00	64,00	0,0	820,00	894,00	74,00	0,0
1460,00	1557,00	97,00	0,1	1460,00	1574,00	114,00	0,1	1460,00	1592,00	132,00	0,1

Tabacco trinciato

Il comma 1, lettera a), numero 2.2 prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, l'aumento dell'accisa minima da 148,5 euro/chilogrammo a 161,5 euro/chilogrammo per il 2026, a 165,5 euro/chilogrammo per il 2027 e a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera e), numero 3 le interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 60,7 per cento per il 2026, 60,9 per cento per il 2027 e 61,1 per cento a partire dal 2028.

Si stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +45,8 milioni di euro per il 2026, a +65,3 milioni di euro per il 2027 e a +84,9 milioni di euro a partire dal 2028.

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di tabacco trinciato per sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8 - Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	234,00	17,33	0,0
230,00	248,00	18,00	0,0
237,50	255,00	17,50	0,3
240,00	258,00	18,00	12,8
243,00	261,00	18,00	0,0
243,33	261,00	17,67	0,5
243,34	261,00	17,66	0,0
245,00	263,00	18,00	0,0
246,67	264,00	17,33	19,1
247,50	265,00	17,50	1,5
250,00	265,00	15,00	6,3
252,86	268,00	15,14	0,3
253,33	269,00	15,67	0,5
255,56	271,00	15,44	0,6
256,67	272,00	15,33	51,6
260,00	276,00	16,00	0,8
262,50	278,00	15,50	2,0
266,67	283,00	16,33	3,5

Tabella 9 - Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	240,00	23,33	0,0
230,00	253,00	23,00	0,0
237,50	261,00	23,50	0,3
240,00	263,00	23,00	12,8
243,00	266,00	23,00	0,0
243,33	266,00	22,67	0,5
243,34	266,00	22,66	0,0
245,00	268,00	23,00	0,0
246,67	270,00	23,33	19,1
247,50	271,00	23,50	1,5
250,00	271,00	21,00	6,3
252,86	273,00	20,14	0,3
253,33	274,00	20,67	0,5
255,56	276,00	20,44	0,6
256,67	277,00	20,33	51,6
260,00	281,00	21,00	0,8
262,50	283,00	20,50	2,0
266,67	288,00	21,33	3,5

Tabella 10- Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota
da	a	Δ	mercato
216,67	245,00	28,33	0,0
230,00	259,00	29,00	0,0
237,50	266,00	28,50	0,3
240,00	269,00	29,00	12,8
243,00	272,00	29,00	0,0
243,33	272,00	28,67	0,5
243,34	272,00	28,66	0,0
245,00	274,00	29,00	0,0
246,67	275,00	28,33	19,1
247,50	276,00	28,50	1,5
250,00	277,00	27,00	6,3
252,86	278,00	25,14	0,3
253,33	279,00	25,67	0,5
255,56	281,00	25,44	0,6
256,67	282,00	25,33	51,6
260,00	286,00	26,00	0,8
262,50	289,00	26,50	2,0
266,67	293,00	26,33	3,5

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento pari in media - per un pacchetto da 30 grammi - a circa 50 centesimi per il 2026, a circa 60 centesimi per il 2027 e a circa 80 centesimi a decorrere dal 2028.

Tabacchi da inalazione senza combustione

Il comma 1, lettera b) prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco, un decremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale di 1,5 punti percentuali per il 2026 (40,5 per cento) e di 1 punto percentuale per il 2027 (41 per cento). A decorrere dal 2028, la suddetta percentuale viene riportata a quella prevista dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (42 per cento).

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 11 - Tabacchi da inalazione senza combustione

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2026-2028 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2026	2027	2028	
Normativa vigente	Aliquota 42%	Aliquota 42%	Aliquota 42%	-54,3
	1.576,28	1.576,28	1.576,28	
Nuova proposta	Aliquota 40,5%	Aliquota 41%	Aliquota 42%	
	1.543,69	1.554,55	1.576,28	
Maggior gettito (milioni di euro)	-32,6	-21,7	0,0	

Le suddette stime si intendono comprensive degli effetti finanziari relativi alle scorte dei prodotti della specie assimilati dalla previgente normativa ai tabacchi da inalazione senza combustione in virtù dell'articolo 39-ter, comma 2-bis, del menzionato decreto legislativo nella sua precedente formulazione e non si è ritenuto di effettuare una valutazione degli

effetti finanziari relativi ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco in considerazione della recente introduzione della stessa nella quale è registrato un numero esiguo di prodotti, non tutti allo stato commercializzati.

Prodotti liquidi da inalazione e aromi

Il comma 1, lettera c) prevede per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi, un incremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale, rispetto a quella prevista dalla normativa attualmente vigente (17 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 12 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi a decorrere dal 1° gennaio 2026) di 1 punto percentuale per il 2026, 3 punti percentuali per il 2027 e 5 punti percentuali a decorrere dal 2028, portandola:

- 1) dal 1° gennaio 2026 al 18 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 13 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 2) dal 1° gennaio 2027 al 20 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 15 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 3) dal 1° gennaio 2028 al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

Tabella 17 -Prodotti liquidi da inalazione senza combustione e aromi

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2026			Maggior gettito stimato 2026	INTERVENTO PROPOSTO 2027			Maggior gettito stimato 2027	INTERVENTO PROPOSTO 2028			Maggior gettito stimato 2028
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contenenti nicotina	0,165336	773.357.695	127.864.030	7.103.557	0,183707	773.357.695	142.071.145	21.310.672	0,202078	773.357.695	156.278.259	35.517.786
Non contenenti nicotina	0,119409	333.891.312	39.869.790	3.066.907	0,137780	333.891.312	46.003.603	9.200.721	0,156151	333.891.312	52.137.417	15.334.534
Totale		1.107.249.007	167.733.820	10.170.464		1.107.249.007	188.074.748	30.511.392		1.107.249.007	208.415.676	50.852.321
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA				10.170.464				30.511.392				50.852.321

Il comma 1, lettera d) interviene sull'articolo 62-*quater*.1 del TUA prevedendo delle disposizioni amministrative e procedurali che non determinano effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

I commi da 2 a 5 dettano disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. A tali commi non si ascrivono effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

Infine, si riporta un prospetto riepilogativo degli effetti connessi alle ipotesi di intervento sopra descritte.

PROPOSTA CALENDARIO FISCALE 2026-2028	ANNO 2026 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2027 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2028 (MILIONI DI EURO)			TOTALE
	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	
SIGARETTE	12.418,6	12.591,2	172,6	12.418,6	12.789,8	371,2	12.418,6	13.055,8	637,2	1.181,0
SIGARETTI	106,9	123,9	17,0	106,9	127,4	20,5	106,9	130,9	24,0	61,5

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO PER ARROTOLARE LE SIGARETTE	966,7	1.012,5	45,8	966,7	1.032,0	65,3	966,7	1.051,6	84,9	196,0
TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE	1.576,3	1.543,7	-32,6	1.576,3	1.554,6	-21,7	1.576,3	1.576,3	0,0	-54,3
PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE AROMI	157,5	167,7	10,2	157,6	188,1	30,5	157,6	208,4	50,8	91,5
TOTALE	15.226,0	15.439,0	213,0	15.226,1	15.691,9	465,8	15.226,1	16.023,0	796,9	1.475,7

ART. 29.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione di cui alla lettera a) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<i>Imposta di consumo</i>	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
<i>II.DD.</i>	0,0	20,4	11,7	-8,8	0,0
<i>IRAP</i>	0,0	5,4	2,9	-2,4	0,0
Totale	-73,0	-47,2	14,6	-11,2	0,0

in milioni di euro

La disposizione di cui alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<i>Imposta di consumo</i>	-312,0	-28,4	0,0	0,0	0,0
<i>IRES</i>	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
<i>IRPEF</i>	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0

IRAP	0,0	23,1	-9,3	-1,0	0,0
Totale	-312,0	82,1	-41,7	-4,4	0,0

In milioni di euro

ART. 30.

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

La stima degli effetti finanziari della disposizione è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione "Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi". Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Il valore dell'elasticità è più basso nei primi anni di applicazione della disposizione, riflettendo la rigidità della domanda di prodotti energetici nel breve periodo, e aumenta ogni anno, convergendo linearmente verso un valore di lungo periodo più elevato. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio indicate nel *Commodity Market Outlook* pubblicato dalla Banca mondiale ad aprile 2025. La stima non considera eventuali cambiamenti nelle abitudini dei consumatori indotti da altre politiche economiche e ambientali che dovessero entrare in vigore nel periodo analizzato, quali politiche di restrizione alla vendita o alla circolazione di auto con motore a combustione interna (incluse le limitazioni alla circolazione a livello locale), nonché incentivi all'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, così come modificato dalla norma in esame, che escludono l'applicazione degli incrementi di aliquota sul gasolio destinato agli impieghi indicati al punto 5 (impieghi in lavori agricoli e assimilati) e al punto 9 (produzione di forza motrice con motori fissi) della Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise). Per tali impieghi, l'aliquota di accisa resta fissata a 617,40 euro per mille litri. È stato inoltre considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui, per i biocarburanti impiegati in sostituzione del gasolio (biodiesel e HVO in purezza), che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n.

651/2014, l'aliquota di accisa rimane pari a 617,40 euro per mille litri per un periodo di cinque anni decorrenti dal 15 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025. La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette. Si riporta, di seguito, la tabella contenente la stima degli effetti di gettito complessivi derivanti dalla disposizione.

Il comma 6 prevede che, ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 maggio 2025 (finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale) delle maggiori entrate determinate dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote prevista dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.»

Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivi, dando evidenza della quota relativa alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclusa da tale ultima destinazione, in quanto da attribuire alle singole Autonomie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
Accise	617,0	573,7	538,5	502,9	454,9	464,4	464,4	464,4
IVA	77,4	69,1	62,5	55,8	46,6	45,1	45,1	45,1
IRES	0,0	-7,8	-2,8	-2,0	-1,2	-0,1	-5,5	-3,5
IRAP	0,0	-2,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,4	-0,9
Crediti d'imposta	-107,2	-228,3	-227,2	-226,1	-225,0	-224,5	-229,9	-235,3
Totale	587,2	404,6	370,4	330,1	275,0	284,9	272,7	269,8
Effetti su comp. RSS	34,8	31,6	29,7	27,6	24,7	25,1	24,7	24,9
Totale al netto compartecip.	552,4	373,0	340,7	302,5	250,3	259,8	248,0	244,9

in milioni di euro

ART. 31.

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

L'intervento è finalizzato a eliminare le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un *floor* unico per tutte le imprese determinato sulla base dell'andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d'imposta precedenti. Resta ferma, invece,

la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di *trading*, in ragione dell'indice di rigiro di tali titoli.

La disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo. Questi effetti non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.

ART. 32.

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

La disposizione introduce, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 1, lettera a)); le deduzione oneri connessi a piani di stock option (comma 1, lettera b)); e le deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 1, lettera c)).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La disposizione, conseguentemente, in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, include espressamente tra i ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla funzione dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da ultimo, si introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell'assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L'ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che "si presumono prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime".

La proposta potrebbe generare effetti finanziari netti positivi, poiché le azioni proprie vengono solitamente acquistate in periodi sfavorevoli e vendute quando il prezzo cresce, realizzando plusvalenze. Tuttavia, questi effetti non sono quantificabili a causa della variabilità del valore delle azioni e dell'assenza di dati dettagliati sulle plusvalenze nelle note integrative di bilancio.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (c.d. stock option o stock grant equity settled), come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del

TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cosiddette *stock option* o *stock grant cash settled*).

Dal punto di vista finanziario, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non quantificati.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS.

In particolare, gli IAS/IFRS non consentono l'ammortamento dell'avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC *adopter*. Sulla base dei principi contabili internazionali, infatti, il valore dell'avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazione nell'ipotesi in cui *l'impairment test*, volto a determinare se vi siano perdite di valore rispetto a quanto iscritto in bilancio, dia esito negativo.

Ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, nella sua attuale formulazione, per "garantire" ai soggetti IAS/IFRS il "medesimo" trattamento dei soggetti OIC, la deduzione dell'avviamento è consentita in diciottesimi, prescindendo dall'imputazione contabile a conto economico della svalutazione.

L'intervento è finalizzato a valorizzare, ai fini IRES, il trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS, evitando che nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico detti soggetti possano operare deduzioni extracontabili, ma consentendo la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo dell'avviamento, a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento stesso, fino a concorrenza dell'importo della svalutazione.

Si precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (*stock* di avviamento).

Poiché non è possibile prevedere i futuri flussi di iscrizione o l'aumento di valore delle attività immateriali contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS, la disposizione potrebbe generare effetti finanziari positivi al momento non quantificabili.

ART. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

La disposizione prevede, al comma 1, a partire dall'anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100% vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.

Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.

Ai fini della stima, non essendo più disponibile dai dati dichiarativi l'informazione relativa alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati per ogni singolo contribuente i dati relativi agli interessi passivi dai bilanci bancari 2023. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	0	382,2	286,7	191,1	95,6	0,0
IRAP	0	136,8	102,6	68,4	34,2	0,0
TOTALE	0	519,0	389,3	259,5	129,8	0,0

in milioni di euro

ART. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

La disposizione prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il ristoro è assicurato alle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi abrogati ai sensi della disposizione in esame.

Con riferimento ai profili finanziari, sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni di consumo disponibili (anni 2023 - 2024) forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando che la disposizione in esame si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

	2028	2029	dal 2030
Accise	-312,2	-312,2	-312,2
IVA	-38,9	-38,9	-38,9
IRES	0,0	16,0	9,1
IRAP	0,0	4,2	2,3
Totale	-351,1	-330,9	-339,7

in milioni di euro

Ai fini della quantificazione è stato considerato l'importo dell'addizionale regionale liquidata desumibile dal quadro M delle dichiarazioni di consumo, pari a 312,2 milioni di euro, e sono stati stimati i conseguenti effetti finanziari in termini di IVA e imposte dirette.

In relazione all'imposta sostitutiva per le utenze esenti (quadro O delle predette dichiarazioni di consumo) si fa presente che, secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall'anno d'imposta 2016 non risultano presentate, da parte degli operatori, dichiarazioni relative a consumo di gas naturale.

Il comma 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

ART. 35.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Si ritiene che la disposizione possa determinare effetti negativi di gettito, tenuto conto che, in talune circostanze, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 14 del DPR 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. Per valore normale si intende, infatti, l'intero importo che il cessionario o il committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione e, soltanto in casi residuali, per i beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e, per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. ePer la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sono stati utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate relativamente alle operazioni permutative immobiliari che assumono un valore medio annuo di 877,32 milioni di euro. In via prudenziale, per tener conto anche degli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, in assenza di dati puntuali, si incrementa del 50 per cento il predetto valore, pervenendo quindi ad una base imponibile di circa 1.315,98 milioni di euro. eIpotizzando che la modifica normativa determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la modifica normativa determina effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando un'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro. eIpotizzando che la modifica normativa determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la modifica normativa determina effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando 'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro. 'Pertanto, complessivamente, la modifica introdotta determina una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026.'

ART. 36.

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.

Al riguardo, si evidenzia che dal 2020, al fine di gestire la liquidità, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso operazioni di pronti contro termine (c.d. PCT) sul mercato telematico dei titoli di Stato (MTS). Ciò ha comportato la percezione, da parte dello Stato, di proventi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Sul piano normativo:

- a) i redditi derivanti dalle operazioni di PCT rientrano tra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lett. *g*-bis), del TUIR);
- b) ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, su tali redditi va applicata una ritenuta con aliquota pari al 26% (o al 12,50% se oggetto del contratto sono titoli di Stato o equiparati);
- c) sono obbligati all'applicazione della ritenuta i soggetti che corrispondono i proventi ovvero intervengono nella loro riscossione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la suddetta ritenuta:

- a) non si applica nei confronti di: snc, sas e società equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, società ed enti commerciali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla lettera *d*) del medesimo articolo 73. La ritenuta, inoltre, non si applica sui redditi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia (articolo 73, comma 5-*quiquies*, ultimo periodo, del TUIR);
- b) si applica, invece, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i rapporti da cui derivano i proventi sono relativi all'impresa, e, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES e in ogni altro caso.

Quest'ultimo riferimento ad "ogni altro caso" diverso da quelli espressamente elencati nella norma ha aperto delicate questioni interpretative sull'applicabilità delle ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 anche allo Stato e agli altri enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 74 del TUIR, sono, quantomeno per le attività ivi indicate, esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRES.

L'intervento, pertanto, è volto a stabilire l'esclusione da ogni forma di imposizione dei suddetti redditi di capitale e diversi.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente alcun effetto è ascrivito con riferimento ai suddetti proventi, non essendo stata operata la ritenuta.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione di cui al comma 1 autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. La disposizione è finalizzata a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Minori entrate contributive - (valori in milioni di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
al lordo effetti fiscali (maggiore spesa per snf)	-154	-400	-271	0	0	0
al netto effetti fiscali	-154	-340	-139	42	-44	0

Il comma 2 prevede che gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, siano disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risultanze della valutazione degli effetti delle misure di esonero contributivo di cui di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. La valutazione è realizzata, ai sensi del comma 3, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, sulla base di un progetto elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 38.

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

I commi da 1 a 3 prevedono che dal 2026 sia soppressa la sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione che intercorre tra l'esaurimento del periodo fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa.

Sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari e alle erogazioni e al trend previsto di parziale aumento nell'accesso, si stima un maggiore onere di 440 milioni di euro per l'anno 2026 con profilo parzialmente crescente.

A tale maggiore onere concorre, sempre sulla base dei dati di monitoraggio:

- a) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame, pari a 60 milioni di euro annui;

b) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

		(valori in milioni di euro)							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
(a)	Onere per soppressione del mese di sospensione della prestazione Adi - maggiore onere	440,0	453,0	457,0	462,0	466,0	471,0	476,0	482,0
parziali coperture									
b)	Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - minore onere	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
c)	Riduzione limite spesa incentivi contributivi connessi a Adi, articolo 13, comma 8, lettera b) del DL n. 48/2023, sulla base dell'attività di monitoraggio (maggiori entrate contributive)	54,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c-bis)	Effetto fiscale indotto	0,0	-21,0	-26,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
d=(b+c+c-bis)	Totale parziali coperture	114,0	129,0	124,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
e=(a-d)	Effetti complessivi disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	-326	-324	-333	-333	-337	-342	-347	-353
(a-b)	(incremento necessario limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023)	(380)	(393)	(397)	(402)	(406)	(411)	(416)	(422)

A tale proposito, si segnala che a giugno 2025, prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo per il verificarsi delle prime scadenze dei 18 mesi di fruizione del primo periodo della prestazione, i nuclei beneficiari sono risultati circa 680.000 (ad aprile 2025 circa 650.000, a dicembre 2024 circa 630.000) per una spesa mensile di poco superiore di circa 470 milioni di euro. Con le operazioni di sospensione e rinnovo della prestazione, come anche riscontrato nel 2025, solitamente si ha un'iniziale riduzione dei beneficiari con un parziale recupero successivo, sul quale si innesta la dinamica di ricorso alla prestazione fino al rinnovo successivo. Tenuto conto di tali aspetti e anche di un contenuto atteso incremento dell'importo medio si la valutazione sopra esposta rispetta il principio di prudenza. Anche la riduzione del limite di spesa a normativa vigente utilizzata a parziale compensazione dell'intervento garantisce comunque adeguata prudenzialità. Infatti, al fine di fornire un confronto omogeneo, la spesa 2025 di competenza, al netto degli oneri per il contributo straordinario aggiuntivo stabilito dal decreto-legge n. 92 del 2025 per la parziale compensazione del mese di sospensione, si potrebbe attestare, sulla base dei più aggiornati elementi, a circa 5,2 miliardi di euro (nel 2025 ovviamente gli oneri risultano superiori a tale importo per il riconoscimento del predetto contributo straordinario aggiuntivo e, in termini di cassa, per l'erogazione di quote di prestazioni per carichi di cura di competenza

2024) e il limite di spesa 2026, al netto degli oneri per la soppressione del mese di sospensione, verrebbe determinato in circa 5,5 miliardi di euro, in grado comunque di garantire la copertura finanziaria, trattandosi di limite di spesa, in relazione a un parziale aumento del numero di beneficiari o del relativo importo medio.

Infine, si conferma che la riduzione del limite di spesa per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, in linea a quanto già rappresentato in sede di decreto-legge n. 92 del 2025.

Il comma 4 riduce per le finalità di questo articolo il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

ART. 39. ***(Ape sociale)***

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2026 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 e il 2025 in 63 anni e 5 mesi.

Tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025, che hanno richiesto un rifinanziamento dell'intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
170	320	315	270	121	28	0

ART. 40. ***(Misure in materia di ammortizzatori sociali)***

L'articolo autorizza, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi.

Il comma 1 prevede l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantendo il ristoro economico dovuto dal fermo biologico e dalle altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. La procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità è regolata annualmente da un decreto interministeriale che prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e con successivi decreti di

trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima per il pagamento delle indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' precisato che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito al fine di evitare casi di doppio finanziamento. Si propone anche per il 2026 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima c.

Con il comma 2 si prorogano e rifinanziano i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del MIMIT. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Lo stanziamento di risorse pari a 100 milioni per l'anno 2026, diversamente dalle annualità precedenti, per i quali era previsto un finanziamento 70 milioni di euro, deriva dal fatto che nel corso del 2025 si è verificato un generale incremento della richiesta di cassa integrazione per area di crisi industriale complessa, sia per quanto concerne il numero di istanze pervenute, sia per quanto attiene all'onere finanziario autorizzato. ICon il comma 3 si dà seguito a quanto già previsto dall'intervento operato con il decreto-legge n. 92 del 2025 (articolo 6) a favore dei datori di lavoro che richiedono e ottengono, per l'anno 2026, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione all'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11 -bis, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

La norma in esame prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Agli oneri relativi, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2026 e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, si provvede al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, come ricordato in premessa, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 4 proroga, per l'anno 2026, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che

abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2026. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 5 proroga il finanziamento, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa n. 1817 lavoratori, di cui n. 1548 dipendenti da Ilva, n. 260 dipendenti da Sanac e n. 9 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è prudenzialmente confermato pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione di cui al comma 6 prevede la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n.388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 7 La disposizione prevede il rifinanziamento per l'anno 2026 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, in attesa del consolidamento dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, per 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei call center. Si tratta di dipendenti:

- b) di aziende incluse nel perimetro di operatività dell'articolo 44, comma 7, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- b) di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le quali il Fondo bilaterale di settore necessita di un periodo di consolidamento e di costituzione delle riserve finanziarie.

L'indennità può essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda che vengono posti in CIGS. Si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come datori di lavoro e imprese ai sensi della normativa vigente

e individuati dalla circolare INPS n. 107 del 21/12/2023, anche in fase di cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività.

Il decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45 precisa, infatti, che l'indennità può essere richiesta sia per cessazione dell'attività che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Il comma 8 riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa.

La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2026 pari a 63,3 milioni di euro. Il comma 9 prevede la proroga per l'anno 2026 della disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 che consente, previo accordo in sede governativa anche alla presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività ex articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in merito all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La normativa prevede un onere di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. .

L'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui disposizione è stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 e una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024 reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Da ultimo è stata prorogata dall'articolo 1, comma 193 della legge n. 207 del 2024. Il comma 10 prevede un incremento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dello stanziamento delle risorse finanziarie per i suddetti esercizi finanziari, in ragione dell'aumento al ricorso a tale intervento da un numero sempre crescente di aziende, specie appartenenti al settore dell'*automotive*.

ART. 41.

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

La disposizione è diretta a incrementare dal 2026 le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (pensionati in condizioni disagiate) e i relativi limiti reddituali di un importo pari a 20 euro mensili (260 euro annui).

I pensionati interessati sono i pensionati beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Si rammenta che:

a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:

1. pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni) la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
2. pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita), la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
3. invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità - età superiore a 18 anni, la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge).

b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2025:

1. requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale, inglobante l'incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);
2. requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).

Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame pari a 1,1 mln di soggetti e anche del possibile aumento tenuto anche conto di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)			
	2026	2027	Dal 2028
Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche	295	295	295

ART. 42.

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La disposizione prevede, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in via aggiuntiva all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita, un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e soggetti al predetto adeguamento alla variazione della speranza di vita.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica e, in particolare, a carattere strutturale sul versante pensionistico per effetto del posticipo del pensionamento, in grado sostanzialmente di compensare gli effetti strutturali di anticipo del pensionamento previsti dalla presente disposizione, garantendo pertanto il grado di sostenibilità di medio lungo termine del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche e del debito pubblico già previsto a legislazione vigente.

Per quanto attiene in particolare agli effetti di breve periodo, attese le specificità di settore sia in termini occupazionali sia di interazione con specifici istituti vigenti, ferma restando la valutazione di positività complessiva dell'intervento per la finanza pubblica, gli effetti finanziari specifici della disposizione verranno prudenzialmente registrati a consuntivo.

ART. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

La disposizione in esame interviene in materia di adeguamento alle variazioni della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. In proposito si rappresenta quanto segue.

Le proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'Istat (previsioni della popolazione italiana scenario mediano (base 2024)) confermano che la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi decenni. Si prevede, infatti, che la popolazione totale non solo diminuirà nel lungo termine, ma subirà anche un cambiamento significativo nella sua struttura per età.

Secondo tali previsioni:

- a) popolazione italiana complessiva è destinata a diminuire del 23,2 per cento tra il 2020 (circa 59,6 milioni) e il 2080 (circa 45,8 milioni);
- b) la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo ancora più marcato, passando da 38,1 milioni nel 2020 a 24,4 milioni nel 2080 (con una contrazione del 36 per cento);
- c) l'indice di dipendenza degli anziani[1] è previsto aumentare con una rapidità e una dimensione senza precedenti nei prossimi venti anni: è previsto aumentare dal valore di 38 del 2024 al valore di 61 nel 2044 e attestarsi al 67 al 2080.

L'invecchiamento della popolazione comporterà un significativo aumento dell'età media:

- a) la popolazione prevista nel 2080 è sensibilmente inferiore alla popolazione del 2020 nelle classi di età comprese tra 0 e 64 anni;

- b) al contrario, nelle classi di età di 65 anni e oltre, la popolazione prevista nel 2080 è superiore a quella del 2020.

Gli effetti della transizione demografica sono suscettibili di determinare ripercussioni sulle dinamiche delle spese connesse all'invecchiamento e sui tassi di crescita dell'economia italiana

Popolazione residente per classi di età al 1° gennaio di ogni anno (previsioni demografiche Istat - base 2024 - scenario mediano)								
	2020	2024	2030	2040	2050	2060	2070	2080
classe età 0-14								
	7.727.554	7.186.267	6.341.642	6.041.244	6.081.204	5.513.470	5.137.274	5.191.815
differenza con 2020 (val. ass.)		-541.287	-1.385.912	-1.686.310	-1.646.350	-2.214.084	-2.590.280	-2.535.739
differenza con 2020 (%)		-7,0%	-17,9%	-21,8%	-21,3%	-28,7%	-33,5%	-32,8%
classe età 15-19								
	2.871.056	2.921.261	2.757.407	2.130.523	2.104.642	2.141.513	1.916.585	1.781.054
differenza con 2020 (val. ass.)		50.205	-113.649	-740.533	-766.414	-729.543	-954.471	-1.090.002
differenza con 2020 (%)		1,7%	-4,0%	-25,8%	-26,7%	-25,4%	-33,2%	-38,0%
classe età 20-64								
	35.183.788	34.506.966	33.463.273	30.201.730	27.583.667	26.073.128	24.543.373	22.569.800
differenza con 2020 (val. ass.)		-676.822	-1.720.515	-4.982.058	-7.600.121	-9.110.660	-10.640.415	-12.613.988
differenza con 2020 (%)		-1,9%	-4,9%	-14,2%	-21,6%	-25,9%	-30,2%	-35,9%
classe età 65-79								
	9.439.387	9.813.614	10.835.461	12.693.529	11.422.434	9.723.788	9.589.370	9.707.112
differenza con 2020 (val. ass.)		374.227	1.396.074	3.254.142	1.983.047	284.401	149.983	267.725
differenza con 2020 (%)		4,0%	14,8%	34,5%	21,0%	3,0%	1,6%	2,8%
classe età 80+								
	4.419.703	4.543.122	5.095.108	5.824.805	7.460.387	7.910.874	6.919.741	6.570.405
differenza con 2020 (val. ass.)		123.419	675.405	1.405.102	3.040.684	3.491.171	2.500.038	2.150.702
differenza con 2020 (%)		2,8%	15,3%	31,8%	68,8%	79,0%	56,6%	48,7%
Tutte le classi								
	59.641.488	58.971.230	58.492.891	56.891.831	54.652.334	51.362.773	48.106.343	45.820.186
differenza con 2020 (val. ass.)		-670.258	-1.148.597	-2.749.657	-4.989.154	-8.278.715	-11.535.145	-13.821.302
differenza con 2020 (%)		-1,1%	-1,9%	-4,6%	-8,4%	-13,9%	-19,3%	-23,2%

La disposizione in esame interviene sull'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, uno dei meccanismi endogeni previsto dal *corpus* normativo vigente e la cui procedura di attuazione di natura amministrativa è disciplinata dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si ricorda che fino al 2025 sono stati applicati adeguamenti di ammontare complessivo pari a 12 mesi.

In particolare, la disposizione prevede:

- a) al comma 1 la rideterminazione, per il solo anno 2027, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in un mese e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;

- b) ai commi da 2 a 9 l'esonero dall'applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall'ordinamento vigente.

Con riferimento alla previsione *sub b)*, si rappresenta che da tale modifica non deriva un peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche, del debito pubblico e degli indicatori di sostenibilità (S1 e S2), atteso che la medesima, di dimensioni contenute, oltre a trovare compensazione sui saldi nel rispetto degli obiettivi programmati, risulta strutturalmente compensata nell'ambito del sistema pensionistico in relazione ad altri interventi di razionalizzazione e di posticipo del pensionamento contenuti nel presente disegno di legge.

Al comma 1, in analogia con quanto previsto per disposizioni di analoga natura, si prevede, inoltre, che non sia modificata la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

La valutazione finanziaria è stata effettuata confrontando gli andamenti tendenziali a normativa vigente con quelli derivanti dalla disposizione in esame, derivandone gli effetti finanziari come differenziale tra i due scenari.

In ogni caso, per fornire elementi ai fini del riscontro della valutazione, di seguito sono fornite alcune informazioni di sintesi relative alle pensioni complessivamente liquidate e potenzialmente interessate dalla disposizione.

Anno 2024 - Nuove pensioni liquidate

	numero	importo medio (in euro)	spesa annua (in milioni di euro)	Età media alla decorrenza
Pensionamento anticipato	229.836	27.494	6.319	61,6
di cui				
(dipendenti privati)	(120.647)	(29.381)	(3.545)	(61,5)
(dipendenti pubblici)	(53.950)	(32.883)	(1.774)	(62,0)
(autonomi)	(55.239)	(18.111)	(1.000)	(61,5)
Pensionamento di vecchiaia	263.939	16.344	4.314	67,3
di cui				
(dipendenti privati)	(154.814)	(14.575)	(2.257)	(67,3)
(dipendenti pubblici)	(35.305)	(33.032)	(1.166)	(67,0)
(autonomi)	(73.820)	(12.071)	(891)	(67,3)
Totale pensionamento anticipato e vecchiaia	493.775	21.534	10.633	64,6
di cui				
(dipendenti privati)	(275.461)	(21.060)	(5.801)	(64,8)
(dipendenti pubblici)	(89.255)	(32.942)	(2.940)	(64,0)
(autonomi)	(129.059)	(14.656)	(1.892)	(64,8)
Assegni sociali	57.414	6.494		

E', inoltre, necessario anche considerare quanto segue:

- a) non tutte le pensioni risentono automaticamente del beneficio di riduzione dei requisiti di accesso di due mesi nel 2027 perché una quota, ancorché contenuta, accede al pensionamento in parte successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- b) lo sviluppo degli andamenti dei pensionamenti, l'applicazione della normativa e gli aspetti connessi alla transitorietà della misura di riduzione dei requisiti di accesso.

Nei termini sopra esposti e con la metodologia rappresentata sono stimati i seguenti effetti finanziari

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa pensionistica	0	1.100	475	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (lordo fisco)	0	110	-110	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (netto fisco)	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0
Effetto complessivo	0	1.180	395	0	0	0	0	0	0	0

Circa la valutazione della maggiore spesa per liquidazioni di fine rapporto la stessa è parimenti condizionata dalla temporaneità del beneficio e dalle procedure di liquidazione e dai relativi tempi (anche di conguaglio per le prestazioni conguagliate a DM da parte dei datori di lavoro privati e delle relative procedure di contabilizzazione).

E' prevista la deroga, in relazione al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per le seguenti categorie di soggetti:

- a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, la disposizione prevede che la deroga dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 sia estesa alle seguenti tipologie di soggetti in coerenza con l'impostazione complessiva della disposizione medesima:

- a) ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base del requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199 (si stimano interessati circa 7.000 soggetti l'anno);
- b) ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 67/2011 (si stimano interessati circa 2.000 soggetti l'anno).

La disposizione prevede, inoltre, una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Dalla complessiva disposizione si stimano interessati, in va prospettica, circa 20.000 soggetti l'anno.

Pertanto, la stima dei maggiori oneri è di seguito rappresentata:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa	0	30	92	132	141	150	148	147	146	145

di cui

(incremento autorizzazione spesa di cui al d.lgs. n. 67/2011)	(0)	(4)	(11)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
(incremento autorizzazione spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016)	(0)	(8)	(30)	(43)	(46)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)

Il comma 10, in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di bilancio, volte a incentivare il posticipo del pensionamento, prevede, nello specifico, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 entro il 31 dicembre 2026, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la

medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).

La disposizione, in sintesi, estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2026 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161 della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025.

In termini di domande presentate nel corso del 2025 si registra un incremento rispetto al 2024, anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Infatti, risulterebbe sostanzialmente conseguita, in termini di domande presentate, la previsione numerica contenuta in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 161 della legge di bilancio 2025 anche se in termini di accoglimento, dal momento che i procedimenti amministrativi sono in corso e comunque una quota di domande viene respinta, il livello risulterebbe parzialmente inferiore, a fronte, tuttavia, di un prosieguo nei prossimi mesi sia della presentazione delle domande sia dei relativi accoglimenti.

Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2026 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 6.700 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 12% sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2024 e 2025 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(valori in milioni di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2026	-12,8	12,2	0,0	12,2	-0,6
2027	-26,1	24,3	0,0	24,3	-1,8
2028	-26,6	24,7	0,0	24,7	-1,9
2029	-13,6	1,8	-0,7	1,1	-12,5
2030	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2031	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2032	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2033	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2034	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2035	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3

Il comma 11 disciplina l'entrata in vigore della disposizione di cui ai commi da 1 a 9.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione, anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è diretta, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027, ad anticipare di tre mesi il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione per limiti di età o servizio, che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 162 a 165), si sostanzia in generale, nella cessazione per pensionamento di vecchiaia (con l'aggiunta di taluni casi specifici). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a) della legge n. 147 del 2013.

In merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si segnala quanto segue:

2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.677 euro);

2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);

si è tenuto conto:

- a) di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
- b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
- c) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

	Maggiori oneri (valori in milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029	2030
lordo fisco	0	321	330	25	5
netto fisco	0	265	272	20	4

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

Il comma 1 modifica la vigente disciplina in materia di limiti e criteri d'investimento dei fondi pensione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo la definizione di specifici limiti massimi d'investimento in strumenti di emittenti operanti prevalentemente in settori infrastrutturali.

L'adeguamento della regolamentazione secondaria in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione è demandato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 reca le relative disposizioni attuative.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

ART. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

La disposizione, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, conferma per il 2026, anche utilizzando le risorse di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro.

La presente disposizione incrementa, quindi, rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 per l'anno 2025, l'entità del beneficio rideterminandolo da 40 a 60 euro mensili, o frazione dello stesso dell'anno 2026 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.

Il beneficio riconosciuto, esente da contribuzione e da imposte, non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di decreto-legge n. 95 del 2025 e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 720 euro, si determina una spesa complessiva valutata in 630 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 47.

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

La disposizione in esame, al fine di favorire l'accesso determinate prestazioni agevolate, introduce le seguenti modifiche:

- a) una nuova maggiorazione della scala di equivalenza ai fini ISEE di cui all'allegato 1, del c.d. regolamento ISEE di cui alla lettera a) per i nuclei familiari con due figli pari allo 0,1. Inoltre, innalza le maggiorazioni già previste dalla normativa in caso di nuclei con tre figli elevata da 0,20 a 0,25, quella per i nuclei con quattro figli da 0,35 a 0,45 ed infine quella per i nuclei con almeno cinque figli da 0,5 a 0,55.
- b) modifica i criteri di calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale (Isp), una delle componenti per la determinazione dell'ISEE. Allo scopo innalza la soglia di

esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà dagli attuali 52.500 euro a 91.500 euro, facendo inoltre attivare la maggiorazione dei 2.500 euro a partire già dal secondo figlio convivente invece che dal terzo.

Come indicato nella disposizione, i maggiori oneri derivanti dalla stessa sono connessi alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto formazione e lavoro (SFL), per Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Gli oneri sono stati calcolati in funzione del presumibile nuovo livello ISEE in base al quale le prestazioni sono determinate.

Per ADI, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di poco superiore al 2% di dichiarazioni che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro.

Per quanto concerne l'ADI si stima un incremento di beneficiari di poco superiore al 2% che pertanto equivale a ulteriori 14 mila nuclei che, con un importo medio mensile di 710 euro, comporterebbero un aumento di spesa di 119,3 milioni di euro per il primo anno.

Per SFL, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di nuclei con presenza di componenti tra 18 e 59 anni non disabili che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro, di circa 2.300 beneficiari che, con un importo mensile di 500 euro calcolato prudenzialmente per 12 mensilità, comporterebbe un aumento di spesa di 13,8 milioni di euro per anno.

Per la costruzione della platea di riferimento relativa all'AUU, si è partiti dall'insieme dei figli beneficiari di AUU nel mese di dicembre 2024: si tratta di circa 9,5 milioni di soggetti, dei quali 2,8 milioni hanno presentato ISEE superiore al livello minimo previsto per il 2024 pari a 17.090,61 €, e quindi con possibile incremento della misura dell'AUU se interessati dalla norma proposta. Risultano dunque esclusi dalla prima selezione della platea coloro che già beneficiano del massimo dell'assegno e coloro che non hanno presentato la dichiarazione DSU. Sono stati inoltre esclusi coloro che, una volta rideterminata la misura del livello ISEE con l'applicazione della norma proposta, non risultano avere un beneficio, conseguentemente la platea di riferimento si è ridotta a 2,64 milioni di figli: per essi è stato calcolato il differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa. L'incremento mensile dell'AUU 2024 per questa platea di possibili beneficiari è risultato pari a circa 10 euro mensili, conseguentemente per l'anno 2026 l'onere aggiuntivo calcolato per 12 mensilità risulterebbe pari a 324,1 milioni di euro.

Per ciò che concerne il Bonus Asilo Nido, la platea di riferimento è stata determinata in modo analogo, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2024. Si fa presente che a partire dal 2027, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2027, entrerà a pieno regime la norma che consente a tutti i minori nati a partire dal 1° gennaio 2024, un trattamento articolato su due sole fasce (massimo di 3.600 euro l'anno se ISEE inferiore a 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro); nel 2026 invece, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2026, per i nati nell'anno 2023 il rimborso del Bonus sarà ancora articolato su tre fasce (massimo di 3.000 euro l'anno se ISEE inferiore a 25.000 euro, 2.500 euro se compreso tra 25.000 e 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro).

Considerando che i minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2024 sono risultati circa 521mila, per la determinazione della platea dei possibili beneficiari sono stati esclusi da essi coloro che già risultano percepire il massimo della misura, coloro che con il calcolo del nuovo indicatore dell'ISEE superano l'importo di 40mila euro, e coloro che con il nuovo calcolo dell'indicatore ISEE non sono transitati di fatto in una fascia ISEE inferiore rispetto a quella attuale di appartenenza, cioè non sono transitati dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima: i possibili beneficiari della nuova norma sono risultati circa 12mila, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 61 euro al mese nel 2026 e di 66 euro al mese dal 2027 con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente, ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti e che la norma proposta entri in vigore a partire dal 2026, l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5,1 milioni di euro nel 2026 ($12.000 * 61 * 7$) e a 5,5 milioni di euro a partire dal 2027 ($12.000 * 66 * 7$).

In merito al Bonus nuovi nati introdotto dalla legge di bilancio 2025, che consiste in un contributo di 1.000 euro erogato *una tantum* per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025 per le famiglie residenti in Italia con un ISEE non superiore a 40.000 euro, sono stati utilizzati i dati dell'AUU relativi ai nati nel 2024. E' stata calcolata la variazione che subirebbe l'indicatore ISEE introducendo la norma in esame ed è stato stimato che solo per circa 3.200 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio; ipotizzando l'invarianza del numero di beneficiari e l'entrata in vigore della norma a partire dal 2026, il costo risulterebbe pari a 3,2 milioni di euro l'anno.

Sulla base delle ipotesi formulate e nonché dei suoi incrementi futuri indicati nel quadro macroeconomico tendenziale di riferimento per le valutazioni previsionali (DPFP 2025), gli oneri complessivi per il prossimo decennio riferibili alla modifica normativa proposta sulle prestazioni esaminate, risultano esposti nel prospetto che segue.

La disposizione prevede anche l'adeguamento dei limiti di spesa e degli stanziamenti.

Anno	Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) <i>Importi in milioni di euro</i>					
	ADI	SFL	AUU	Bonus Nido	Bonus nuovi nati	TOTALE
2026	-119,3	-13,8	-324,1	-5,1	-3,2	-465,5
2027	-119,3	-13,2	-329,0	-5,5	-3,2	-470,2
2028	-127,7	-13,2	-334,9	-5,5	-3,2	-484,5
2029	-136,3	-13,2	-341,3	-5,5	-3,2	-499,5
2030	-136,3	-13,2	-347,8	-5,5	-3,2	-506,0
2031	-144,8	-13,2	-354,4	-5,5	-3,2	-521,1
2032	-136,3	-13,2	-361,1	-5,5	-3,2	-519,3
2033	-136,3	-13,2	-368,0	-5,5	-3,2	-526,2
2034	-136,3	-13,2	-374,9	-5,5	-3,2	-533,1
2035	-136,3	-13,2	-382,1	-5,5	-3,2	-540,3

ART. 48.

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

La disposizione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo del 100% ai datori di lavoro privati che assumano a partire dal 1° gennaio 2026 donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero, concesso nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto per un periodo pari a:

- 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato;
- 18 mesi dalla data di assunzione nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
- 24 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.

Il dettato normativo precisa, inoltre, che tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La valutazione del limite di spesa è stata effettuata considerando il maggior onere che deriverebbe dall'applicazione della disposizione in esame, tenuto conto dell'agevolazione contributiva strutturale prevista di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2012, n.92. Ai fini di una stima prudenziale di tale onere, non sono stati considerati altri eventuali esoneri previsti dalla normativa vigente.

La base dati di partenza è stata quella che si è ricavata da una apposita rilevazione fatta negli archivi dell'Istituto in merito alle donne per le quali i datori di lavoro stanno beneficiando dell'esonero previsto per gli anni 2021-2023 dalle leggi n. 178 del 2020 e 197 del 2022, distintamente per area geografica e per tipologia contrattuale.

Si sono in questo modo individuate delle platee di donne che si è ipotizzato possano interessare anche gli anni dal 2026 in poi e più precisamente:

- 16.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del sud;
- 12.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del sud;
- 15.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del nord;
- 8.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del nord.

Per quanto riguarda le donne assunte nelle regioni del nord e disoccupate da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi, categoria inserita dalla norma proposta e non prevista a normativa vigente, si è ipotizzato che possano essere pari al contingente delle donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi incrementato del 30%.

I codici fiscali ottenuti da questa rilevazione sono stati a questo punto incrociati con le beneficiarie di AUU al fine di individuare l'incidenza delle donne madri con almeno tre figli minori; è emerso un valore pari a circa il 2,3%, prudenzialmente portato al 3% ai fini dell'individuazione della platea interessata alla norma proposta.

Si è, inoltre, considerato un possibile effetto attrattivo della norma pari al 30%, mentre dei contratti a tempo determinato si è ipotizzato che soltanto il 50% venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, si è individuata una

retribuzione media annua per le lavoratrici dipendenti del settore privato pari a circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità delle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-5,7	0,0	-5,7
2027	-18,3	2,2	-16,1
2028	-24,7	6,2	-18,5
2029	-25,3	6,7	-18,6
2030	-25,9	5,9	-20,0
2031	-26,5	6,1	-20,4
2032	-27,0	6,2	-20,8
2033	-27,6	6,3	-21,3
2034	-28,2	6,4	-21,8
2035	-28,9	6,6	-22,3

ART. 49.

(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

La disposizione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, ovvero la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

L'esonero riconosciuto è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio spetta con riferimento alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della stima del limite di spesa è stata effettuata una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto in merito alle madri che hanno beneficiato nel 2024 dell'esonero di cui alla legge n. 213 del 2023, ipotizzando che ad ogni madre lavoratrice corrisponda un padre lavoratore e che il numero delle madri sole e quello dei padri soli si equivalgano.

Da tale rilevazione è emerso un contingente pari a circa 151.000 donne costituito, secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, da lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, madri di tre o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, o madri di due figli di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni.

Allo scopo di determinare la possibile platea interessata dalla proposta normativa in esame, sono state formulate una serie di ipotesi:

- partendo dai dati presenti sul sito dell'Istat, si è ottenuta una indicazione in merito all'incidenza delle famiglie con 3 o più figli rispetto a quelle con 2 figli, risultata pari a circa il 23%. Utilizzando questa informazione, è stato possibile suddividere il contingente rilevato nei due gruppi delle madri con 2 figli e di quelle con 3 o più figli;
- al primo gruppo di madri si è applicata l'incidenza del 23% per ricondurlo alle sole lavoratrici madri con 3 o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
- il secondo gruppo di madri, ovvero quelle con 3 o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, è stato ridotto invece di un ipotetico 20% per considerare l'età del figlio più piccolo inferiore a 10 anni;
- alla platea così ottenuta, insieme dei due gruppi, si è a questo punto applicato un incremento del 10% per tenere conto della casistica relativa ai figli conviventi e disabili di qualunque età;
- è stato, infine, ipotizzato che soltanto al 5% della platea ottenuta si applichi una trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o una rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione percentuale dell'orario prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma.

La platea annua finale così individuata risulta pari a circa 2.800 lavoratrici alle quali è stata applicata, sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, una retribuzione media annua di circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico, e riparametrata per tenere conto della riduzione dell'orario di lavoro che verrà applicata e che è stata ipotizzata prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma in esame.

Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Ai fini di una stima prudenziale dell'onere, infine, non sono stati considerati eventuali altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

Nella tavola che segue sono riportati gli effetti sulla finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle trasformazioni dei contratti in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità del contingente interessato alle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro a fronte della trasformazione dei contratti relativi alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno 3 figli

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-3,3	0,0	-3,3
2027	-11,6	1,3	-10,3
2028	-17,7	4,0	-13,7
2029	-18,1	5,1	-13,0
2030	-18,5	4,2	-14,3
2031	-19,0	4,3	-14,7
2032	-19,4	4,5	-14,9
2033	-19,8	4,5	-15,3
2034	-20,2	4,6	-15,6
2035	-20,7	4,7	-16,0

ART. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'estensione della possibilità la possibilità di fruire

del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino, in luogo dei 12 anni di vita previsti a normativa vigente.

Tale modifica normativa riguarda anche le adozioni e gli affidamenti estendendo da 12 a 14 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato la possibilità di fruizione del congedo in esame.

L'estensione di tale congedo ai 14 anni di vita del figlio comporta ulteriori maggiori oneri rispetto alla normativa vigente con riferimento al riconoscimento della prestazione e della copertura figurativa di periodi di congedo parentale fruiti oltre il dodicesimo anno di vita.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'Inps, tenuto conto degli incrementi di fruizione del congedo parentale registrati nel 2024 da parte di genitori di figli maggiori di 8 anni, sono state stimati circa 10.000 potenziali beneficiari annui di congedo parentale oltre il 12° anno di vita del bambino. L'ipotesi adottata è quella di un mese indennizzato non ancora fruito nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino.

La durata media del periodo di congedo è stata ipotizzata pari a un mese per ciascun beneficiario.

La retribuzione media mensile 2025 è stata ipotizzata pari a 2.200 euro mensili, opportunamente rivalutata, fino all'anno 2029, sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Lavoratori dipendenti del settore privato - Estensione congedo parentale fino a 14 anni di vita bambino

Maggior onere per prestazione e copertura figurativa

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di di euro)

Anno	Maggior onere per prestazione	Maggior onere per copertura figurativa	Maggior onere complessivo
2026	-6,8	-7,5	-14,3
2027	-6,9	-7,6	-14,5
2028	-7,1	-7,8	-14,9
2029	-7,2	-7,9	-15,1
2030	-7,4	-8,1	-15,5
2031	-7,6	-8,4	-16,0
2032	-7,7	-8,5	-16,2
2033	-7,9	-8,7	-16,6
2034	-8,1	-8,9	-17,0
2035	-8,2	-9,0	-17,2

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'estensione da 5 a 10 giorni la durata del congedo

per malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

A normativa vigente, infatti, i genitori lavoratori, inclusi quelli adottivi, hanno diverse opzioni per assentarsi dal lavoro. Sia la madre che il padre possono alternarsi nell'assistenza al bambino. Se il figlio ha meno di 3 anni, i genitori hanno diritto all'assenza per l'intero periodo di malattia. Se invece il bambino ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, possono assentarsi alternativamente fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti:

1. fino a tre anni di età le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
2. i 5 giorni annui previsti per malattie, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi;
3. nel settore pubblico, fino al terzo anno di età, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.

Per i periodi di congedo per malattia del figlio i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (articolo 49 del decreto legislativo n. 151 del 2001). Il comma 2 dell'articolo 49 stabilisce che successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2 e cioè "attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n.1388 del 1962 , ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria".

Da una analisi degli archivi INPS, per l'anno 2023, è emerso che il numero di beneficiari dei congedi per malattia figlio dai 3 agli 8 anni di vita del bambino in esame è risultato pari a circa 35.000 lavoratori, di cui 29.000 madri e 6.000 padri.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- Decorrenza della norma: 1° gennaio 2026;
- Invarianza della platea con figli 3-8 anni:
- Durata dell'ulteriore periodo di fruizione: 5 giorni (ipotesi prudenziale)

L'estensione del congedo in esame per i figli da 8 a 14 anni è stata stimata sulla base dei seguenti dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2024:

ISTAT - Popolazione residente per età al 1° gennaio 2024

- 3-8 anni	2.249.328
- 8-14 anni	3.176.751
Totale 3-14 anni	5.426.079

Pertanto, la platea dei beneficiari con figli da 8 a 14 anni è stata stimata in maniera proporzionale rispetto ai dati sopra riportati relativi ai figli da 3 a 8 anni. A tale platea è stato applicato un correttivo di abbattimento pari al 50%, in quanto si è ipotizzato che

presumibilmente con l'aumentare dell'età del figlio diminuisca la necessità di assistenza in presenza dei genitori rispetto a quanto invece avviene per i genitori di figli più piccoli di età. A tale seconda platea in via prudenziale sono stati attribuiti 10 giorni di fruizione complessivi tra i genitori nel ritenere plausibile una minore necessità di fruizione del congedo in esame al crescere dell'età del bambino.

La copertura figurativa è stata commisurata alla retribuzione convenzionale prevista dalla normativa vigente ossia un valore retributivo pari al 200% dell'importo massimo dell'assegno sociale.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Maggiore onere per contribuzione figurativa	
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	
(valori in milioni di euro)	
2026	-5,1
2027	-5,2
2028	-5,3
2029	-5,3
2030	-5,5
2031	-5,6
2032	-5,7
2033	-5,8
2034	-5,9
2035	-6

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 51.

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

La norma in esame prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, del comma 2-bis con il quale, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si stabilisce che il contratto di lavoro posto in essere per la sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in maternità, possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

La vigente normativa in materia con l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (c.d. “Testo Unico sulla maternità e paternità”) prevede che “Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento”. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento”.

Il punto 4.3 della circolare INPS n. 136 del 2001 precisa il periodo temporale di spettanza del beneficio concesso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che “I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (articolo 4, comma 4)”.

Da ciò si interpreta che nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il contratto datore di lavoro sul contratto posto in essere in sostituzione della stessa.

La disposizione in esame supera tale limite proponendo la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo “di affiancamento” sempre entro l’anno di vita del bambino.

Dagli archivi gestionali INPS, per l’anno 2023, si evince che il numero di assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità è stato pari a 15.536 (di cui 5.388 Full-time e 10.148 Part-time).

Si è ipotizzato un periodo medio di affiancamento dopo il rientro al lavoro della lavoratrice in astensione per maternità pari a circa 3 mesi (stimato considerando il periodo di astensione obbligatoria e la possibile fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale).

Si è ipotizzata la decorrenza della norma in esame dal 2026 e che la platea interessata ad affiancamento sia pari la 50% di quella sopra riportata per il fatto che il datore di lavoro potrebbe non avere interesse a mantenere una lavoratrice assunta in sostituzione dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita dovendo sostenere l’erogazione di due retribuzioni pur avendo in parte i contributi ridotti.

Le platee sono state prudenzialmente mantenute costanti nel periodo oggetto della valutazione. Il part-time è stato ipotizzato al 50% dell’orario di lavoro.

La retribuzione media mensile 2025 è pari a 1.785 euro, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel quadro macroeconomico.

L’aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro è stata ipotizzata pari al 31%. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell’applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità per un ulteriore periodo di affiancamento dopo il rientro della maternità

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2026	-2,0	0,0	-2,0

2027	-4,6	0,8	-3,8
2028	-4,7	1,5	-3,2
2029	-4,8	1,1	-3,7
2030	-4,9	1,1	-3,8
2031	-5,0	1,1	-3,9
2032	-5,1	1,2	-3,9
2033	-5,2	1,2	-4,0
2034	-5,3	1,2	-4,1
2035	-5,5	1,2	-4,3

ART. 52.

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

Alla luce di quanto già previsto nel Documento programmatico di finanza pubblica, la presente disposizione prevede la costituzione di uno specifico Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione permanente pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale Fondo è destinato alle iniziative dei Comuni, che negli anni hanno mostrato una adesione da parte di circa il 90% degli stessi, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Al fine di garantire l'efficace programmazione della spesa e un adeguato monitoraggio della spesa, il comma 2 prevede che l'attuazione di detta disposizione sia rimessa a un decreto del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Tale decreto individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

ART. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

La disposizione prevede che, al fine di finanziare gli interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 54.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Per le finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per i centri antiviolenza e le case-rifugio, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-*bis* del decreto-legge n.93 del 2013, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 55.

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

La disposizione prevede che per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

La disposizione prevede che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

ART. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

La disposizione prevede - al fine di consentire il completamento della realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale anti tratta 2022-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, incluse quelle di cui al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 nonché per la realizzazione delle azioni di sistema che saranno incluse nel nuovo Piano nazionale antitratta 2026-2028, in fase di stesura in coordinamento con le istituzioni e le amministrazioni e coinvolte - il rifinanziamento della relativa autorizzazione di spesa nella misura di 4 milioni di euro nell'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

Il comma 1 prevede che per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Tale beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure. La platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale 2023 e delle assunzioni in deroga previste da speciali disposizioni di legge per gli anni 2024 e 2025. Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella.

Detassazione accessorio settore pubblico	2026	2027	2028	2029
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	-358,5	-60,2	4,6	0,0

Il comma 2 introduce all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-*bis*, il comma 1-*ter* volto a disporre che, a decorrere dall'anno 2026, al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella sottostante, siano incrementati i fondi del trattamento economico accessorio delle predette amministrazioni, a valere sulle risorse, previste a legislazione vigente come integrate dalla sezione II, del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 14.

Amministrazione

Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
Italian Trade Agency - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

ART. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 863, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'assunzione straordinaria di ulteriori 2.000 unità.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l'anno 2026, 1.000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 e del trattamento economico accessorio (straordinario e fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI) come da conto annuale 2023, entrambi incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'espletamento delle procedure concorsuali.

L'onere è stato quantificato sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 135.500 euro per ogni procedura concorsuale come illustrato nel seguente prospetto riepilogativo:

SPESE CONCORSUALI PER CIASCUN CONCORSO	
Assistenza in aula e quiz	48.000,00
Assistenza sanitaria	20.000,00
Funzionamento Centro Nazionale Reclutamento	50.000,00
Materiale di cancelleria	10.000,00
Test mmpi-2	7.500,00
TOTALE	135.500,00

Il comma 4, per le spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029. Le spese di funzionamento sono quantificate in misura di euro 1.300 *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) e tengono conto degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

Descrizione	Costo primo anno assunzione unitario
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uniforme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	€ 500,00
Caricatore scorta	
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	€ 1.300,00

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento e concorsuali derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° dicembre 2026 per il primo contingente di 500 unità, dal 1° dicembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 1.000 unità e dal 1° dicembre 2028 per il terzo contingente di ulteriori 500 unità.

			onere retributivo annuo				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038	
Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	trattamento economico fondamentale	straordinario	FESI	TOTALE	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	onere	mesi complessivo	

2026	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	1	€ 743.947,72	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19	0	€ 0,00
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49
			Totale oneri					1	€ 743.947,72	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49

2027	STRAOR.	1.000	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	2	€ 3.027.493,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 42.473.938,88	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	11	€ 46.721.332,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.320.278,76	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	11	€ 47.523.066,39
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.536.528,75	12	€ 54.438.344,98
			Totale oneri					0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	12	€ 45.501.432,67	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 51.041.611,53	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 52.059.595,14

2028	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37
			Totale oneri					0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57
Totale oneri retributivi									€ 743.948		€ 24.264.464		€ 71.742.670		€ 99.203.807		€ 101.937.454		€ 101.973.896		€ 102.447.648		€ 103.285.824		€ 103.686.691		€ 103.686.691		€ 103.794.816		€ 105.200.441

Spese di funzionamento 500 unità dal 2026	€ 682.500	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000
Spese di funzionamento 1.000 unità dal 2027	€ 0	€ 1.365.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
Spese di funzionamento 500 unità dal 2028	€ 0	€ 0	€ 682.500	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000
Totale spese di funzionamento	€ 682.500	€ 1.755.000	€ 1.852.500	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000

spese concorsuali 500 unità dal 2026	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
spese concorsuali 1.000 unità dal 2027	€ 0	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
spese concorsuali 500 unità dal 2028	€ 0	€ 0	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale spese concorsuali	€ 135.500	€ 135.500	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Totale oneri complessivo	€ 1.561.948	€ 26.154.964	€ 73.730.670	€ 100.763.807	€ 103.497.454	€ 103.533.896	€ 104.007.648	€ 104.845.824	€ 105.246.691	€ 105.246.691	€ 105.354.816	€ 106.760.441	€ 109.247.316
--------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio per il triennio 2026-2028 un contingente massimo di 150 unità appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il trattenimento in servizio, disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno prorogabile.

Il comma 6 disciplina il procedimento che si attiva a istanza di parte e i requisiti necessari per essere trattenuti in servizio.

Il comma 7 prevede che il personale cessa dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Le disposizioni in materia di trattenimento in servizio non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'istituto è disposto nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ART. 60.

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

Il comma 1 autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare fino al 31 dicembre 2026 i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità dell'Agenzia, istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, in attesa della definizione del Piano annuale delle assunzioni e della relativa autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato da immettere nei propri ruoli.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che all'avvalimento di personale in comando e alla proroga dei contratti di lavoro flessibili l'Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della citata legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 fissa l'indennità di amministrazione e stabilisce il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale di Italia Meteo, per la cui determinazione si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) per l'indennità di amministrazione è stato preso a riferimento l'importo del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca (soggetto vigilante di ItaliaMeteo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020) stabilito dal DPCM del 27 dicembre 2024:

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE					
Qualifica	Pro-capite	N. unità	Totale L.d.	Oneri (38,38%)	Totale I.S.
Funzionari	5.143,99	41	210.903,59	80.944,80	291.848,39
Assistenti	3.668,85	5	18.344,25	7.040,52	25.384,77
Operatori	3.655,28	2	7.310,56	2.805,79	10.116,35
Totale			236.558,40		327.349,51

- b) per l'individuazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente (Fondo Risorse Decentrate) e dirigente (Fondo per il finanziamento della

retribuzione di posizione e di risultato) si è preso a riferimento il trattamento annuo medio pro-capite riconosciuto all'analogo personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). L'ItaliaMeteo e ANVUR hanno una dotazione organica simile, appartengono al Comparto Funzioni Centrali e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (ai sensi, per l'ANVUR, dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 76 del 2010 e, per ItaliaMeteo, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020). Tenuto conto di tali profili di omogeneità, in un'ottica di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente ai predetti enti, si è provveduto a quantificare gli stanziamenti complessivi dei suddetti fondi, a copertura degli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni di volta in volta effettuate sino a completamento della dotazione organica, come segue:

Fondo Risorse Decentrate			
Pro-capite	Lordo Stato	N. unità	Totale I.S.
4.500,00	5.971,50	48	286.632,00

DIRIGENTI II FASCIA							
Posizione fissa	Posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale I.d.	Oneri	Totale I.S.	N. unità	TOTALE
13.345,11	32.189,90	19.696,08	65.231,09	23.916,95	89.148,04	4	356.592,18

Agli oneri, pari a complessivi 970.574 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse già stanziare dal comma 559 dell'articolo 1 della citata della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3 prevede che la CONSOB, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente possa avvalersi mediante apposita convenzione in coerenza con le proprie strategie informatiche, di Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

Il comma 4 prevede a decorrere dall'anno 2026 che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possa incrementare le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 lordo amministrazione, a valere sul proprio bilancio,

La disposizione consente un incremento delle risorse finanziarie previste per il riconoscimento della IOS tale da determinare per Istat l'adeguamento ai valori riconosciuti al personale ricercatore e tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e pari a euro 546 annuali per il Livello I, euro 520 per il Livello II ed euro 494 annuali per il Livello III, di ingresso nella qualifica di Ricercatore o di Tecnologo.

La tabella di seguito riportata evidenzia le risorse necessarie, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a euro 347.196,39.

Incremento Importi Annuali IOS Istat						
Livello	Valore CNR	Valore ISTAT	Differenziale ISTAT	Unità ISTAT	Incremento ISTAT (Lordo dip.)	Incremento ISTAT (Lordo Amm.)
I	546	235,04	310,96	184	57.216,64	75.926,48
II	520	235,04	284,96	502	143.049,92	189.827,24
III	494	235,04	258,96	237	61.373,52	81.442,66

			Totale	923	261.640,08	347.196,39
--	--	--	---------------	------------	-------------------	-------------------

I commi 5 e 6 disciplinano il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituiti rispettivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 e con la legge 142 del 1992.

In particolare, si prevede l'attribuzione ai presidenti e ai componenti di un gettone di presenza nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta e fino ad un massimo di 15 sedute annue.

Per i suddetti commi è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Nella tabella seguente è indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle predette disposizioni:

	Numero componenti	GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTA	NUMERO SEDUTE	ONERI
Presidente CNB	1	1.000 €	15	15.000 €
Presidente CNBBSV	1	1.000 €	15	15.000 €
Componenti CNB	35	800 €	15	420.000 €
Componenti CNBBSV	19	800 €	15	228.000 €
TOTALE ONERI				678.000 €

I commi 7, 8 e 9 riguardano il sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di superare i fattori di criticità derivanti dal vigente sistema normativo di finanziamento dell'AGCOM (dettato dall'articolo 1, commi 65-66 ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da altre norme specifiche per settori di competenza), caratterizzato dalla frammentazione del contributo nei diversi settori di attività che ha determinato, tra l'altro, un elevato grado di contenzioso. Nello specifico, si intendono chiarire le fattispecie contributive, realizzando un paradigma impositivo unitario,

nonché valorizzando la natura tributaria del contributo.

In particolare, il comma 7, lettera a), prevede la soppressione delle parole "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con la suddetta modifica, si esclude l'AGCOM dall'iter approvativo delle deliberazioni delle autorità citate dal comma 65 (CONSOB, ANAC e COVIP), volte a fissare le entità contributive nonché i termini e le modalità di versamento del contributo ("Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento").

La lettera b) del comma 7 prevede la sostituzione dei commi 66, 66-bis e 66-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

Il nuovo comma 66 come riformulato prevede, al primo periodo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, agli oneri derivanti dal funzionamento dell'AGCOM, si provvede mediante un contributo annuale "avente natura tributaria", da corrispondere entro il 31 marzo di

ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle attività di competenza, ivi specificate (comunicazioni elettroniche, servizi postali, servizi media audiovisivi e radiofonici, editoria e servizi digitali).

Il nuovo comma 66-bis, stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è inoltre stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.

Il comma 66-ter introduce un meccanismo di adeguamento graduale per il raggiungimento dell'aliquota massima fissata dal precedente comma 66 (2 per mille), prevedendo che, in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) – ossia il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali – la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66.

Il comma 66-quater prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni dell'entità del contributo di cui al comma 66 possono essere disposte con delibera motivata dell'Autorità. In ogni caso, eventuali incrementi della citata aliquota del 2 per mille possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio, fino a un valore massimo dell'aliquota del 2,5 per mille. Si prevede, altresì, che i termini e le modalità del versamento del contributo sono fissati dall'Autorità ai sensi del comma 65.

Con il comma 8, si propone la riformulazione dell'intero articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente la disciplina dei “diritti amministrativi” da riscuotere nel settore delle telecomunicazioni che vengono dunque ricondotti esclusivamente a quelli previsti secondo le modalità e i criteri individuati all'articolo 4 dell'allegato 12 del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 207, con eliminazione di quelli attualmente previsti dal citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 9 abroga conseguentemente le discipline contributive di settore, da considerarsi ormai superate.

L'intervento normativo in materia di contribuzione per il finanziamento dell'AGCOM determina maggiori contributi, come di seguito riportati:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maggiore contributo AGCOM	20,6	24,1	27,7	31,2	31,2	31,2

importi in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari negativi conseguenti alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei maggiori contributi:

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRES	0	-8,7	-6,4	-7,3	-8,1	-7,5
IRAP	0	-1,7	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4
Totale	0	-10,4	-7,6	-8,7	-9,6	-8,9

importi in milioni di euro

Il comma 10 modifica l'articolo 4 della legge 112 del 2011 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" inserendo il comma 4-*bis* volto a prevedere che la citata Autorità, per le attività indicate al comma 4, possa sottoscrivere accordi di collaborazione con gli enti interessati e, in particolare, con l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, finalizzati anche a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla normativa vigente.

ART. 61.

(Assunzione di magistrati ordinari)

La disposizione autorizza il Ministero della giustizia ad assumere n. 718 magistrati ordinari vincitori di concorso già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica e a tal fine è autorizza la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036. La pianta organica dei magistrati ordinari è attualmente individuata in 11.171 unità (di cui 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117). A ottobre 2025, dai dati pubblicati sul sito COSMAG, risulta che le presenze del personale di magistratura sono 10.201 (comprensivi dei vincitori della procedura concorsuale indetta con DM 09.10.2023 e nominati con DM 03.09.2025), e che vi è una vacanza di organico di 912 unità, al netto dell'incremento di organico di 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, intervento che dispone di una specifica autorizzazione di spesa.

Nel mese di settembre 2025 sono iniziate le prove orali del concorso a 400 posti (elevabili a 440) indetto con DM 08.04.2024, ed è in corso la procedura del concorso a 350 posti di (elevabili a 385) indetto con DM 10.12.2024, che dovrebbe concludersi entro l'inizio dell'anno 2027,

Dal 1° luglio 2026 è prevista l'assunzione dei vincitori del concorso bandito con DM 8 aprile 2024, per il quale è necessaria una copertura finanziaria per 90 unità come da prospetto che segue.

n. posti previsti dal bando	400
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	40
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno 2025	181
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione residuale Legge 114/2024	111
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione decreto-legge 117/2025	58
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	90

Dal 1° luglio 2027 è prevista l'assunzione di 278 dei 385 vincitori del concorso bandito con DM 10 dicembre 2024 per il quale è necessaria la copertura finanziaria come da prospetto che segue.

n. posti previsti dal bando	350
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	35
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno precedente 2026	107
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	278

Per il reclutamento delle restanti 107 unità è necessaria apposita autorizzazione ad assumere previa verifica della maturazione delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni dell'anno 2026.

L'onere complessivo decennale per singolo concorso è rappresentato nelle seguenti tabelle

Tabella riepilogativa

Anno	onere per assunzioni dal 1° luglio 2026	onere per assunzioni dal 1° luglio 2027	totali
2026	3.438.133	-	3.438.133
2027	7.836.239	10.620.010	18.456.249
2028	9.619.745	24.205.272	33.825.017
2029	9.619.745	29.714.324	39.334.069
2030	11.268.090	29.714.324	40.982.414
2031	12.505.530	34.805.877	47.311.407
2032	12.516.016	38.628.192	51.144.208
2033	12.966.286	38.660.583	51.626.869
2034	13.003.808	40.051.414	53.055.222
2035	13.454.078	40.167.317	53.621.395
2036	13.454.078	41.558.152	55.012.230

Assunzioni dal 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	90	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	2026	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	3.210.583,01	3.438.133
		2026	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	227.549,64	
	01/01/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	7.381.139,58	7.836.239
		2027	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	455.099,27	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	2028	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2028	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2030	2030	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	4.675.944,27	11.268.090
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	2030	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	5.787.549,51	
		2030	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	804.595,89	12.505.530
	01/01/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	964.591,58	
	01/02/2031	2031	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	10.725.855,95	12.516.016
		2031	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	
	01/01/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	11.700.933,76	12.966.286
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	975.077,81	13.003.808
	01/02/2033	2033	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	11.138.602,67	
		2033	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	13.454.078
	01/01/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	12.151.202,91	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	13.454.078
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	1.012.600,24	
	01/02/2035	2035	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	11.551.350,52	
		2035	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	890.127,08	

Assunzioni dal 1° luglio 2027

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	278	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	9.917.134,19	10.620.010
		2027	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	702.875,54	
	01/01/2028	2028	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	22.799.520,05	24.205.272
		2028	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	1.405.751,08	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
	01/01/2030	2030	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2030	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2031	2031	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	14.443.472,29	34.805.877
	01/07/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	17.877.097,37	
		2031	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	2.485.307,31	38.628.192
	01/01/2032	2032	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	2.979.516,23	
		2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	33.130.977,26	38.660.583
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	36.142.884,28	40.051.414
		2033	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2034	2034	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	3.011.907,02	40.167.317
	01/02/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	34.405.906,01	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	37.533.715,65	
		2035	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2036	2036	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	3.127.809,64	
	01/02/2036	2036	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	35.680.838,29	
		2036	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	2.749.503,65	

ART. 62.
(Disposizioni in materia di turn over)

I commi 1 e 2, volti ad annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573, disposta dal comma 824, lettera b), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 e a ripristinare il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ridotto per l'anno 2026 al 75 per cento dal comma 825 lettera a) dell'articolo 1 della legge 207 del 2024, determinano, tenuto conto di quanto previsto dal comma 834 della citata legge, minori entrate pari a 90.341.704 euro a decorrere dal 2026.

		A decorrere dal 2026
VIGILI DEL FUOCO	VIGILI DEL FUOCO	10.571.153
CORPI DI POLIZIA	CARABINIERI	28.078.651
	GUARDIA DI FINANZA	16.738.937
	POLIZIA DI STATO	27.036.018
	POLIZIA PENITENZIARIA	7.259.373
CAPITANERIE DI PORTO	CAPITANERIE DI PORTO	657.573
TOTALE		90.341.704

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

ART. 63.
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Tale incremento è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e dalle disposizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, commi 1 e 2, 68, 69, commi 1, 2, 3 e 4, 70, commi 1 e 3, lettera b), 72, 78, comma 1, 80 e 81.

Al comma 2 si prevede che una quota di tale importo, pari a 100 milioni di euro annui, sia destinata specificamente alla copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile. Tale

stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione.

La norma di cui al comma 3, si rende necessaria ai fini di un'ordinata gestione del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del ritardo con il quale vengono definiti i riparti delle risorse destinate all'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla necessità di acquisire le informazioni circa la residenza dei predetti cittadini. Pertanto, la disposizione prevede che le regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma 4 demanda a un decreto interministeriale l'individuazione delle disposizioni normative che prevedono il riparto di quote del fabbisogno sanitario per specifiche finalità ai fini della riconduzione delle suddette quote nell'ambito del complessivo riparto del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, ferma restando comunque la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità indicate dalla normativa. La disposizione di mera razionalizzazione amministrativa volta anche al monitoraggio della spesa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che una quota delle risorse derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 2026, n. 662.

ART. 64.

(Misure di prevenzione)

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a potenziare le politiche di prevenzione sanitaria, innalzando in via permanente, dall'attuale 5 al 5,2 per cento, le risorse destinate al livello di assistenza "prevenzione collettiva e sanità pubblica" e prevedendo un ulteriore incremento fino a raggiungere il 5,4% per l'anno 2026 delle suddette risorse, autorizzando al comma 2 l'ulteriore spesa di 247 milioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione. In particolare, il comma 1 dispone l'incremento di 238 milioni di euro annui della quota di finanziamento sanitario destinata alle finalità, stabilendo l'estensione dello *screening* mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni, dello screening del tumore del colon-retto alle persone tra i 70 e i 74 anni, la prosecuzione del programma RISP per il tumore polmonare e l'aumento del finanziamento per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

Il comma 3 prevede lo stanziamento ulteriore di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per campagne di comunicazione istituzionale. Il comma 4 precisa che i criteri di riparto di cui al comma 1 sono definiti in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato di cui all'articolo 63. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per 127 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n.207, e per 120 milioni di euro a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard*.

Agli oneri previsti al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al

perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 65.

(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

Alla luce dell'aumento dei cittadini presi in carico dai servizi di salute mentale degli accessi in pronto soccorso per problematiche legate alla salute mentale, il comma 1 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029, sia destinata all'adozione di misure per l'implementazione del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030).

Il comma 2 dispone che per il triennio 2026-2028 il 30 per cento della quota di cui al comma 1 sia destinata alle azioni di prevenzione.

Il comma 3 individua la procedura per la ripartizione delle somme tra le regioni.

Infine, il comma 4 stabilisce che una quota pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sia finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da impiegare nei servizi di salute mentale.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 66.

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

La disposizione prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del finanziamento per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La copertura finanziaria è a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 67.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

Anche tenuto conto del numero di assistiti, la disposizione di cui al comma 1 modifica l'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo che il finanziamento annuo ivi previsto per l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere relative alle prestazioni per acuti aumenti di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, passando così da 650 milioni di euro annui a 1.000 milioni di euro annui.

Ai fini dell'adeguamento delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale del 25 novembre del 2024, il comma 2 dispone l'incremento delle risorse destinate alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Alla copertura del finanziamento di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 68.

(Farmacia dei servizi)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, tenuto conto della fase sperimentale avviata nell'anno 2018, l'integrazione stabile delle farmacie nel Servizio sanitario nazionale, riconoscendole come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Ai fini della predetta integrazione, con una specifica procedura saranno adottate le necessarie linee guida per definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 individua una quota, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato vincolata a tali finalità.

Il comma 3 prevede che la remunerazione dei servizi di cui al comma 1 sia definita dagli Accordi integrativi regionali, in coerenza con l'accordo collettivo nazionale. Il comma 4 prevede che le regioni dovranno rendicontare annualmente l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività. Al comma 5 si prevedono anche talune modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, allo scopo di adeguare la normativa alla nuova configurazione del ruolo delle farmacie. Infine, il comma 6 prevede che per le finalità sopra descritte siano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria.

ART. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 85 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dall'articolo 65 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 412 milioni di euro annui.

Il comma 2 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 195 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica prevista dall'articolo 104 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 480 milioni di euro annui.

Il comma 3 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 8 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità sanitaria prevista dall'articolo 66 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 13,5 milioni di euro annui.

Il comma 4 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 58 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità tutela del malato e per la promozione della salute prevista dall'articolo 105 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 208 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026 possono incrementare, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità, ai fini della riduzione delle liste d'attesa, per un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per l'anno 2026 a valere sul finanziamento sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 70.

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1, al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, autorizza nell'anno 2026 l'assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato, da parte delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione a decorrere dall'anno 2026. Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63; per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. .

Il comma 3 prevede un ulteriore incremento della spesa per il personale, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, pari al 3 per cento dell'aumento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio finanziario precedente. Il comma interviene anche sul citato articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 21 luglio 2025.

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard previsto ai sensi dell'articolo 63.

ART. 71.

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

La norma, consente, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, alle regioni che rispettano l'equilibrio economico annuale di bilancio, di incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura nel predetto quadriennio non superiore complessivamente a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione dell'attività svolta dai dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari assegnati ai servizi di pronto soccorso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista possibilità viene attuata dalle regioni nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 207 e dell'equilibrio economico annuale di bilancio.

ART. 72.

(Cure palliative)

Con la presente disposizione si incrementano le risorse destinate alle cure palliative, modificando la legge n. 15 marzo 2010, n. 38. In particolare, l'importo previsto a normativa vigente, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è incrementato di 10 milioni di euro annui a partire dal 2026, per un importo complessivo, quindi, di 130 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2026.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 73.

(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

La disposizione di cui al comma 1 estende l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi anche alle autonomie speciali a partire dal 1° gennaio 2026. Il comma 2 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il comma 1 nelle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 74.

(Quote premiali)

La disposizione di cui al comma 1, introduce anche per gli anni 2025 e 2026 una deroga ai criteri premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo la non applicazione degli stessi per una quota del fabbisogno sanitario standard, pari allo 0,25 per cento.

Il comma 2 dispone in merito all'entrata in vigore della norma.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a definire una diversa ripartizione tra le regioni di somme ricomprese nel livello del finanziamento sanitario.

ART. 75.

(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

Con la disposizione di cui al comma 1 si prevede, a decorrere dal 2026, un finanziamento annuo di 200.000 euro per la gestione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("bonus psicologo"), destinato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

Il comma 2 dispone che tali risorse siano trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e di tutti i servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste a normativa vigente, di cui al citato articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

ART. 76.

(Revisione annuale del prontuario)

La disposizione di cui al comma 1 affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di effettuare, con cadenza annuale ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la revisione del Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN) dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 esplica che la suddetta revisione si basa su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, accessibilità, costo/beneficio ed economicità. A seguito di tale revisione, l'AIFA potrà includere, riclassificare o escludere farmaci dal prontuario, nonché rinegoziare le condizioni di prezzo e rimborso.

Ai sensi del comma 3, le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre in base a quanto previsto dal comma 4, per i farmaci esclusi dal prontuario sono previste misure transitorie per garantire la continuità terapeutica.

Il comma 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'AIFA attui la disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 77.

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

La disposizione di cui al comma 1 introduce l'erogazione di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, mediante la presentazione un buono dematerializzato gestito dal Sistema Tessera sanitaria, valido su tutto il territorio nazionale e che, in base a quanto previsto al comma 2, è utilizzabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO) convenzionati.

Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a stipulare convenzioni con i punti vendita, comunicando gli elenchi di tali punti vendita al Ministero della salute e al Sistema Tessera sanitaria.

Il comma 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, si definiscono i criteri per la generazione e l'utilizzo del buono, la tracciabilità del *budget* residuo e le modalità di compensazione tra regioni.

Il comma 5, infine, prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Circa la quantificazione dei suddetti oneri (importi comprensivi di IVA) si forniscono i seguenti elementi.

Nell'anno 2026, i costi sono relativi:

a) al potenziamento e all'estensione delle procedure per l'interconnessione al Sistema anche delle ulteriori strutture che erogano prodotti per celiaci, tenuto conto delle procedure telematiche già operative dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria inerenti i collegamenti telematici fra il medesimo Sistema e le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (come ad esempio le farmacie), per complessivi 0,3 milioni di euro;

b) all'implementazione delle funzionalità di scambio dei dati con le regioni/ASL (fornitura delle liste dei soggetti interessati), nonché reportistica di stato di avanzamento dell'impianto delle procedure nelle regioni, per complessivi 0,1 milioni di euro;

c) all'implementazione delle specifiche funzionalità previste, per complessivi 0,6 milioni di euro. Le procedure consentiranno all'assistito celiaco di avere mensilmente il proprio buono SSN dematerializzato abbinato alla propria tessera sanitaria. L'assistito utilizzando (in qualsiasi rivenditore autorizzato dalla regione di prodotti per celiaci - non solo le farmacie ma anche i singoli punti vendita e la grande distribuzione) il codice del buono dematerializzato può scalare dal proprio buono la spesa (a carico SSN) sostenuta, fino al limite di spesa vigente. Il rivenditore collegato telematicamente on-line al Sistema Tessera Sanitaria registra nel Sistema stesso gli acquisti effettuati e il Sistema procede a scalare dal buono mensile dell'assistito la relativa spesa;

d) all'implementazione dell'Infrastruttura Nazionale per la generazione e assegnazione dei buoni dematerializzati per ciascun avente diritto, per complessivi 1 milione di euro.

A regime, a decorrere dall'anno 2027, per la gestione informatica del sistema i costi sono valutati in 1 milione di euro annui.

Tali quantificazioni tengono altresì conto dei costi necessari per la conduzione del Sistema, l'assistenza di primo e secondo livello, nonché il *disaster recovery*.

ART. 78.

(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno 2026 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sia incrementato, rispetto a quanto previsto da ultimo dall'articolo 1,

comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,2 per cento e pertanto sia stabilito nel valore dell'8,7 per cento. Inoltre, si prevede anche l'incremento del tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento. A seguito di tale incremento il tetto è rideterminato nel valore del 6,85 per cento. I suddetti incrementi complessivi, di 0,25 punti percentuali, determinano un onere di 350 milioni di euro annui, tenuto conto che lo 0,1 per cento del livello del fabbisogno sanitario standard corrisponde a circa 140 milioni di euro. Il predetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il comma 2 conferma che, nell'ambito del complessivo valore dell'8,7 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, sia definito un limite di spesa specifico per i gas medicinali, pari allo 0,2 per cento.

Il comma 3 prevede, a decorrere dal 2026 l'esclusione dell'applicazione del *pay-back* dell'1,83 per cento per le quote dovute dalle aziende farmaceutiche alle regioni, non applicando le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La disposizione comporta oneri pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è prevista, ai sensi del comma 4, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La disposizione di cui al comma 5, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, prevede che nell'ambito della remunerazione in favore dei farmacisti, la quota percentuale rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. La disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.

Il comma 6 reca misure in materia di procedure per la determinazione del prezzo dei farmaci biotecnologici, in caso di scadenza di brevetto, prevedendo che, qualora l'azienda farmaceutica proponga uno sconto di almeno il 20 per cento del prezzo vigente del farmaco, l'AIFA possa non procedere alla ricontrattazione. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma 7 è diretto a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di quota di spettanza dei medicinali.

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2028 l'utilizzo dei dati presenti nel Nuovo sistema sanitario (NSIS) del Ministero della salute per la determinazione della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Il comma 9 lettera a) modifica le disposizioni in materia di comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche riguardanti l'interruzione di forniture di medicinali, al fine di contrastare le criticità legate alla carenza di farmaci. Il comma 10 lettera b) introduce disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle aziende farmaceutiche, nel caso si verificano violazioni delle norme in materia di comunicazione di cui alla lettera a) del presente comma.

Il comma 10 integra il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 17 del 2014, destinando al bilancio dell'AIFA le somme provenienti dalle sanzioni applicate dall'agenzia, come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.

Il comma 11 interviene per eliminare la disposizione che consente alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci del 5 per cento, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto *pay-back* del 5 per cento).

ART. 79.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

La disposizione di cui al comma 1, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, incrementando di 50 milioni di euro l'importo della quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il comma 2 disciplina l'entrata in vigore della norma. Con riferimento all'anno 2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura è prevista a valere sulle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime. A decorrere dal 2026, la copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

ART. 80.

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

La disposizione stabilisce che, a partire dal 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sia fissato al 4,6%, con un incremento di 0,2 percentuali, per un onere complessivo di 280 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 81.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione di cui al comma 1 incrementa di un punto percentuale, a decorrere dal 2026, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, per un onere complessivo di 123 milioni di euro annui, tenuto conto del valore di riferimento del tetto, riguardante la spesa consuntivata dell'anno 2011. Al comma 2, si modifica la formulazione dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 82.

(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, in via sperimentale per l'anno 2026, una

specifica progettualità finalizzata alla promozione di modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Il comma 2 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e dispone in merito alla copertura finanziaria, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il comma 3 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il presente articolo nelle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 83.

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

Al fine di realizzare le infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria, con la disposizione di cui al comma 1 si autorizza la spesa di circa 985.222 euro per l'anno 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai sensi del comma 2, alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo delle risorse delle rispettive annualità di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Gli oneri per la realizzazione dell'infrastruttura per lo scambio dei documenti indicati al comma 1, nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite la specifica Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei S.p.A. sono descritti nella seguente tabella e sono indicati al lordo dell'IVA:

(valori in euro)

Attività	2026 realizzazione e gestione	2027 seguenti e
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini italiani presso altro Stato membro	208.110	173.970
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini europei in Italia	383.024	320.188
servizio di scambio dei documenti clinici originali sia presso altro Stato membro che in Italia	357.488	298.842
servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia	36.600	
Totale	985.222	793.000

ART. 84.

(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi)

La disposizione di cui al comma 1 disciplina l'erogazione dei contributi annuali dovuti dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Ufficio internazionale

delle epizoozie, in adempimento agli obblighi internazionali. A decorrere dal 2026, i contributi sono determinati sulla base delle richieste degli organismi direttivi e delle disponibilità di bilancio.

Il comma 2 stabilisce che l'assegnazione avviene annualmente tramite decreto del Ministro della Salute. Inoltre, il comma 3 statuisce l'abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164 e della legge 22 dicembre 1980, n. 927.

ART. 85.

(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

La disposizione di cui al comma 1 è diretta ad assicurare l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina. A tale scopo, la norma assegna 20 milioni di euro per l'anno 2026 all'Agenas, designata come Agenzia nazionale per la sanità digitale, per il potenziamento dei servizi di telemedicina. Le risorse saranno utilizzate, tra l'altro, per dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei al monitoraggio dei pazienti e per favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

Il comma 2 prevede che entro 180 giorni, con decreto del Ministro della salute, si individuino i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024.

ART. 86.

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione di cui al comma 1 disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, per il governo dei medesimi dispositivi. Trattasi di disposizione che intende potenziare le procedure al fine di consentire al Ministero della salute l'effettiva acquisizione delle somme. In particolare, si prevede che in caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento.

Il comma 3 dispone, invece, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni.

Ai sensi del comma 4, l'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

ART. 87.

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione di cui al comma 1 chiarisce che il contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici si applica solo alle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale. Il

comma 2, in un'ottica di semplificazione amministrativa, precisa che dall'erogazione del contributo sono escluse le aziende con fatturato inferiore a 50.000 euro annui derivante da tali vendite.

ART. 88.

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

La disposizione di cui al comma 1 introduce il comma 2-septies al decreto-legge 17 febbraio 2022, affidando al Commissario straordinario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle regioni per il contenimento del fenomeno del depopolamento dei cinghiali.

ART. 89.

(Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

Il comma 1 prevede che all'Agenzia italiana del farmaco sia esteso il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 2 modifica l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, abrogando il litisconsorzio necessario dell'AIFA, e prevedendo che il Ministero della salute possa avvalersi del supporto tecnico-scientifico della medesima Agenzia. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 90.

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

Il comma 1 prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siano incrementate di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

Il comma 2 prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato e a seguito di accertamento sanitario, sia riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Pertanto, a seguito di tale riconoscimento, vengono conseguentemente estese le tutele ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (3 giorni di permesso al mese) e dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo straordinario) per la cura e l'assistenza di persone affette da epilessia farmacoresistente in situazione di gravità.

Considerata una stima in circa 150.000 individui affetti da epilessia farmacoresistente (circa il 30% del numero complessivo di affetti da epilessia), gli stessi sono stati nettizzati della platea di coloro che svolgono un lavoro dipendente pubblico o dai dipendenti pubblici che assisteranno la persona affetta. Per tali lavoratori, infatti dalla disposizione in esame, non sorge alcun onere che sarebbe comunque a carico dello Stato parimenti alla retribuzione e alla copertura figurativa per i periodi di lavoro nel settore pubblico. Tale

abbattimento è stato ipotizzato pari al 25% portando la platea dei soggetti potenzialmente interessata dalle misure in esame a 112.500.

Dagli archivi dell'INPS, per il periodo 2018-2023 sono state desunte le informazioni sintetizzate di seguito:

Archivi INPS 2018-2023

N° individui relativi ai primi 10 riconoscimenti di Epilessia	49.100
- di cui con epilessia parziale non trattabile, senza alterazione della coscienza (30,5%)	15.000
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave)	10.500
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile)	3.200
Percentuale di individui affetti epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile) sul numero totale degli invalidi	6,3%

Applicando tale ultima percentuale al numero dei dipendenti da privati ipotizzato (112.500) si ottiene una platea di 7.000 potenziali beneficiari delle prestazioni in esame. Sono state altresì considerate le seguenti ipotesi di lavoro distintamente per le due prestazioni oggetto dell'estensione:

Congedo straordinario art 42, c. 5 D.Lgs 151/2001

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	1%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	70
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%
Importo medio annuo congedo 2025 (euro)	33.800

Permessi Art. 33, c. 3, L. 104/1992

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	50%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	3.500
N° gg permesso mensili	3
N° mesi	12
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Maggiori oneri, valori in milioni di euro									
	Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992)			Congedo straordinario (art.42, c. 5, dlgs 151/2001)			Onere complessivo		
Anno	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali
2026	13,0	4,3	17,3	2,5	0,8	3,3	15,5	5,1	20,6

2027	13,3	4,4	17,7	2,5	0,8	3,3	15,8	5,2	21,0
2028	13,6	4,5	18,1	2,5	0,8	3,3	16,1	5,3	21,4
2029	13,9	4,6	18,5	2,5	0,8	3,3	16,4	5,4	21,8
2030	14,2	4,7	18,9	2,6	0,8	3,4	16,8	5,5	22,3
2031	14,5	4,8	19,3	2,7	0,8	3,5	17,2	5,6	22,8
2032	14,8	4,9	19,7	2,8	0,8	3,6	17,6	5,7	23,3
2033	15,1	5,0	20,1	2,9	0,8	3,7	18,0	5,8	23,8
2034	15,4	5,1	20,5	3,0	0,8	3,8	18,4	5,9	24,3
2035	15,7	5,2	20,9	3,1	0,8	3,9	18,8	6,0	24,8

ART. 91.

(Misure in materia di dipendenze patologiche)

La norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio sanitari e progetti in materia di prevenzione, valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati), ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024.

ART. 92.

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Al fine di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, la norma al comma 1 prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un apposito tavolo tecnico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Ai componenti del tavolo tecnico, indicati al comma 2, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

ART. 93.

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

La disposizione è diretta a potenziare gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del settore sanitario. In particolare, prevede che il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dovrà essere individuato da uno specifico decreto, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale e con i fabbisogni *standard*.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione prevede l'introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. "iper ammortamento").

In particolare, ai sensi del comma 1, risultano agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 stabilisce i casi di esclusione dall'agevolazione, segnatamente per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Infine, il medesimo comma dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua specificamente gli investimenti agevolabili e il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo sostenuto, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, prevista nel 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro nel 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nel 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso degli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, indicati al comma 5, il medesimo comma prevede l'innalzamento della misura della maggiorazione al 220 per cento del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro al 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 6 specifica i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposite comunicazioni periodiche nonché la relativa documentazione, secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto previsto al comma 10. Tenuto conto che la piattaforma è già stata attivata per la gestione della misura transizione 5.0, in relazione al comma 7 non si stimano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni sui medesimi costi, ferma restando l' esclusione della sovracompensazione, e il comma 9 reca le disposizioni che disciplinano i casi di eventuale sostituzione o cessione di beni o componenti già oggetto dell'agevolazione.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell'incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%	220%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%	140%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%	90%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%	

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono

stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Non essendo disponibili dati sugli investimenti finalizzati alla transizione ecologica, - tenuto conto anche della maggiorazione più elevata delle quote di ammortamento prevista dal comma 5 per tali beni, in quanto finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica - si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ires	-259,9	-602,9	-686,0	-686,0	-686,0	-426,0	-83,1	0,0
Irpef	-46,8	-97,3	-101,2	-101,2	-101,2	-54,4	-3,8	0,0
Addizionale regionale	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0
Addizionale comunale	-1,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,1	-0,1	0,0
TOTALE	-310,4	-708,0	-795,2	-795,2	-795,2	-484,8	-87,2	0,0

in milioni di euro

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Ires	0,0	-454,8	-860	-748,2	-685,9	-685,9	-231,1	174,2	62,3	0,0	
Irpef	0,0	-81,8	-135,3	-104,0	-101,2	-101,2	-19,3	34,1	2,9	0,0	
Addizionale regionale	0,0	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0	0,0	
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-0,9	0,2	0,0	0,0	
TOTALE	0,0	-540,7	-1.003,5	-860,4	-795,2	-795,2	-254,5	208,3	65,2	0,0	

in milioni di euro

Tenuto conto che si tratta di oneri valutati e che gli effetti finanziari della misura troveranno evidenza in sede della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità di effettuazione degli investimenti, e - nelle successive annualità - in ragione dei maggiori costi di ammortamento, il comma 12 reca la previsione che il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, funzionale anche al monitoraggio previsto dal comma 13.

ART. 95.

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

La presente disposizione, al comma 1, modifica la disciplina del contributo in forma di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (comma 1, lettera b).

La lettera c) del medesimo comma, novellando il comma 6 del citato articolo 16, individua i limiti di spesa entro i quali l'agevolazione può essere concessa per le predette annualità, fissandoli nella misura di 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 2 stabilisce i termini per le comunicazioni da effettuarsi all'Agenzia delle entrate da parte dei contribuenti che prevedono di maturare il beneficio, e che dovranno essere effettuate dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno dal 2026 al 2028, in base alla spesa già sostenuta e a quella che si prevede di sostenere; il medesimo comma prevede, altresì, i termini della comunicazione integrativa della spesa effettivamente sostenuta al termine di ciascuna annualità.

I commi 3, 5 e 6 recano disposizioni procedurali ed adempimenti informativi a cura dell'Agenzia delle entrate, mentre il comma 4 prevede un meccanismo idoneo ad assicurare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, lett. c), mediante riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti nel caso in cui le richieste eccedano complessivamente le risorse stanziare per ciascuna annualità.

I commi da 7 a 10 disciplinano la proroga dell'agevolazione in forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate, già prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità.

In particolare, i commi 8 e 9 prevedono le modalità procedurali per la richiesta dell'agevolazione e gli obblighi di comunicazione a cura degli istanti, mentre il comma 8 disciplina le modalità necessarie ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 7, mediante eventuale riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti, nel caso in cui il complesso delle richieste ecceda il limite di spesa previsto per ciascuna annualità.

Gli effetti finanziari derivanti del presente articolo ammontano, in termini di indebitamento netto, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 per il credito d'imposta cd. ZES unica di cui ai commi da 1 a 6 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il credito d'imposta cd. ZLS, disciplinato dai commi da 7 a 10.

In termini di fabbisogno, tenuto conto della tempistica di utilizzo dei crediti d'imposta, gli effetti sono pari a: 2.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1000 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029 per il credito d'imposta ZES e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per il credito d'imposta per le ZLS.

ART. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione di cui al comma 1 dispone che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le quali effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2027, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2026 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 2 prevede le modalità di computo della misura dell'agevolazione nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria, e prevede altresì le conseguenze nel caso di cessione a terzi o estromissione dall'attività di impresa dei beni agevolati entro il quinto anno dal completamento dell'investimento.

Il comma 3 prevede l'incompatibilità del beneficio di cui al comma 1 con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446 e ss. della L. 207 del 2024 in materia di IRES premiale, nonché con la misura prevista dall'articolo 96 del presente provvedimento, in materia di proroga del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica e nelle cd. zone logistiche semplificate.

Il comma 4 indica che il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per l'anno 2026 e che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il comma 5 contiene le disposizioni inerenti le modalità di conservazione della documentazione inerente alla dimostrazione delle spese in relazione alle quali hanno fruito del credito d'imposta e prevede altresì che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile detenuta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero – in assenza di obbligo di revisione legale in capo all'impresa beneficiaria - da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, i criteri e le modalità per l'attuazione della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa e che agli adempimenti di notifica connessi al rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 97.

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni per l'anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 98.

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

Il comma 1 è volto a modificare il comma 502, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nell'ottica di apportare alcune semplificazioni procedurali in materia di definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ivi previste.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto, al fine di incentivare lo sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, ai sensi del comma 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Viene, inoltre, previsto che una quota non superiore all'uno per cento delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata per le funzioni relative alla gestione degli interventi, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi.

Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 2, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del suddetto comma, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

ART. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

A integrazione delle risorse già attribuite ad ANAS ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione, al comma 1, autorizza a favore di ANAS S.p.A la spesa di 90 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, al fine di far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il comma 2 è volto a chiarire il perimetro delle attività del Commissario straordinario per la realizzazione del Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave). La disposizione è volta a riconoscere la possibilità di ricorrere anche alle procedure

della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Infatti, la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. Tale disposizione è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, prevede che la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale possa essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione prevista non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

ART. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

La disposizione autorizza la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dal 2026 da destinare al finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'estero.

Il costo è stato calcolato sulla base delle ISE e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione). Con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

Per la stabilizzazione della presenza aggiuntiva del personale dell'Arma in Ucraina e nei Paesi limitrofi, il calcolo degli oneri è desunto dalla seguente tabella.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO						ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		
1	Amb. Kiev	1				1	€ 141.456	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 36.586	€ 194.245	€ 1.260
2	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
3	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
4	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
5	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
6	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
7	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
8	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
9	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
10	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
11	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
12	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 940
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
18	Amb. Minsk				1	1	€ 50.426	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.170	€ 69.436	€ 984
19	Amb. Tallin				1	1	€ 37.683	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.029	€ 57.551	€ 660
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.020
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 520
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 760
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 7.600
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 7.000
						24	€ 1.647.822	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 403.836	€ 2.298.885	€ 37.324
												TOTALE GENERALE	€ 2.336.209

Per le restanti 15 posizioni, non si può fare riferimento a sedi specifiche e si è pertanto fatto ricorso alla media dell'indennità di servizio all'estero del personale dell'Arma incaricato di funzioni di vigilanza e sicurezza delle sedi all'estero (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio). L'onere può essere suddiviso nelle seguenti componenti del trattamento economico (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio):

ISE netta con carichi di famiglia	77.964
-----------------------------------	--------

Ritenute erariali	5.004
Ritenute previdenziali	1.326
Ritenute a carico amministrazione	3.508
Maggiorazione alloggio	21.871
Indennità prima sistemazione *	6.091
Ritenute erariali su IPS *	2.020
Ritenute previdenziali su IPS *	581
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	1.537
Indennità rientro *	4.737
Ritenute erariali su IPS *	1.112
Ritenute previdenziali su IPS *	320
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	847
Provvidenze scolastiche *	11.793
Contributo trasporto effetti *	6.395
Viaggio trasferimento *	3.475
Viaggio congedo **	3.972
TOTALE	152.553

* Importo medio su due anni, tenuto conto che l'indennità è dovuta non ogni anno, ma solo all'atto del trasferimento. Prudenzialmente, si considera una periodicità dei trasferimenti al compimento del periodo minimo di permanenza in sede di due anni.

** Importo calcolato sui valori medi rilevati sulla base del regime vigente fino al 2024, non essendo ancora disponibili dati relativamente a seguito della modifica dell'articolo 181 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2025.

ART. 101.

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

Il comma 1 autorizza il limite massimo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286 e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n.368.

Nel 2021 per l'organizzazione delle medesime operazioni elettorali furono stanziati 9 milioni di euro che sono stati pressoché integralmente spesi. La previsione per le prossime elezioni è rivista al rialzo, in ragione dei seguenti fattori:

- 1) L'accresciuta consistenza del corpo elettorale rispetto al 2021 in virtù di un consistente incremento dei connazionali iscritti all'AIRE, passati da 5.652.080 ad un totale di 6.412.752 (dati al 30 settembre 2025);
- 2) L'aumento delle spese postali, soprattutto in alcuni Paesi dove risiedono le collettività italiane tra le più numerose e che sono caratterizzati da elevatissimi tassi di inflazione (si

pensi ad esempio ad Argentina e Venezuela). Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, l'Indice dei prezzi al consumo a livello mondiale ha avuto un picco di crescita tra il 2022 ed il 2023 (+8,7%), cui è seguito un ulteriore aumento del 6,7% nel 2024, mentre si stima, per il 2025, un nuovo incremento di oltre il 4%. Di particolare rilevanza è proprio il caso dell'Argentina, dove risiede il più alto numero di elettori, e dove è stato registrato un tasso di inflazione del 211% nel 2023 e del 117% nel 2024, combinato ad una estrema volatilità del tasso di cambio. Come confermato anche in occasione delle recenti operazioni referendarie svolte all'estero nel 2025, i costi legati all'invio dei plichi elettorali si attestano tipicamente intorno al 70% della spesa totale dell'esercizio elettorale;

3) La progressiva istituzione di nuovi Comitati. Entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione ex lege (articolo 23, comma 3, della legge n. 286 del 2003) di almeno altri nove Comites, in considerazione delle circoscrizioni consolari che avranno superato la soglia numerica di tremila iscritti all'AIRE.

La somma è prudenzialmente stimata al fine di ottemperare l'obbligo di coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per i componenti dei seggi e quelli derivanti dalla stampa, dall'invio e dall'affrancatura di ritorno dei plichi elettorali inviati agli elettori che ne avranno fatto richiesta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.67 del 2012, come introdotto dall'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n.109 del 2014. Al riguardo, l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate chiaramente al più elevato numero di aventi diritto stimati per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente presso le sedi estere.

Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, si stima di costituire circa 340 seggi, sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n.286 del 2003 prevede la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori. Ogni seggio è formato da un presidente, un segretario e quattro scrutatori, ai quali spettano, sulla base del vigente decreto interministeriale MAECI-MEF adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della suddetta legge n.286 del 2003 e nelle more di un possibile adeguamento (considerato che l'ultimo decreto interministeriale di fissazione dei corrispettivi risale ormai al 2004), rispettivamente 143,06 euro, 122,40 euro e 122,40 euro. L'onere totale stimato per le indennità spettanti ai componenti di un singolo seggio è quindi pari a 755,06 euro e, per il totale dei 340 seggi di cui si stima necessaria la costituzione, è pari a 256.720,40 euro. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro per tenere conto di possibili seggi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in considerazione di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa.

ART. 102.

(Promozione economica e culturale)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso il rafforzamento della promozione del made in Italy all'estero e delle iniziative di promozione in campo economico,

sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare e delle attività di diplomazia pubblica e culturale e attraverso l'incremento dell'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

ART. 103.

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

Il comma 1 prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della “*Sezione venture capital e investimenti partecipativi*” (“Sezione VCIP”) istituita dall'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”) quale sezione avente carattere di rotatività, gestita dalla società SIMEST S.p.A. con contabilità separata, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394”). A tale incremento si provvede, tenuto conto del profilo di rischio non peggiorativo, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La disposizione prevede che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (sezione Crescita e sezione Investimenti infrastrutture

La legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST S.p.A., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.

Tale rifinanziamento, considerati anche i rientri attesi sul portafoglio in essere, è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie per il 2026. Infatti, alla data del 31 dicembre 2025 la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria.

Sulla base delle stime di operatività del Fondo 394 per l'anno 2026, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati.

Il comma 2 prevede l'incremento di 100 milioni euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

ART. 104.
(Interventi in favore dell'Ucraina)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con dotazione di 50,1 milioni di euro per l'anno 2026.

Il Fondo è destinato all'erogazione di un contributo a dono di 50 milioni di euro a favore del Governo dell'Ucraina (comma 1) e per 100 mila euro per l'anno 2026 per gli oneri e le spese connessi alla concessione del suddetto contributo (comma 6).

I commi da 2 a 5 individuano le finalità del contributo e le modalità di attuazione dell'intervento.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 105.
(Misure in materia di istruzione)

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015 introducendo alle lettere a) e b) l'obbligo, in luogo della facoltà, in capo al dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti su posti comuni delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica, confermando la possibilità (lettera c) di sostituire i docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Per monitorare l'andamento della spesa e l'utilizzo dei contratti di supplenza breve e saltuaria, il comma 2 integra il contenuto informativo del monitoraggio già condotto dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014 ed estende il periodo di osservazione del monitoraggio dal trimestre al quadrimestre. Trattandosi di un'attività già svolta a legislazione vigente, il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'anno scolastico in corso e calcolati rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, possono essere destinati, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui al predetto comma 696 e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento dell'ultimo Fondo che ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (comma 3).

ART. 106.

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il comma 1 opera un adeguamento in materia di definizione dell'organico dell'autonomia sostituendo il comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'adozione del decreto interministeriale triennale dell'organico dell'autonomia, con la previsione secondo cui l'organico dell'autonomia è determinato annualmente, con possibilità di una previsione pluriennale dell'organico per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti della legge n. 234 del 2021.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 828 della legge n. 207 del 2024, prevede che le rimodulazioni delle riduzioni ivi previste riferite al personale docente avvenga nell'ambito dell'organico annuale dell'autonomia di cui al novellato articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, commi 335 e 335-bis della legge n. 234 del 2021. In particolare, con riferimento al comma 335, si prevede il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto di cui al citato comma. Con riferimento al comma 335-bis, si prevede che, qualora la riduzione derivante dall'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, non si dà luogo alla rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, all'interno del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 335 della legge di bilancio n. 234 del 2021 nonché al monitoraggio di cui al citato articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici possa essere definito anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021 in luogo dello specifico decreto interministeriale previsto nel citato articolo 26-bis, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il comma 5 si limita a stabilire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la determinazione annuale, in luogo di quella triennale, della consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale.

Il comma 6 ha natura meramente interpretativa del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 che, al fine di consentire la presenza del docente esperto nell'insegnamento dell'italiano per stranieri su tutte le classi (con esclusione della scuola dell'infanzia) che presentino le caratteristiche individuate dalla norma stessa, prevede che il personale docente abilitato sulla classe di concorso A-23 sia dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi ricadenti nei parametri individuati dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024. Pertanto, al fine di chiarire la portata di tale disposizione e consentire ai dirigenti scolastici il più efficace impiego delle risorse umane per i fini previsti, la norma si limita a chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23, ove impiegato nei gradi di istruzione inferiori, mantiene il trattamento economico di appartenenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il docente – già assunto a tempo indeterminato o a tempo

determinato - è incardinato nell'organico dell'autonomia della scuola (generalmente un istituto comprensivo).

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107.

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

L'articolo prevede un intervento volto al rinnovamento strutturale della pianificazione e programmazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore della ricerca di base e per la ricerca applicata, allo scopo di razionalizzare la spesa, conferire all'azione amministrativa tempi certi anche al fine di assicurare una maggiore sostenibilità economico-finanziaria da parte dei soggetti finali destinatari degli interventi.

La programmazione dei finanziamenti alla ricerca viene definita all'interno di un Piano triennale approvato con decreto del Ministro competente. Il decreto disciplina gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, e revoca delle risorse. Il decreto stabilisce inoltre le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Gli effetti prodotti dalle agevolazioni e dai contributi erogati in attuazione del Piano Triennale della Ricerca possono essere oggetto di valutazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Alle predette attività si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato "Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)" su quale vengono iscritte le risorse dei seguenti Fondi:

Numero Capitolo	Denominazione Corrente Ridotta PG	Autorizzazione sintetica
7310	FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA	DLGS n. 204 / 1998 art. 1, comma 3
1812	FONDO PER LA RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE	LdB n. 178 / 2020 art. 1, comma 554
7720	FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA	DL n. 73 / 2021 art. 61
7725	FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE	LdB n. 234 / 2021 art. 1, comma 312
7245	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870
7345	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA-FINANZIAMENTO PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870

Il fondo per la programmazione della ricerca viene istituito con una dotazione di euro 259.029.354 milioni nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 milioni per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 a decorrere dall'anno 2032. La dotazione del fondo corrisponde alla disponibilità dei preesistenti fondi pari a euro 441.163.472 milioni per il 2026, euro 439.767.121 milioni per il 2027, euro 489.767.121 milioni ed euro 483.767.121 milioni a decorrere dal 2029 e tiene conto della riprogrammazione delle risorse pari a euro 182.134.118 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 204.063.755 per l'anno 2028 che sono imputate rispettivamente gli anni 2029-2030 e 2031, al fine di allineare le risorse all'andamento temporale di erogazione dei contributi.

Al comma 5, si stabilisce che, al fine di rafforzare e razionalizzare le linee di finanziamento della ricerca già esistenti e consentirne una pianificazione più coerente con le esigenze del sistema della ricerca e incrementare la partecipazione dell'Italia a programmi europei per lo sviluppo della ricerca in ambito europeo come Horizon Europe, il Fondo per la programmazione della Ricerca, che viene istituito con la disposizione in esame, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento dei progetti PRIN.

CAPO III MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 108. (Carta elettronica "Valore")

La Carta elettronica Valore, a partire dall'anno 2027 prevede l'assegnazione di un credito utilizzabile dagli studenti che, a partire dall'anno 2026, ogni anno conseguono il diploma di maturità, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età. Il credito è utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, per l'acquisto di prodotti culturali quali biglietti per spettacoli dal vivo musei e monumenti, libri e riviste, musica registrata, strumenti musicali, corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

La Carta Valore, concessa nel limite complessivo dello stanziamento di 180 milioni di euro a partire dal 2027, sostituisce le previgenti carte elettroniche, che vengono abrogate a partire dallo stesso anno. L'entità del contributo, le modalità con cui esso verrà quantificato, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo, verranno definiti da un decreto attuativo emanato annualmente dal Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito. Nell'adozione del citato decreto si tiene conto degli esiti del monitoraggio, previsto al comma 5, e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Tali attività, svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri.

La previsione della stipula di un'apposita convenzione fra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica Valore, già prevista dalla normativa vigente per le carte previgenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri previsti per l'introduzione della Carta elettronica Valore, si provvede mediante l'abrogazione, a partire dall'anno 2027, del comma 357-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (le relative risorse sono iscritte nel capitolo n. 1430 dello stato di previsione del

Ministero della cultura). Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a euro 180.499.714.

ART. 109.

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo finalizzato ad assicurare un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali per la copertura di fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione. Dalla disposizione derivano oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il piano di riparto è stabilito con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

ART. 110.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'articolo reca modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

In particolare, è prevista la rideterminazione della dotazione Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Sono poi previste specifiche modifiche volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

Viene, infine, introdotto uno specifico sistema di monitoraggio trimestrale affidato al Ministero della cultura, i cui risultati vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

Infine, vengono soppressi i vincoli di spesa minima precedentemente previsti, per alcuni specifici contributi e finalità (articoli 27, 28 e 29 della legge n. 220 del 2016). Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva precedentemente descritta.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 111.

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026, per ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche.

Le risorse del predetto fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3, al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1 dei predetti contributi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 autorizzando a tal fine una spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026 di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

Il comma 2, nel modificare l'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 123 del 2019, incrementa per l'anno 2026, estendendolo anche all'anno 2027, a 1,5 milioni di euro il limite di spesa per il Comune dell'Aquila per le assunzioni di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78 del 2010 a valere sulle risorse di bilancio dell'ente.

Il comma 3 prevede un contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 4, con la lettera a) prevede per il 2026 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; con la lettera b) è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. La disposizione comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi da 5 a 10 prevedono che per il completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, si applichino le disposizioni del codice della ricostruzione di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si prevede la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione. Inoltre, si prevede che per le spese relative al funzionamento della struttura, da costituire con successivi

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

Al finanziamento delle attività di ricostruzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

Il comma 11 modifica l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di utilizzare le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali. Al riguardo, si segnala che gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non necessita, dunque, di ulteriori coperture finanziarie, in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo di somme già concesse.

Il comma 12 prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2026, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		Importo anno 2026
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale struttura	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	Personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	3.000.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	21.500.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art. 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Con riferimento alle spese di personale di cui all'articolo 50-*bis*, commi 1 e 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, si rappresenta che, rispetto all'anno 2025, la somma si è ridotta di euro 12,8 milioni a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute.

La disposizione di cui al comma 13 prevede la proroga all'anno 2026 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, come individuato dall'articolo 57, comma 3-*ter* del decreto-legge 104 del 2020 in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 655, della legge 207 del 2024. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 14 prevede la proroga all'anno 2026 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 7,5 milioni euro per l'anno 2026.

Il comma 15 prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2026 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2026, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 17 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2026 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi

relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 19 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2026 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2026 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 18, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 20 stabilisce che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 18 e 19, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 21 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione, alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2025 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,3	1,4	0,0
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,03	0,0	0,0
Totale	-3,43	1,4	0,0

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,43 milioni di euro per l'anno 2026.

Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 14,9 milioni di euro, di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 18,33 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 22 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 23 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 24 prevede che il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 possa con propri provvedimenti ripartire una quota fino a 5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dei comuni che adottino iniziative per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione comporta un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 25 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2026, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2026, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 26 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 27 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 28 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 82 milioni di euro, per l'anno 2026.

Il comma 29 assegna 1 milione di euro per l'anno 2026 per lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l'anno 2026

La disposizione di cui al comma 30, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. L'onere ascrivito alla disposizione è pertanto pari a euro 0,9 milioni per l'anno 2026. Si estende, infine, la proroga anche all'anno 2026 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui. L'onere ascrivito alla disposizione è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'intera disposizione comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 31 proroga fino al 31 dicembre 2026, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76

Il comma 32 proroga fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026, le esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e, in quanto compatibili, applica, per la predetta annualità 2026, i commi 2 e 3 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi da 33 a 35 prevedono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e contestualmente l'istituzione di un nuovo contributo nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione".

La disposizione comporta un onere pari a 2,5 milioni di euro.

Il comma 36 stabilisce la proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione

Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023. Per l'anno 2025 l'esenzione in esame era stata disposta con l'articolo 1, comma 679, della legge n. 207 del 2024.

Sulla base dei dati trasmessi al Ministero dell'interno dal Commissario Straordinario di Governo e utilizzati nell'istruttoria per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 agosto 2025 per il ristoro delle minori entrate IMU relative all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 0,3 milioni di euro, con un conseguente onere per il bilancio dello Stato al fine di procedere alla compensazione delle relative minori entrate a favore dei comuni interessati.

Il comma 37 prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessi entro la data del 31 dicembre 2026, prorogando di un anno la precedente scadenza e le attività di assistenza alla popolazione

La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, corrispondente al limite di spesa previsto.

Il comma 38, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026

In particolare, alle lettere a) e b) si autorizza la spesa di 2.050.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale.

Alla lettera c) si autorizza la spesa di 1.500.000 euro per la proroga delle convenzioni con Invitalia

Infine, alla lettera d) si autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000

La disposizione di cui al comma 39 prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce onere di parte corrente. Le relative risorse sono erogate nel rispetto di criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale.

Il comma 40, al primo periodo prevede che al fine di assicurare ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuti dai per il servizio di smaltimento e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. Il secondo periodo prevede che anche per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa, nel limite di 900.000 euro, per i maggiori costi sostenuto per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. La disposizione comporta un onere complessivo di 2,6 milioni di euro per il 2026.

La disposizione di cui al comma 41 proroga fino al 31 dicembre 2026, le gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea. La disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,82 milioni di euro per l'anno 2026 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma	Anno 2026
Struttura commissariale	736.500 euro
Comuni personale	1.820.000 euro
TOTALE area etnea	2.556.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2026
Struttura commissariale	263.500 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

Il comma 42 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 43 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni, tra il Commissario degli eventi sismici della Regione Molise e Invitalia, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 8 comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026. La disposizione comporta un onere di 800.000 euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 44 proroga con la lettera a) al 31 dicembre 2026 il contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018. Con la lettera b) viene disposto che per la

copertura delle spese derivanti delle attività di cui alla lettera a) è autorizzata la spesa, per il 2026, di 1,3 milioni di euro

La disposizione di cui al comma 45 proroga al 31 dicembre 2026 l'attuale termine del 31 maggio 2026 di durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione comporta un onere complessivo di 10,55 milioni di euro per il 2026.

La quantificazione degli oneri di personale tiene conto degli stessi parametri utilizzati per la determinazione dell'onere relativo ai primi 5 mesi dell'anno 2026.

Il comma 46 estende da 24 a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) la durata massima dei contratti a tempo determinato dei contingenti di personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 reclutati da regioni e enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

La quantificazione è riportata nella tabella sottoindicata e tiene conto del costo sostenuto per i contratti a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati.

STANZIAMENTO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis	11.438.000,00 €					
FABBISOGNO EFFETTIVO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 62/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis - riparto OCS 18/2024	10.045.935,15 €		ONERE MEDIO MENSILE	837.161,26 €		
STANZIAMENTO 12 MESI PER 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter	1.112.328,00 €					
FABBISOGNO effettivo 12 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter - riparto OCS 51/2025	1.108.913,53 €		ONERE MEDIO MENSILE	92.409,46 €		
	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE MESI
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	9	12	3	0	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	0	0	9	3	0	
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	6	12	6	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	0	0	6	6	
24 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	8	12	4	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	0	0	8	4	

	2026	2027	2028	TOTALE ONERI
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE CONTINGENTE ASSUNTO 2024	3.195.285,30 €	1.065.095,10 €	- €	10.045.935,24 €
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	- €	2.892.777,42 €	2.892.777,42 €	
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	- €	739.275,68 €	369.637,42 €	1.108.913,10 €
FABBISOGNO PER ANNUALITA'	3.195.285,30 €	4.697.148,20 €	3.262.414,84 €	11.154.848,34 €

Il comma 47 alla lettera a), autorizza la spesa di 41 milioni per il 2026 per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, alla lettera b) dispone che il Commissario del possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2027 e ne aggiorna i compiti istituzionali del Commissario. Per la proroga, il comma 48, autorizza la spesa di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Inoltre, è autorizzata la spesa di 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura commissariale che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il comma 49, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, dispone che il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 sia rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 50 incrementa, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di un importo pari a 100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il comma 51 autorizza per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al

finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica e una quota pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il comma 52 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028 per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

I commi 53 e 54 intervengono sull'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 3La disposizione è volta, a prorogare all'anno 2026 la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater nella misura del 110 per centoassicurando la continuità della ricostruzione privata nelle aree del sisma 2016, evitando interruzioni e accolti per i terremotati che comprometterebbero gravemente i percorsi di ritorno alla normalità delle comunità colpite.

Al fine di stimare gli importi, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto delle sole istanze di ricostruzione Sisma 2016, e quindi connesse all'attività di ricostruzione, la Struttura commissariale ha avviato una sinergica collaborazione con Casa Italia ed Enea. Grazie al sistema di interoperabilità sviluppato, l'attività ha permesso di relazionare i dati presenti in GEDISI, piattaforma di riferimento per la ricostruzione privata sisma 2016, e i portali PCNS ed ENEA, richiamanti nelle disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Alla data 15 settembre 2025, è emerso che le richieste di pratiche Sisma 2016, antecedenti al 30 marzo 2024, ovvero antecedenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal provvedimento decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 in materia di superbonus, sono oltre 5.000 e sviluppano un valore di interventi ancora da rendicontare pari a 1,827 miliardi di euro.

Contemplando lo stato e l'avanzamento dei cantieri delle oltre 5.000 pratiche Sisma 2016 dal 15 settembre 2025 (data di rilevazione dei numeri) al 31 dicembre 2025, si quantifica che il valore degli interventi ancora da rendicontare nel 2026 sia pari a 1,328 miliardi.

Considerando la decorrenza, di seguito l'andamento finanziario:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	0	-232,4	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	99.6	0

In milioni di euro

ART. 113.

(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

Il comma 1 dispone il rifinanziamento, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2029 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il comma 2 prevede l'incremento di 50 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 448 della legge 234 del 2021 finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 per gli eventi emergenziali ivi citati, per i quali sia stata conclusa la ricognizione dei fabbisogni nei termini indicati. Le predette risorse sono in particolare destinate, ai sensi del menzionato articolo 25, comma 2, lettera e), al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, secondo le modalità definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento nella misura di euro 2.350.000 per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 1, comma 674 della legge n. 197 del 2022, finalizzato all'implementazione del sistema di allarme pubblico *IT-Alert* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, al fine di consentire la completa attivazione del sistema.

Il comma 4 incrementa, nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche della dimensione subacquea.

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

La disposizione di cui al comma 1 comporta oneri a carico della finanza pubblica per 100 milioni di euro nell'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tenendo conto delle modalità di concorso alla finanza pubblica disciplinate dai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione), i minori accantonamenti per l'anno 2026 comportano minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a carico della finanza pubblica negli esercizi successivi derivanti dai minori investimenti per un importo complessivo, nel periodo 2027-2033, di 15,6 milioni di euro (0,8 milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4

milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033).

Il comma 2 si limita a stabilire le modalità con cui deve essere rideterminato il concorso alla finanza pubblica di ciascuna Regione, in funzione della riduzione di cui al comma 1. Per ciò che concerne il comma 3, si evidenzia che le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, destinate a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con vincolo di assegnazione per il 70 per cento ai comuni, sono già state oggetto di riduzione con la legge di bilancio per l'anno 2025 (304,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro nell'anno 2033 e 200 milioni di euro nell'anno 2034).

Tanto premesso, le risorse disponibili per l'anno 2026 risultano pari a 259,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 85,635 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro nell'anno 2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le Regioni).

La norma, nella parte in cui prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica nel periodo 2026-2029, comporta i seguenti effetti finanziari:

1. comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le Regioni);
2. comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le regioni);

A cui vanno aggiunti gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni).

Di seguito un prospetto di sintesi degli effetti del comma 3 (minori oneri evidenziati con segno negativo e maggiori oneri evidenziati con segno positivo):

	SNF									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 259,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	- 173,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IN e Fabbisogno									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 85,635	- 85,635	- 88,230							
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635									
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)		85,635	89,430	9,100						
Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)		-	1,200	9,100	22,000	24,700	14,700	4,800	0,700	0,040
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	-	-	-	-	22,000	24,700	14,700	4,800	0,700	0,040

Dall'analisi sopra riportata la proposta emendativa risulta coperta, liberando coperture per circa 174 milioni di euro in termini di SNF e di circa 67 milioni di euro nel periodo 2030-2035 in termini di Indebitamento netto (complessivi per tutte le Regioni) che confluiranno, rispettivamente, nei fondi di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e di cui all'articolo 1, comma 886 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'analisi sopra riportata considera l'ipotesi di esercizio da parte di tutte le Regioni della facoltà di rinuncia. I reali effetti positivi risultanti dalle scelte effettuate dalle Regioni saranno formalizzati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 115.

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che cancellano il debito delle Regioni nei confronti dello Stato e della Cassa Depositi e prestiti, si rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Comma 1

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	466.812.842,93	312.666.887,00	779.479.729,93
2027	888.707.235,71	300.613.831,17	1.189.321.066,88
2028	900.985.003,32	288.336.063,55	1.189.321.066,87
2029	913.492.335,37	275.828.731,48	1.189.321.066,85
2030	926.234.204,83	263.086.862,08	1.189.321.066,91
2031	939.215.707,84	250.105.359,02	1.189.321.066,86
2032	952.442.067,99	236.878.998,83	1.189.321.066,82
2033	965.918.639,28	223.402.427,61	1.189.321.066,89
2034	979.650.909,68	209.670.157,12	1.189.321.066,81
2035	993.171.477,89	195.676.561,27	1.188.848.039,16
2036	1.007.419.655,64	181.428.383,48	1.188.848.039,13
2037	1.021.940.509,81	166.907.529,30	1.188.848.039,11
2038	1.036.740.095,55	152.107.943,57	1.188.848.039,12
2039	1.051.824.621,98	137.023.417,15	1.188.848.039,14
2040	1.067.200.456,66	121.647.582,44	1.188.848.039,10
2041	1.082.874.130,03	105.973.909,14	1.188.848.039,17
2042	1.098.852.340,01	89.995.699,12	1.188.848.039,13
2043	1.115.141.956,96	73.706.082,18	1.188.848.039,13
2044	1.102.372.843,86	57.098.010,72	1.159.470.854,58
2045	574.056.913,18	40.993.819,10	615.050.732,27
2046	358.158.227,39	34.100.888,76	392.259.116,15
2047	354.589.757,87	28.612.631,08	383.202.388,96
2048	360.130.167,82	23.072.221,11	383.202.388,94
2049	365.763.201,99	17.439.187,04	383.202.389,03
2050	367.271.284,42	11.711.980,17	378.983.264,60
2051	373.078.695,47	5.904.569,10	378.983.264,57
Totale	21.264.045.283,50	3.803.989.732,60	25.068.035.016,10

Comma 2

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	231.677.085,21	81.122.376,18	312.799.461,39
2027	235.099.328,78	77.700.132,61	312.799.461,39
2028	238.574.427,80	74.225.033,59	312.799.461,39
2029	242.103.238,41	70.696.222,98	312.799.461,39
2030	245.686.631,42	67.112.829,97	312.799.461,39
2031	249.325.492,36	63.473.969,03	312.799.461,39
2032	253.020.721,83	59.778.739,56	312.799.461,39
2033	256.773.235,74	56.026.225,65	312.799.461,39
2034	260.583.965,66	52.215.495,73	312.799.461,39
2035	264.453.858,95	48.345.602,44	312.799.461,39
2036	268.383.879,26	44.415.582,13	312.799.461,39
2037	272.375.006,53	40.424.454,86	312.799.461,39
2038	276.428.237,65	36.371.223,74	312.799.461,39
2039	275.879.563,07	32.254.875,26	308.134.438,33
2040	280.011.357,47	28.123.080,86	308.134.438,33
2041	284.207.841,03	23.926.597,30	308.134.438,33
2042	267.793.937,87	19.723.996,74	287.517.934,61
2043	271.883.087,08	15.634.847,53	287.517.934,61
2044	276.037.380,73	11.480.553,88	287.517.934,61
2045	175.012.622,02	7.616.878,05	182.629.500,07
2046	139.521.069,13	4.885.116,62	144.406.185,75
2047	141.941.868,23	2.464.317,52	144.406.185,75
2048	-	-	-
2049	-	-	-
2050	-	-	-
2051	-	-	-
Totale	5.406.773.836,23	918.018.152,23	6.324.791.988,46

I commi 1 e 2 determinano, pertanto, effetti negativi:

a) sul saldo netto da finanziare di importo pari alla somma delle rate che lo Stato non incassa (comma 1) e delle rate che lo Stato deve pagare (comma 2), in ciascun esercizio dal 2026 al 2051;

b) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare, cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al FATS;

c) sull'indebitamento netto e fabbisogno per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa delle Regioni. Per effetto dell'accordo di cui al comma 5, la capacità di spesa si amplia in misura limitata.

Gli effetti negativi di cui alle lettere a) e b), sono interamente compensati dai commi 3 e 4 che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute.

Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui alla lettera c), determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, sono limitati dal comma 5, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascuna Regione per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla

base dei rendiconti 2024 comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità, incrementati dal 2026 al 2030 di 120 milioni di euro annui.

Il riparto tra le Regioni dell'incremento di tale limite è definito dall'allegato V .

In considerazione della compensazione di cui ai commi 3 e 4 e dell'impegno di cui al comma 5, gli oneri sui saldi di finanza pubblica previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dall'incremento, dal 2026 al 2030, del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione di 120 milioni di euro annui di cui si è ipotizzato un utilizzo in più esercizi.

Sulla base di tali valutazioni, gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente articolo sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033, a 1,9 milioni di euro nel 2034.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

Le disposizioni di cui ai commi 1 (lettere a), c), d), e), ed f)), 2 e 3, riguardano aspetti procedurali, relativi ai termini per l'approvazione del bilancio consolidato e per l'invio di tale documento in BDAP da parte degli enti territoriali, nonché relativi alla possibilità di adottare in via di urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, salvo successiva ratifica. Pertanto, non determinano effetti finanziari.

Il comma 1, lettera b), non determina effetti finanziari, in quanto l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione può essere svolta nell'ambito delle attività ordinariamente previste. Inoltre, si chiarisce che le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, devono avere una copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie.

ART. 117.

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

La disposizione in esame estende all'anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, che ha modificato l'articolo 11, comma 1, del DPR n. 917 del 1986.

Anche per l'anno d'imposta in esame, quindi, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. In alternativa, possono determinare un'aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023 e, per gli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 207 del 2024.

Viene, inoltre, previsto che, anche per l'anno 2028, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento, nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

In coerenza con le precedenti relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare anche per l'anno 2028 le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2027 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

Il comma 1, lettera a), determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

La stima degli oneri, pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032, è stata elaborata individuando i possibili enti beneficiari della norma in un esercizio, facendo riferimento alla capacità di riscossione degli stessi risultante dai rendiconti degli enti dal 2018 al 2024, determinando il relativo onere complessivo e ipotizzando la seguente graduale adozione della norma da parte degli enti e la conseguente distribuzione annuale di tale onere:

- 1) nel corso del 2026, dagli enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo, il cui 10% in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2026) e il 20% in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2027);
- 2) nel corso del 2027, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2028;
- 3) nel corso del 2028, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2029.

Si è, inoltre, ipotizzato che enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo non applicheranno la norma.

Le norme di cui alle lettere b), c) e d) e di cui al comma 2, riguardando aspetti procedurali, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 riconosce la facoltà agli enti locali di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company s.p.a.. Per queste finalità AMCO – Asset Management Company s.p.a. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati di cui al secondo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società.

Inoltre, AMCO, per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il ricorso alla suddetta società diviene obbligatorio nel caso in cui sia registrata una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1 e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione mira a migliorare la capacità di riscossione degli enti locali.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

Il comma 1 prevede che gli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, rideterminino il proprio risultato di amministrazione, riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, comprensivo anche del fondo anticipazioni di liquidità, e possano ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensato dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata dall'applicazione della disciplina prevista per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto. L'ipotesi alla base delle stime si basa sul calcolo della massa spendibile degli avanzi, sulla possibilità del suo utilizzo già previsto a legislazione vigente e su una ipotesi di spendibilità nel corso dell'esercizio.

In particolare, sono stati utilizzati i dati dei rendiconti 2024 trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e, dopo aver calcolato la massa spendibile degli avanzi, ne è stato previsto un loro utilizzo nel limite positivo del risultato di amministrazione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, aumentato della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione e, per gli enti con risultato di amministrazione negativo, nel limite della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione. L'impatto sui saldi di finanza pubblica è stato determinato, calcolando l'importo

dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2023 non coperto dal limite dell'utilizzo degli avanzi determinato, come sopra rappresentato, in conformità ai commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I risultati ottenuti sono stati messi a confronto con la base dati dei rendiconti 2022 e 2023 per verificare la presenza di andamenti anomali, ottenendo i seguenti dati di sintesi, espressi in milioni di euro:

	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio nell'ipotesi che solo il 70 % degli enti si avvalga della facoltà
2022	179,46	125,62
2023	134,73	94,31
2024	145,34	101,74
Media	153,18	107,22

Tenendo conto dell'analisi effettuata, ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto), è stata considerata la media degli impatti distintamente calcolati per ogni anno del triennio, pari a 150 milioni di euro.

È stato, altresì, considerato che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione, producendo un ampliamento della capacità di spesa degli enti locali a regime: conseguentemente, la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari 105 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

ART. 120.

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

Il comma 1 comporta oneri in termini di minori entrate che sono state stimate partendo dai circa 560 enti che, a oggi, hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e che sono stati destinatari del decreto di riduzione delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

I predetti enti assicurano a regime un'entrata da federalismo demaniale pari a circa 7,7 milioni di euro.

Sulla base delle istruttorie in *itinere* presso la Ragioneria generale dello Stato e di quelle in corso presso l'Agenzia del Demanio, in attesa dell'emissione del relativo atto di trasferimento o pendenti per approfondimenti istruttori, quantificabili in circa 300 pratiche, è ipotizzabile stimare, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, un'entrata da federalismo demaniale a regime per lo Stato di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

Nel predetto importo sono comprese anche le entrate erariali derivanti:

- dalle riduzioni delle risorse finanziarie a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto, "federalismo demaniale culturale"), in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa, delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 di cui si dispone la disapplicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

- dal recupero delle annualità pregresse ai sensi del comma 7-*bis* del medesimo articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, comma parimenti disapplicato, in virtù del richiamo ivi contenuto al precedente comma 7, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per quanto sopra esposto, la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 2 non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prorogare fino all'anno 2028 la possibilità per gli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL (articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Il comma 3, incrementando il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, comporta un onere pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 4 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, sia istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni euro annui a decorrere dal 2028. Tali risorse sono destinate all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027, e sono assegnate agli enti destinatari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri per la pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabili dalla contrattazione collettiva nazionale.

ART. 121.

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

Il comma 1, prevedendo anche per l'anno 2026 la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Giubileo 2025), di incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni.

Tale gettito è destinato per il 70 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per il 30 per cento a incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 2 riguarda la disciplina, rinviata ad apposito decreto ministeriale, delle modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota

del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi della stessa lettera b).

In particolare, le modalità di compensazione previste risultano indispensabili per assicurare che il 30 per cento del maggior gettito, garantito mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, sia destinato all'incremento dei fondi per interventi a favore delle persone con disabilità e dei minori, come previsto dal comma 1, lettera b).

ART. 122.

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

L'intervento di cui alla norma in esame non determina effetti finanziari in quanto è a invarianza dell'anticipazione complessiva prevista per l'anno 2026. A legislazione vigente (articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024), infatti, l'anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, che è pari a 1.043.607.856,47 euro alla data del 17 ottobre 2025. Le modifiche introdotte, inoltre, non alterano le modalità di assegnazione delle risorse, atteso che continueranno ad avvenire previa ricognizione del fabbisogno effettivo e tenuto conto di eventuali anticipazioni già erogate. Infine, non determina l'ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, in quanto si tratta di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione per pagare i debiti inseriti nella massa passiva e non possono essere destinate a finanziare nuova spesa.

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

La norma non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a dare attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nel presente capo e definendone i costi, i fabbisogni *standard*, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e l'appropriatezza dei servizi offerti.

ART. 124.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto meramente preordinata a fare salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) già previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e successivi aggiornamenti. In particolare, resta confermato che al finanziamento dei LEA si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 125.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione si limita a rinviare agli articoli 126 e 127 la disciplina dei LEP in materia di assistenza, per cui non determina effetti finanziari.

ART. 126.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

Il presente articolo mira a dare attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il comma 1 istituisce il Sistema di garanzia dei LEPS, attraverso una rete territoriale basata sugli ATS, assicurando coordinamento tra finanziamento, erogazione e monitoraggio dei servizi sociali essenziali. Tale disposizione non determina diretti effetti finanziari.

Il comma 2 alla lettera b), introduce specifici obblighi di rafforzamento delle équipe multidisciplinari di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che comportano un onere stimato pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2027. Ai fini della quantificazione di tale onere, si è proceduto all'elaborazione dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla costituzione di équipe integrate multidisciplinari. In particolare, il raggiungimento degli *standard* previsti, consistenti nella presenza di uno psicologo ogni 30.000 abitanti e di un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti, determina l'onere sopra quantificato, come risulta dalla seguente tabella di dettaglio.

Dotazioni iniziali (tempo indeterminato FTE)

(rilevazione effettuata dal MLPS per la manifestazione di interesse ATS – dati al 30 giugno 2024)

Popolazione (pop25)	Psicologi	Educatori pedagogici	socio-
58.916.161	173	638	

Obiettivi LEPS e incrementi necessari

LEPS 1:30.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:30.000	LEPS 1:20.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:20.000
soglia 1:30.000	Psicologi	soglia 1:20.000	Educatori socio pedagogici
1963	1790	2945	2307

Costi stimati (CCNL Enti Locali – Funzionario Elevata Qualificazione)

a) Costo medio annuo per unità: € 48.000,00

Voce di costo	Importo annuo in migliaia
Psicologi	€ 85.962
Educatori socio-pedagogici	€ 110.775
Totale annuo	€ 196.737

Inoltre, il comma 2 stabilisce che il livello di spesa di riferimento per ciascun ATS deve garantire, in condizioni di equità, efficienza e appropriatezza, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, le seguenti prestazioni:

a) Obiettivi di servizio comunali (articolo 1, comma 792, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Gli obiettivi di servizio rappresentano *standard* minimi di prestazione che i Comuni devono garantire per assicurare livelli uniformi di servizio sul territorio nazionale. Tali obiettivi sono definiti in relazione alla presenza di assistenti sociali (un assistente sociale ogni 6.500 abitanti) e alla capacità di offerta di servizi sociali territoriali.

b) Prestazioni socio assistenziali per persone anziane non autosufficienti (articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le prestazioni sono erogate dalle Aziende Territoriali per i Servizi alla Persona attraverso tre aree d'intervento:

- a) **Servizi di assistenza domiciliare sociale e integrata:** comprendono l'assistenza domiciliare sociale per persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia, l'integrazione con i servizi sanitari, l'implementazione di soluzioni abitative innovative, quali la coabitazione solidale, l'utilizzo di tecnologie domotiche, i servizi di telesoccorso e teleassistenza. Tali servizi sono finalizzati a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, riducendo il ricorso a istituzionalizzazioni inappropriate.
- b) **Servizi di sollievo:** includono il pronto intervento per emergenze temporanee diurne e notturne gestito da personale qualificato, la sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità, l'attivazione di aiuti alle famiglie attraverso la collaborazione con le risorse informali di prossimità e gli enti del Terzo Settore, secondo gli strumenti di programmazione partecipata previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- c) **Servizi di supporto:** comprendono la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento degli adempimenti connessi.

c) Accesso integrato ai servizi (articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n.234):

riguarda i Punti Unici di Accesso (PUA) istituiti presso le Case della Comunità, dotati di équipe multidisciplinari composte da personale del Servizio Sanitario Nazionale e degli ATS, specializzate nella valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo e nella definizione dei Progetti di Assistenza Individuale integrata (PAI). I PUA rappresentano il punto di accesso privilegiato per le persone in condizioni di non autosufficienza e assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di integrazione socio sanitaria definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

d) Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234): riguardano i seguenti LEPS: pronto intervento sociale per situazioni di emergenza e urgenza sociale; supervisione del personale dei servizi sociali per assicurare la qualità delle prestazioni; servizi sociali per le dimissioni protette per favorire la continuità assistenziale; prevenzione dell'allontanamento familiare attraverso interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà; servizi per la residenza fittizia per persone in condizioni di marginalità estrema; realizzazione di progetti "dopo di noi" per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e percorsi di vita indipendente.

e) Standard quantitativi di personale e servizi

Il sistema di garanzia deve, inoltre, assicurare:

- 1) la presenza di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per ciascun ATS, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale requisito essenziale per l'erogazione uniforme dei livelli delle prestazioni sociali di base sul territorio nazionale;
- 2) l'erogazione di almeno un'ora settimanale di assistenza domiciliare per ciascun soggetto non autosufficiente, da modulare in funzione della consistenza della platea

dei beneficiari e delle risorse disponibili, al fine di garantire livelli essenziali uniformi di prestazione sull'intero territorio dell'ambito di riferimento.

La disposizione non comporta nuovi oneri, ma valorizza le risorse esistenti, conferendo loro una sistematizzazione funzionale e una chiara direzione strategica, in coerenza con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ciascuna Azienda Territoriale per i Servizi alla persona (ATS), nonché per la definizione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni e dei meccanismi di riparto delle risorse. L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi quale strumento di riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità allocative delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la funzione sociale.

La determinazione dei fabbisogni *standard* monetari si basa su una metodologia recentemente aggiornata. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) ha implementato un processo di revisione strutturale dei criteri metodologici per la quantificazione dei fabbisogni *standard* relativi alla funzione fondamentale "servizi sociali" di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale processo di revisione, divenuto operativo dall'esercizio 2021 attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 luglio 2021 recante *"Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali"*, è stato orientato al conseguimento di una rappresentazione quantitativa maggiormente rigorosa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e all'implementazione di meccanismi allocativi caratterizzati da una distribuzione territoriale più equilibrata delle risorse finanziarie.

Coerentemente con questa nuova impostazione metodologica, la revisione ha comportato la ridefinizione degli obiettivi di servizio per la funzione sociale comunale, determinati come differenziale tra il valore del fabbisogno *standard* e la spesa storica rilevata. Tale differenziale, che rappresenta la "distanza da colmare" per il raggiungimento degli *standard* ottimali di servizio, viene progressivamente ridotto mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'obiettivo della disposizione in esame, oltre a perseguire un organico processo di definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), è, in una prospettiva di progressiva attuazione, quello di indirizzare i criteri di riparto dei trasferimenti statali verso modelli allocativi fondati su parametri oggettivi, misurabili e verificabili, in grado di riflettere in modo puntuale l'effettiva platea dei beneficiari delle prestazioni.

Attraverso tale impostazione si intende assicurare una coerenza strutturale tra l'entità delle risorse trasferite e i fabbisogni reali dei destinatari finali dei servizi, promuovendo un rafforzamento sostanziale dell'equità distributiva, nonché un innalzamento dei livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'intervento pubblico.

In definitiva, la presente disposizione non produce effetti finanziari, limitandosi a precisare che il livello di spesa, in quanto parametrato al fabbisogno *standard* monetario, trova copertura negli stanziamenti statali esistenti e nelle risorse degli enti locali già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 non produce effetti finanziari, in quanto si limita a stabilire modalità più puntuali nella raccolta dei dati del monitoraggio delle risorse dedicate alla funzione sociale. Per le modalità di monitoraggio si prevede l'integrazione dei sistemi già in uso, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, occorre considerare che per i sistemi di monitoraggio l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Il comma 5 disciplina le modalità di commissariamento, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il comma 6 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 di euro 200 milioni annui a partire dall'anno 2027, per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2.

Il comma 7 stabilisce che al finanziamento per il raggiungimento del livello di spesa di riferimento per ogni ATS concorrono sia le fonti nazionali, come individuate nella tabella che segue, oltre a quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia le risorse che gli enti territoriali già destinano a legislazione vigente.

FONDI	MIN COMPETENTE	CAPITOLO	2026	2027	RIPARTO REGIONI	NOTE
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264);	MLPS	3538	934.570.000,00	1.108.470.000,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 20, Legge 8 novembre 2000, n. 328);	MLPS	3671	390.925.678,00	390.925.678,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	ALLE REGIONI 385 + MLPS 5,0
Fondo "Dopo di noi" (articolo 3, legge 22 giugno 2016, n. 112);	MLPS	3553	73.330.996,00	73.330.996,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);	MLPS	3550	617.000.000,00	617.000.000,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT	1446	442.923.000,00	501.923.000,00	RSO	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT		77.000.000,00	87.000.000,00	SIC-SARD	
totale risorse			2.535.749.674,00	2.778.649.674,00		

In particolare, i citati fondi nazionali previsti a legislazione vigente concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché al raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il fabbisogno *standard* monetario sociale comunale trova, quindi, copertura attraverso un sistema articolato che combina la capacità fiscale degli enti territoriali con quote di riparto di diversi fondi nazionali specializzati. Le risorse statali che concorrono al finanziamento comprendono: il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, commi 44-46; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28

dicembre 2015, n. 208; il Fondo "Dopo di noi" previsto dall'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; i trasferimenti erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; le risorse recate dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 29 dicembre 2023, n. 213, afferenti al Fondo per l'equità e il livello dei servizi (FELS).

ART. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione del Livello essenziale delle prestazioni (LEP), chiarendo che esso riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti con disabilità, con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6. La norma, di natura procedurale, non determina effetti finanziari.

Il comma 2 stabilisce che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 13 aprile 2017, n. 66. Tale servizio viene erogato in modo progressivo e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ore di assistenza, definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono, infatti, erogate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Inoltre, l'erogazione deve essere garantita da personale in possesso della formazione specifica richiesta dagli *standard* vigenti, al fine di assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi sempre nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina effetti finanziari.

Il comma 3 prevede che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162.

Il sistema SIDI è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e

territoriale.

Con decreto sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale tra le amministrazioni statali. La disposizione stabilisce, inoltre, che il registro sia alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati, già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, escludendo, pertanto, la creazione di nuovi oneri amministrativi o finanziari. Pertanto, il registro nazionale delle ore di assistenza costituisce un punto di raccordo formale per la centralizzazione di dati relativi alle ore di assistenza che sono già raccolti in modalità digitale dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM).

In altri termini, l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Il comma 4 disciplina la fase transitoria per gli anni 2026 e 2027, durante la quale viene introdotto uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a consentire l'avvio graduale del LEP. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more della piena operatività del registro nazionale previsto al comma 3, gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare mediamente almeno 50 ore annue di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per studente con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente. Gli obiettivi di servizio hanno natura propedeutica e mirano a rafforzare o attivare i servizi nei contesti territoriali dove essi risultano ancora carenti. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è garantita esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si deve osservare che nel primo ciclo di istruzione, il servizio di assistenza agli studenti con disabilità può essere garantito per una media annua non inferiore a 50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

Nello specifico, il Fondo unico per l'inclusione degli alunni con disabilità è istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, per la finalità relativa all'assistenza e alla comunicazione, ha stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, 132 milioni di euro destinati al comparto comunale.

Secondo i dati dell'ultimo decreto ministeriale di riparto, il Fondo unico per l'inclusione copre 27 ore di assistenza per ciascun studente con disabilità certificato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
243.840	€ 132.000.000	€ 541	27 ore

La seconda componente è costituita dalle risorse già assegnate ai comuni tramite il Fondo equità e livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che finanzia il LEP della funzione sociale, commisurata a un fabbisogno standard monetario annuo pari a circa 630 euro per studente con disabilità. La stima di tale parametro è basata sulle indicazioni metodologiche riportate nella Nota metodologica del 30 settembre 2020, aggiornata in data 1° ottobre 2024 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente la definizione del fabbisogno standard monetario del sociale per ciascun comune.

Considerando un costo orario unitario pari a 20 euro, l'importo di 630 euro consente di garantire circa 31 ore annue di assistenza per ciascun studente certificato.

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il secondo ciclo, la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione, come previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l'annualità 2025, il fondo ha stanziato 128.227.991 euro, destinati alla copertura del servizio per 95.635 studenti certificati.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
95.635	€ 128.227.991	€ 1.340,81	67 ore

Pertanto, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva di 67 ore per studente.

Pertanto, occorre precisare che, per gli anni 2025 e 2026, la spesa media oraria costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili — in termini di risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a individuare una soglia condivisa di riferimento, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Il comma 5 disciplina il meccanismo di finanziamento e riparto delle risorse destinate al progressivo raggiungimento del LEP. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, e le risorse del Fondo equità e livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concorrono alla copertura finanziaria sia per gli obiettivi di servizio previsti per le annualità 2026 e 2027, sia per la piena attuazione del LEP di cui al comma 2. Il riparto delle risorse è disposto mediante uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche elaborate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale procedura garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP. Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali, per queste ultime nell'ambito del Fondo equità e livello dei servizi. Il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

ART. 128.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Il comma 1 conferma la definizione dei LEP esistenti per assicurare a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso all'istruzione universitaria.

A tal fine, il comma 2 prevede l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 3 non determina effetti finanziari in quanto disciplina le modalità di monitoraggio dei LEP in materia di diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

La disposizione prevede al comma 1, quale concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge, per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, per garantire la necessaria flessibilità di bilancio, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 prevede che, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII, annessi alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 per 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, che si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche *in merito* al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, dalla disposizione derivano economie in termini di minore spesa pensionistica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede il

riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche. Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026.

Comma 5 la disposizione prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i predetti compensi.

Comma 6 La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I predetti importi sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il fondo in questione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 887 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato alimentato in termini di solo indebitamento netto per un importo di 1.150 milioni di euro per l'anno 2026. Successivamente, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2025 n. 86, lo stesso fondo è stato incrementato per un importo di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 con corrispondenti effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto, dalla disposizione derivano effetti migliorativi per l'anno 2026 pari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno a 245,5 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 1.395,5 milioni di euro.

Il comma 8 prevede che, su richiesta dei datori di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, l'INPS, a decorrere dall'anno 2026, accerti la permanenza dei requisiti sanitari che prevedono la concessione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 al medesimo personale. Per tale attività l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare.

Il comma 9 dispone che al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dei congedi straordinari e dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 e dalla legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili.

Il comma 10 prevede che le amministrazioni pubbliche, per poter procedere al pagamento dei compensi spettanti ai liberi professionisti per l'attività professionale loro resa, debbano

acquisire da questi ultimi la certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

I commi 11 e 12 prevedono che, per le attività rese dal Corpo della Guardia di finanza per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati spetta a favore del Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo, la cui entità è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a carico di colui cui sia imputabile l'evento per dolo o colpa grave. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata. Le relative entrate che prudenzialmente non vengono colte restano acquisite ai saldi di finanza pubblica.

Il comma 13, tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23093 dell'11 agosto 2025, è volto a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni.

Il comma 14 reca la clausola di salvaguardia volta a subordinare l'applicabilità della disposizione prevista dal comma 13, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, al rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 15 dispone la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Tale autorizzazione di spesa presenta, sulle predette annualità, adeguate disponibilità.

ART. 130.

(Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione, in linea con quanto previsto dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine, dispone la realizzazione da parte di ciascun Ministero, entro il 30 giugno 2026, di Piani di analisi e valutazione della spesa. Tali Piani sono volti a migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sugli esiti delle valutazioni, anche ai fini di individuare specifici interventi nel successivo disegno di legge di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al coordinamento, al monitoraggio e al supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte.

Le attività previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

ART. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Al fine di garantire che le modalità di gestione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione siano coerenti con le regole della nuova *governance* europea, il comma 1 stabilisce il limite ai trasferimenti di cassa a valere sui cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti. Tale limite è fissato in 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039. A tal fine, il pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato integrato a legislazione vigente, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

Il limite indicato nella norma è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge (quali l'articolo 1, comma 8, lettere h) e i) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge maggio 2025 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101) o a esigenze diverse dalle citate politiche. La gestione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa fissati dalla disposizione e dei corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

Inoltre, al comma 4, il rispetto del limite ai trasferimenti di cassa è altresì esteso alle future assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, impegnando il Cipess – nella sua attività deliberativa – a tenerne conto, esplicitando i correlati cronoprogrammi dei pagamenti.

Analogamente, ai sensi del comma 5, viene ricondotta al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 1 anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Per agevolare la ricognizione di cui al comma 2 e la verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, il comma 6 prevede uno stanziamento di bilancio, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029, per i necessari adeguamenti dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici. In particolare, l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 sarà destinato a spese relative all'implementazione, l'estensione e lo sviluppo dei sistemi informatici,

mentre l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 sarà destinato alle spese relative all'attività di gestione corrente dell'infrastruttura.

CAPO II

FONDI

ART. 132.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

Il comma 1 indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2026-2028 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Il comma 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo da ripartire da destinare al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 133.

(Fondo sociale per il clima)

La norma introduce disposizioni volte a definire il quadro giuridico nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare il circuito finanziario del quadro nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano.

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 definiscono gli obblighi in capo alle amministrazioni centrali titolari e agli organismi responsabili dell'attuazione in tema di controllo, prevedono che le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», e disciplinano le funzioni di audit del Piano sociale per il clima; all'attuazione delle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, la disposizione di cui al comma 9 ha natura programmatica, limitandosi a individuare alcune finalità per l'utilizzo delle risorse del predetto Piano.

ART. 134.

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di *governance* economica europea. La principale novità di queste regole riguarda l'individuazione di un nuovo indicatore (il tasso di crescita di spesa netta) indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSBMT)² presentato dall'Italia alle Autorità europee e approvato il 14 gennaio 2025. Questo parametro, ancorato alla sostenibilità del debito pubblico, costituisce a livello sovranazionale l'indicatore di riferimento per sorveglianza fiscale dei Paesi. Le previsioni per il triennio 2026-2028 e anche per le annualità successive tengono conto di questo contesto in evoluzione. Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie.

Proposte dei Ministeri e adeguamento della legislazione vigente

Con la Circolare RGS n. 14/2025 sono state fornite ai Ministeri le necessarie indicazioni per la formulazione delle proposte da valutare nell'ambito della predisposizione del bilancio per l'anno 2026 ed il triennio 2026-2028.

Le previsioni, anche in relazione alle nuove regole di *governance* economica europea ed al conseguente orizzonte finanziario di medio termine, sono state definite su un arco temporale pluriennale.

Con riferimento all'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno posto in essere nella fase di adeguamento della legislazione vigente (di seguito LV), i Ministeri che hanno proposto richieste di incremento di stanziamenti, non compensate rispetto a quelli autorizzati a legislazione vigente, hanno fornito le ragioni dell'incremento richiesto e gli elementi informativi necessari per verificarne la quantificazione. In particolare:

- a) per le **spese di fabbisogno**, maggiore attenzione è stata rivolta alle motivazioni e ai criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni dei capitoli con stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro per cui è stata proposta la conferma degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. I capitoli che hanno registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, in assenza di un'adeguata motivazione per la conferma degli stanziamenti previsti, sono stati oggetto di valutazione ai fini di una corrispondente riduzione;
- b) per le **spese di conto capitale**, sono state attentamente valutate le proposte di rimodulazione a legislazione vigente dei relativi stanziamenti di competenza e cassa dal 2026 quando volte a migliorare l'allocazione delle risorse e renderla più aderente al cronoprogramma dei pagamenti. Inoltre, l'ammontare dei residui di stanziamento (lettera F) ha costituito un importante parametro di riferimento per la rimodulazione di stanziamenti che sono stati operati nell'ambito della manovra di bilancio.

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 14 della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2025, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028 e Budget per il triennio 2026-2028 nonché le proposte per la manovra 2026.

² Il PSBMT è stato presentato alle Camere in data 27 settembre 2024. Il documento è stato approvato con apposite risoluzioni parlamentari (n. 6-00132 e n. 6-00110) votate nelle sedute del 9 ottobre 2024 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. In data 15 ottobre il PSBMT è stato quindi presentato alla Commissione europea per l'esame delle istituzioni dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il PSBMT con raccomandazione del 14 gennaio 2025.

Come adeguamento della LV sono state, quindi, apportate le modifiche contabili necessarie per allineare le risorse allocate in bilancio alla legislazione in vigore, tenendo conto anche delle proposte assentite formulate dalle Amministrazioni.

Di seguito la tabella 1 che espone, con riferimento al triennio, i dati sintetici dell'attività svolta in sede di sistemazione della legislazione vigente.

Tabella 1 Adeguamento LV (mln di euro)

Anno	Progetto iniziale disegno di legge di bilancio	Revisioni	Legislazione vigente
2026	1.232.170,88	6.120,79	1.238.291,67
2027	1.200.597,51	5.530,83	1.206.128,35
2028	1.164.320,23	47.589,41	1.211.909,64

Con riferimento alla tabella sopra riportata occorre precisare che:

- la colonna "Progetto iniziale disegno di legge di bilancio" fa riferimento alle risorse allocate per ciascun anno sull'intero bilancio dello Stato;
- la colonna "Revisioni" fa riferimento all'importo complessivo delle proposte di modifica assentite;
- la colonna "Legislazione vigente" somma le due colonne precedenti e, pertanto, rappresenta la totalità delle risorse allocate in bilancio a seguito della fase di adeguamento della LV.

Dalla tabella 1 emerge che le variazioni apportate rappresentano:

- a) nel 2026 lo 0,49% del totale complessivo delle risorse stanziare in bilancio per il medesimo anno;
- b) nel 2027 0,46% del totale complessivo delle risorse stanziare in bilancio per il medesimo anno;
- c) nel 2028 il 3,93% del totale complessivo delle risorse stanziare in bilancio per il medesimo anno.

Al fine di fornire maggiori informazioni sulle variazioni apportate nella predetta fase di revisione, la tabella 2 espone le risorse allocate in sede di adeguamento della legislazione vigente, distinte per categoria di spesa e per ciascun anno.

Tabella 2 Revisioni per categorie di spesa (mln di euro)

CTG	DESCRIZIONE CATEGORIA	Revisioni 2026	Revisioni 2027	Revisioni 2028
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	- 2.181,25	- 2.435,24	- 3.011,20
02	CONSUMI INTERMEDI	343,11	77,67	- 161,14
03	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10,72	- 17,96	162,18
04	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	562,43	1.784,68	792,84
05	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121,22	121,54	157,90
06	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	82,25	227,95	262,37
07	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	59,32	- 0,93	- 0,93
08	RISORSE PROPRIE UE	1.500,00	1.100,00	2.690,00
09	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 2.382,31	- 2.859,83	4.142,83
10	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.077,40	4.077,40	13.907,27
12	ALTRE USCITE CORRENTI	129,22	71,33	32,63
13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	1.506,46	1.757,82	1.767,46
21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	553,52	514,90	66,84
22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	754,95	121,25	62,71
23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.168,56	2.346,90	3.153,94
24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	- 0,01	- 0,01	- 0,01
25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	-	-	-
26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	62,38	18,25	0,40
27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	159,73	76,53	4,70
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	3,50	3,50
61	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	- 1.406,90	- 1.454,90	23.555,10
TOTALI		6.120,79	5.530,83	47.589,41

L'incremento registrato nel 2028 è dovuto principalmente alla categoria 10 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) e alla categoria 61 (Rimborso passività finanziarie).

In merito alle principali categorie di spesa, si rappresenta quanto segue: nell'ambito della categoria 01-Redditi da lavoro dipendente il decremento delle variazioni è dovuto, principalmente, alla riduzione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia con riferimento ai rinnovi contrattuali 2022-2024; nella categoria 04-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche, l'incremento è da ascrivere, in particolare, alle risorse allocate sul Fondo sanitario nazionale; nell'ambito della categoria 05-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, l'incremento registrato nel triennio può essere imputato prevalentemente alle spese per indennizzi per risarcimento ai soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, in particolare i soggetti danneggiati a causa di emotrasfusioni; nell'ambito della categoria 08-Risorse proprie UE, l'incremento è dovuto alle risorse allocate per le Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'unione europea a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'TVA; nell'ambito della categoria 09-Interessi passivi e altri oneri finanziari, il decremento per gli anni 2026 e 2027 è dovuto principalmente alla riduzione degli Interessi sui buoni del tesoro poliennali e su operazioni finanziarie effettuate sui buoni medesimi, mentre l'incremento per l'anno 2028 è dovuto principalmente alla spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui al *recovery and resiliency facility*; nell'ambito della categoria 10-Rimborsi e poste correttive delle entrate. L'incremento è dovuto in particolare alle risorse allocate in bilancio per le restituzioni e rimborsi dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nonché per la somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere destinata alle restituzioni e ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali; nell'ambito della categoria 61-Rimborso passività finanziarie, l'incremento che si registra per il 2028 conseguente a una revisione dell'allineamento dei valori di bilancio alle scadenze di rimborso, è dovuto all'allocazione di risorse per il Rimborso di buoni del tesoro poliennali e pagamento di oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi e per il Rimborso di prestiti internazionali a breve termine comprensivo degli effetti di eventuali operazioni di copertura del rischio di cambio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2025 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- a) con riferimento all'anno in corso
 1. sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 2. elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 3. considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- b) con riferimento agli anni successivi
 1. calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 2. tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
 3. considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il quinquennio 2025-2029 sono state, quindi, rielaborate per tener conto SIA degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico; sia dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2024.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, nonché quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in conformità a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009. La classificazione economica espone l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. L'esposizione per

unità di voto parlamentare viene rappresentata per Titolo, Natura e Tipologia con una nomenclatura ed una struttura modificate in coerenza con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Documento programmatico di bilancio 2025 e gli effetti finanziari attesi, per il periodo di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2025 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi³), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (quali, a titolo esemplificativo, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera, inoltre, le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di *turn-over* e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa alla c.d. indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2024 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DPFP 2025.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

³ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'articolo 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge⁴ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (quali gli obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti

⁴ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DPFP 2025 riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale). Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁵ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁶.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

⁵ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁶ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

L'articolo 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. Si rinvia, pertanto, al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato articolo 23, comma 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
AMERICA'S CUP	MEF	C	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2026	2027
CEB, BRUGEL, GAVI E ALTRI STRUMENTI MULTILATERALI	MEF	C	123.300.000,00	153.300.000,00	92.300.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2026	2030
CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO INFRASTRUTTURE - ANAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INVESTIMENTI	MIT	K	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00	2027	2028
CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO INFRASTRUTTURE - RFI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MEF	K	3.660.000.000,00	3.660.000.000,00	90.000.000,00	1.660.000.000,00	1.910.000.000,00	2026	2028
CONTRIBUTO ALL'OSPEDALE GEMELLI	MEF	C	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DON STURZO	CULTURA	C	1.500.000,00	A DECORRERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2026	A DECORRERE
CONTRIBUTO PER IL COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI	CULTURA	C	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2026	2026
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ORATORI	MEF	C	18.000.000,00	A DECORRERE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2026	A DECORRERE
EDILIZIA PENITENZIARIA	MIT	K	157.000.000,00	157.000.000,00	35.000.000,00	80.000.000,00	42.000.000,00	2026	2028
FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ	MEF	C	500.000,00	A DECORRERE	0,00	0,00	500.000,00	2028	A DECORRERE
FONDO EMERGENZE NAZIONALI	MEF	K	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	300.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	2026	2028
FONDO INVESTIMENTI - CASERMA PISA CC	MEF	K	55.000.000,00	100.000.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	2027	2030
FONDO INVESTIMENTI - DIFESA	DIFESA	K	45.000.000,00	165.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - EDILIZIA SANITARIA	SALUTE	K	16.000.000,00	80.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2027	2036

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO INVESTIMENTI - INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO	CULTURA	K	88.377.778,00	513.377.778,00	0,00	55.000.000,00	33.377.778,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE	SALUTE	K	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI MINISTERO DEL LAVORO	LAVORO	K	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - TESSERA SANITARIA	MEF	K	70.000.000,00	350.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	2027	2036
FONDO PEREQUATIVO MISURE FISCALI	MEF	C	460.000.000,00	460.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	280.000.000,00	2026	2028
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - PARTE CORRENTE	TURISMO	C	75.000.000,00	A DECORRERE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2026	A DECORRERE
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - SPESA IN CONTO CAPITALE	TURISMO	K	37.500.000,00	A DECORRERE	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	2026	A DECORRERE
INCREMENTO DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE FISICA RETE IN MATERIA DI GIOCHI	MEF	C	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
MISSIONI INTERNAZIONALI	MEF	C	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	MEF	C	100.000.000,00	A DECORRERE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2027	A DECORRERE
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGRESSIVA ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE – DL N. 25/2025 ARTICOLO 14, COMMA 1	MEF	C	23.700.000,00	A DECORRERE	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	2026	A DECORRERE
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6, DELLA L. 40/2025	MEF	C	15.200.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	2026	2027
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6, DELLA L. 40/2025 - PERSONALE	MEF	C	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2026	2027
SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE	MEF	K	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2027	2027
TESSERA SANITARIA	MEF	K	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		C	1.187.500.000,00		536.800.000,00	265.300.000,00	385.400.000,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	6.803.877.778,00		444.500.000,00	2.890.500.000,00	3.468.877.778,00		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			7.991.377.778,00		981.300.000,00	3.155.800.000,00	3.854.277.778,00		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE	SALUTE	K	0,00	0,00	-25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	2026	2028
ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI	MEF	K	0,00	0,00	-22.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	2026	2028
INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016	MEF	K	-100.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	-70.000.000,00	-10.000.000,00	2026	2029
RAFFORZAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI	MIT	K	-52.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	20.000.000,00	2027	2029
STRADE SICURE – MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL (A24-A25)	MIT	K	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	2027	2028
TOTALE PARTE CORRENTE		C	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	-152.000.000,00		-67.000.000,00	-150.000.000,00	65.000.000,00		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-152.000.000,00		-67.000.000,00	-150.000.000,00	65.000.000,00		

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
DIFESA - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	DIFESA	K	-304.050.153,00	-320.767.437,00	-160.268.236,00	-53.079.510,00	-90.702.407,00	2026	2030
FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	MEF	C	-273.000.000,00	A DECORRERE	-91.000.000,00	-91.000.000,00	-91.000.000,00	2026	A DECORRERE
FONDO INVESTIMENTI - PROGRAMMAZIONE 2025	MEF	K	-280.377.778,00	-1.238.377.778,00	0,00	-156.000.000,00	-124.377.778,00	2027	2036
FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI	MEF	K	-250.000.000,00	-250.000.000,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, C. 210, L. 213/2023	MEF	C	-90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	0,00	2027	2027
GIUSTIZIA - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	GIUSTIZIA	K	-203.075.823,00	-203.075.823,00	-98.778.906,00	-79.537.130,00	-24.759.787,00	2026	2028
INTERNO - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	INTERNO	K	-176.465.512,00	-192.724.413,00	-116.673.498,00	-44.011.232,00	-15.780.782,00	2026	2031
MAECI - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MAECI	K	-17.500.000,00	-17.500.000,00	-9.500.000,00	-8.000.000,00	0,00	2026	2027
MASAF - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MASAF	K	-13.531.488,00	-13.531.488,00	-400.000,00	-5.369.759,00	-7.761.729,00	2026	2028
MASE - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MASE	K	-105.255.758,00	-105.255.758,00	-105.255.758,00	0,00	0,00	2026	2026
MEF - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MEF	K	-94.577.910,00	-94.577.910,00	-94.577.910,00	0,00	0,00	2026	2026
MIC - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	CULTURA	K	-41.678.392,00	-41.678.392,00	-33.096.107,00	-8.382.285,00	-200.000,00	2026	2028
MIMIT - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MIMIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	2027	2027
MIT - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MIT	K	-1.123.821.326,00	-1.137.821.326,00	-754.429.734,00	-298.068.374,00	-71.323.218,00	2026	2037
RIDUZIONE DEL FONDO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI, DI CUI ALL'ART. 1, C. 200, DELLA L. 190/2014	MEF	C	-2.034.000,00	A DECORRERE	-678.000,00	-678.000,00	-678.000,00	2026	A DECORRERE
RIDUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A INTERVENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO DELL'ATTIVITÀ DI CURA NON PROFESSIONALE SVOLTA DAL CAREGIVER FAMILIARE, DI CUI ALL'ART. 1, C. 334, DELLA L. 178/2020	LAVORO	C	-123.650.000,00	A DECORRERE	-1.150.000,00	-61.250.000,00	-61.250.000,00	2026	A DECORRERE
RIDUZIONE FONDI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	MAECI	C	-163.100.000,00	A DECORRERE	-63.700.000,00	-49.700.000,00	-49.700.000,00	2026	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		C	-651.784.000,00		-156.528.000,00	-292.628.000,00	-202.628.000,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	-2.620.334.140,00		-1.622.980.149,00	-662.448.290,00	-334.905.701,00		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			-3.272.118.140,00		-1.779.508.149,00	-955.076.290,00	-537.533.701,00		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI DI SEZIONE II		
	CATEGORIA		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-91,0	-91,0	-91,0	7,9	7,9	7,9				-83,1	-83,1	-83,1
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-63,7	-139,7	-49,7	30,6	36,4	6,0				-33,1	-103,3	-43,7
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				1,0	0,5	1,0				1,0	0,5	1,0
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				25,0	25,0	25,0				25,0	25,0	25,0
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				92,3	15,5	15,5				92,3	15,5	15,5
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-1,8	-61,9	-61,9	380,0	180,0	330,0				378,2	118,1	268,1
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-156,5	-292,6	-202,6	536,8	265,3	385,4				380,3	-27,3	182,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-471,1	-207,9	-157,2	35,0	83,0	45,0				-436,1	-124,9	-112,2
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-650,4	-114,7	-53,3	7,0	670,0	1.073,0	-47,0	-50,0	45,0	-690,4	505,3	1.064,7
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-317,7	-160,0		102,5	1.672,5	1.922,5		-30,0	30,0	-215,2	1.482,5	1.952,5
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-54,5	-10,4		300,0	380,0	380,0	-20,0	-70,0	-10,0	225,5	299,7	370,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-129,2	-169,5	-124,4		30,0	15,0				-129,2	-139,5	-109,4
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE					55,0	33,4					55,0	33,4
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-1.623,0	-662,4	-334,9	444,5	2.890,5	3.468,9	-67,0	-150,0	65,0	-1.245,5	2.078,1	3.199,0
Totale complessivo			-1.779,5	-955,1	-537,5	981,3	3.155,8	3.854,3	-67,0	-150,0	65,0	-865,2	2.050,7	3.381,7

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo netto da finanziare	6	68	239	479	514	334	351	381	397	416
Fabbisogno	13	99	267	443	456	366	359	385	399	417
Indebitamento netto	18	136	327	525	494	366	382	405	427	449
Importi in milioni di euro										

Infine, concorrono agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 anche gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proposta di rimodulazione del PNRR trasmessa alle Autorità europee in coerenza con le risoluzioni parlamentari approvate sulle comunicazioni rese al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, rispettivamente il 30 settembre e il 1° ottobre 2025, dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (pari in termini di saldo netto da finanziarie a 493 milioni di euro nel 2026, e a 467 milioni di euro nel 2027 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028). Il diverso effetto sui saldi dipende dal fatto che larga parte degli interventi PNRR interessati dalla revisione non sono a carico del bilancio dello Stato e riguardano misure finanziate a valere sulle risorse disponibili sui conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato e destinati all'attuazione del *Next generation EU*. Il complesso dei suddetti effetti, già scontati nel quadro programmatico di finanza pubblica del Documento programmatico di

finanza pubblica 2025 e del Documento programmatico di bilancio 2026, saranno considerati nelle previsioni del bilancio dello Stato all'esito delle decisioni delle competenti istituzioni europee.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 135 a 154

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2026-2028** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di *governance* europea⁷, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente⁸ che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2026-2028 nella presente tavola⁹ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196 del 2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2026 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 155 miliardi dovuto a entrate finali pari a 761 miliardi e spese finali pari a 916 miliardi. Nel 2027 il saldo netto da finanziare è pari a 138 miliardi (le entrate finali si attestano a 773 miliardi e le spese finali a 911 miliardi), mentre nel 2028 il saldo netto da finanziare è pari a 92 miliardi, con entrate finali pari a 786 miliardi e spese finali pari a 878 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

⁷ La principale novità della nuova *governance* è rappresentata dall'impegno di ciascun paese a mantenere un sentiero di spesa primaria netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data.

⁸ Si tratta dell'art. 21, comma 12-bis, lettera c), della legge n. 196 del 2009.

⁹ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di tipo economico vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, come a titolo esemplificativo da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva per le entrate finali e le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2026 pari a 669 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato, mentre le spese finali risultano pari a 823 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2027 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 681 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio e le spese finali risultano pari a 820 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2028 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 694 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 787 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – *Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato* e 31 delle spese – *Acquisizione di attività finanziarie*) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (153 miliardi di euro nel 2026, 137 miliardi di euro nel 2027 e 91 miliardi di euro nel 2028).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo autonomia contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte di conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando

direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2026 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 19 miliardi e di 104 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 86 miliardi. Nel 2027 la riduzione delle entrate finali si attesta a 23 miliardi e quella delle spese a 97 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 74 miliardi. Infine, nel 2028, le entrate sono più basse di 26 miliardi, le spese di 57 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 31 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 68 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 650 miliardi e spese finali di 717 miliardi, a 63 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 658 miliardi e spese finali di 721 miliardi e a 60 miliardi nel 2028 con un livello di entrate finali pari a 668 miliardi e di spese finali di 728 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”) espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 196 del 2009.

Nel 2026, le entrate finali per la PA sono pari a 1.113 miliardi, le spese finali ammontano a 1.177 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 64 miliardi; nel 2027 le entrate finali sono pari a 1.135 miliardi, le spese finali ammontano a 1.197 miliardi e l'indebitamento si attesta a 62 miliardi; nel 2028 le entrate finali sono pari a 1.158 miliardi, le spese finali ammontano a 1.215 miliardi e l'indebitamento si attesta a 57 miliardi.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	761	916	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026	669	823	-155	
3		al netto delle poste finanziarie	668	822		-153
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-19	-104		86
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	650	717		-68
6		Conto economico programmatico - PA	1.113	1.177		-64

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	773	911	-138	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	681	820	-138	
3		al netto delle poste finanziarie	681	818		-137
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-23	-97		74
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	658	721		-63
6		Conto economico programmatico - PA	1.135	1.197		-62

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2028 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2028	786	878	-92	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2028	694	787	-92	
3		al netto delle poste finanziarie	694	785		-91
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-26	-57		31
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	668	728		-60
6		Conto economico programmatico - PA	1.158	1.215		-57

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, potrebbero non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI DLB 2026-2028**

(Legge 196/2009 Art. 21 c. 12-ter)

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					-2,5	-2,5		-2,5	-2,5
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		2,5	2,5						
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T					-1,4	-1,0		-1,4	-1,0
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C		1,4	1,0						
2	1		Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - TFR	E	T	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
2	2		Sterilizzazione degli effetti della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, tramite abbassamento limite alla detrazione fiscale per redditi superiori a 200 mila euro	E	T		22,1	12,6		22,1	12,6		22,1	12,6
3	2		Incremento Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022 (Carta "Dedicata a te")	S	C	500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale regionale	E	T					-39,6			-39,6	
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale regionale	S	C		39,6							
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale comunale	E	T					-19,5	4,5		-19,5	4,5
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - addizionale comunale	S	C		19,5	-4,5						
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	113,1			113,1			113,1		
4	1		Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro - IRPEF	E	T	-533,4			-533,4			-533,4		
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - IRPEF	E	T	-165,0	-165,0		-165,0	-165,0		-165,0	-165,0	
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale regionale	E	T					-7,2	-7,2		-7,2	-7,2

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale regionale	S	C		7,2	7,2						
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale comunale	E	T					-3,6	-2,7		-3,6	-2,7
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - addizionale comunale	S	C		3,6	2,7						
4	3		Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 - imposta sostitutiva	E	T	-126,7	-126,7		-126,7	-126,7		-126,7	-126,7	
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - IRPEF	E	T	-1.052,3			-1.052,3			-1.052,3		
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale comunale	E	T					-31,3	7,2		-31,3	7,2
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale comunale	S	C		31,3	-7,2						
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - imposta sostitutiva	E	T	517,5			517,5			517,5		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale regionale	E	T					-62,1			-62,1	
4	4		Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro - addizionale regionale	S	C		62,1							
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					-1,6	-1,6		-1,6	-1,6
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		1,6	1,6						
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T					-0,8	-0,6		-0,8	-0,6
5	1		Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C		0,8	0,6						
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - IRPEF	E	T		-210,0	90,0		-210,0	90,0		-210,0	90,0

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale regionale	E	T					-8,4			-8,4	
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale regionale	S	C		8,4							
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale comunale	E	T					-4,0	0,9		-4,0	0,9
6	1		Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - addizionale comunale	S	C		4,0	-0,9						
7	1		Incremento aliquota cedolare secca dal 21% al 26% sulla prima abitazione locata tramite intermediari, di cui all'art. 4, c. 5, del D.L. 50/2017	E	T	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4	-47,8	138,3	102,4
8	1		Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in favore dei lavoratori del comparto del turismo per il 2026	S	C	17,0			17,0			17,0		
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3-quinquies, del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1	-12,6	-134,6	-84,1
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3-quinquies, del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		97,3	-41,7		97,3	-41,7		97,3	-41,7

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3-quinquies, del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					8,1	-3,5		8,1	-3,5
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3-quinquies, del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-8,1	3,5						
9	1	a)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c.3-quinquies, del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	23,2			23,2			23,2		
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5	-53,2	-567,2	-354,5
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		192,4	-82,5		192,4	-82,5		192,4	-82,5
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					16,0	-6,9		16,0	-6,9
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-16,0	6,9						
9	1	b.1)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, c.1, del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	45,8			45,8			45,8		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF/IRES	E	T		10,4	-4,4		10,4	-4,4		10,4	-4,4
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	E	T					0,9	-0,4		0,9	-0,4
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRAP	S	C		-0,9	0,4						
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IVA	E	T	2,5			2,5			2,5		
9	1	b.2)	Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 16, c.1-septies.1, del D.L. 63/2013 - IRPEF	E	T	-1,3	-14,3	-9,0	-1,3	-14,3	-9,0	-1,3	-14,3	-9,0
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRPEF	E	T	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0	-7,8	-83,2	-52,0
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRPEF/IRES	E	T		17,9	-7,7		17,9	-7,7		17,9	-7,7
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRAP	E	T					1,5	-0,6		1,5	-0,6

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRAP	S	C		-1,5	0,6						
9	1	b.3)	Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c.2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IVA	E	T	18,8			18,8			18,8		
10	1		Adeguamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 154, della L.190/2014 - quota del 5 per mille	S	C	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
11	1	a)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 200.000 a 300.000 euro annui), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986	E	T		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0
11	1	b)	Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 25.000 a 50.000 annui per i familiari), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986	E	T		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - IRPEF	E	T	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9	-68,2	-188,9	80,9
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale regionale	E	T					-10,5			-10,5	
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale regionale	S	C		10,5							

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale comunale	E	T					-5,2	1,2		-5,2	1,2
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - addizionale comunale	S	C		5,2	-1,2						
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - sostitutiva	E	T		66,1			66,1			66,1	
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - IVA	E	T	-11,5			-11,5			-11,5		
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - rettifica IVA	E	T	7,5			7,5			7,5		
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - contributi sociali	E	CO				-7,2	-2,4		-7,2	-2,4	
12	1		Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla Flat tax da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 - contributi sociali	S	C	7,2	2,4							
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - imposta sostitutiva	E	T	242,9			242,9			242,9		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - imposta di registro	E	T	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8	33,9	-3,8	-3,8
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRES	E	T		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8		-14,8	-15,8
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRPEF	E	T		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4		-27,7	-29,4
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRAP	E	T					-8,4	-8,7		-8,4	-8,7
14	1		Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRAP	S	C		8,4	8,7						
14	7		Riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni per le imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - imposta sostitutiva	E	T	13,2	8,8		13,2	8,8		13,2	8,8	
14	7		Riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni per le imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - IRPEF	E	T		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5		-4,2	-6,5
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRES	E	T	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRPEF	E	T	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	E	T					3,7	3,2		3,7	3,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale	S	C		-3,7	-3,2						
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	E	T				0,4	1,4	1,2	0,4	1,4	1,2
15	1		Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale	S	C	-0,4	-1,4	-1,2						
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - imposta sostitutiva	E	T	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES	E	T		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1		-63,1	-36,1
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP	E	T					-13,8	-7,4		-13,8	-7,4

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP	S	C		13,8	7,4						
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES soci	E	T		28,6	16,4		28,6	16,4		28,6	16,4
16	1		Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRPEF soci	E	T	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - IRES	E	T	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3	715,1	1.019,4	1.048,3
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - IRPEF	E	T	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7	20,8	27,7	27,7
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%- addizionale regionale	E	T					1,5	1,5		1,5	1,5
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale regionale	S	C		-1,5	-1,5						
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale comunale	E	T				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
18	1-3		Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% - addizionale comunale	S	C	-0,1	-0,5	-0,5						
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRES	E	T	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRAP	E	T				31,7	29,4	20,1	31,7	29,4	20,1
19	1		Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese (ECL), con diluizione in 5 rate annuali degli importi deducibili - IRAP	S	C	-31,7	-29,4	-20,1						
20	3		Imposta sostitutiva del 27,5% sull'ammontare delle riserva non distribuibile, di cui all'art. 26, c. 5-bis, del D.L. 104/2023, per l'affrancamento della riserva stessa esistente al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025	E	T	1.650,0			1.650,0			1.650,0		
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 - banche e altri enti e società finanziarie	E	T				976,3	1.148,6	1.148,6	976,3	1.148,6	1.148,6
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 - banche e altri enti e società finanziarie	S	C	-976,3	-1.148,6	-1.148,6						
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c), del D.Lgs. 446/1997 - imprese di assicurazione	E	T				176,7	207,9	207,9	176,7	207,9	207,9

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
21	1		Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%), a partire dal periodo di imposta 2025, delle aliquote IRAP, di cui all’art. 16, c. 1-bis, lett. c), del D.Lgs. 446/1997 - imprese di assicurazione	S	C	-176,7	-207,9	-207,9						
21	1		Incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP applicate alle imprese del settore bancario e assicurativo, di cui all’art. 16, c. 1-bis, lett. b) e c), del D.Lgs. 446/1997 - IRES	E	T		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6		-17,5	-20,6
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all’art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRES	E	T		508,9			508,9			508,9	
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all’art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	E	T					204,2			204,2	
22	1		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, di cui all’art. 16, cc. 4 e 9, del D.L. 83/2015, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	S	C		-204,2							
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all’art.1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all’8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRES	E	T		510,6			510,6			510,6	
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all’art.1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all’8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRAP	E	T					204,9			204,9	
22	2		DTA - Differimento parziale della quota deducibile di avviamento, di cui all’art.1, c. 1079, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 20,58% all’8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 - IRAP	S	C		-204,9							

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRES	E	T		252,5			252,5			252,5	
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	E	T					101,3			101,3	
22	3		DTA - Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, di cui all'art. 1, cc. 1067 e 1068, della L. 145/2018, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP	S	C		-101,3							
22	4	a)	Tetto del 45% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 - IRES	E	T	1.188,0			1.188,0			1.188,0		
22	4	b)	Tetto del 54% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 - IRES	E	T		360,6			360,6			360,6	
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione quinquies) - Erario	E	T				-590,7	-154,1	-82,9	-590,7	-154,1	-82,9
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione quinquies) - Erario	E	EXT				-269,6	-215,0	-192,6	-269,6	-215,0	-192,6
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Rottamazione quinquies) - INPS	E	CO				-617,7	-244,7	-176,2	-617,7	-244,7	-176,2

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Rottamazione quinquies) - INPS	S	C	617,7	244,7	176,2						
23	1		Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 dagli enti creditori all'agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione quinquies) - Aggi di riscossione	E	EXT	-6,4	-3,8	-1,0						
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione	E	T	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione	E	T			29,0			29,0			29,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione annuale - Versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni a seguito di comunicazione - Sanzioni	E	EXT	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
25	1	a)	Liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di dichiarazione annuale omessa - entrate da ruolo anche per effetto di rateizzazione - Sanzioni	E	EXT			35,0			35,0			35,0
26	1		Estensione dell'ambito del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e riduzione della soglia, da 100 mila euro a 50 mila euro, del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione	E	T				44,9	89,8	89,8	44,9	89,8	89,8
26	1		Estensione dell'ambito del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e riduzione della soglia, da 100 mila euro a 50 mila euro, del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione	S	C	-44,9	-89,8	-89,8						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
26	2		Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	E	T				207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
26	2		Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	S	C	-207,0	-207,0	-207,0						
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario	E	T					57,5	57,5		57,5	57,5
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario	E	EXT					22,5	22,5		22,5	22,5
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Enti previdenziali	E	CO					40,0	40,0		40,0	40,0
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Enti previdenziali	S	C		-40,0	-40,0						
27	1		Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Altri enti	E	T					20,0	20,0		20,0	20,0
28	1		Incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'art. 39-octies, del D.Lgs. 504/1995	E	T	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art.. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-73,0	-73,0		-73,0	-73,0		-73,0	-73,0	
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art.. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - imposte dirette	E	T		20,4	11,7		20,4	11,7		20,4	11,7
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art.. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	E	T					5,4	2,9		5,4	2,9
29	1	a)	Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art.. 1, c. 634-652, della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-5,4	-2,9						
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art.. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-312,0	-28,4		-312,0	-28,4		-312,0	-28,4	
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art.. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRES	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art.. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF	E	T		43,7	-16,2		43,7	-16,2		43,7	-16,2
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art.. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	E	T					23,1	-9,3		23,1	-9,3

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
29	1	b)	Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-23,1	9,3						
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - accise	E	T	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IVA	E	T	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRES	E	T		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8		-7,8	-2,8
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRAP	E	T					-2,1	-0,6		-2,1	-0,6
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - IRAP	S	C		2,1	0,6						
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - Crediti d'imposta	S	C	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2
30	1		Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina, finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 3, del D.Lgs. 43/2025 - Compartecipazione RSS	S	C				34,8	31,6	29,7	34,8	31,6	29,7

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
34	6		Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - IRAP	S	C									
35	1		Modifica ai criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o corrispettivo di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, di cui al D.P.R. 633/1972 - IVA	E	T	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	E	CO				-154,0	-400,0	-271,0	-154,0	-400,0	-271,0
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	S	C	154,0	400,0	271,0						
37	1		Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - effetti fiscali	E	T		60,0	132,0		60,0	132,0		60,0	132,0
38	1		Soppressione della sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0	440,0	453,0	457,0
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	E	CO				54,0	90,0	90,0			
38	1		Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive	S	C	-54,0	-90,0	-90,0				-54,0	-90,0	-90,0

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
44	1		Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997	S	C		321,0	330,0		321,0	330,0		321,0	330,0
44	1		Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 - effetti fiscali	E	T		56,0	58,0		56,0	58,0		56,0	58,0
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024	E	CO				300,0			300,0		
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024	S	C	-300,0								
46	1		Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, c. 219, della L. 207/2024 - effetti fiscali	E	T	-75,0	-3,0		-75,0	-3,0		-75,0	-3,0	
46	2		Riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili, per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua	S	C	630,0			630,0			630,0		
47	1	a)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno di inclusione	S	C	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7	119,3	119,3	127,7
47	1	b)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Supporto formazione e lavoro	S	C	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2	13,8	13,2	13,2

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
47	1	c)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno unico universale	S	C	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9	324,1	329,0	334,9
47	1	d)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - bonus asili nido	S	C	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5	5,1	5,5	5,5
47	1	e)	Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - bonus nuovi nati	S	C	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	E	CO				-5,7	-18,3	-24,7			
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	S	C	5,7	18,3	24,7				5,7	18,3	24,7
48	4		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi - effetti fiscali	E	T		2,2	6,2		2,2	6,2		2,2	6,2
49	5		Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili	E	CO				-3,3	-11,6	-17,7	-3,3	-11,6	-17,7
49	5		Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili	S	C	3,3	11,6	17,7						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
53	1		Istituzione del Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	S	C	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0
54	1		Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55	1		Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art.19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0
56	1		Istituzione del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
57	1		Incremento delle risorse per la realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'art. 1, c. 417, della L. 208/2015	S	C	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - IRPEF	E	T	-703,7			-703,7			-703,7		
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - imposta sostitutiva	E	T	345,2			345,2			345,2		
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale regionale	E	T					-40,3			-40,3	

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale regionale	S	C		40,3							
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale comunale	E	T					-19,9	4,6		-19,9	4,6
58	1		Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026 ai dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro - addizionale comunale	S	C		19,9	-4,6						
59	2		Istituzione di un fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria	S	C	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7	0,7	24,3	71,7
59	2		Istituzione di un fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC				0,4	11,8	34,8	0,4	11,8	34,8
59	3		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - procedure concorsuali	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59	4		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - funzionamento	S	C	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6
59	4		Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità - funzionamento	S	K	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
60	4		Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT, di cui all'art. 8, del CCNL 5 marzo 1998	S	C				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
60	4		Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT, di cui all'art. 8, del CCNL 5 marzo 1998 - effetti riflessi	E	TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60	6		Riconoscimento di un gettone di presenza ai Presidenti e ai componenti del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBB SV)	S	C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
60	7		Revisione delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	E	T				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
60	7		Revisione delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - ampliamento della capacità di spesa dell'ente	S	C				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRES	E	T		-8,7	-6,4		-8,7	-6,4		-8,7	-6,4
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRAP	E	T					-1,7	-1,2		-1,7	-1,2
60	7		Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - IRAP	S	C		1,7	1,2						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
61	1		Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027	S	C	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8
61	1		Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027 - effetti riflessi	E	TC				1,7	9,0	16,4	1,7	9,0	16,4
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024 - mancato riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi connessi	E	EXT	-90,3	-90,3	-90,3						
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024	S	C				90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
62	1-2		Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVFF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione turn over del 25%, di cui all'art. 1, c. 823, della L. 207/2024 - effetti riflessi	E	TC				43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)	S	C	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0	1.644,0	1.557,0	1.561,0
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - personale	S	C	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0	756,0	1.093,0	1.089,0
63	1		Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - effetti riflessi	E	TC				366,7	530,1	528,2	366,7	530,1	528,2

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
64	3		Realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
64	3		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
77	1		Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	S	K	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
77	5		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0
83	1		Realizzazione di infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria	S	K	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8
83	2		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8
85	1		Assegnazione all'Agenzia nazionale per la sanità digitale di risorse da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina	S	C	20,0			20,0			20,0		
85	3		Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	S	C	-20,0			-20,0			-20,0		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
90	1		Incremento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, di cui all'art. 1, c. 338, della L. 205/2017	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
90	2		Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alla situazione delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 104/1992 - prestazioni	S	C	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1
90	2		Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alla situazione delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 104/1992 - contribuzione figurativa	S	C	5,1	5,2	5,3						
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - IRES	E	T		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0		-454,8	-860,0
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - IRPEF	E	T		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3		-81,8	-135,3
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale	E	T					-2,8	-5,8		-2,8	-5,8
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale	S	C		2,8	5,8						
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale	E	T					-1,3	-2,4		-1,3	-2,4

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
94	4-5		Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale	S	C		1,3	2,4						
95	1	c)	Rifinanziamento del credito d'imposta ZES, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023	S	K	2.300,0	1.000,0	750,0		2.300,0	1.000,0	2.300,0	1.000,0	750,0
95	7		Estensione del credito d'imposta ZES di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024 agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2025 al 31 dicembre 2028	S	K	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
96	4		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K	2,1				2,1		2,1		
97	1		Incremento delle risorse destinate alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini")	S	K	200,0	450,0			200,0	450,0	200,0	450,0	
98	2		Contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nella filiera del turismo	S	K	50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	30,0	30,0
98	3		Finanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008	S	K		250,0	50,0		250,0	50,0		175,0	35,0
99	1		Contributo a favore di ANAS S.p.A per attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale	S	C	90,0	90,0	90,0		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
100	1		Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010	S	C	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
100	1		Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010 - effetti riflessi	E	TC				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
101	1		Risorse destinate allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla L. 286/2003 e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla L. 368/1989	S	C	14,0			14,0			14,0		
102	1		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero	S	C	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
103	2		Incremento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, c. 19, del D.L. 98/2011	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
104	1		Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici	S	K	50,0			50,0			50,0		
104	6		Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici - spese di gestione	S	C	0,1			0,1			0,1		
107	4		Abrogazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, del Fondo italiano per la scienza, del Fondo italaiano per le scienze applicate, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e delFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-finanziamento progetti di cooperazione internazionale	S	K	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4	-437,8	-436,4	-486,4

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
107	4		Abrogazione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	S	C	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
107	4		Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti)	S	C				3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
107	4		Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti)	S	K	259,0	257,6	285,7	255,7	254,3	282,4	255,7	254,3	282,4
107	5		Rifinanziamento del Fondo programmazione della ricerca per progetti di rilevante interesse nazionale	S	K	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
108	3		Assegnazione di una Carta elettronica "Valore", utilizzabile dagli studenti che conseguono il diploma di maturità dal 2026, per acquisto di prodotti culturali	S	C		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0
108	12		Abrogazione della Carta del Merito e della Carta Giovani di cui all'art.1, c.357-bis, c.357-ter, c.357-quater, c.357-quinquies, c.358 della L. 234/2021	S	C		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5		-180,5	-180,5
109	1		Istituzione del Fondo per il federalismo museale (FNFM), per un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
110	1	a.1)	Riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, c.2 della L. 220/2016 - Tax credit cinema	S	K	-150,0	-200,0	-200,0	-37,5	-106,3	-181,3	-150,0	-200,0	-200,0

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
111	1		Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	S	K	350,0			350,0			350,0		
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato)	S	K	2,9								
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato)	S	C				2,9			2,9		
112	1		Proroga al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, c. 38 del D.L. 148/2017 (Sisma 2009 personale a tempo determinato) - effetti riflessi	E	TC				1,4			1,4		
112	3-4		Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila” e degli altri comuni interessati, ai sensi dell'art. 3 c. 1, D.L. 113/2016	S	K	7,0			7,0			7,0		
112	12		Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 189/2016 - personale	S	C	59,0			59,0			59,0		
112	12		Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 189/2016 - personale - effetti riflessi	E	TC				28,6			28,6		
112	13		Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (Dirigenti), di cui all'art. 50, c. 3, del D.L. 189/2016	S	C	0,5			0,5			0,5		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	13		Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (Dirigenti), di cui all'art. 50, c. 3, del D.L. 189/2016 - effetti riflessi	E	TC				0,2			0,2		
112	14		Sisma 2016 - Proroga all'anno 2026 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, di cui all'art. 50, c. 3, lett. b) e c), del D.L. 189/2016, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	7,5			7,5			7,5		
112	17		Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 189/2016	S	C	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
112	18-20		Sisma 2016 - Proroga della sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta	S	K	1,5			1,5			1,5		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA STATO	E	T	-0,6			-0,6			-0,6		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	E	T				-14,3			-14,3		
112	21		Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	S	C	14,3								
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/IRES	E	T	-3,3	1,4		-3,3	1,4		-3,3	1,4	

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale regionale	E	T				-0,1			-0,1		
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale regionale	S	C	0,1								
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale comunale	E	T				0,0			0,0		
112	21		Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia -addizionale comunale	S	C	0,0								
112	24		Sisma 2016 - Proroga dell'esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia, di cui all'art. 1, c. da 816 a 847, della L. 160/2019	E	T				-5,0			-5,0		
112	24		Sisma 2016 - Proroga dell'esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia, di cui all'art. 1, c. da 816 a 847, della L. 160/2019	S	K	5,0								
112	25		Sisma 2016 - Esclusione dall'ISEE, per il 2026, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	S	C				2,0			2,0		
112	26		Sisma 2016 - Proroga della compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, del D.L. 189/2016	S	K	10,0								

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	26		Sisma 2016 - Proroga della compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, del D.L. 189/2016	S	C				10,0			10,0		
112	28		Sisma 2016 - Proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024	S	C	82,0			82,0			82,0		
112	29		Sisma 2016- Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1, c. 743, della L. 197/2022	S	K	1,0			1,0			1,0		
112	30		Incremento risorse supporto personale PNC per l'attuazione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 228/2021	S	C	3,4			3,4			3,4		
112	32		Sisma 2016 - Proroga al 31 dicembre 2026 delle esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'art. 46, c. 2, del D.L. 50/2017	S	C	11,7			11,7			11,7		
112	33-35		Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione	S	K	2,5								
112	33-35		Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione	S	C				2,5			2,5		
112	36		Sisma Umbertide Ancona - Proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023	E	T				-0,3			-0,3		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	36		Sisma Umbertide Ancona - Proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023	S	C	0,3								
112	37		Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C	4,0			4,0			4,0		
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale	S	K	2,1								
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale	S	C				2,1			2,1		
112	38	a), b)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 e di cui all'art. 5-septies del D.L. 186/2022 - personale - effetti riflessi	E	TC				1,0			1,0		
112	38	c)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale, di cui all'art. 18, c. 5, del D.L. 109/2018 - convenzioni	S	K	1,5			1,5			1,5		
112	38	d)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2022 - personale	S	C	1,0			1,0			1,0		
112	38	d)	Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2022 - personale - effetti riflessi	E	TC				0,5			0,5		

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	39		Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione, di cui all'art. 1, c. 684 della L. 207/2024	S	C	1,8			1,8			1,8		
112	40		Sisma e frana Ischia - Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'art. 32, c. 3, del D.L. 109/2018	E	T				-2,6			-2,6		
112	40		Sisma e frana Ischia - Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'art. 32, c. 3, del D.L. 109/2018	S	C	2,6								
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti	S	K	2,8								
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti	S	C				2,8			2,8		
112	41-42		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti - effetti riflessi	E	TC				1,4			1,4		
112	43		Sisma 2018 - Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 32/2019 - personale struttura e presso enti - convenzioni	S	K	0,8			0,8			0,8		
112	44		Sisma 2018 - Proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 1, c. 692, della L. 207/2024	S	K	1,3								

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	44		Sisma 2018 - Proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'art. 1, c. 692, della L. 207/2024	S	C				1,3			1,3		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga delle attività struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 8, del D.L. 61/2023	S	C	7,5			7,5			7,5		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 1, del D.L. 61/2023 - personale	S	C	3,1			3,1			3,1		
112	45		Alluvione 2023 - Proroga struttura e commissario da giugno a dicembre 2026, di cui all'art. 20-ter, c. 1, del D.L. 61/2023 - personale - effetti riflessi	E	TC				1,5			1,5		
112	46		Proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato	S	C	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3
112	46		Proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato - effetti riflessi	E	TC				1,5	2,3	1,6	1,5	2,3	1,6
112	47		Realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'art. 3, del D.L. 39/2023	S	K	41,0			41,0			41,0		
112	48		Struttura commissariale alla scarsità idrica di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. 39/2023 - compenso commissario + struttura	S	C	1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
112	48		Struttura commissariale alla scarsità idrica di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. 39/2023 - compenso commissario + struttura - effetti riflessi	E	TC				0,8	0,8		0,8	0,8	
112	49		Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 8, c. 1, D.L. 32/2019 (ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)	S	K	10,0			10,0			10,0		
112	50		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, c. 1, D.L. 39/2009 (SISMA 2009 - ricostruzione abitazioni private)	S	K	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
112	51		Finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia (SISMA E FRANA ISCHIA- ricostruzione pubblica e privata)	S	K	20,0	30,0		20,0	30,0		20,0	30,0	
112	53		Finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei territori dagli eventi sismici della regione Marche e della regione Umbria, di cui all'art. 1, c. 677, della L.207/2024	S	K	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0
112	54-55		Proroga al 31 dicembre 2026 delle detrazioni di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus sisma 2016-2017)	E	T		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8		-232,4	-132,8
113	1		Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art.138, c. 16 della L. 388/2000	S	C				40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0
113	1		Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art.138, c. 16 della L. 388/2000	S	K	40,0	60,0	60,0						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
113	2		Incremento delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi della protezione civile per gli eventi emergenziali, di cui all'art.1, c. 448 della L. 234/2021	S	K		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
113	3		Rifinanziamento del Fondo relativo all'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico (IT-ALERT), di cui all'art. 1, c. 674, della L. 197/2022	S	C	2,4			2,4			2,4		
113	4	b)	Incremento del Fondo per le politiche della dimensione subacquea, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 207/2024	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
114	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 786, della L. 207/2024 - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				100,0			100,0		
115	1		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi) - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,7	300,6	288,3	312,7	300,6	288,3
115	1		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi)	E	EXT	-312,7	-300,6	-288,3						
115	2		Maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
115	2		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (quota interessi) - maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP	S	C	81,1	77,7	74,2						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità - riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,7	-300,6	-288,3	-312,7	-300,6	-288,3
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità	E	EXT	312,7	300,6	288,3						
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito - riduzione della capacità di spesa degli enti	S	C				-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8	-312,8
115	3		Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito	E	EXT	312,8	312,8	312,8						
115	7		Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni - ampliamento della capacità di spesa degli enti, al netto delle specifiche limitazioni di utilizzo disposte	S	C				30,7	68,2	103,7	30,7	68,2	103,7
118	1	a)	Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				87,5	262,5	340,3	87,5	262,5	340,3
119	2		Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
120	1		Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013 - ampliamento della capacità di spesa degli enti	S	C				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
120	1		Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013	E	EXT	-15,0	-15,0	-15,0						
120	3		Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024	S	C	150,0			150,0			150,0		
120	4		Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027	S	C		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
120	4		Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027 - effetti riflessi	E	TC					24,3	48,5		24,3	48,5
126	6		Incremento del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, c. 496, lettera a), della L. 213/2023, finalizzato all'ampliamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella materia “Assistenza”	S	C		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
128	2		Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18 del D.L. 68/2012	S	C	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
129	1		Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione della capacità di spesa dell'ente	S	C				-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
129	1		Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	E	EXT	50,0	50,0	50,0						

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
129	3		Riduzione delle risorse stanziate per l'anticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0		-20,0	-60,0
129	4		Abrogazione degli incentivi sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro finalizzati a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di cui all'art. 49-bis del D.L. 34/2019	S	C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
129	5		Rideterminazione dei compensi spettanti ai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAF)	S	C	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
129	6		Versamento in entrata dei residui FSC 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	E	EXT	1.100,0	1.000,0							
129	6		Versamento in entrata dei residui FSC 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K				-1.100,0	-1.000,0		-1.100,0	-1.000,0	
129	7		Utilizzo Fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel PSBMT, di cui al c. 886 della L. 207/2024	S	C	-245,5			-245,5			-1.395,5		
129	15		Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
130	1		Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa corrente	S	C	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9	-354,9	-283,9	-1.139,9

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
130	1		Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa in conto capitale	S	K	-1.851,0	-1.871,7	-1.699,6	-948,4	-1.349,2	-1.642,8	-948,4	-1.349,2	-1.642,8
131	6		Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - conto capitale	S	K	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
131	6		Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - spesa corrente	S	C		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
132	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	211,0	191,0	181,0	211,0	191,0	181,0	211,0	191,0	181,0
132	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	12,0	30,0	30,0	12,0	30,0	30,0	12,0	30,0	30,0
132	2		Istituzione di un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
134	1		Istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei	S	C	2.200,0			2.200,0			2.200,0		
			Entrate	E		2.472,7	2.213,0	-40,0	1.692,1	2.863,7	1.268,4	1.643,8	2.792,0	1.203,1
			Spese (al netto degli interessi passivi derivanti dal maggior fabbisogno)	S		7.949,3	5.795,9	3.483,2	6.764,3	8.689,8	5.416,4	7.833,5	7.129,3	5.047,3
			SALDO (Sezione I)			-5.476,6	-3.582,8	-3.523,2	-5.072,2	-5.826,0	-4.148,0	-6.189,7	-4.337,3	-3.844,3

Disegno di legge di bilancio 2026 - 2028 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028

			MANOVRA SEZIONE II			2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
			TOTALE RIFINANZIAMENTI			981,3	3.155,8	3.854,3	896,6	3.011,3	3.804,5	896,6	3.011,3	3.804,5
			Spesa parte corrente			536,8	265,3	385,4	531,6	263,6	387,4	531,6	263,6	387,4
			Spesa parte capitale			444,5	2.890,5	3.468,9	411,0	2.752,5	3.420,9	411,0	2.752,5	3.420,9
			Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	46,0	4,8	3,8	46,0	4,8	3,8
			TOTALE DEFINANZIAMENTI			-1.779,5	-955,1	-537,5	-1.040,1	-727,0	-525,6	-1.040,1	-727,0	-525,6
			Spesa parte corrente			-156,5	-292,6	-202,6	-156,5	-292,6	-202,6	-156,5	-292,6	-202,6
			Spesa parte capitale			-1.623,0	-662,4	-334,9	-927,7	-478,5	-367,1	-927,7	-478,5	-367,1
			Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-67,0	-150,0	65,0	-45,9	-94,2	29,5	-45,9	-94,2	29,5
			Spesa parte corrente			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spesa parte capitale			-67,0	-150,0	65,0	-45,9	-94,2	29,5	-45,9	-94,2	29,5
			TOTALE MANOVRA SEZIONE II			865,2	-2.050,7	-3.381,7	189,4	-2.190,0	-3.308,3	189,4	-2.190,0	-3.308,3

						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
			TOTALE SEZIONE I + SEZIONE II			-4.611,4	-5.633,5	-6.904,9	-4.882,8	-8.016,1	-7.456,3	-6.000,3	-6.527,3	-7.152,6
			Maggiore spesa per interessi passivi			6,0	68,0	239,0	13,0	99,0	267,0	18,0	136,0	327,0
			TOTALE MANOVRA con interessi passivi, al netto della rimodulazione PNRR			-4.617,4	-5.701,5	-7.143,9	-4.895,8	-8.115,1	-7.723,3	-6.018,3	-6.663,3	-7.479,6

						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
			<i>Effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR*</i>			493,0	467,0	0,0	5.070,4	718,0	439,8	5.070,4	718,0	439,8

						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
			TOTALE MANOVRA DLB 2026 - 2028			-4.124,4	-5.234,5	-7.143,9	174,6	-7.397,1	-7.283,5	-947,9	-5.945,3	-7.039,8

*Effetti stimati in base alla proposta di rimodulazione del Piano presentata al Parlamento con le comunicazioni rese al Senato (in data 30 settembre 2025) e alla Camera (in data 1 ottobre 2025), approvate con le risoluzioni Terzi di Sant'Agata ed altri n. 6-00169 e Mantovani ed altri n. 6-00195.

ALLEGATO CONOSCITIVO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2) LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 902 "FONDO TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 2040/1) - (Variazione Permanente)	2026 2027 2028 2029 e succ.	500.000 500.000 << <<	<< << << <<	6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000	<< << << <<	6.500.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.3) LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 871 "TRASFERIMENTO REGIONE SARDEGNA PER SPESE DI INVESTIMENTO" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026 2027 2028 2029 e succ.	111.410.436 117.000.000 95.000.000 630.000.000	<< << << <<	<< << << <<	-62.410.436 << << <<	49.000.000 117.000.000 95.000.000 630.000.000
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4) LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 377 "POLICLINICO GEMELLI UNIVERSITARI" (*) - (Cap-pg: 2707/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026 2027 2028 2029 e succ.	40.800.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000	<< << << <<	<< 5.800.000 << <<	<< << << <<	40.800.000 40.800.000 50.000.000 50.000.000

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Cooperazione allo sviluppo (4.2)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.2)						
L n. 125 / 2014 art. 18 " AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO" (*)		2026	626.565.564	<<	<<	562.865.564
- (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente)		2027	634.042.057	<<	<<	584.342.057
		2028	636.016.819	<<	<<	586.316.819
		2029 e succ.	635.991.075	<<	<<	586.291.075
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
DL n. 50 / 2022 art. 26, comma 7 " ISTITUZIONE " FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI"		2026	3.309.300.000	<<	<<	3.059.300.000
- (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2026)		2027	1.717.000.000	<<	<<	1.717.000.000
		2028	<<	<<	<<	<<
		2029 e succ.	<<	<<	<<	<<
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.2)						
LF n. 266 / 2005 art. 1, comma 99 " PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'IFFIM"		2026	30.000.000	<<	<<	45.000.000
- (Cap-pg: 1649/1) - (Scad. Variazione 2030)		2027	30.000.000	<<	<<	45.000.000
		2028	30.000.000	<<	<<	45.000.000
		2029 e succ.	60.000.000	<<	<<	90.000.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 582 " PARTECIPAZIONE ITALIANA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE BANCHE E DAI FONDI DI SVILUPPO"		2026	475.000	<<	<<	77.775.000
		2027	<<	<<	<<	500.000
		2028	<<	<<	<<	500.000
- (Cap-pg: 1607/1) - (Scad. Variazione 2028)		2029 e succ.	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026)	2026	21.300.499	<<	<<	-1.300.499	20.000.000
	2027	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2028	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2029 e succ.	206.800.000	<<	<<	<<	206.800.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7763/5) - (Scad. Variazione 2027)	2026	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2027	11.353.682	<<	<<	-2.353.682	9.000.000
	2028	8.250.000	<<	<<	<<	8.250.000
	2029 e succ.	57.750.000	<<	<<	<<	57.750.000
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2026)	2026	1.880.000	<<	<<	-1.880.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto E duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2029)	2026	28.413.378	<<	<<	-1.213.378	27.200.000
	2027	25.013.971	<<	<<	-1.363.971	23.650.000
	2028	17.696.654	<<	<<	-9.046.654	8.650.000
	2029 e succ.	230.430.000	<<	<<	-180.000	230.250.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2028)	2026	57.798.155	<<	<<	-25.945.063	31.853.092
	2027	192.864.930	<<	<<	-3.799.930	189.065.000
	2028	181.012.200	<<	<<	-5.179.200	175.833.000
	2029 e succ.	1.108.660.000	<<	<<	<<	1.108.660.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto E duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2029)	2026	6.299.000	<<	<<	-2.360.000	3.939.000
	2027	22.650.000	<<	<<	-350.000	22.300.000
	2028	19.505.148	<<	<<	-6.855.148	12.650.000
	2029 e succ.	79.124.540	<<	<<	-5.109.540	74.015.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2027)	2026	27.920.444	<<	<<	-9.129.444	18.791.000
	2027	21.004.000	<<	<<	-2.000.000	19.004.000
	2028	27.715.000	<<	<<	<<	27.715.000
	2029 e succ.	200.000.000	<<	<<	<<	200.000.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2029)	2026	36.118.770	<<	<<	-15.155.372	20.963.398
	2027	185.681.216	<<	<<	-297.116	185.384.100
	2028	292.826.193	<<	<<	<<	292.826.193
	2029 e succ.	1.740.952.762	<<	<<	-16.047	1.740.936.715
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2028)	2026	20.008.256	<<	<<	-4.335.706	15.672.550
	2027	25.828.163	<<	<<	-940.736	24.887.427
	2028	21.622.428	<<	<<	-11.154.428	10.468.000
	2029 e succ.	121.401.133	<<	<<	<<	121.401.133
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2028)	2026	33.312.220	<<	<<	-13.620.224	19.691.996
	2027	56.046.897	<<	<<	-4.500.000	51.546.897
	2028	60.975.838	<<	<<	-10.975.838	50.000.000
	2029 e succ.	271.563.058	<<	<<	<<	271.563.058
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2026)	2026	16.075.091	<<	<<	-1.075.091	15.000.000
	2027	2.000.001	<<	<<	<<	2.000.001
	2028	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2029 e succ.	2.300.008	<<	<<	<<	2.300.008

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L n. 145 / 2016 art. 4, comma 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI" (*)						
- (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	1.064.127.623	<<	250.000.000	<<	1.314.127.623
	2027	1.570.000.000	<<	<<	<<	1.570.000.000
	2028	1.570.000.000	<<	<<	<<	1.570.000.000
	2029 e succ.	1.570.000.000	<<	<<	<<	1.570.000.000
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.10)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"						
- (Cap-pg: 7220/42) - (Scad. Variazione 2028)						
	2026	119.697.833	<<	<<	-8.290.833	111.407.000
	2027	291.768.000	<<	<<	<<	291.768.000
	2028	271.488.751	<<	<<	-1.453.751	270.035.000
	2029 e succ.	1.164.500.000	<<	<<	<<	1.164.500.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95 "FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI"						
- (Cap-pg: 7220/2) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"						
- (Cap-pg: 7220/34) - (Scad. Variazione 2029)						
	2026	79.032.488	<<	<<	-1.035.302	77.997.186
	2027	93.085.002	<<	<<	-16.924.722	76.160.280
	2028	38.941.207	<<	<<	-24.348.157	14.593.050
	2029 e succ.	45.699.031	<<	<<	-9.699.031	36.000.000
DLG n. 66 / 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"						
- (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2036)						
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2028	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	120.000.000	<<	120.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto E duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7220/30) - (Scad. Variazione 2027)	2026	5.800.000	<<	<<	<<	5.800.000
	2027	2.200.284	<<	<<	-850.284	1.350.000
	2028	1.350.000	<<	<<	<<	1.350.000
	2029 e succ.	6.750.000	<<	<<	<<	6.750.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7220/32) - (Scad. Variazione 2027)	2026	157.292.313	<<	<<	-18.250.864	139.041.449
	2027	123.981.319	<<	<<	-6.000.319	117.981.000
	2028	70.196.000	<<	<<	<<	70.196.000
	2029 e succ.	57.000.000	<<	<<	<<	57.000.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7220/33) - (Scad. Variazione 2026)	2026	16.840.948	<<	<<	-1.982.948	14.858.000
	2027	41.543.000	<<	<<	<<	41.543.000
	2028	6.467.000	<<	<<	<<	6.467.000
	2029 e succ.	254.260.000	<<	<<	<<	254.260.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C duodecies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7220/35) - (Scad. Variazione 2026)	2026	2.000.000	<<	<<	-1.000.000	1.000.000
	2027	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2028	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2029 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D duodecies "RICERCA" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2026)	2026	7.011.921	<<	<<	-2.011.921	5.000.000
	2027	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2028	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2029 e succ.	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto E duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7220/36) - (Scad. Variazione 2026)	2026	925.166	<<	<<	-600.166	325.000
	2027	4.700.000	<<	<<	<<	4.700.000
	2028	2.350.000	<<	<<	<<	2.350.000
	2029 e succ.	985.000	<<	<<	<<	985.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7220/39) - (Scad. Variazione 2027)	2026	32.688.756	<<	<<	-7.866.756	24.822.000
	2027	63.221.112	<<	<<	-1.260.112	61.961.000
	2028	59.770.000	<<	<<	<<	59.770.000
	2029 e succ.	340.300.000	<<	<<	<<	340.300.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies " ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7220/38) - (Scad. Variazione 2028)	2026	204.486.168	<<	<<	-14.380.537	190.105.631
	2027	224.326.524	<<	<<	-2.992.524	221.334.000
	2028	150.291.000	<<	<<	-2.000.000	148.291.000
	2029 e succ.	163.972.369	<<	<<	<<	163.972.369
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies " POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7220/40) - (Scad. Variazione 2028)	2026	125.824.791	<<	<<	-753.562	125.071.229
	2027	316.788.337	<<	<<	-351.337	316.437.000
	2028	190.063.620	<<	<<	-453.620	189.610.000
	2029 e succ.	619.228.771	<<	<<	<<	619.228.771
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter " RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7220/23) - (Scad. Variazione 2028)	2026	31.094.585	<<	<<	-6.517.367	24.577.218
	2027	58.932.067	<<	<<	-3.044.777	55.887.290
	2028	44.012.892	<<	<<	-9.306.849	34.706.043
	2029 e succ.	184.966.593	<<	<<	<<	184.966.593
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater " RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7220/26) - (Scad. Variazione 2026)	2026	1.148.890	<<	<<	-4.855	1.144.035
	2027	29.608.080	<<	<<	<<	29.608.080
	2028	17.707.594	<<	<<	<<	17.707.594
	2029 e succ.	62.672.558	<<	<<	<<	62.672.558
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter " RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7220/25) - (Scad. Variazione 2028)	2026	15.743.450	<<	<<	-500.000	15.243.450
	2027	26.423.616	<<	<<	-2.500.000	23.923.616
	2028	26.188.407	<<	<<	-6.170.407	20.018.000
	2029 e succ.	65.098.867	<<	<<	<<	65.098.867
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter " RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7220/27) - (Scad. Variazione 2030)	2026	152.159.504	<<	<<	-1.058.348	151.101.156
	2027	432.804.241	<<	<<	-3.200.000	429.604.241
	2028	700.096.954	<<	<<	-3.758.355	696.338.599
	2029 e succ.	2.405.298.862	<<	<<	-1.712.666	2.403.586.196
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 724 " PARTECIPAZIONE DELLO STATO ITALIANO QUALE SOTTOSCRITTORE DEL FONDO MULTI-SOVRANO DI VENTURE CAPITAL DENOMINATO NATO INNOVATION FUND" - (Cap-pg: 7103/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	7.650.000	<<	<<	<<	7.650.000
	2027	8.000.000	<<	<<	-350.000	7.650.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 155 "INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO DI SPAZI DESTINATE AL LAVORO DEI DETENUTI E CABLAGGIO DI I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	10.591.247	<<	<<	-591.247	10.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7321/6) - (Scad. Variazione 2026)	2026	1.543.750	<<	<<	-812.500	731.250
	2027	731.250	<<	<<	<<	731.250
	2028	731.250	<<	<<	<<	731.250
	2029 e succ.	30.656.250	<<	<<	<<	30.656.250
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026)	2026	13.040.822	<<	<<	-266.777	12.774.045
	2027	17.973.306	<<	<<	<<	17.973.306
	2028	10.588.481	<<	<<	<<	10.588.481
	2029 e succ.	21.324.754	<<	<<	<<	21.324.754
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 855 "ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027)	2026	125.720.507	<<	<<	-13.473.507	112.247.000
	2027	70.447.258	<<	<<	-43.905.758	26.541.500
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	41.211.500	<<	<<	<<	41.211.500
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/17) - (Scad. Variazione 2026)	2026	5.315.507	<<	<<	-5.315.507	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2028)	2026	37.337.215	<<	<<	-17.000.000	20.337.215
	2027	58.496.116	<<	<<	-8.731.372	49.764.744
	2028	31.940.404	<<	<<	-11.000.000	20.940.404
	2029 e succ.	4.695.814	<<	<<	<<	4.695.814
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2026)	2026	43.539.674	<<	<<	-25.560.854	17.978.820
	2027	68.604.501	<<	<<	<<	68.604.501
	2028	47.806.840	<<	<<	<<	47.806.840
	2029 e succ.	32.019.000	<<	<<	<<	32.019.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7200/10 - 7200/7 - 7200/8 - 7200/9) - (Scad. Variazione 2028)	2026	52.354.844	<<	<<	-7.400.000	44.954.844
	2027	43.281.983	<<	<<	-11.900.000	31.381.983
	2028	28.695.575	<<	<<	-13.759.787	14.935.788
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 91 / 2017 art. 11 quater "SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027)	2026	35.090.074	<<	<<	-25.090.074	10.000.000
	2027	47.359.060	<<	<<	-15.000.000	32.359.060
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.5)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 899, punto A "FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTONOMIA TECNOLOGICA IN AMBITO DIGITALE" - (Cap-pg: 7503/18) - (Scad. Variazione 2026)	2026	11.133.710	<<	<<	-175.710	10.958.000
	2027	1.345.219	<<	<<	<<	1.345.219
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 105 / 2023 art. 2, comma 1, punto A "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026)	2026	104.179	<<	<<	-104.179	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H quinquies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2026)	2026	3.000.910	<<	<<	-563.908	2.437.002
	2027	1.352.754	<<	<<	<<	1.352.754
	2028	2.260.374	<<	<<	<<	2.260.374
	2029 e succ.	31.163.930	<<	<<	<<	31.163.930
	2026	3.189.702	<<	<<	-31.482	3.158.220
	2027	3.269.190	<<	<<	<<	3.269.190
	2028	2.110.920	<<	<<	<<	2.110.920
	2029 e succ.	68.288.300	<<	<<	<<	68.288.300
	2026	90.003.297	<<	<<	-2.393.161	87.610.136
	2027	92.110.136	<<	<<	<<	92.110.136
	2028	128.307.664	<<	<<	<<	128.307.664
	2029 e succ.	143.440.544	<<	<<	<<	143.440.544
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M decies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7842/4) - (Scad. Variazione 2037)	2026	1.250.000	<<	<<	<<	1.250.000
	2027	1.250.000	<<	<<	<<	1.250.000
	2028	1.250.000	<<	<<	<<	1.250.000
	2029 e succ.	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M decies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7842/2) - (Scad. Variazione 2032)	2026	19.123.558	<<	<<	<<	19.123.558
	2027	6.623.558	<<	<<	<<	6.623.558
	2028	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
	2029 e succ.	10.752.884	<<	<<	-4.000.000	6.752.884

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto H octies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	116.627	<<	<<	-116.627	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 660 "FONDO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO IN RAGIONE IN RAGIONE DELL'ECCEZIONALE AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE, DEI CARBURANTI E DEI PRODOTTI ENERGETICI NONCHÉ PER FAR FRONTE AI MAGGIORI FABBISOGNI SCATURITI DALL' AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI" - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	61.089	<<	<<	<<	61.089
	2027	12.353.335	<<	<<	-11.473.670	879.665
	2028	27.000.000	<<	<<	<<	27.000.000
	2029 e succ.	125.874.297	<<	<<	<<	125.874.297
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/20 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2028)	2026	17.081.287	<<	<<	-7.263.000	9.818.287
	2027	8.198.287	<<	<<	<<	8.198.287
	2028	8.373.199	<<	<<	-3.763.582	4.609.617
	2029 e succ.	43.869.329	<<	<<	<<	43.869.329
DL n. 133 / 2023 art. 11, comma 1, punto A "RISORSE DESTINATE ALLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'ARMAMENTO SPECIALE, DI ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE" - (Cap-pg: 7423/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	4.750.000	<<	<<	-2.500.000	2.250.000
	2027	2.250.000	<<	<<	<<	2.250.000
	2028	2.250.000	<<	<<	<<	2.250.000
	2029 e succ.	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto A "POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DELLA POLIZIA DI STATO" - (Cap-pg: 7456/11) - (Scad. Variazione 2026)	2026	15.241	<<	<<	-15.241	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/10 - 7411/9) - (Scad. Variazione 2029)	2026	21.279.014	<<	<<	-20.736.850	542.164
	2027	48.717.045	<<	<<	-736.850	47.980.195
	2028	10.787.718	<<	<<	<<	10.787.718
	2029 e succ.	37.868.918	<<	<<	-7.265.300	30.603.618

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I octies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 7411/11) - (Scad. Variazione 2028)	2026	9.019.334	<<	<<	-9.019.334	<<
	2027	9.019.333	<<	<<	-9.019.333	<<
	2028	9.019.333	<<	<<	-9.019.333	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7456/13) - (Scad. Variazione 2026)	2026	4.289.984	<<	<<	-3.246.014	1.043.970
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	3.456.030	<<	<<	<<	3.456.030
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7456/9 - 7460/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	69.833.423	<<	<<	-5.044.667	64.788.756
	2027	66.338.600	<<	<<	-100.000	66.238.600
	2028	75.203.272	<<	<<	<<	75.203.272
	2029 e succ.	433.966.186	<<	<<	<<	433.966.186
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/7) - (Scad. Variazione 2031)	2026	6.193.249	<<	<<	-5.000.000	1.193.249
	2027	4.087.227	<<	<<	-2.997.867	1.089.360
	2028	3.687.227	<<	<<	-2.997.867	689.360
	2029 e succ.	12.244.241	<<	<<	-8.993.601	3.250.640
DL n. 50 / 2017 art. 41, comma 4 "ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	733.397	<<	<<	-733.397	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto A "RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25) - (Scad. Variazione 2027)	2026	3.795.338	<<	<<	<<	3.795.338
	2027	7.753.600	<<	<<	-7.753.600	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	82.981	<<	<<	<<	82.981

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"						
- (Cap-pg: 7457/10) - (Scad. Variazione 2027)						
	2026	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2027	429.912	<<	<<	-429.912	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Soccorso civile (8)						
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.1)						
DL n. 50 / 2017 art. 41, comma 4 "ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI."						
- (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	749.388	<<	<<	-749.388	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "RISORSE IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DI STRUTTURE ED IMPIANTI"						
- (Cap-pg: 7300/8) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	690.344	<<	<<	-690.344	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"						
- (Cap-pg: 7325/35) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	2.396.444	<<	<<	-7.147	2.389.297
	2027	4.189.297	<<	<<	<<	4.189.297
	2028	1.689.297	<<	<<	<<	1.689.297
	2029 e succ.	5.432.109	<<	<<	<<	5.432.109

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 675 "FONDO PER LE STRUTTURE ALLOGGIATIVE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" - (Cap-pg: 7302/12) - (Scad. Variazione 2026)	2026	133.448	<<	<<	-133.448	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 673 "SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2027)	2026	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2027	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 682 "SPESE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RISPOSTA AL RISCHIO NBCR AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" - (Cap-pg: 7326/4) - (Scad. Variazione 2026)	2026	3.956.246	<<	<<	-3.956.246	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 672, punto 1 "SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON USO DI NUOVE TECNOLOGIE" - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2027)	2026	10.500.000	<<	<<	-4.500.000	6.000.000
	2027	10.500.000	<<	<<	-4.500.000	6.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 1005 "ACQUISTO E ADEGUAMENTO SEDI STRUTTURALI VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2027)	2026	10.935.184	<<	<<	-10.935.184	<<
	2027	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/19 - 7325/21) - (Scad. Variazione 2026)	2026	12.049.816	<<	<<	-6.004.321	6.045.495
	2027	6.927.002	<<	<<	<<	6.927.002
	2028	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2029 e succ.	8.027.503	<<	<<	<<	8.027.503
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B "POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO." - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	2.573.024	<<	<<	-2.573.024	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L n. 124 / 2015 art. 8, comma 3 "CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2026)	2026	131.192	<<	<<	-131.192	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/26 - 7325/28) - (Scad. Variazione 2026)	2026	20.143.901	<<	<<	-4.681.458	15.462.443
	2027	10.756.665	<<	<<	<<	10.756.665
	2028	9.887.786	<<	<<	<<	9.887.786
	2029 e succ.	58.473.162	<<	<<	<<	58.473.162
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2026)	2026	14.349.874	<<	<<	-13.319.036	1.030.838
	2027	4.631.982	<<	<<	<<	4.631.982
	2028	1.073.000	<<	<<	<<	1.073.000
	2029 e succ.	11.440.333	<<	<<	<<	11.440.333
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7325/29) - (Scad. Variazione 2026)	2026	18.502.103	<<	<<	-5.649.603	12.852.500
	2027	642.625	<<	<<	<<	642.625
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	37.914.875	<<	<<	<<	37.914.875
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7325/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	1.014	<<	<<	-1.014	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "RISORSE IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DI STRUTTURE ED IMPIANTI" - (Cap-pg: 7311/9 - 7325/38 - 7325/39) - (Scad. Variazione 2026)	2026	9.647.542	<<	<<	-7.166.963	2.480.579
	2027	2.564.579	<<	<<	<<	2.564.579
	2028	1.984.000	<<	<<	<<	1.984.000
	2029 e succ.	16.949.197	<<	<<	<<	16.949.197

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)						
L n. 40 / 2025 art. 6, comma 1 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARI STRAORDINARI ALLA RICOSTRUZIONE" - (Cap-pg: 2066/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	<<	<<	9.600.000	<<	9.600.000
	2027	<<	<<	9.600.000	<<	9.600.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 32 / 2019 art. 8, comma 2 "RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA" - (Cap-pg: 8009/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	30.000.000	<<	<<	-30.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto B primum "SISMA 2009 E 2016" - (Cap-pg: 8008/1) - (Scad. Variazione 2029)	2026	80.000.000	-20.000.000	<<	<<	60.000.000
	2027	150.000.000	-70.000.000	<<	<<	80.000.000
	2028	10.000.000	-10.000.000	<<	<<	<<
	2029 e succ.	90.000.000	100.000.000	<<	<<	190.000.000
Protezione civile (8.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)						
DL n. 93 / 2013 art. 10, comma 1 "FONDO EMERGENZE NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Scad. Variazione 2028)	2026	483.000.000	<<	300.000.000	<<	783.000.000
	2027	490.000.000	<<	380.000.000	<<	870.000.000
	2028	490.000.000	<<	380.000.000	<<	870.000.000
	2029 e succ.	490.000.000	<<	<<	<<	490.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.1)						
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 133, punto B "PIANO IRRIGUO NAZIONALE"		2026	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2028)		2027	3.000.000	<<	<<	<<
		2028	7.761.729	<<	<<	<<
		2029 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 1059, punto 2 "SOMME PER GARANTIRE L' AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE"		2026	1.798.833	<<	<<	1.798.833
		2027	1.998.959	<<	<<	<<
		2028	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2027)		2029 e succ.	<<	<<	<<	<<
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.2)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto D ter decies "RICERCA"		2026	1.372.189	<<	<<	972.189
- (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)		2027	1.476.727	<<	<<	1.177.827
		2028	<<	<<	<<	<<
		2029 e succ.	344.346	<<	<<	344.346
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F ter decies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"		2026	500.400	<<	<<	500.400
		2027	613.900	<<	<<	542.000
		2028	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)		2029 e succ.	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)						
<i>Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)</i>						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.2)						
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 232 "POTENZIAMENTO E ACCELERAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA PA CENTRALE" - (Cap-pg: 7660/4) - (Scad. Variazione 2026)	2026	8.137.671	<<	<<	-8.137.671	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
<i>Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)</i>						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.1)						
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D ter "RICERCA" - (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	123.082.650	<<	<<	-93.955.000	29.127.650
	2027	77.400.000	<<	<<	<<	77.400.000
	2028	15.500.000	<<	<<	<<	15.500.000
	2029 e succ.	328.122.350	<<	<<	<<	328.122.350
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto D ter "RICERCA" - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	5.087.659	<<	<<	-3.163.087	1.924.572
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	15.075.428	<<	<<	<<	15.075.428
Competitività e sviluppo delle imprese (11)						
<i>Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)</i>						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.9)						
DL n. 321 / 1996 art. 5, comma 2, punto C "SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO" - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2027)	2026	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2027	61.500.000	<<	<<	-10.000.000	51.500.000
	2028	56.500.000	<<	<<	<<	56.500.000
	2029 e succ.	183.500.000	<<	<<	<<	183.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
<i>Autotrasporto ed intermodalità' (13.2)</i>						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto O decies "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2026)	2026	457.800	<<	<<	-337.800	120.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	2.280.000	<<	<<	<<	2.280.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto O decies "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 7309/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	8.516.518	<<	<<	-8.516.518	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 392 "FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE" - (Cap-pg: 7311/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	23.000.000	<<	<<	-13.000.000	10.000.000
	2027	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000
	2028	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000
	2029 e succ.	1.385.200.000	<<	<<	<<	1.385.200.000
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)</i>						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 483 "RISORSE PER LA LINEA METROPOLITANA M4 DI MILANO" - (Cap-pg: 7418/6) - (Scad. Variazione 2026)	2026	15.750.000	<<	<<	-15.000.000	750.000
	2027	750.000	<<	<<	<<	750.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	28.500.000	<<	<<	<<	28.500.000
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 478 "RISORSE PER LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA" - (Cap-pg: 7419/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	100.000.000	<<	<<	-50.000.000	50.000.000
	2027	350.000.000	<<	<<	<<	350.000.000
	2028	200.000.000	<<	<<	<<	200.000.000
	2029 e succ.	1.450.000.000	<<	<<	<<	1.450.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 484 "ESTENSIONE RETE DEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA RELATIVA AL COLLEGAMENTO TRA AFRAGOLA E LA METROPOLITANA DI NAPOLI E FORNITURA DI TRENI PER LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2026) DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto C ter "FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RAFFORZAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI" - (Cap-pg: 7150/5) - (Scad. Variazione 2029) DLG n. 157 / 2022 art. 12, comma 1 "ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 E SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO" - (Cap-pg: 7136/1) - (Scad. Variazione 2026) Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1) LF n. 266 / 2005 art. 1, comma 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A." - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2028) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5) DL n. 40 / 2010 art. 4, comma 6 "FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI" - (Cap-pg: 7258/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	30.000.000	<<	<<	-15.000.000	15.000.000
	2027	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	250.000.000	-72.000.000	<<	<<	178.000.000
	2028	160.000.000	20.000.000	<<	<<	180.000.000
	2029 e succ.	<<	52.000.000	<<	<<	52.000.000
	2026	49.275	<<	<<	-49.275	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	390.800.000	<<	90.000.000	<<	480.800.000
	2027	1.854.000.000	<<	1.660.000.000	<<	3.514.000.000
	2028	678.800.000	<<	1.910.000.000	<<	2.588.800.000
	2029 e succ.	2.100.000.000	<<	<<	<<	2.100.000.000
2026	15.880.000	<<	<<	-5.880.000	10.000.000	
2027	45.000.000	<<	<<	<<	45.000.000	
2028	115.000.000	<<	<<	<<	115.000.000	
2029 e succ.	430.000.000	<<	<<	<<	430.000.000	

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 239 "SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA" - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	12.055.088	<<	<<	-2.055.088	10.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 153 "OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	36.185.991	<<	<<	-36.185.991	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 236 "COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	24.956.429	<<	<<	-24.956.429	<<
	2027	10.500.000	<<	<<	<<	10.500.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 357 "CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	5.837.344	<<	<<	-1.337.344	4.500.000
	2027	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2028	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2029 e succ.	27.000.000	<<	<<	<<	27.000.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto A primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7712/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	4.508.589	<<	<<	-4.508.589	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7258/2 - 7622/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	25.500.000	<<	<<	-5.500.000	20.000.000
	2027	17.320.000	<<	<<	<<	17.320.000
	2028	17.320.000	<<	<<	<<	17.320.000
	2029 e succ.	51.960.000	<<	<<	<<	51.960.000
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2 ter, punto A "FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI - RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLE NAVI ANCHE IN FASE DI COSTRUZIONE" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	28.932.494	<<	<<	-28.932.494	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2 ter, punto C "FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	10.533.690	<<	<<	-10.533.690	<<
	2027	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2028	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2029 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
<i>Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</i>						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F decies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2028)	2026	13.280.356	<<	<<	-13.280.356	<<
	2027	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2028	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 104 / 2023 art. 19, comma 1 "ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI STRADALI NEI PICCOLI COMUNI" - (Cap-pg: 7004/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	10.777.600	<<	<<	-777.600	10.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 133 / 2014 art. 3, comma 3, punto B "SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI" - (Cap-pg: 7219/1 - 7219/3) - (Scad. Variazione 2027)	2026	1.926.654	<<	<<	-1.926.654	<<
	2027	886.718	<<	<<	-886.718	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 133 / 2014 art. 3, comma 3, punto B bis "SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO" - (Cap-pg: 7219/2 - 7219/4) - (Scad. Variazione 2027)	2026	2.418.799	<<	<<	-2.418.799	<<
	2027	419.464	<<	<<	-419.464	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto C decies "INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	15.204.906	<<	<<	-15.204.906	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7202/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	4.868.179	<<	<<	-4.686.320	181.859
	2027	198.079	<<	<<	<<	198.079
	2028	4.063.143	<<	<<	<<	4.063.143
	2029 e succ.	29.752.860	<<	<<	<<	29.752.860
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto E decies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7219/5) - (Scad. Variazione 2026)	2026	23.407.472	<<	<<	-10.037.145	13.370.327
	2027	14.562.815	<<	<<	<<	14.562.815
	2028	2.782.008	<<	<<	<<	2.782.008
	2029 e succ.	94.990.009	<<	<<	<<	94.990.009
DL n. 69 / 2013 art. 18, comma 9 "SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI" - (Cap-pg: 7543/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	701.767	<<	<<	-701.767	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F decies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7554/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	2.251.842	<<	<<	-533.909	1.717.933
	2027	1.885.782	<<	<<	<<	1.885.782
	2028	101.579	<<	<<	<<	101.579
	2029 e succ.	13.392.676	<<	<<	<<	13.392.676
DL n. 133 / 2014 art. 3, comma 12 "INFRASTRUTTURE CARCERARIE" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2028)	2026	13.286.913	<<	35.000.000	<<	48.286.913
	2027	10.000.000	<<	80.000.000	<<	90.000.000
	2028	10.000.000	<<	42.000.000	<<	52.000.000
	2029 e succ.	41.000.000	<<	<<	<<	41.000.000
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 338 "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	8.675.820	<<	<<	-2.675.820	6.000.000
	2027	6.131.875	<<	<<	-131.875	6.000.000
	2028	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2029 e succ.	48.000.000	<<	<<	<<	48.000.000
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 241 "SPESE PER TUTELARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO" - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	24.488.510	<<	<<	-6.656.260	17.832.250
	2027	22.454.810	<<	<<	-4.899.796	17.555.014
	2028	12.652.609	<<	<<	<<	12.652.609
	2029 e succ.	51.960.127	<<	<<	<<	51.960.127

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 99 "COMPLETAMENTO PAGAMENTO EX AGENSUD" - (Cap-pg: 7544/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	20.089	<<	<<	-20.089	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	4.287.051	<<	<<	-4.253.125	33.926
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
	2029 e succ.	88.500.000	<<	<<	<<	88.500.000
	2026	5.117	<<	<<	-5.117	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DLG n. 50 / 2016 art. 202, comma 1 "PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO PAESE" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5) - (Scad. Variazione 2026)	2026	23.218.342	<<	<<	-23.218.342	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 461 "FONDO PER LE INFRASTRUTTURE AD ALTO RENDIMENTO (FIAR)" - (Cap-pg: 7014/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	100.000.000	<<	<<	-100.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 511 "STRADA STATALE 106 JONICA" - (Cap-pg: 7538/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	99.974.055	<<	<<	-49.974.055	50.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	2.000.000.000	<<	<<	<<	2.000.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 515 "STRADA STATALE 4 SALARIA" - (Cap-pg: 7541/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2027	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	47.500.000	<<	<<	<<	47.500.000
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 479 "FONDO DI SVILUPPO DI CICLOVIE URBANE INTERMODALI" - (Cap-pg: 7582/7) - (Scad. Variazione 2026)	2026	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 16 / 2020 art. 3, comma 12 bis "INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026" - (Cap-pg: 7582/6) - (Scad. Variazione 2026)	2026	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 176, punto 9 bis "FONDO OPERE STRATEGICHE" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2026)	2026	4.000.000	<<	<<	-4.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies "TRASPORTI E VIABILITA'" - (Cap-pg: 7002/46 - 7002/47 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028)	2026	82.121.312	<<	<<	-31.481.312	50.640.000
	2027	120.116.466	<<	<<	-74.756.466	45.360.000
	2028	136.963.218	<<	<<	-53.323.218	83.640.000
	2029 e succ.	849.060.000	<<	<<	<<	849.060.000
DL n. 98 / 2011 art. 32, comma 6 "FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	16.231.804	<<	<<	-16.231.804	<<
	2027	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 109 / 2018 art. 1, comma 6 "SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, IN RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITÀ CONNESSE" - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	24.500.000	<<	<<	-24.500.000	<<
	2027	30.000.000	<<	<<	-10.000.000	20.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 91 / 2017 art. 16 bis, comma 1 "INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25" - (Cap-pg: 7701/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	135.263.710	<<	<<	-263.710	135.000.000
	2027	135.000.000	<<	<<	<<	135.000.000
	2028	185.000.000	<<	<<	<<	185.000.000
	2029 e succ.	370.000.000	<<	<<	<<	370.000.000
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto C quinquies "FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRADE SICURE -MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL (A24-A25)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2028)	2026	175.000.000	<<	<<	-150.000.000	25.000.000
	2027	200.000.000	-30.000.000	<<	-90.000.000	80.000.000
	2028	60.000.000	30.000.000	<<	<<	90.000.000
	2029 e succ.	246.500.000	<<	<<	<<	246.500.000
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto C duodecies "FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE INCLUSA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE RISPETTO A FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO O A LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE" - (Cap-pg: 7408/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	70.000.000	<<	<<	-20.000.000	50.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 403 "CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	40.000.000	<<	<<	-10.000.000	30.000.000
	2027	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 397 "CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021-2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2028)	2026	543.003.323	<<	<<	<<	543.003.323
	2027	1.476.003.323	<<	600.000.000	<<	2.076.003.323
	2028	948.003.323	<<	1.000.000.000	<<	1.948.003.323
	2029 e succ.	8.703.370.031	<<	<<	<<	8.703.370.031
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 400 "CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA SPA" - (Cap-pg: 7358/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	81.000.000	<<	<<	-80.000.000	1.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	19.000.000	<<	<<	<<	19.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)						
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</i>						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 2.1)						
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto E ter "SOMME DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI PER L'ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE"						
- (Cap-pg: 7213/1) - (Scad. Variazione 2028)						
	2026	35.000.000	-25.000.000	<<	<<	10.000.000
	2027	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2028	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Casa e assetto urbanistico (19)						
<i>Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)</i>						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 13.1)						
DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto A quater "PCM ECOSISTEMI AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI"						
- (Cap-pg: 7487/1) - (Scad. Variazione 2028)						
	2026	34.750.000	-22.000.000	<<	<<	12.750.000
	2027	<<	12.000.000	<<	<<	12.000.000
	2028	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
<i>Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</i>						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 3.1)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 26 "FONDO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE"						
- (Cap-pg: 7446/1) - (Scad. Variazione 2026)						
	2026	146.337	<<	<<	-146.337	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela della salute (20)						
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.14)						
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies decies "OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE OSPEDALIERE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO"						
- (Cap-pg: 7112/3) - (Scad. Variazione 2036)						
	2026	54.000.000	<<	<<	<<	54.000.000
	2027	55.000.000	<<	8.000.000	<<	63.000.000
	2028	55.000.000	<<	8.000.000	<<	63.000.000
	2029 e succ.	318.000.000	<<	64.000.000	<<	382.000.000
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.1)						
L n. 163 / 1985 art. 2, comma 1, punto N "PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA"						
- (Cap-pg: 8780/1) - (Scad. Variazione 2036)						
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	55.000.000	<<	55.000.000
	2028	<<	<<	33.377.778	<<	33.377.778
	2029 e succ.	<<	<<	425.000.000	<<	425.000.000
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.5)						
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 334 "CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DON LUIGI STURZO" (*)						
- (Cap-pg: 2560/2) - (Variazione Permanente)						
	2026	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2027	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2028	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2029 e succ.	<<	<<	500.000	<<	500.000
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 375, punto 1 "CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI"						
- (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2027)						
	2026	2.242.852	<<	<<	-408.465	1.834.387
	2027	2.242.852	<<	<<	-408.465	1.834.387
	2028	1.834.387	<<	<<	<<	1.834.387
	2029 e succ.	12.840.709	<<	<<	<<	12.840.709

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto L quater decies "INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026)	2026	3.223.991	<<	<<	-327.300	2.896.691
	2027	3.321.022	<<	<<	<<	3.321.022
	2028	3.803.626	<<	<<	<<	3.803.626
	2029 e succ.	19.780.239	<<	<<	<<	19.780.239
	2026	12.531.556	<<	<<	-1.431.556	11.100.000
	2027	130.937.820	<<	<<	-137.820	130.800.000
	2028	69.615.215	<<	<<	<<	69.615.215
2029 e succ.	385.184.785	<<	<<	<<	385.184.785	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 210 "FONDO DISABILI" (*) - (Cap-pg: 1431/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	418.644.995	<<	<<	<<	418.644.995
	2027	468.644.995	<<	<<	-90.000.000	378.644.995
	2028	328.644.995	<<	<<	<<	328.644.995
	2029 e succ.	328.644.995	<<	<<	<<	328.644.995
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.2)						
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 334 "FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DI INTERVENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ NON PROFESSIONALI DEL CAREGIVER FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	2026	57.500.000	<<	<<	-1.150.000	56.350.000
	2027	61.250.000	<<	<<	-61.250.000	<<
	2028	64.250.000	<<	<<	-61.250.000	3.000.000
	2029 e succ.	64.250.000	<<	<<	-61.250.000	3.000.000
Politiche per il lavoro (26)						
DLG n. 39 / 1993 art. 1, comma 1, punto 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - (Cap-pg: 7821/1) - (Scad. Variazione 2036)	2026	12.594.311	<<	<<	<<	12.594.311
	2027	12.594.311	<<	1.000.000	<<	13.594.311
	2028	11.822.839	<<	1.000.000	<<	12.822.839
	2029 e succ.	126.714.582	<<	8.000.000	<<	134.714.582

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)
(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) <i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.6) DL n. 269 / 2003 art. 50 "MONITORAGGIO SPESA SANITARIA" - (Cap-pg: 7585/1) - (Scad. Variazione 2036)		2026 2027 2028 2029 e succ.	16.555.646 16.363.424 16.363.424 163.634.240	<< << << <<	7.000.000 35.000.000 35.000.000 280.000.000	<< << << <<	23.555.646 51.363.424 51.363.424 443.634.240
 <i>Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8) DLG n. 300 / 1999 art. 65 "AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUISTO IMMOBILI" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)		2026 2027 2028 2029 e succ.	64.775.021 84.731.186 43.166.486 747.733.104	<< << << <<	<< 25.000.000 30.000.000 45.000.000	<< << << <<	64.775.021 109.731.186 73.166.486 792.733.104
Giovani e sport (30) <i>Attività' ricreative e sport (30.1)</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1) DL n. 181 / 2006 art. 1, comma 19, punto A "ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2027)		2026 2027 2028 2029 e succ.	19.500.000 19.500.000 19.500.000 39.000.000	<< << << <<	15.000.000 15.000.000 << <<	<< << << <<	34.500.000 34.500.000 19.500.000 39.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Turismo (31)						
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.5)						
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 "FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE" - (Cap-pg: 7115/1) - (Variazione Permanente)	2026	1.725.000	<<	12.500.000	<<	14.225.000
	2027	1.725.000	<<	12.500.000	<<	14.225.000
	2028	1.250.000	<<	12.500.000	<<	13.750.000
	2029 e succ.	70.300.000	<<	125.000.000	<<	195.300.000
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 366 "FONDO UNICO PER IL TURISMO" (*) - (Cap-pg: 2025/1) - (Variazione Permanente)	2026	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2027	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2028	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 2.2)						
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q sexies "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ANCHE MEDIANTE IL RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO" - (Cap-pg: 7255/3) - (Scad. Variazione 2027)	2026	9.500.000	<<	<<	-9.500.000	<<
	2027	8.000.000	<<	<<	-8.000.000	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7019/3) - (Scad. Variazione 2026)	2026	2.790.254	<<	<<	-2.167.474	622.780
	2027	50.807	<<	<<	<<	50.807
	2028	50.807	<<	<<	<<	50.807
	2029 e succ.	6.279.707	<<	<<	<<	6.279.707

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione <i>Programma</i> Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 3.2) L n. 94 / 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 7121/1) - (Scad. Variazione 2036) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 5.2) DL n. 73 / 2021 art. 1 septies, comma 8 "FONDO PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE VERIFICATISI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021" - (Cap-pg: 7006/2) - (Scad. Variazione 2026) Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3) LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 512 "FONDAZIONE SUSSIDIARIETA?" (*) - (Cap-pg: 2062/2) - (Variazione Permanente) DL n. 59 / 2021 art. 1, comma 2, punto A primum "PCM PIATTAFORMA PAGOPA E APP IO" - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2027)	2026	100.000	<<	<<	<<	100.000
	2027	100.000	<<	2.000.000	<<	2.100.000
	2028	10.250	<<	2.000.000	<<	2.010.250
	2029 e succ.	2.244.629	<<	16.000.000	<<	18.244.629
	2026	6.617.144	<<	<<	-6.617.144	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	451.250	<<	<<	<<	451.250
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2029 e succ.	<<	<<	500.000	<<	500.000
	2026	2.073.000	<<	<<	<<	2.073.000
	2027	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2028	<<	<<	<<	<<	<<
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
DLG n. 209 / 2023 art. 62, comma 1 "ISTITUZIONE FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE" - (Cap-pg: 3832/1) - (Scad. Variazione 2026)	2026	32.850.179	<<	80.000.000	<<	112.850.179
	2027	287.556.486	<<	<<	<<	287.556.486
	2028	202.459.950	<<	<<	<<	202.459.950
	2029 e succ.	2.062.462.988	<<	<<	<<	2.062.462.988
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 875 "ISTITUZIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE" - (Cap-pg: 7558/1) - (Scad. Variazione 2036)	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	615.619.328	<<	<<	-156.000.000	459.619.328
	2028	267.351.727	<<	<<	-124.377.778	142.973.949
	2029 e succ.	4.612.884.399	<<	<<	-958.000.000	3.654.884.399
DL n. 25 / 2025 art. 14, comma 1, punto A "FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGRESSIVA ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI MINISTERI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" (*) - (Cap-pg: 3065/2) - (Variazione Permanente)	2026	13.164.000	<<	7.900.000	<<	21.064.000
	2027	13.164.000	<<	7.900.000	<<	21.064.000
	2028	13.164.000	<<	7.900.000	<<	21.064.000
	2029 e succ.	13.164.000	<<	7.900.000	<<	21.064.000
DL n. 137 / 2020 art. 1 quater, comma 1 "FONDO PEREQUATIVO DELLE MISURE FISCALI E DI RISTORO" - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2028)	2026	64.402.374	<<	50.000.000	<<	114.402.374
	2027	42.174.874	<<	130.000.000	<<	172.174.874
	2028	<<	<<	280.000.000	<<	280.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 639 "INCREMENTO FONDO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	2026	104.090.988	<<	<<	-678.000	103.412.988
	2027	171.517.641	<<	<<	-678.000	170.839.641
	2028	140.376.617	<<	<<	-678.000	139.698.617
	2029 e succ.	1.629.955.863	<<	<<	-6.780.000	1.623.175.863
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 365, punto B "ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 3056/1) - (Variazione Permanente)	2026	334.149.734	<<	<<	-91.000.000	243.149.734
	2027	331.667.216	<<	<<	-91.000.000	240.667.216
	2028	331.667.216	<<	<<	-91.000.000	240.667.216
	2029 e succ.	331.377.825	<<	<<	-91.000.000	240.377.825

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 178 "FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" (*) - (Cap-pg: 3088/1) - (Variazione Permanente)	2026	9.688.509	<<	<<	<<	9.688.509
	2027	8.788.509	<<	50.000.000	<<	58.788.509
	2028	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2029 e succ.	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
Debito pubblico (34)						
L n. 119 / 1981 art. 38, comma 0 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)" - (Cap-pg: 2214/1) - (Variazione Permanente)	2026	64.082.785.000	<<	6.000.000	<<	64.088.785.000
	2027	67.233.920.000	<<	68.000.000	<<	67.301.920.000
	2028	68.979.149.000	<<	239.000.000	<<	69.218.149.000
	2029 e succ.	632.993.473.275	<<	4.120.000.000	<<	637.113.473.275

DISEGNO DI LEGGE

Sezione I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 2.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

2. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall'articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

ART. 3.

(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.
2. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».
3. Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività ivi prevista è applicabile entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro con l'aliquota ridotta all'1 per cento.
4. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
 - a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
 - b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
 - c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 8, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Ai fini del limite annuo di cui al comma 4 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardo le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ART. 5.

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

ART. 6.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «dichiarazione dei redditi», sono inserite le seguenti: «, sempre che, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

ART. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde

corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 9.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027»;

b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

2) al comma 1-*septies*.1:

2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle

seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»;

3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

ART. 10.

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

ART. 11.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;

b) al secondo periodo, le parole «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti parole: «gli anni 2025 e 2026».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di criptovalute)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di

detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.»;

b) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, dell'Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:

a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;

b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;

c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;

e) promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.

24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

ART. 14.

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che

hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento o del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

ART. 15.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente

previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini del comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

ART. 17.

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea, verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea, verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 1, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti, per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

4. Con l'istanza di cui al comma 3 è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 della presente legge, e nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3 e 4.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;

b) all'articolo 89:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono eventualmente adottate le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario.

ART. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.
2. I commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano, altresì, ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
3. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 20.

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*bis*.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-*bis*.».
2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, le riserve di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta straordinaria di cui al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, ai sensi del successivo comma 3.
3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo.
4. Le riserve di cui al comma 2, assoggettate all'imposta sostitutiva, in caso di distribuzione non determinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
5. L'imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale le riserve di cui al comma 2 sono affrancate, è indeducibile ed è versata obbligatoriamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ART. 21.

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di due punti percentuali.
2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 22.

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

1. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
2. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
3. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
4. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:
 - a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 45 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
 - b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considerano prioritariamente formati dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, lettera b), del presente articolo.

6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), e 5 del presente articolo;

b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, comma 4, lettera b), e 5 del presente articolo;

c) al 31 dicembre 2028 e a quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

ART. 23.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore della dichiarazione prevista dal comma 5 e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

7. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

15. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12

gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

16. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

17. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

18. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17:

a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

19. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
4. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
5. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
6. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
7. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
8. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per

le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

ART. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

1 Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, vengono introdotte le seguenti norme:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 54-bis, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.1

(Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse)

1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2, la sanzione è ridotta a un terzo.

4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.»;

b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-*bis*.1.»;

c) all'articolo 30, comma 1, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-*bis*.1.».

ART. 26.

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 4-*bis* (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali)».

2. All'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

ART. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-*bis*,

lettera *b-bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente: «*b-ter*) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

2. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, lettera *a)*, le parole da «per l'anno 2023» a «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027 in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5:

2.1) alla lettera *b)*, le parole «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»;

2.2) alla lettera *c)*, le parole da «euro 140» a «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, a euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 e a euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;

3) al comma 6, le parole da «per l'anno 2023» a «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027 in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da «trenta per cento» a «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole da «, rispettivamente, al quindici per cento» a «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

d) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 9-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni.»;

2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13-*bis*, sono aggiunti i seguenti: «13-*bis*.1 È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-*bis*.2 Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.»;

e) all'allegato I, voce "Tabacchi lavorati", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

2) alla lettera c), le parole «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

3) alla lettera d), le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucri;

c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura "tenere fuori dalla portata dei bambini";

d) la seguente avvertenza sanitaria: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità". "Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari". Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.»;

3. I prodotti di cui al comma 2 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucri funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

4. La vendita dei prodotti di cui al comma 2 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

5. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 29.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;
- b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

ART. 30.

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

1. Al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.»;

d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto 14 maggio 2025 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».

ART. 31.

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, il valore minimo è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94; per i titoli di cui alla lettera e) le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre.»;

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è soppressa.

ART. 32.

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

1. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate,

anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, e 2359-*ter*, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

ART. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

1. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera d).

ART. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 10, commi da 5 a 9, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, l'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e l'articolo 1, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che recano disposizioni in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali e di imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, sono abrogati.

2. Ai fini dell'accertamento dei tributi di cui al comma 1, dovuti per il secondo semestre dell'anno 2027, i soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, indicano, nella relativa dichiarazione semestrale di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del medesimo testo unico, i versamenti effettuati nel predetto secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di acconto relativamente ai suddetti tributi.

3. I soggetti obbligati di cui al comma 2 effettuano, entro il mese di marzo 2028, i versamenti a congruaglio delle somme dovute per il secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di addizionale regionale all'accisa e di imposta regionale sostitutiva; le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute sono richieste a rimborso alla regione competente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 per l'applicazione dei tributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.

6. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartire sulla base dei criteri e delle modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 35.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 36.

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro non si applica l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore del presente articolo, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la

trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

ART. 38.

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda.».

2. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034.

ART. 39.
(Ape sociale)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

ART. 40.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

3. È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione aggiuntiva per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026

del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. In considerazione della parziale operatività finanziaria del fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economie e finanze del 16 gennaio 2025, n. 45. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione

ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al primo periodo le parole «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 41.

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

1. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) dell'articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

ART. 42.

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 1° gennaio

2027, in via aggiuntiva a quanto previsto dall'articolo 43, è stabilito un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

ART. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

1. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 non trova applicazione limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.
5. All'articolo 1, comma 206, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
8. Per effetto di quanto disposto dal comma 4 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
9. Per effetto di quanto stabilito dal comma 5 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
10. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*:

1) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «*a-bis*) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;»;

2) dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «*b-bis*) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera *a-bis*), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive;»;

b) al comma 13, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente: «*c-bis*) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali;».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

ART. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

b) al secondo periodo, le parole «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 47.

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo del citato regolamento è innalzata a 91.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di

nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 48.

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 2, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 1 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi alla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

3. Gli esoneri di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

4. L'esonero contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

ART. 49.

(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

2. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 1, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 1 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 2.

4. Gli esoneri di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente

articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

5. L'esonero contributivo di cui ai commi da 1 a 4 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

ART. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

1. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
- b) all'articolo 33, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
- c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
- d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola «dodici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quattordici».

2. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

ART. 51.

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.».

ART. 52.

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

ART. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

ART. 54.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 55.

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

1. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

ART. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

1. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

1. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni al presente comma non si applicano al

personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge, a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio.».

ART. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

- a) 500 unità per l'anno 2026;
- b) 1000 unità per l'anno 2027;
- c) 500 unità per l'anno 2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

3. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

5. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028,

nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

6. Il trattenimento di cui al comma 5 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto";
- b) sia sospeso cautelativamente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;
- c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
- d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;
- e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice.

7. Il personale di cui al comma 5 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

ART. 60.

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555, è aggiunto il seguente: «555-*bis*. Al personale di «ItaliaMeteo» appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559.».

3. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso

interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e razionalizzazione dei sistemi informativi, la CONSOB, in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.

4. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

5. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il Presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il Presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai Presidenti e ai componenti di cui al comma 4 del CNB e del CNBBSV è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 annui euro a decorrere dal 2026.

7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;

b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti: «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall'attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- c) fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o

organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

- d) editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi della società della informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di *media monitoring* e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
- e) prestazione di servizi digitali nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce online inclusi quelli di *e-commerce*, di prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del Regolamento (UE) 2022/2065 non ricompresi nelle precedenti lettere da a) a d).

66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i *format* televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b), la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66.

66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro.».

8. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Diritti amministrativi*) - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono imposti alle imprese

che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 71 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito *internet* i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Alla legge 12 luglio 2011, n. 112, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (*Accordi di collaborazione*) – 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, l'Autorità garante può sottoscrivere con gli enti interessati, nonché, in particolare, con l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza, accordi di collaborazione finalizzati anche a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni. Nell'ambito degli accordi di cui al presente comma, sono definite modalità specifiche per:

a) consentire un intervento diretto dell'Autorità garante nei casi di verifiche su sospette presunte violazioni dei diritti delle persone di minore età, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili alle verifiche stesse.

b) richiedere alle amministrazioni competenti, con riferimento a situazioni oggetto di segnalazione riguardanti persone di minore età che vivono al di fuori del loro ambito familiare, di svolgere verifiche il cui esito deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità stessa.».

ART. 61.

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere n. 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208

per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di turn over)

1. All'articolo 66, comma 9-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

2. All'articolo 584, comma 3-*bis*, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

ART. 63.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.

2. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

3. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi congruagli a seguito della assegnazione definitiva.

4. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

5. Una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 64.
(Misure di prevenzione)

1. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

- a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- b) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- c) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- d) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

2. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63, comma 1, per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

ART. 65.
(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

1. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previste nel Piano

nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessarie per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli Obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

2. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 1 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

4. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale così come intesi nel PANSM.

ART. 66.

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 67.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

1. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni

di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».

2. Al fine di garantire di Servizio al sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 68.

(Farmacia dei servizi)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale (SSN). Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di cui all'Intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

3. La remunerazione dei servizi di cui al comma 1 è definita nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

5. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

b) all'articolo 8, comma 2, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente :« c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.».

6. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera b).

ART. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

2. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

3. All'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

4. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.».

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il

personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 70.

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa, nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) per 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63;

b) per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Al comma 1 dell'articolo 5, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.».

ART. 71.

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle

aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura complessivamente non superiore a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

ART. 72.
(Cure palliative)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

ART. 73.
(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

1. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

2. La disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

ART. 74.
(Quote premiali)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026,».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

ART. 75.
(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3,

del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinarsi annualmente come definito nell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Rep. atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

ART. 76.

(Revisione annuale del prontuario)

1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

2. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

3. I provvedimenti di revisione, da adottarsi con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Per i medicinali esclusi dal Prontuario, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 77.

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

1. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia

e delle finanze, sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 4. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

2. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato sul sito internet della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono, a pubblicarlo su relativi siti *internet*.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti i criteri standard, per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 1 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del *budget* mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 3;

d) della tracciabilità dell'importo del *budget* residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 78.

(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2026 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,20 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.

2. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
4. Agli oneri previsti dal comma 3, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225, è aggiunto il seguente: «225-bis. Per tutti i medicinali il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225 si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.».
6. All'articolo 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis è sostituito dal seguente: «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'AIFA può ricevere la proposta da parte del titolare di AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.».
7. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «della legge 24 dicembre 1993, n. 537», sono aggiunte le seguenti: «erogati in regime di assistenza convenzionata».
8. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;
 - b) le parole «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».
9. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»;

b) all'articolo 148:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace a una sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8.».

10. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.».

11. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data, sono abrogati l'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 79.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

ART. 80.

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

1. A decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal

medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

ART. 81.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

2. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

ART. 82.

(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

1. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. La disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

ART. 83.

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026, di euro 793.000 annui

a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 84.

(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi)

1. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

2. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 viene effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927.

ART. 85.

(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

1. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto al comma 1, nonché le modalità di assegnazione degli stessi.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 86.

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.
2. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 1. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

ART. 87.

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

1. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale» di cui agli articoli 15, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
2. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dell'articolo 24 decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

ART. 88.

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies, è inserito il seguente: «2-septies. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le Regioni interessate al de-popolamento dei

cinghiali per la realizzazione delle finalità del medesimo comma.».

ART. 89.

(Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

1. All'Agenzia italiana del farmaco è esteso il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole «è litisconsorte necessario l'AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero della salute può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'AIFA».

ART. 90.

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

1. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.
2. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

ART. 91.

(Misure in materia di dipendenze patologiche)

1. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola «tossicodipendenze», sono inserite le seguenti: «, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati».

ART. 92.

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

2. Al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 93.

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

1. Il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di:

a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;

b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;

c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

7. Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

8. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti

al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficino delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;

b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);

c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 95.

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028».

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni

integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 2, secondo periodo, del presente articolo.

5. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 2, secondo periodo;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

8. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 7, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 8 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

10. Ai fini del rispetto dei limiti annuali di spesa di cui al comma 7, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 8, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 8, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti

d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 8, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 7, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

ART. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di cui al comma 4.

2. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica agli investimenti che beneficino delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e di cui all'articolo 96 della presente legge. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni

agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 97.

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 98.

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

2. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

ART. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

1. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio

economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

ART. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

1. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 101.

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 102.

(Promozione economica e culturale)

1. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 103.

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

1. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle

dotazioni delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

ART. 104.

(Interventi in favore dell'Ucraina)

1. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

2. L'azione di sostegno di cui al comma 1 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.

5. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 3 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

6. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 3, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 105.

(Misure in materia di istruzione)

1. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica»;

b) dopo le parole «docenti», sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado»;

c) la parola «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».

2. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.».

3. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, possono essere destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130.

ART. 106.

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente: «64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo può essere altresì definita una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento».

2. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola «triennale» è soppressa.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 335, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,» e, dopo la parola «adottare» sono aggiunte le seguenti «, di norma,»;

b) al comma 335-bis, dopo le parole «decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.».

4. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «o anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

5. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente.

6. Il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, mantiene il trattamento economico di appartenenza.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107.

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

1. I finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC).

2. Il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

3. Nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

4. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo

1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 176, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

CAPO III **MISURE IN MATERIA DI CULTURA**

ART. 108. ***(Carta elettronica “Valore”)***

1. A decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una Carta elettronica denominata “Carta Valore” ai soggetti che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

2. La Carta assegna un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

3. La Carta di cui al comma 1 è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta di cui al comma 1 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

4. Con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 3, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta “Valore”.

5. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta Valore, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Nell'adozione del decreto di cui al comma 3 si tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130.

6. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta elettronica “Valore” di cui al comma 1 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

7. Nei casi di violazione di cui al comma 6, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

8. Al comma 357, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025.».

9. Al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».

10. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta Valore di cui al comma 1, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

11. Il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica Valore, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2027 sono abrogati i commi 357-*bis*, 357-*ter*, 357-*quater*, 357-*quinqies*, 358 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.

ART. 109.

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo

nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

ART. 110.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.».

b) all'articolo 21:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.».

c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da «per un importo» a «al presente articolo» sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, le parole da «di 30 milioni» a «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;

e) all'articolo 29, comma 1, le parole da «di 10 milioni» a «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5».

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 111.

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

1. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
2. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1, le parole «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;
 - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».
5. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 con l'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre

2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 5, il presidente della Regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

a) l'indicazione delle risorse economiche stanziare a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 1.

7. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 5 è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della Struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della Struttura. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

9. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

11. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 189 del 2016;
- b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 189 del 2016;
- c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 189 del 2016;
- d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco di cui all'articolo 3 del decreto-legge 189 del 2016;
- e) 3 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 123 del 2019;

13. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

14. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

15. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

16. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

17. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».

18. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

19. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

20. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 18 e 19, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

21. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2025»;

b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

22. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

23. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

24. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

25. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

26. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

27. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

28. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31

dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

29. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026.».

30. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

31. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*novies* è inserito il seguente: «4-*decies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2026.».

32. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

33. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione, è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 34, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è

comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

34. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 33, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 33 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

35. Al fine di consentire al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 33 e 34 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

36. Le esenzioni di cui al comma 560-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e la regione Marche.

37. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

38. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

- a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

39. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

40. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

41. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

42. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

43. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

44. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026».

45. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il

compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-*ter*, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

46. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto legge è rideterminata in 36 mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*quinquies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

47. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento Commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato».

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

2) al comma 3:

2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono soppresse;

2.2) dopo la lettera h-*ter*), sono aggiunte le seguenti: «h-*quater*) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis*;

h-*quinquies*) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-*sexies*) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».

48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, lettera b), n. 1), è autorizzata la spesa di 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

49. Per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge n. 32 del 2019 nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

51. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

52. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

53. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter.1 è aggiunto il seguente: «8-ter.2. Per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026 nella misura del 110 per cento.».

54. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, trasmette all'Agenzia delle entrate le istanze presentate nei termini di cui al comma 53 per consentire i controlli in sede di dichiarazione.

ART. 113.

(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni», sono inserite le seguenti: «, di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».
2. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite con quelle «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».
3. All'articolo 1, comma 674, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «2023 e 2024», sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».
4. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonché»;
 - b) le parole «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna Regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui al secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 1.
3. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le Regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione

per singola Regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le Regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuiti al Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuite al Fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 115.

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

1. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non operano

in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 5.

3. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2, versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato IV alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 3 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

5. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria, si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione Siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
- 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione (lettera E) è positivo o pari a 0;

b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 5.000.000 euro;

c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

- 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato V alla presente legge;
- 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato V;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro e degli importi individuati dall'allegato V;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro;

e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato V, nel limite complessivo annuo di 120 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato V, da applicare per l'esercizio in corso.

f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.

7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;

b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole «per spese di investimento» sono inserite le seguenti «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;

c) dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:

«Articolo 51-bis (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale)

1. Le Regioni e le Province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.»;

d) all'articolo 68, comma 5, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre»;

e) all'articolo 68, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.»;

f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole «entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 8, le parole «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 ottobre»;

b) all'articolo 161, comma 4, le parole «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo le parole «solidarietà comunale.» sono inserite le seguenti «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile.».

3. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;

b) infine, è aggiunto il seguente periodo «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

ART. 117.

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

1. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e 2027», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

CAPO II
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

1. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1 e 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 1, lettera b).

3. All'articolo 2 del decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-quater. Nel caso in cui gli enti di cui al comma *2-bis* deliberino di affidare ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da *2-quinquies* a *2-undecies*.

2-quinquies. AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma *2-bis* che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma *2-undecies*.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma *2-quater*, AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma *2-undecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma *2-bis* e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma *2-undecies*, diviene obbligatorio il ricorso ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da *2-bis* a *2-septies*, AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma *2-nonies*, da selezionarsi a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-nonies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da *2-bis* a *2-septies* sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. con il decreto di cui al comma *2-undecies* ed in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-*decies*. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*nonies*, ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al Titolo VI e all'articolo 224 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali, da emanarsi entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*decies*.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898, è inserito il seguente: «898-*bis*. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dalla presente norma».

ART. 120.

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

1. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.».
2. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».
3. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.
4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

ART. 121.

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
 - a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

ART. 122.

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.» con le seguenti: «per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»;
- b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.»;
- c) al secondo periodo sostituire le parole: «al primo periodo» con le seguenti: «ai periodi precedenti».

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il presente Capo disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

ART. 124.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

ART. 125.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di assistenza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti negli articoli 126 e 127.

ART. 126.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

1. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti Livelli essenziali delle prestazioni.

2. Il Sistema di cui al comma 1 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, così come previsto dall’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) un’equipe multidisciplinare, così come prevista dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico, definito ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

c) un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi 6 mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia di cui al comma 1. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, vengono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

5. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

7. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 2, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 3. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è definito il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee Guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

2. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a

quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

3. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

5. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n.

213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

6. All'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo equità e livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

ART. 128.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli enti di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli

importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

4. L'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

5. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

6. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027.

7. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

8. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche INPS può avvalersi, con specifiche

convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

9. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

10. Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

11. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dopo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

13. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica.

14. La disposizione di cui al comma 13 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge

n. 178 del 2020 sono ridotte di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

ART. 130.

(Piani di analisi e valutazione della spesa)

1. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della *governance* economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.
2. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.
3. Per le attività previste dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

ART. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai

programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027.

3. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone all'approvazione del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 1 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi compresi quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Il Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

5. La modifica del cronoprogramma degli Accordi di coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

6. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione del presente articolo e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico di SOGEI - Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029.

CAPO II FONDI

ART. 132.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni

dello Stato.

ART. 133.
(Fondo sociale per il clima)

1. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia* - Contributi a fondo perduto" di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia* - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee". Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del Piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del Piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del Piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al Piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU* presso la tesoreria dello Stato.

4. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU* - Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee". Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-*quinqüies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

6. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sociale e per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di *audit* del Piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

8. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti.

9. Le risorse per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia e dai commi dal 613 al 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

ART. 134.

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo

da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Parte II - Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 135

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 136

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito, in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 10.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.500 milioni di euro.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e

acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».

23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 200 milioni di euro.

24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 138

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 139

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Art. 140

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 141

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 142

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie

autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 143

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 144

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 145

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 146

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 149;
- 2) Marina n. 115
- 3) Aeronautica n. 80;
- 4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 49;
- 3) Aeronautica n. 48.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 117;
- 2) Marina n. 45;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 361;
- 2) Marina n. 428;
- 3) Aeronautica n. 412;
- 4) Carabinieri n. 130.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 420;
- 3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 460;
- 2) Marina n. 205;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

- 1) Esercito n. 882;
- 2) Marina n. 0;
- 3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" e la Missione "Difesa e sicurezza del territorio" Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza".

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Art. 147

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 148

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 149

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 150

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 151

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.149.776.009, in euro 1.156.043.292.660 e in euro 1.183.761.066.622 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.695.280.546, in euro 1.165.674.001.837, in euro 1.194.306.221.058 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.

Art. 152

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 153

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno

finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli

degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per

ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

ART. 154
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegati alla sezione I

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	154.857	138.462	92.105
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	484.902	441.351	432.914
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.693	201.398	153.026
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.738	504.287	493.835
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Amministrazione
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
<i>Italian Trade Agency</i> - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

Allegato III**(Articolo 69, comma 5)**

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.324	3.045.949
VALLE D'AOSTA	213.582	87.238
LOMBARDIA	17.092.512	6.981.448
PA BOLZANO	890.427	363.696
PA TRENTO	925.759	378.127
VENETO	8.364.167	3.416.350
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.103.245	859.072
LIGURIA	2.694.580	1.100.603
EMILIA-ROMAGNA	7.673.781	3.134.361
TOSCANA	6.416.757	2.620.929
UMBRIA	1.504.348	614.452
MARCHE	2.591.787	1.058.617
LAZIO	9.812.053	4.007.740
ABRUZZO	2.217.457	905.722
MOLISE	512.400	209.290
CAMPANIA	9.485.475	3.874.349
PUGLIA	6.763.415	2.762.521
BASILICATA	934.288	381.611
CALABRIA	3.185.280	1.301.030
SICILIA	8.263.172	3.375.098
SARDEGNA	2.783.190	1.136.796
TOTALE	101.885.000	41.615.000

Allegato IV
(Articolo 115, comma 3)

Anno	Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

Allegato V
(Articolo 115, comma 5)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	29.790.000,00
Veneto	40.035.000,00
Emilia Romagna	15.465.000,00
Lazio	29.490.000,00
Toscana	5.220.000,00
Totale	120.000.000,00

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	158.296	56.427	134.014	36.723	986.348	6.555
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	78.614	2.001	77.974	2.006	961.342	2.007
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	1.471	0	1.533	0	1.532	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	540	42	234	45	265	45
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	0	0	0	0	884.000	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	806	0	706	0	756	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	206	0	243	0	247	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	327	0	346	0	372	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	66.772	943	66.824	943	66.930	943
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.394	0	3.434	0	3.434	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	4.636	928	4.194	928	3.349	928
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	462	88	459	90	457	91
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	5	0	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
5.2 Sicurezza democratica (4)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
6 Soccorso civile (8)	15	0	0	0	0	0
6.2 Protezione civile (5)	15	0	0	0	0	0
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	119	119	144	144	144	144
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	119	119	144	144	144	144

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	7	0	7	0	7	0
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	7	0	7	0	7	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	510	456	513	456	518	456
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	171	171	171	171	171	171
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	50	0	53	0	58	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	4	0	4	0	4	0
14.5 Tutela della privacy (14)	285	285	285	285	285	285
18 Giovani e sport (30)	711	711	711	711	611	611
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	385	385	385	385	385	385
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	326	326	326	326	226	226
19 Giustizia (6)	766	0	810	0	853	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	578	0	575	0	575	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	189	0	235	0	279	0
21 Debito pubblico (34)	177	0	202	0	202	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	177	0	202	0	202	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.188	716	11.103	999	11.225	936
22.1 Indirizzo politico (2)	39	0	51	0	75	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.293	0	2.235	0	2.227	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	6.656	496	6.554	394	6.529	369
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	331	24	269	24	444	24

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	870	196	1.994	581	1.950	543
23 Fondi da ripartire (33)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402
23.1 Fondi da assegnare (1)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.681	1.047	2.512	1.173	2.424	1.216
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	1.554	954	1.679	1.075	1.741	1.119
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	762	272	780	272	810	272
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	71	34	83	45	81	45
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	32	12	133	117	134	128
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	464	412	458	417	492	451
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	1	0	1	0	0	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	224	224	224	224	224	224
2 Regolazione dei mercati (12)	217	8	217	8	215	8
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	217	8	217	8	215	8
5 Comunicazioni (15)	224	4	195	7	193	6
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	10	0	17	7	16	6
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	45	4	10	0	10	0
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	170	0	168	0	166	0
6 Ricerca e innovazione (17)	9	0	17	2	16	2
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	9	0	17	2	16	2
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	676	81	405	81	259	81
7.1 Indirizzo politico (2)	25	0	27	0	26	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	651	81	377	81	233	81

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.434	3.476	6.373	4.205	6.551	4.215
1 Politiche per il lavoro (26)	2.576	2.128	2.751	2.147	2.932	2.157
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	5	0	5	0	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	189	185	189	185	189	185
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.967	1.943	1.985	1.962	1.990	1.972
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	415	0	571	0	748	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0	1	0	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	365	68	366	68	366	68
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	365	68	366	68	366	68
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.483	1.281	2.192	1.990	2.192	1.990
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1.386	1.186	2.095	1.895	2.095	1.895
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	97	95	97	95	97	95
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	2	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.007	0	1.061	0	1.059	0
5.1 Indirizzo politico (2)	964	0	1.016	0	1.016	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	43	0	46	0	43	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.572	401	8.717	413	9.097	618
1 Giustizia (6)	6.903	381	8.214	413	8.639	618
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.787	381	4.158	413	4.517	618
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	147	0	166	0	167	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.148	0	1.176	0	1.187	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.820	0	2.714	0	2.769	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	668	20	504	0	458	0
2.1 Indirizzo politico (2)	463	17	293	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	205	4	211	0	257	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.225	11.126	9.634	1.162	9.886	1.162
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	6.622	1.126	6.822	1.162	7.090	1.162
1.1 Protocollo internazionale (1)	126	0	126	0	126	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	631	272	631	272	631	272
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	138	117	138	117	140	117
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	59	34	96	71	96	71
1.5 Integrazione europea (7)	20	0	20	0	26	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	753	3	760	3	760	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	3.664	696	3.664	696	3.664	696
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	627	0	722	0	824	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	81	4	96	4	96	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	9	0	9	0	9	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	514	0	559	0	717	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	449	0	462	0	444	0
2.1 Indirizzo politico (2)	301	0	301	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	148	0	161	0	243	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	15.950	3.709	17.523	3.985	19.742	5.985
1 Istruzione scolastica (22)	15.680	3.709	17.273	3.985	19.507	5.985
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	127	0	137	5	138	5
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.476	475	1.477	471	1.478	471
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	15	15	15	15	15	15
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1.021	1.000	21	0	21	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	58	10	65	10	66	10
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.178	0	5.766	0	5.846	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	6.967	2.177	7.599	2.127	7.749	2.127
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	834	32	2.187	1.357	4.185	3.357
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	4	0	7	0	8	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	270	0	250	0	235	0
4.1 Indirizzo politico (2)	64	0	19	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	206	0	231	0	216	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	11.687	1.481	12.213	1.471	12.128	1.325
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	468	0	327	0	336	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	468	0	327	0	336	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.222	355	1.358	345	810	226
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	133	0	140	0	139	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.056	340	1.195	340	628	201
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	33	15	24	5	43	25
4 Soccorso civile (8)	5.238	61	5.657	61	5.900	61
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	97	0	98	0	98	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	5.141	61	5.559	61	5.802	61
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.207	1	1.356	1	1.599	2
6.1 Indirizzo politico (2)	981	0	981	0	1.165	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	226	1	375	1	435	2

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	6.981	2.518	8.438	3.099	8.225	3.157
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.466	2.490	7.823	3.049	7.742	3.114
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	221	0	221	0	221	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.256	1.194	1.484	1.194	1.409	1.144
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	3.950	786	4.423	1.287	4.441	1.369
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	183	95	362	96	276	96
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	59	0	156	0	143	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	420	398	729	447	789	469
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	366	15	427	22	442	32
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	2	0	0	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	9	2	22	3	22	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	249	26	300	27	187	27
3.1 Indirizzo politico (2)	14	0	10	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	26	289	27	185	27
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	267	2	315	23	296	16
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	36	0	58	21	48	11
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	230	2	257	2	248	6

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.416	9.883	21.266	10.845	21.652	10.705
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	352	192	224	22	246	24
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	238	192	130	22	149	24
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	1	0	1	0	1	0
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	48	0	3	0	3	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	65	0	90	0	93	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	15.152	9.469	16.630	10.685	16.625	10.416
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	3.248	539	3.983	1.016	4.247	1.021
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.122	1.109	1.079	1.067	689	677
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	364	353	392	379	423	406
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	667	33	764	130	854	219
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	8.531	7.423	9.202	8.093	9.202	8.093
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.221	11	1.210	0	1.210	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.881	147	1.660	62	1.815	191
5.1 Indirizzo politico (2)	773	25	643	25	644	25
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.108	122	1.018	37	1.170	166

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.682	5.500	11.732	5.739	12.385	6.599
1 Ricerca e innovazione (17)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	4.332	596	4.299	576	4.066	576
2.1 Diritto allo studio (1)	1.281	341	1.281	341	1.281	341
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	52	2	40	2	40	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	398	21	377	0	364	0
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	2.170	19	2.170	19	1.975	19
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	5	0	4	0	4	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	119	0	119	0	94	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	308	214	308	214	308	214
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.102	500	1.425	0	1.453	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15	0	17	0	18	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.088	500	1.408	0	1.435	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7.844	426	8.647	457	8.406	407
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	7.795	426	8.602	457	8.374	407
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	422	96	429	98	264	98
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	107	1	106	1	89	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	7.266	329	8.066	359	8.020	309
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	45	0	43	0	30	0
2.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	15	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	17	0	15	0	15	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3	0	3	0	3	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	3	0	3	0	3	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	10.146	6.082	10.194	6.016	10.483	5.969
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	9.886	5.872	9.909	5.805	10.185	5.759
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	2.170	2.087	2.169	2.090	2.067	2.035
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	120	0	120	0	120	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	66	0	67	0	67	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	355	36	357	36	357	36
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.560	1.833	2.503	1.767	2.453	1.751
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.035	268	1.028	257	990	257
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.227	326	1.234	328	1.210	328
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	1.593	738	1.664	743	2.211	768
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	538	523	539	523	540	523
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	175	33	181	33	125	33
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3	0	3	0	3	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	45	28	44	28	40	28
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	260	210	286	210	298	210
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0	18	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	245	210	268	210	279	210

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	77.256	72.587	31.839	26.803	31.790	26.840
1 Tutela della salute (20)	64.157	63.270	18.690	17.703	18.738	17.740
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	56.502	56.074	10.991	10.506	11.027	10.542
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	5	0	6	0	6	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	110	0	94	0	108	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	6.918	6.793	6.895	6.791	6.891	6.785
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	238	72	314	72	307	72
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	384	331	391	334	400	340
2 Ricerca e innovazione (17)	9.416	9.317	9.199	9.100	9.200	9.100
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	8.930	8.832	8.712	8.614	8.713	8.614
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	486	485	487	485	487	485
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.682	0	3.950	0	3.852	0
3.1 Indirizzo politico (2)	3.016	0	3.022	0	3.031	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	667	0	928	0	821	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	758	185	759	191	757	174
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	150	0	148	0	150	0
1.1 Indirizzo politico (2)	21	0	21	0	21	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	129	0	127	0	129	0
2 Turismo (31)	608	185	611	191	607	174
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	137	0	168	0	172	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	95	0	120	0	120	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	309	185	257	191	240	174
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	67	0	66	0	75	0
Totale	354.927	174.848	283.864	102.282	1.139.876	74.929

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	<i>di cui predeterminati per legge</i>	INCREMENTI	<i>di cui predeterminati per legge</i>	INCREMENTI	<i>di cui predeterminati per legge</i>
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.956.441	153.956.441	151.956.441
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	48.694.132	51.972.772	51.972.772
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	41.049.572	41.049.572	41.049.572
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	26.608.663	31.328.601	31.328.601
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	40.799.492	46.083.086	47.083.086
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	26.042.616	32.280.858	32.280.858
MINISTERO DELL'INTERNO	23.247.005	27.247.005	27.247.005
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.501.714	24.501.714	24.501.714
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25.899.795	28.413.801	21.413.801
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.237.332	42.237.332	42.237.332
MINISTERO DELLA DIFESA	42.724.099	41.959.099	41.959.099
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	33.778.991	41.768.991	38.768.991
MINISTERO DELLA CULTURA	35.165.131	35.165.131	35.165.131
MINISTERO DELLA SALUTE	33.984.980	31.984.980	32.984.980
MINISTERO DEL TURISMO	21.865.184	21.722.904	21.722.904
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	602.555.147	651.672.287	641.672.287
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.303.664	189.303.664	189.303.664
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	29.492.071	29.492.071	29.492.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.187.979	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	18.000.000	18.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.528.048	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.146.036	16.922.836	16.922.836
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.831.828	18.831.828	18.831.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.283.481	23.583.481	23.583.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.606.655	25.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	36.292.071	36.842.369	36.842.369
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	23.921.083	24.921.083	24.921.083
MINISTERO DELLA CULTURA	11.070.902	18.270.902	18.270.902
MINISTERO DELLA SALUTE	31.292.072	45.292.072	45.292.072
MINISTERO DEL TURISMO	10.971.858	10.971.858	10.971.858
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	392.927.748	528.754.846	528.754.846
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-